

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 2 maggio 2024

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## UNIONE EUROPEA


### SOMMARIO

#### REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE


Regolamento di esecuzione (UE) 2024/735 della Commissione, del 28 febbraio 2024, che approva la modifica di una menzione tradizionale a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Viejo) (24CE1245).....	Pag. 1
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/749 della Commissione, del 29 febbraio 2024, relativo all'autorizzazione del lignosolfonato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (24CE1246).....	Pag. 3
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/750 della Commissione, del 29 febbraio 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione della taumatina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2012 (24CE1247).....	Pag. 7
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/752 della Commissione, del 29 febbraio 2024, relativo al diniego di autorizzazione di un preparato di <i>Phaffia rhodozyma</i> ricca di astaxantina (ATCC SD-5340) come additivo per mangimi destinati a salmoni e trote (24CE1248).....	Pag. 12
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/754 della Commissione, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762 della Commissione per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione di un preparato di <i>Bacillus subtilis</i> DSM 32324, <i>Bacillus subtilis</i> DSM 32325 e <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> DSM 25840 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione: Chr. Hansen A/S) (24CE1249).....	Pag. 15
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/755 della Commissione, del 29 febbraio 2024, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer ( <i>Aphia minuta</i> e <i>Pseudaphia ferreri</i> ) e dello zero ( <i>Spicara smaris</i> ) in talune acque territoriali della Spagna (Isole Baleari) (24CE1250)	Pag. 17
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/763 della Commissione, del 29 febbraio 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione dei preparati di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 30083 e <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 30084 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 308/2013 (24CE1251).....	Pag. 21
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/764 della Commissione, del 29 febbraio 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di <i>Bacillus subtilis</i> CNCM I-4606, CNCM I-5043 e CNCM I-4607 e <i>Lactococcus lactis</i> CNCM I-4609 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (24CE1252).....	Pag. 26



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2024/808 della Commissione, del 29 febbraio 2024, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana (24CE1253) .....</u>	<i>Pag.</i> 30
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2024/731 della Commissione, del 28 febbraio 2024, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'indoxacarb ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (24CE1254) .....</u>	<i>Pag.</i> 78
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2024/732 della Commissione, del 28 febbraio 2024, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del fosforo d'alluminio ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (24CE1255).....</u>	<i>Pag.</i> 80
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2024/733 della Commissione, del 28 febbraio 2024, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del colecalciferolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (24CE1256) .....</u>	<i>Pag.</i> 82
<i>Publicati il 1° marzo 2024</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2024/738 della Commissione, del 1° marzo 2024, che revoca l'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori, modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/87 che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese (24CE1257) .....</u>	<i>Pag.</i> 84
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2024/762 della Commissione, del 1° marzo 2024, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 relativo all'autorizzazione di acido malico, acido citrico prodotto da <i>Aspergillus niger</i> DSM 25794 o CGMCC 4513/CGMCC 5751 o CICC 40347/CGMCC 5343, acido sorbico e sorbato di potassio, acido acetico, diacetato di sodio e acetato di calcio, acido propionico, propionato di sodio, propionato di calcio e propionato di ammonio, acido formico, formiato di sodio, formiato di calcio e formiato di ammonio, e acido lattico prodotto da <i>Bacillus coagulans</i> (LMG S-26145 o DSM 23965), o <i>Bacillus smithii</i> (LMG S-27890) o <i>Bacillus subtilis</i> (LMG S-27889) e lattato di calcio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (24CE1258).....</u>	<i>Pag.</i> 95
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2024/787 della Commissione, del 28 febbraio 2024, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del fosforo di magnesio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (24CE1259).....</u>	<i>Pag.</i> 97
<i>Publicati il 4 marzo 2024</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2024/827 del Consiglio, del 4 marzo 2024, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (24CE1260).....</u>	<i>Pag.</i> 99
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2024/770 della Commissione, del 4 marzo 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (24CE1261) .....</u>	<i>Pag.</i> 103
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2024/772 della Commissione, del 4 marzo 2024, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo AEROCLEAN conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (24CE1262).....</u>	<i>Pag.</i> 140
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2024/783 della Commissione, del 27 febbraio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gotlandslins (DOP)] (24CE1263).....</u>	<i>Pag.</i> 153
<u>Decisione (PESC) 2024/828 del Consiglio, del 4 marzo 2024, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (24CE1264).....</u>	<i>Pag.</i> 154



<u>Decisione di esecuzione (UE) 2024/761 della Commissione, del 1° marzo 2024, relativa all'accettazione di una domanda, presentata dalla Romania a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, di non applicazione temporanea del punto 7.4.2.1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 a venti veicoli LEMA [notificata con il numero C(2024) 1258] (24CE1265).....</u>	Pag. 158
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2024/766 della Commissione, del 1° marzo 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 per quanto riguarda il calcolo dei risparmi di CO<sub>2</sub> e del margine statistico per determinate autovetture elettriche ibride non a ricarica esterna (24CE1266) .....</u>	Pag. 161
<u>Raccomandazione (UE) 2024/736 della Commissione, del 1° marzo 2024, su un codice di buone pratiche relativo al coinvolgimento dei cittadini per la valorizzazione delle conoscenze (24CE1267).....</u>	Pag. 164
<u>Raccomandazione (UE) 2024/774 della Commissione, del 1° marzo 2024, su un codice di buone pratiche relativo alla co-creazione tra industria e mondo accademico per la valorizzazione delle conoscenze (24CE1268).....</u>	Pag. 172
<i>Publicati il 5 marzo 2024</i>	
<u>Regolamento (UE) 2024/823 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, relativo a misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione, (codificazione) (24CE1269).....</u>	Pag. 182
<u>Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (24CE1270).....</u>	Pag. 191
<u>Regolamento delegato (UE) 2024/818 della Commissione, del 28 novembre 2023, che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 153/2013 per quanto riguarda l'estensione delle misure temporanee di emergenza sui requisiti in materia di garanzie delle CCP (24CE1271).....</u>	Pag. 207
<u>Regolamento delegato (UE) 2024/822 della Commissione, del 21 novembre 2023, che modifica l'allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di validità per il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia per cani, gatti e furetti (24CE1272).....</u>	Pag. 210
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2024/777 della Commissione, del 5 marzo 2024, relativo all'autorizzazione della L-lisina base, liquida, del monocloridrato di L-lisina, liquido, e del monocloridrato di L-lisina prodotti da Escherichia coli NITE BP-02917 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (24CE1273).....</u>	Pag. 214
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2024/778 della Commissione, del 5 marzo 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di proteasi prodotta da Bacillus licheniformis DSM 33099 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso, allevate per la produzione di uova e allevate per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd) (24CE1274).....</u>	Pag. 228
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2024/780 della Commissione, del 5 marzo 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma citrinoviride DSM 34663 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso, tutte le specie avicole destinate alla produzione di uova e allevate per la produzione di uova, suinetti svezzati, suini da ingrasso e carpe, all'autorizzazione di tale preparato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da riproduzione, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori allevate per la riproduzione, uccelli ornamentali, suinetti lattanti e specie suine minori da ingrasso (titolare dell'autorizzazione: Huvepharma NV) e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1043, (UE) 2017/1906 e (UE) 2018/327 (24CE1275).....</u>	Pag. 231
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2024/781 della Commissione, del 5 marzo 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di alfa-galattosidasi prodotta da Saccharomyces cerevisiae CBS 615.94 e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger CBS 120604 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione: Kerry Ingredients &amp; Flavours Ltd.) e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 237/2012 e (UE) n. 1365/2013 (24CE1276).....</u>	Pag. 237




<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2024/785 della Commissione, del 5 marzo 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese (24CE1277).....</u>	Pag. 243
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2024/794 della Commissione, del 5 marzo 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 7.371 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e ai suinetti di tutte le specie di suidi (titolare dell'autorizzazione: Victory Enzymes GmbH) (24CE1278).....</u>	Pag. 246
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2024/831 del Consiglio, del 4 marzo 2024, che autorizza la Svezia ad applicare aliquote di accisa ridotte sull'elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi situati in talune zone della Svezia settentrionale (24CE1279).....</u>	Pag. 249
<u>Decisione (UE) 2024/775 della Commissione, del 4 marzo 2024, relativa alla franchigia dai dazi all'importazione e all'esenzione dall'IVA concesse all'importazione delle merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dall'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina [notificata con il numero C(2024) 1333] (24CE1280).....</u>	Pag. 252
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2024/773 della Commissione, del 4 marzo 2024, che modifica la decisione 2009/992/UE per quanto riguarda i requisiti minimi relativi ai dati supplementari da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada [notificata con il numero C(2024) 1120] (24CE1281).....</u>	Pag. 256
<i>Publicati il 6 marzo 2024</i>	

#### RETTIFICHE

<u>Rettifica del regolamento delegato (UE) 2024/249 della Commissione, del 30 novembre 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i requisiti comuni in materia di dati ai fini dello scambio e dell'archiviazione di determinate informazioni ai sensi della normativa doganale (GUL, 2024/249, 12 febbraio 2024) (24CE1282)..</u>	Pag. 262
<i>Publicata il 4 marzo 2024</i>	
<u>Rettifica della decisione (UE) 2023/2759 del Consiglio, del 4 dicembre 2023, relativa alla nomina di cinque membri e di sei supplenti del Comitato delle regioni, proposti dal Regno dei Paesi Bassi (GUL 0 del 7 dicembre 2023) (24CE1283).</u>	Pag. 263
<i>Publicata il 5 marzo 2024</i>	
<u>Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2454 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza delle concentrazioni dei rischi e delle operazioni intragruppo (GUL 324 del 19 dicembre 2022) (24CE1284).....</u>	Pag. 264
<u>Rettifica del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GUL, 2024/795, 29 febbraio 2024) (24CE1285).....</u>	Pag. 265
<i>Publicate il 6 marzo 2024</i>	

#### AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».*



# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/735 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 2024

che approva la modifica di una menzione tradizionale a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio («Viejo»)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 115, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 28, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione <sup>(2)</sup>, la domanda di modifica della menzione tradizionale «Viejo» trasmessa dalla Spagna è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup>.
- (2) Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (3) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 la modifica della menzione tradizionale «Viejo» dovrebbe pertanto essere approvata e iscritta nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette di cui all'articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1


È approvata la modifica della menzione tradizionale «Viejo» pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2019/33/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/33/oj)).

<sup>(3)</sup> GU C, C/2023/165, 12.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/165/oj>.

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 46, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2019/34/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/34/oj)).



*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2024

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

24CE1245



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/749 DELLA COMMISSIONE****del 29 febbraio 2024****relativo all'autorizzazione del lignosolfonato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) Il lignosolfonato è stato autorizzato per un periodo illimitato dalla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detto prodotto è stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione del lignosolfonato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «leganti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nei pareri del 6 luglio 2015 <sup>(3)</sup>, 10 gennaio 2020 <sup>(4)</sup> e 21 marzo 2023 <sup>(5)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il lignosolfonato è sicuro per i suinetti svezzati, i suini da ingrasso, i polli da ingrasso, le galline ovaiole e i bovini da ingrasso a un tenore massimo di 10 000 mg/kg di mangime completo e per tutte le altre specie animali a un tenore massimo di 8 000 mg/kg di mangime completo, nonché per i consumatori e per l'ambiente. Essa ha inoltre concluso che le forme solide di lignosolfonato dovrebbero essere considerate pericolose in caso di inalazione. L'Autorità ha altresì concluso che l'additivo è efficace come legante nei pellet. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il lignosolfonato soddisfi le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tale sostanza come specificato nell'allegato del presente regolamento. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell'additivo.
- (6) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della sostanza in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.<sup>(2)</sup> Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).<sup>(3)</sup> EFSA Journal 2015;13(7):4160.<sup>(4)</sup> EFSA Journal 2020;18(2):6000.<sup>(5)</sup> EFSA Journal 2023;21(4):7956.

- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Autorizzazione**

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «leganti», è autorizzata come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

*Articolo 2*

**Misure transitorie**

1. La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 21 settembre 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 21 marzo 2024, possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 21 marzo 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 21 marzo 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 21 marzo 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 21 marzo 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

*Articolo 3*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 2024


*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Tenore minimo	Tenore massimo		
1g565	Lignosolfonato	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Lignosolfonato di calcio, sodio o magnesio: ≥ 55 %</p> <p>Zuccheri riduttori: ≤ 20 % (sulla sostanza secca)</p> <p>Il tenore di zuccheri riduttori è raggiunto mediante ultrafiltrazione o fermentazione con <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CBS 13806, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CBS 13807 o <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CBS 13808.</p> <p>Forma solida o liquida</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Polimeri ramificati amorfi di lignina, contenenti monomeri di fenilpropano solfonati legati covalentemente (C9).</p>	<p>Suineti svezziati, suini da ingrasso, polli da ingrasso, galline ovaiole, bovini da ingrasso</p>	-	10 000	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo (in forma solida) e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.</p>	21 marzo 2034	
			Tutte le altre specie e categorie di animali	-	8 000			

Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: leganti.



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(<sup>1</sup>) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_it](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it).

24CE1246



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/750 DELLA COMMISSIONE****del 29 febbraio 2024****relativo al rinnovo dell'autorizzazione della taumatina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2012****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
- (2) La taumatina è stata autorizzata per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2012 della Commissione <sup>(2)</sup> come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.
- (3) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'autorizzazione della taumatina come additivo per mangimi, con la richiesta che l'additivo sia classificato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda comprendeva una proposta di modifica delle condizioni dell'autorizzazione originale e consisteva in una modifica delle specifiche relative all'azoto e alle proteine nell'additivo, al fine di allinearle alle specifiche della taumatina se utilizzata come additivo alimentare (non meno del 15,1 % di azoto (N) sulla sostanza secca e non meno del 93 % di proteine). La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento.
- (4) Nel parere dell'11 maggio 2023 <sup>(3)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso attualmente autorizzate, la taumatina continua a essere sicura per tutte le specie animali, per i consumatori e per l'ambiente. In particolare, l'Autorità ha concluso che la modifica delle specifiche dell'additivo proposta non aggiungerebbe alcun pericolo a quelli già valutati e non ritiene che abbia un impatto sull'efficacia della sostanza. Essa ha inoltre concluso che l'esposizione degli utilizzatori alla taumatina per inalazione è probabile e che, a causa della sua natura proteica, la taumatina è considerata un sensibilizzante delle vie respiratorie. Secondo l'Autorità la taumatina non è un irritante per la pelle o per gli occhi. In assenza di dati essa non ha potuto trarre conclusioni riguardo al potenziale di sensibilizzazione cutanea della taumatina.
- (5) Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all'attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione effettuata nel contesto della precedente autorizzazione riguardo al metodo di analisi della taumatina come additivo per mangimi. In conformità all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione <sup>(4)</sup>, non è pertanto richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.

<sup>(1)</sup> GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2012 della Commissione, del 24 settembre 2012, relativo all'autorizzazione della taumatina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 257 del 25.9.2012, pag. 7, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2012/869/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/869/oj)).

<sup>(3)</sup> *EFSA Journal* 2023;21(6):8077.

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).



- (6) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la taumatina soddisfi le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale additivo. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell'additivo. Tali misure di protezione lasciano impregiudicate altre prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori ai sensi del diritto dell'Unione.
- (7) Al fine di permettere un migliore controllo è opportuno prevedere determinate condizioni. In particolare, sull'etichetta dell'additivo dovrebbe essere indicato un tenore massimo raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, è opportuno che l'etichetta delle premiscele contenga determinate informazioni.
- (8) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione della taumatina come additivo per mangimi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2012.
- (9) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della taumatina per tutte le specie animali, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell'autorizzazione.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Rinnovo dell'autorizzazione**

L'autorizzazione della sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

*Articolo 2*


**Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2012**

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2012 è abrogato.

*Articolo 3*

**Misure transitorie**

1. La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 21 settembre 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 21 marzo 2024, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 21 marzo 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 21 marzo 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 21 marzo 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 21 marzo 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.



*Articolo 4***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 2024

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN




ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
<b>Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti.</b>								
2b9571	Taumatina	<p>Composizione dell'additivo Taumatina</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Proteine taumatina I e taumatina II estratte dagli arilli del frutto del <i>Thaumatococcus danii</i> (Benth)</p> <p>Numero EINECS: 258-822-2 Numero CAS: 53850-34-3</p> <p>Specifiche</p> <p>Formula chimica</p> <p>Polipeptide composto da 207 amminoacidi Massa molecolare relativa: taumatina I: 22209, taumatina II: 22293</p> <p>Tenore: almeno il 15,1 % di azoto sulla sostanza secca, equivalente a non meno del 93 % di proteine</p> <p>Purezza — Carboidrati: non oltre il 3 % sulla sostanza secca — Generi solfati: non oltre il 2 % sulla sostanza secca</p>	Tutte le specie animali	-	-	-	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:  «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.»</p> <p>3. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 2.</p>	21 marzo 2034



		<p>— Alluminio: non oltre 100 mg/kg sulla sostanza secca</p> <p><i>Metodo di analisi (*)</i></p> <p>Identificazione della taumatina nell'additivo per mangimi: tenore di azoto nell'additivo alimentare, metodo Kjeldahl (JECFA <i>Monograph on Thaumatin. 2006. Thaumatin. Specification Monograph</i>).</p>				<p>4. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle.</p>	
<p>(*) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <a href="https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?preflang=it">https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?preflang=it</a>.</p>							

24CE1247



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/752 DELLA COMMISSIONE

del 29 febbraio 2024

relativo al diniego di autorizzazione di un preparato di *Phaffia rhodozyma* ricca di astaxantina (ATCC SD-5340) come additivo per mangimi destinati a salmoni e trote

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio o il diniego di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) Un preparato di *Phaffia rhodozyma* ricca di astaxantina (ATCC SD-5340) è stato autorizzato per quattro anni a norma della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi appartenente al gruppo «sostanze coloranti, compresi i pigmenti», da utilizzare per salmoni e trote con il numero di additivo E 161y. Detto additivo è stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con il suo articolo 7, è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di *Phaffia rhodozyma* ricca di astaxantina (ATCC SD-5340) come additivo per mangimi destinati a salmoni e trote, con la richiesta di classificare tale additivo nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «coloranti: ii) sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore agli alimenti di origine animale». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere del 27 gennaio 2022 <sup>(3)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha osservato di non aver potuto trarre conclusioni sulla sicurezza dell'additivo per le specie bersaglio in assenza di uno studio di tolleranza riguardante l'additivo in esame. Analogamente, l'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla sicurezza dell'additivo per i consumatori, data la mancanza di dati adeguati relativi alla tossicità e ai residui. L'Autorità ha concluso che l'additivo è irritante per la pelle e per gli occhi, è un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie, sebbene l'esposizione per inalazione sia probabilmente ridotta. In assenza di prove adeguate, l'Autorità non ha inoltre potuto trarre conclusioni in merito all'efficacia dell'additivo. L'Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) Con lettera del 13 maggio 2022 la Commissione ha dato al richiedente la possibilità di presentare informazioni supplementari per rispondere al parere non risolutivo formulato dall'Autorità. In assenza di risposta, il 20 aprile 2023 è stata inviata al richiedente una nuova lettera, nella quale si chiedeva un chiarimento in merito all'intento della domanda, ma alla Commissione non è pervenuta alcuna replica.
- (6) Come previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, spetta al richiedente l'autorizzazione di un additivo per mangimi dimostrare in modo adeguato e sufficiente, conformemente alle norme di attuazione di cui all'articolo 7 di tale regolamento, che le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del medesimo regolamento sono soddisfatte.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

<sup>(3)</sup> EFSA Journal 2022;20(2):7161.



- (7) Come si evince dal parere dell'Autorità del 27 gennaio 2022, non è stato accertato che il preparato di *Phaffia rhodozyma* ricca di astaxantina (ATCC SD-5340) non abbia un'incidenza negativa sulla salute degli animali e sulla salute umana e che sia efficace se utilizzato come additivo per mangimi destinati a salmoni e trote appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «coloranti: ii) sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore agli alimenti di origine animale».
- (8) Alla luce di quanto precede, non è possibile ritenere che il preparato di *Phaffia rhodozyma* ricca di astaxantina (ATCC SD-5340) soddisfi le condizioni di autorizzazione previste all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, l'autorizzazione di tale preparato come additivo per mangimi appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «coloranti: ii) sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore agli alimenti di origine animale», da utilizzare per salmoni e trote, dovrebbe essere negata.
- (9) Il preparato di *Phaffia rhodozyma* ricca di astaxantina (ATCC SD-5340) e i mangimi che la contengono dovrebbero pertanto essere ritirati dal mercato il prima possibile per quanto riguarda l'utilizzo per salmoni e trote. È tuttavia opportuno prevedere un periodo limitato per il ritiro dal mercato delle scorte esistenti di tali prodotti, al fine di consentire agli operatori di ottemperare in modo adeguato all'obbligo di ritiro.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

### Diniego di autorizzazione

L'autorizzazione del preparato di *Phaffia rhodozyma* ricca di astaxantina (ATCC SD-5340) (E 161y) come additivo destinato all'alimentazione animale, appartenente alla categoria «additivi organolettici», gruppo funzionale «coloranti: ii) sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore agli alimenti di origine animale», da utilizzare per salmoni e trote, è negata.

#### Articolo 2


### Disposizioni transitorie

1. Le scorte esistenti dell'additivo di cui all'articolo 1, destinate a salmoni e trote, e delle premiscele che lo contengono sono ritirate dal mercato entro il 21 giugno 2024.
2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti con l'additivo o con le premiscele di cui al paragrafo 1 prima del 21 giugno 2024 e destinati a salmoni e trote sono ritirati dal mercato entro il 21 settembre 2024.

#### Articolo 3

### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 2024

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

24CE1248



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/754 DELLA COMMISSIONE

del 29 febbraio 2024

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762 della Commissione per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* DSM 32324, *Bacillus subtilis* DSM 32325 e *Bacillus amyloliquefaciens* DSM 25840 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione: Chr. Hansen A/S)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e la modifica di tale autorizzazione.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762 della Commissione <sup>(2)</sup> ha autorizzato l'uso di un preparato di *Bacillus subtilis* DSM 32324, *Bacillus subtilis* DSM 32325 e *Bacillus amyloliquefaciens* DSM 25840 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione per un periodo di 10 anni.
- (3) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il 24 aprile 2022 è stata presentata una domanda di modifica dei termini dell'autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* DSM 32324, *Bacillus subtilis* DSM 32325 e *Bacillus amyloliquefaciens* DSM 25840 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, con la richiesta di consentire l'uso contemporaneo di tale preparato con i coccidiostatici monensina, salinomina, narasina, una combinazione di nicarbazina e narasina, e lasalocid, che sono autorizzati come additivi per mangimi. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate pertinenti.
- (4) Nel parere del 5 luglio 2023 <sup>(3)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che la modifica proposta dei termini di autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* DSM 32324, *Bacillus subtilis* DSM 32325 e *Bacillus amyloliquefaciens* DSM 25840 non modificherebbe le conclusioni precedentemente tratte in merito alla sicurezza dell'additivo. Essa ha inoltre concluso che l'uso di tale preparato è compatibile con i coccidiostatici monensina, salinomina, narasina, una combinazione di nicarbazina e narasina, e lasalocid.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762 della Commissione, del 25 novembre 2020, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* DSM 32324, *Bacillus subtilis* DSM 32325 e *Bacillus amyloliquefaciens* DSM 25840 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) (GU L 397 del 26.11.2020, pag. 14; ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_imp/2020/1762/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_imp/2020/1762/oj)).

<sup>(3)</sup> EFSA Journal 2023;21(8):8179.



- (5) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di *Bacillus subtilis* DSM 32324, *Bacillus subtilis* DSM 32325 e *Bacillus amyloliquefaciens* DSM 25840 continui a rispettare le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 se si modificano i termini dell'autorizzazione specificando la compatibilità dell'uso di tale preparato con i coccidiostatici monensina, salinomina, narasina, una combinazione di nicarbazina e narasina, e lasalocid. Considerato inoltre che tali coccidiostatici potrebbero non essere autorizzati come additivi per mangimi per ciascuna delle specie o categorie elencate nell'allegato, il loro uso contemporaneo con il preparato di *Bacillus subtilis* DSM 32324, *Bacillus subtilis* DSM 32325 e *Bacillus amyloliquefaciens* DSM 25840 dovrebbe essere possibile solo in conformità alle rispettive condizioni di autorizzazione come additivi per mangimi.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

### Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762

Nella colonna «Altre disposizioni» di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762, il punto 3 è sostituito dal seguente:

- «3. L'additivo può essere usato contemporaneamente ai seguenti coccidiostatici, in conformità alle rispettive condizioni di autorizzazione come additivi per mangimi: diclazuril, decochinato, alofuginone, monensina, salinomina, narasina, una combinazione di nicarbazina e narasina, e lasalocid.»

#### Articolo 2

### Entrata in vigore


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 2024

Per la Commissione  
La presidente  
Ursula VON DER LEYEN

24CE1249



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/755 DELLA COMMISSIONE

del 29 febbraio 2024

che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (*Aphia minuta* e *Pseudaphia ferreri*) e dello zerro (*Spicara smaris*) in talune acque territoriali della Spagna (Isole Baleari)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.
- (2) Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006, purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, di tale regolamento.
- (3) La Commissione ha concesso una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, per l'uso di sciabiche da natante per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (*Aphia minuta* e *Pseudaphia ferreri*) e dello zerro (*Spicara smaris*) nelle acque territoriali spagnole delle Isole Baleari per la prima volta fino al 6 dicembre 2016 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1233/2013 della Commissione <sup>(2)</sup>. Una proroga della deroga è stata concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/662 della Commissione <sup>(3)</sup>, scaduto il 31 dicembre 2019. Un'ulteriore proroga è stata concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1243 della Commissione <sup>(4)</sup>, scaduto il 30 aprile 2023.
- (4) La Comunità autonoma delle Isole Baleari ha modificato il proprio piano di gestione il 31 maggio 2021 <sup>(5)</sup> e ha presentato relazioni di monitoraggio sulla sua attuazione nel novembre 2021 e nel gennaio e giugno 2023. A seguito delle relazioni dello CSTEP, la Spagna ha chiesto la proroga della deroga nell'ottobre 2023.


<sup>(1)</sup> GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1967/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1233/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (*Aphia minuta* e *Pseudaphia ferreri*) e dello zerro (*Spicara smaris*) in talune acque territoriali della Spagna (Isole Baleari) (GU L 322 del 3.12.2013, pag. 17, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2013/1233/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1233/oj)).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/662 della Commissione, del 25 aprile 2019, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*), del ghiozzo di Ferrer (*Pseudaphia ferreri*) e dello zerro (*Spicara smaris*) in talune acque territoriali della Spagna (Isole Baleari) (GU L 112 del 26.4.2019, pag. 16, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2019/662/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/662/oj)).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1243 della Commissione, del 1° settembre 2020, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (*Aphia minuta* e *Pseudaphia ferreri*) e dello zerro (*Spicara smaris*) in talune acque territoriali della Spagna (Isole Baleari) (GU L 286 del 2.9.2020, pag. 5, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2020/1243/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1243/oj)).

<sup>(5)</sup> Decreto 31/2021, de 31 de mayo, por el cual se regula el marisqueo profesional y recreativo en las Illes Balears y se modifica el Decreto 19/2019, de 15 de marzo, por el que se establece el Plan de Gestión Pluriinsular para la pesca con artes de tiro tradicionales en aguas de las Illes Balears (BOIB núm. 71, de 1 de junio de 2021, pag. 184-185)



- (5) Nel corso della sua 73ª riunione plenaria svoltasi nel luglio 2023, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato la richiesta di proroga della deroga, i dati pertinenti e le relazioni di monitoraggio <sup>(6)</sup>. Le raccomandazioni dello CSTEP sono state prese in considerazione dalla Spagna, la quale ha confermato che i dati del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) saranno utilizzati per conoscere con maggiore precisione il luogo in cui vengono effettuate le cale, che gli osservatori sono già stati assunti per le prossime campagne di pesca e che vi è un monitoraggio periodico e permanente delle praterie di Posidonia delle Baleari <sup>(7)</sup>.
- (6) La deroga chiesta dalla Spagna è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (7) In particolare, sussistono vincoli geografici specifici, date le dimensioni ridotte della piattaforma continentale e l'estensione limitata delle zone in cui è possibile praticare la pesca al traino, in quanto la specie bersaglio è presente esclusivamente in determinate zone delle aree costiere a profondità inferiori a 50 metri.
- (8) Inoltre il piano di gestione garantisce che non vi sarà alcun aumento futuro dello sforzo di pesca, come stabilito all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Le autorizzazioni di pesca saranno rilasciate solo a 55 pescherecci specifici, già autorizzati a pescare, ciascuno con una dimensione massima di 12 m e una potenza massima di 198,5 kW.
- (9) La pesca non ha un impatto significativo sull'ambiente marino in quanto le sciabiche vengono calate nella colonna d'acqua e non entrano in contatto con il fondale marino. Grazie all'uso di ecoscandagli la pesca è altamente selettiva e comporta poche catture accessorie. Inoltre, le catture indesiderate sono rilasciate vive immediatamente e il loro tasso di sopravvivenza è molto elevato. L'attività dei pescherecci operanti con sciabiche da natante non è mirata alla cattura di cefalopodi.
- (10) L'attività di pesca non può essere esercitata con altri attrezzi, in quanto la sciabica da natante è l'unico attrezzo regolamentato autorizzato per la cattura delle tre specie bersaglio in questione, che vivono in branchi in acque costiere poco profonde.
- (11) La richiesta riguarda attività di pesca già autorizzate dalla Spagna per pescherecci registrati nel censimento nazionale spagnolo della flotta peschereccia operativa e aventi un'attività comprovata nella pesca di più di cinque anni conformemente all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (12) La Spagna ha autorizzato in precedenza una deroga alla dimensione minima delle maglie di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 richiamandosi al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 7, di tale regolamento, dal momento che la pesca in questione è altamente selettiva, ha un effetto trascurabile sull'ambiente marino e non è interessata dalle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento.
- (13) Sebbene le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 siano state soppresse dal regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(8)</sup>, l'allegato IX, parte B, punto 4, del regolamento (UE) 2019/1241 consente che le deroghe alle dimensioni minime delle maglie rilasciate nel quadro dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e che erano in vigore al 14 agosto 2019 continuino ad applicarsi sulla base delle condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1241.
- (14) La Commissione ha valutato la proroga della deroga richiesta dalla Spagna e ha concluso che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1241 e all'allegato IX, parte B, punto 4, di tale regolamento. Tale deroga non comporta un deterioramento delle norme di selettività, in particolare in termini di aumento delle catture di novellame. Essa mira a conseguire gli obiettivi e i target di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2019/1241.

<sup>(6)</sup> <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/67497497/STECF+PLEN+23-02.pdf/94846c76-e677-408e-b23c-ec0d572a9bca>

<sup>(7)</sup> 27 ottobre 2023.

<sup>(8)</sup> Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj>).



- (15) Le attività di pesca interessate soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 in quanto il piano di gestione vieta la pesca sugli habitat della *Posidonia oceanica*, del maèrl e di altri habitat coralligeni.
- (16) Le attività di pesca considerate sono conformi alle prescrizioni in materia di registrazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio <sup>(9)</sup>.
- (17) Le attività di pesca in questione sono praticate a una distanza molto ridotta dalla costa e pertanto non interferiscono con le attività di pesca di altre imbarcazioni.
- (18) Il piano di gestione della pesca adottato dalla Spagna disciplina l'attività di pesca in questione al fine di garantire che le catture delle specie di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241 siano minime.
- (19) Il piano di gestione modificato il 15 dicembre 2023 <sup>(10)</sup> include misure di monitoraggio di quest'attività di pesca, come disposto dall'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (20) È quindi opportuno autorizzare la deroga richiesta.
- (21) La Spagna dovrebbe trasmettere informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di monitoraggio previsto nel piano di gestione.
- (22) La durata di validità della deroga sarà limitata per consentire l'adozione tempestiva di misure di gestione correttive qualora la sorveglianza del piano di gestione evidenzi un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e per permettere, nel contempo, di approfondire le conoscenze scientifiche al fine di elaborare un piano di gestione più efficiente. È opportuno fissare la scadenza della deroga alla fine della campagna di pesca. La deroga dovrebbe pertanto applicarsi fino al 30 aprile 2026.
- (23) Poiché la deroga autorizzata con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1243 è scaduta il 30 aprile 2023, per garantire la continuità giuridica il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º maggio 2023. Per motivi di certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
- (24) Il presente regolamento non pregiudica la posizione della Commissione in merito alla conformità dell'attività oggetto della presente deroga ad altre normative dell'Unione, in particolare la direttiva 92/43/CEE del Consiglio <sup>(11)</sup>.
- (25) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

#### Deroga


L'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica alle navi che utilizzano sciabiche da natante per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (*Aphia minuta* e *Pseudaphia ferreri*) e dello zero (*Spicara smaris*) nelle acque territoriali spagnole delle Isole Baleari. I pescherecci in questione soddisfano tutti i requisiti seguenti:

- a) essere registrati nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale per la pesca e l'ambiente marino delle Isole Baleari;

<sup>(9)</sup> Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj>).

<sup>(10)</sup> Decreto 91/2023.

<sup>(11)</sup> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj>).



- b) avere un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca con l'esclusione di qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca;
- c) essere titolari di un'autorizzazione di pesca e operare nell'ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

*Articolo 2*

**Piano di monitoraggio e relazione**

La Spagna trasmette alla Commissione, per la prima volta entro il 30 settembre 2024 e, successivamente, ogni 12 mesi, una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio stabilito nel piano di gestione di cui all'articolo 1, lettera c).

*Articolo 3*

**Entrata in vigore e periodo di applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° maggio 2023 al 30 aprile 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 2024

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

24CE1250



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/763 DELLA COMMISSIONE

del 29 febbraio 2024

relativo al rinnovo dell'autorizzazione dei preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30083 e *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30084 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 308/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
- (2) I preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30083 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come *Lactobacillus plantarum* NCIMB 30083) e *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30084 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come *Lactobacillus plantarum* NCIMB 30084) sono stati autorizzati per un periodo di 10 anni come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) n. 308/2013 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (3) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate domande di rinnovo dell'autorizzazione dei preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30083 e *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30084 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che gli additivi siano classificati nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nei pareri del 4 luglio 2023 <sup>(3)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso attualmente autorizzate, i preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30083 e *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30084 continuano a essere sicuri per tutte le specie animali, per i consumatori e per l'ambiente. L'Autorità ha altresì concluso che gli additivi dovrebbero essere considerati sensibilizzanti delle vie respiratorie e che non è stato possibile trarre conclusioni riguardo al potenziale di sensibilizzazione cutanea e di irritazioni cutanee e oculari degli additivi. Ha inoltre indicato che non è necessario valutare l'efficacia degli additivi in quanto le domande di rinnovo dell'autorizzazione non comprendono una proposta di modifica o integrazione delle condizioni dell'autorizzazione iniziale che inciderebbe sull'efficacia degli additivi.
- (5) Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili alle attuali domande le conclusioni e le raccomandazioni formulate nelle valutazioni effettuate nel contesto della precedente autorizzazione riguardo al metodo di analisi dei preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 308/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus plantarum* NCIMB 30083 e un preparato di *Lactobacillus plantarum* NCIMB 30084 come additivi per mangimi per tutte le specie animali (GU L 94 del 4.4.2013, pag. 1; ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2013/308/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/308/oj)).

<sup>(3)</sup> EFSA Journal 2023;21(8):8154.

EFSA Journal 2023;21(7):8167.



30083 e *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30084 come additivi per mangimi. In conformità all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (\*), non sono pertanto richieste relazioni di valutazione del laboratorio di riferimento.

- (6) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che i preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30083 e *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30084 soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di tali additivi. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti negativi per la salute degli utilizzatori degli additivi. Tali misure di protezione lasciano impregiudicate altre prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori ai sensi del diritto dell'Unione.
- (7) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione dei preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30083 e *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30084 come additivi per mangimi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 308/2013.
- (8) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione dei preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30083 e *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30084, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### **Rinnovo dell'autorizzazione**

L'autorizzazione dei preparati specificati nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

#### Articolo 2

##### **Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 308/2013**

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 308/2013 è abrogato.

#### Articolo 3

##### **Misure transitorie**

I preparati specificati nell'allegato e i mangimi contenenti tali preparati, prodotti ed etichettati prima del 21 marzo 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 21 marzo 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

#### Articolo 4

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(\*) Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 2024


*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---



ALLEGATO


Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore CFU/kg di materiale fresco		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione		
					Tenore minimo	Tenore massimo				
1k20736	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 30083	<b>Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.</b>								
		<b>Composizione dell'additivo</b>								
		Preparato di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 30083 contenente almeno 5 × 10 <sup>10</sup> CFU/g di additivo								
		Forma solida								
		<b>Caratterizzazione della sostanza attiva</b>								
		Cellule vitali di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 30083								
		<b>Metodo di analisi (*)</b>								
		Conteggio nell'additivo per mangimi di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 30083: — metodo di semina per spatolamento su piastra con utilizzo di agar MRS (EIN 15787)								
		Identificazione di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 30083: — elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA								
							1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. 2. Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: 1 × 10 <sup>8</sup> CFU/kg di materiale fresco. 3. L'additivo deve essere impiegato in materiale fresco facile e moderatamente difficile da insilare(*). 4. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.		21 marzo 2034	



Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco	CFU/kg di materiale fresco		
1k20737	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 30084	<b>Composizione dell'additivo</b> Preparato di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 30084 contenente almeno $5 \times 10^{10}$ CFU/g di additivo Forma solida	Tutte le specie animali	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. 2. Tenore minimo dell'additivo qualora esso non sia impiegato in combinazioni con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio: $1 \times 10^8$ CFU/kg di materiale fresco. 3. L'additivo deve essere impiegato in materiale fresco facile e moderatamente difficile da insilare <sup>(1)</sup> . 4. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	21 marzo 2034
		<b>Caratterizzazione della sostanza attiva</b> Cellule vitali di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 30084						
		<b>Metodo di analisi <sup>(1)</sup></b> Conteggio nell'additivo per mangimi di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 30084: — metodo di semina per spatolamento su piastra con utilizzo di agar MRS (EN 15787) Identificazione di <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 30084: — elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA						

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eur-fa-eur-fa-eurl-feed-additives/eur-fa-authorisation/eur-fa-evaluation-reports\\_it](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eur-fa-eur-fa-eurl-feed-additives/eur-fa-authorisation/eur-fa-evaluation-reports_it).

(2) Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco; foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5-3,0 % di carboidrati solubili nel materiale fresco conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (G.U.L. 133 del 22.5.2008, pag. 1).



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/764 DELLA COMMISSIONE

del 29 febbraio 2024

relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* CNCM I-4606, CNCM I-5043 e CNCM I-4607 e *Lactococcus lactis* CNCM I-4609 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* CNCM I-4606, CNCM I-5043 e CNCM I-4607 e *Lactococcus lactis* CNCM I-4609. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* CNCM I-4606, CNCM I-5043 e CNCM I-4607 e *Lactococcus lactis* CNCM I-4609 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e richiede di classificarlo nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «potenziatori delle condizioni d'igiene».
- (4) Nei suoi pareri del 30 settembre 2021 <sup>(2)</sup> e del 1° febbraio 2023 <sup>(3)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, le quali escludono l'uso dell'additivo nelle premiscele commerciali contenenti oligoelementi o conservanti, il preparato di *Bacillus subtilis* CNCM I-4606, CNCM I-5043 e CNCM I-4607 e *Lactococcus lactis* CNCM I-4609 è sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l'ambiente. L'Autorità ha inoltre osservato che il preparato non è irritante per la pelle o per gli occhi e non è un sensibilizzante della pelle, ma data la natura proteica dell'agente attivo dovrebbe essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie. L'Autorità ha inoltre concluso che, al livello minimo di inclusione proposto, l'additivo ha dimostrato di poter ridurre la proliferazione di *Salmonella* Typhimurium nei mangimi con un elevato tasso di umidità (60-90 %) e ha osservato che tale additivo non può essere impiegato come sostituto delle normali condizioni igieniche di allevamento. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di *Bacillus subtilis* CNCM I-4606, CNCM I-5043 e CNCM I-4607 e *Lactococcus lactis* CNCM I-4609 soddisfi le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tale preparato. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell'additivo.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> EFSA Journal 2021;19(11):6907.

<sup>(3)</sup> EFSA Journal 2023;21(3):7871.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «potenziatori delle condizioni d'igiene», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 2024

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN



## ALLEGATO


Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/L di alimento per animali completo			
<b>Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: potenziatori delle condizioni d'igiene (riduzione della contaminazione da <i>Salmonella Typhimurium</i>)</b>								
1n01	<i>Bacillus subtilis</i> CNCM I-4606, CNCM I-5043 e CNCM I-4607 e <i>Lactococcus lactis</i> CNCM I-4609	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Preparato di <i>Bacillus subtilis</i> CNCM I-4606, CNCM I-5043 e CNCM I-4607 e <i>Lactococcus lactis</i> CNCM I-4609, con un tenore minimo di: — <math>2 \times 10^9</math> CFU/g, in totale dei tre ceppi di <i>Bacillus subtilis</i> (in proporzione 1:1:1); — <math>2 \times 10^9</math> CFU/g di <i>Lactococcus lactis</i>.</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Spore vitali di <i>Bacillus subtilis</i>, ceppi CNCM I-4606, CNCM I-5043 e CNCM I-4607 e cellule vive di <i>Lactococcus lactis</i> CNCM I-4609</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Conteggio del <i>Bacillus subtilis</i> CNCM I-4606, CNCM I-5043 e CNCM I-4607 totale nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi composti:</p> <p>— metodo di diffusione su piastra con utilizzo di triptone soia agar (EN 15784).</p> <p>Conteggio del <i>Lactococcus lactis</i> CNCM I-4609 nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi composti:</p> <p>— metodo di semina per inclusione con utilizzo di agar MRS (EN 15214).</p>	Tutte le specie animali	—	<p><math>1 \times 10^9</math> di <i>Bacillus subtilis</i> CNCM I-4606, 4607, e 5043 (in rapporto 1:1:1)</p> <p><math>1 \times 10^9</math> di <i>Lactococcus lactis</i> CNCM I-4609</p>	—	<p>Altre disposizioni</p>	21 marzo 2034
<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. L'additivo deve essere utilizzato soltanto in mangimi composti sotto forma di pastone o in materie prime per mangimi solide, destinati alla preparazione di mangimi con un tasso di umidità del 60-90 %.</p> <p>3. L'additivo non deve essere utilizzato nelle premiscele contenenti oligoelementi o conservanti.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «L'additivo 1n01 è destinato alla riduzione della contaminazione da <i>Salmonella Typhimurium</i>. Non può essere considerato un sostituto delle normali condizioni igieniche di allevamento.»</p>								



		<p>Identificazione del <i>Bacillus subtilis</i> CNCM I-4606, CNCM I-5043 e CNCM I-4607 e del <i>Lactococcus lactis</i> CNCM I-4609: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) — CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA.</p>				<p>5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.</p>
--	--	---	--	--	--	--

(\*) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_en?preflang=it](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?preflang=it).

24CE1252



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/808 DELLA COMMISSIONE****del 29 febbraio 2024****recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3, e l'articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:


- (1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione<sup>(2)</sup> integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione<sup>(3)</sup>. In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa la peste suina africana, in suini detenuti, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del suddetto regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
- (3) Inoltre gli articoli 64, 65 e 67 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l'adozione di determinate misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in suini selvatici. Più precisamente tali disposizioni prevedono l'istituzione di una zona infetta e il divieto di movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione<sup>(4)</sup> stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana. In particolare, in caso di focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro, l'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l'istituzione di una zona infetta da parte dell'autorità competente di tale Stato membro, conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (5) Inoltre, a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenne da malattia, l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l'inserimento di tale area come zona infetta nell'elenco di cui all'allegato II, parte A, di tale regolamento di esecuzione.

<sup>(1)</sup> GUL 84 del 31.3.2016, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GUL L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GUL L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (GUL L 79 del 17.3.2023, pag. 65).



- (6) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri elencati o nei quali sono presenti aree elencate negli allegati I e II di tale regolamento (gli Stati membri interessati). L'allegato I del suddetto regolamento di esecuzione elenca le zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito della comparsa di focolai della malattia. Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione.
- (7) L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è stato modificato da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2024/760 <sup>(5)</sup> della Commissione a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Germania, Grecia e Italia. Dalla data di adozione di detto regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia in alcuni Stati membri interessati si è evoluta.
- (8) Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, come pure sui principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana stabiliti negli orientamenti sulla febbre suina africana elaborati dalla Commissione e dagli Stati membri <sup>(6)</sup>. Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri <sup>(7)</sup> dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.
- (9) Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/760 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 la situazione epidemiologica in alcune zone elencate come zone soggette a restrizioni III in Polonia nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è migliorata per quanto riguarda i suini detenuti, grazie alle misure di controllo delle malattie applicate da tale Stato membro conformemente alla legislazione dell'Unione.
- (10) Inoltre la situazione epidemiologica nella zona elencata come zona infetta in Croazia nell'allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è migliorata per quanto riguarda i suini selvatici, grazie alle misure di controllo delle malattie applicate da tale Stato membro conformemente alla legislazione dell'Unione.
- (11) In base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalla Polonia e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini detenuti in alcune zone soggette a restrizioni III, elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 22, 25 e 40 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune zone della regione Grande Polonia in Polonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi tre mesi, mentre la malattia continua a essere presente nei suini selvatici, tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.
- (12) Nel settembre 2023 la Croazia ha informato la Commissione in merito a quella che era all'epoca la situazione della peste suina africana sul suo territorio, a seguito della conferma di un focolaio di tale malattia in un suino selvatico nella regione di Zara in una zona precedentemente indenne da malattia. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, la Croazia ha istituito una zona infetta, nella quale si applicano le misure generali di controllo delle malattie stabilite in detti regolamenti, al fine di prevenire l'ulteriore diffusione di tale malattia.

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2024/760 della Commissione, del 23 febbraio 2024, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana (GU L, 2024/760, 26.2.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2024/760/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/760/oj)).

<sup>(6)</sup> Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione («orientamenti sulla PSA») (GU C, C/2023/1504, 18.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/1504/oj>).

<sup>(7)</sup> Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, 29ª edizione, 2021, ISBN dei volumi I e II: 978-92-95115-40-8; <https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/>.



- (13) La decisione di esecuzione (UE) 2023/2398 della Commissione <sup>(8)</sup> è stata adottata a seguito delle informazioni pervenute dalla Croazia in merito a tale focolaio in suini selvatici in una zona precedentemente indenne da malattia nella regione di Zara di tale Stato membro. Inoltre la zona infetta istituita dall'autorità competente della Croazia nella regione di Zara è stata inserita nell'elenco di cui all'allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2213 della Commissione <sup>(9)</sup> e la decisione di esecuzione (UE) 2023/2398 è stata abrogata. Detta zona soggetta a restrizioni nella regione di Zara è stata applicata fino a dicembre 2023. Tenuto conto della situazione epidemiologica generale della peste suina africana in Croazia, nel dicembre 2023 e nel gennaio 2024 sono stati adottati i regolamenti di esecuzione (UE) 2023/2894 <sup>(10)</sup> e (UE) 2024/483 <sup>(11)</sup> della Commissione per prorogare il periodo di validità di tale zona infetta nella regione di Zara rispettivamente fino a gennaio 2024 e fino a febbraio 2024.
- (14) In base alle informazioni e alle giustificazioni fornite dalla Croazia e tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana riguardanti i suini selvatici nella zona infetta elencata nell'allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che sono applicate in Croazia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAAH, la zona infetta nella regione di Zara in Croazia, attualmente elencata come zona infetta nell'allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbe ora essere soppressa dal medesimo allegato, data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini selvatici in tale zona infetta per oltre tre mesi.
- (15) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione della malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti per la Polonia ed elencarle come zone soggette a restrizioni II, mentre la zona infetta relativa alla Croazia dovrebbe essere soppressa dall'elenco di cui all'allegato II, parte A, di detto regolamento. Poiché nell'Unione la situazione relativa alla peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione epidemiologica nelle aree circostanti.
- (16) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare agli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il presente regolamento prendano effetto il prima possibile.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

### Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594

Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

<sup>(8)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2023/2398 della Commissione, del 3 ottobre 2023, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Croazia (GU L, 2023/2398, 4.10.2023, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2023/2398/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2398/oj)).

<sup>(9)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2213 della Commissione, del 16 ottobre 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana (GU L, 2023/2213, 18.10.2023, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2023/2213/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2213/oj)).

<sup>(10)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2894 della Commissione, del 19 dicembre 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana (GU L, 2023/2894, 20.12.2023, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2023/2894/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2894/oj)).

<sup>(11)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2024/483 della Commissione, del 5 febbraio 2024, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana (GU L, 2024/483, 6.2.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2024/483/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/483/oj)).



*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 2024

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN



## ALLEGATO

Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sono sostituiti dai seguenti:

## "ALLEGATO I

**ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI I, II E III**

## PARTE I

**1. Germania**

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:

Bundesland Brandenburg:

- Landkreis Dahme-Spreewald:
  - Gemeinde Jamlitz,
  - Gemeinde Lieberose,
- Landkreis Märkisch-Oderland:
  - Gemeinde Bleyen-Genschmar,
  - Gemeinde Neuhardenberg,
  - Gemeinde Golzow,
  - Gemeinde Küstriner Vorland,
  - Gemeinde Alt Tucheband,
  - Gemeinde Reitwein,
  - Gemeinde Podelzig,
  - Gemeinde Gusow-Platkow,
  - Gemeinde Seelow,
  - Gemeinde Vierlinden,
  - Gemeinde Lindendorf,
  - Gemeinde Fichtenhöhe,
  - Gemeinde Lietzen,
  - Gemeinde Falkenhagen (Mark),
  - Gemeinde Zeschdorf,
  - Gemeinde Treplin,
  - Gemeinde Lebus,
  - Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,
  - Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,
  - Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemarkung Bliesdorf – östlich der B167 und Kunersdorf – östlich der B167,
  - Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altgietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,
  - Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,
  - Gemeinde Oderaue,
  - Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,
  - Gemeinde Neulewin,
  - Gemeinde Neutrebbin,



- Gemeinde Letschin,
- Gemeinde Zechin,
- Landkreis Barnim:
  - Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,
  - Gemeinde Parsteinsee,
  - Gemeinde Oderberg,
  - Gemeinde Liepe,
  - Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),
  - Gemeinde Niederfinow,
  - Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,
  - Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Buchholz, Sandkrug östlich der L200,
  - Gemeinde Ziethen,
- Landkreis Uckermark:
  - Stadt Schwedt/Oder mit den Gemarkungen Briest, Passow, Schönnow, Grünow, Schönermark, Landin nördlich der B2,
  - Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,
  - Gemeinde Zichow,
  - Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,
  - Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,
  - Gemeinde Tantow,
  - Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Radekow, der Gemarkung Rosow südlich der K 7311 und der Gemarkung Neurochlitz westlich der B2,
  - Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow westlich der B2 sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und der B2 bis zur Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,
  - Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,
- Landkreis Oder-Spree:
  - Gemeinde Berkenbrück mit Teilen der Gemarkung Berkenbrück (nördlich der BAB12),
  - Gemeinde Briesen (Mark) mit den Gemarkungen Alt Madlitz, Biegen, Briesen, Falkenberg b. Briesen, Teile der Gemarkung Kersdorf (nördlich der BAB12), Madlitz Forst, Teile der Gemarkung Neubrück Forst (östlich des ASP-Schutzzauns), Wilmersdorf b. Briesen,
  - Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,
  - Stadt Eisenhüttensadt mit der Gemarkungen Diehlo,
  - Stadt Friedland mit den Gemarkungen Chossewitz, Groß Muckrow, Klein Muckrow,
  - Stadt Fürstenwalde/Spree mit Teilen der Gemarkung Fürstenwalde/Spree (östlich der B168 und L36),



- Gemeinde Groß Lindow,
- Gemeinde Grunow-Dammendorf,
- Gemeinde Jacobsdorf,
- Gemeinde Langewahl mit Teilen der Gemarkung Langewahl (nördlich der A12),
- Gemeinde Lawitz,
- Gemeinde Mixdorf,
- Gemeinde Müllrose mit Teilen der Gemarkung Müllrose (nördlich des Oder-Spree-Kanals),
- Gemeinde Neißemünde,
- Gemeinde Neuzelle,
- Gemeinde Rietz-Neuendorf mit Teilen der Gemarkung Neubrück (östlich des ASP-Schutzzauns),
- Gemeinde Schlaubetal,
- Gemeinde Siehdichum,
- Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf, Demnitz, Teile der Gemarkung Hasenfelde (östlich der L36), Teile der Gemarkung Heinersdorf (östlich der L36), Teile der Gemarkung Neuendorf im Sande (südlich der L36), Teile der Gemarkung Steinhöfel (östlich der L36),
- Gemeinde Vogelsang,
- Gemeinde Wiesenau,
- Gemeinde Ziltendorf,
- kreisfreie Stadt Frankfurt/Oder,
- Landkreis Spree-Neiße:
  - Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Turnow,
  - Gemeinde Drachhausen,
  - Gemeinde Schmogrow-Fehrow,
  - Gemeinde Drehnow,
  - Gemeinde Guhrow,
  - Gemeinde Werben,
  - Gemeinde Dissen-Striesow,
  - Gemeinde Briesen,
  - Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Babow, Eichow und Milkersdorf,
  - Gemeinde Burg (Spreewald),
- Landkreis Oberspreewald-Lausitz:
  - Gemeinde Lauchhammer,
  - Gemeinde Schwarzeide westlich der BAB 13,
  - Gemeinde Schipkau mit den Gemarkungen Annahütte, Drochow und den Gemarkungen Klettwitz und Schipkau westlich der BAB 13,
  - Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Wormlage, Saalhausen, Barzig, Freienhufen, Großräschen,
  - Gemeinde Vetschau/Spreewald mit den Gemarkungen: Naundorf, Fleißdorf, Suschow, Stradow, Göritz, Koßwig, Vetschau, Repten, Tornitz, Missen und Orgosen,
  - Gemeinde Calau mit den Gemarkungen: Kalkwitz, Mlode, Saßleben, Reuden, Bolschwitz, Säritz, Calau, Kemmen, Werchow und Gollmitz,
  - Gemeinde Luckaitztal,



- Gemeinde Bronkow,
- Gemeinde Altdöbern mit der Gemarkung Altdöbern westlich der Bahnlinie,
- Gemeinde Tettau,
- Landkreis Elbe-Elster:
  - Gemeinde Sallgast mit den Gemarkungen Dollenchen, Zürchel und Sallgast,
  - Gemeinde Lichterfeld-Schacksdorf mit der Gemarkung Bergheide,
  - Gemeinde Finsterwalde mit der Gemarkung Finsterwalde östlich der L60,
  - Gemeinde Großthiemig,
  - Gemeinde Hirschfeld,
  - Gemeinde Gröden,
  - Gemeinde Schraden,
  - Gemeinde Merzdorf,
  - Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf, Prösen, Stolzenhain a.d. Röder,
  - Gemeinde Plessa mit der Gemarkung Plessa,
- Bundesland Sachsen:
  - Stadt Dresden:
    - Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
  - Landkreis Meißen:
    - Gemeinde Diera-Zehren, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
    - Gemeinde Glaubitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
    - Gemeinde Hirschstein,
    - Gemeinde Käbschütztal,
    - Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
    - Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
    - Gemeinde Nünchritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
    - Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
    - Gemeinde Stadt Gröditz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
    - Gemeinde Stadt Lommatzsch,
    - Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
    - Gemeinde Stadt Nossen,
    - Gemeinde Stadt Riesa,
    - Gemeinde Stadt Strehla,
    - Gemeinde Stauchitz,
    - Gemeinde Wülknitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
    - Gemeinde Zeithain,
  - Landkreis Mittelsachsen:
    - Gemeinde Großweitzschen mit den Ortsteilen Döschütz, Gadewitz, Niederranschütz, Redemitz,
    - Gemeinde Ostrau mit den Ortsteilen Auerschütz, Beutig, Binnewitz, Clanzschwitz, Delmschütz, Döhlen, Jahna, Kattnitz, Kiebitz, Merschütz, Münchhof, Niederlützschera, Noschkowitz, Oberlützschera, Obersteina, Ostrau, Pulsitz, Rittnitz, Schlagwitz, Schmorren, Schrebitz, Sömnitz, Trebanitz, Zschochau,



- Gemeinde Reinsberg,
- Gemeinde Stadt Döbeln mit den Ortsteilen Beicha, Bormitz, Choren, Döbeln, Dreißig, Geleitshäuser, Gertitzsch, Gödelitz, Großsteinbach, Juchhöh, Kleinmockritz, Leschen, Lüttewitz, Maltitz, Markritz, Meila, Mochau, Nelkanitz, Oberranschütz, Petersberg, Präbschütz, Prüfern, Schallhausen, Schweimnitz, Simselwitz, Theeschütz, Zschackwitz, Zschäschtütz,
- Gemeinde Stadt Großschirma mit den Ortsteilen Obergruna, Siebenlehn,
- Gemeinde Stadt Roßwein mit den Ortsteilen Gleisberg, Haßlau, Klinge, Naußlitz, Neuseifersdorf, Niederforst, Ossig, Roßwein, Seifersdorf, Wettersdorf, Wetterwitz,
- Gemeinde Striegistal mit den Ortsteilen Gersdorf, Kummersheim, Marbach,
- Gemeinde Zschaitz-Ottewig,
- Landkreis Nordsachsen:
  - Gemeinde Arzberg mit den Ortsteilen Stehla, Tauschwitz,
  - Gemeinde Cavertitz mit den Ortsteilen Außig, Cavertitz, Klingenhain, Schirmenitz, Treptitz,
  - Gemeinde Liebschützberg mit den Ortsteilen Borna, Bornitz, Clanzschwitz, Ganzig, Kleinragewitz, Laas, Leckwitz, Liebschütz, Sahlassan, Schönnewitz, Terpitz östlich der Querung am Käferberg, Wadewitz, Zaußwitz,
  - Gemeinde Naundorf mit den Ortsteilen Casabra, Gastewitz, Haage, Hof, Hohenwussen, Kreina, Nasenberg, Raitzen, Reppen, Salbitz, Stennschütz, Zeicha,
  - Gemeinde Stadt Belgern-Schildau mit den Ortsteilen Ammelgoßwitz, Dröschkau, Liebersee östlich der B182, Oelzschau, Seydewitz, Staritz, Wohlau,
  - Gemeinde Stadt Mügeln mit den Ortsteilen Mahris, Schweta südlich der K8908, Zschannewitz,
  - Gemeinde Stadt Oschatz mit den Ortsteilen Lonnewitz östlich des Sandbaches und nördlich der B6, Oschatz östlich des Schmorkauer Wegs und nördlich der S28, Rechau, Schmorkau, Zöschau,
- Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:
  - Gemeinde Bannewitz,
  - Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,
  - Gemeinde Kreischa,
  - Gemeinde Lohmen,
  - Gemeinde Müglitztal,
  - Gemeinde Stadt Dohna,
  - Gemeinde Stadt Freital,
  - Gemeinde Stadt Heidenau,
  - Gemeinde Stadt Hohnstein,
  - Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,
  - Gemeinde Stadt Pirna,
  - Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,
  - Gemeinde Stadt Stolpen,
  - Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,
  - Gemeinde Stadt Wilsdruff, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
  - Landkreis Vorpommern Greifswald
    - Gemeinde Penkun,



- Gemeinde Nadrensee,
- Gemeinde Krackow,
- Gemeinde Glasow,
- Gemeinde Grambow
- Gemeinde Ramin mit der Gemarkung Bismark östlich der B113 bis Ortslage Linken, nordwestlich der Ortslage Linken nördlich der B104 (Flur 6) und nördlich Flur 6 in 500m Abstand zur deutsch-polnischen Grenze auf Flur 102 sowie 103 bis Gemeindegrenze Ramin-Blankensee,
- Gemeinde Blankensee mit der Gemarkung Blankensee nördlich der Gemeindegrenze Ramin-Blankensee in 1000 m Abstand zur deutsch-polnischen Grenze über die Fluren 5, 6 und 3 bis einschließlich Ortslage Blankensee sowie nördlich der Ortslage Blankensee zwischen der deutsch-polnischen Grenze bis 10 m westlich der Kreisstraße K81 bis Gemarkungsgrenze Blankensee-Pampow und der Gemarkung Pampow nördlich der Gemarkungsgrenze Blankensee-Pampow von der deutsch-polnischen Grenze bis 10 m westlich der Kreisstraße K81 bis einschließlich Ortslage Pampow sowie nordwestlich der Ortslage Pampow nördlich der Kreisstraße K80 mit den Fluren 8, 9, 101, 102, 103, 104, 106 sowie 7 (Ost),
- Gemeinde Hintersee mit der Gemarkung Hintersee mit den Fluren 1, 4 und 10,
- Gemeinde Luckow mit der Gemarkung Luckow mit den Fluren 2 und 6, mit der Gemarkung Rieth mit den Fluren 1, 2 und 3 sowie mit der Gemarkung Riether Werder mit der Flur 1,
- Gemeinde Altwarp-Fischerdorf mit der Gemarkung Altwarp mit den Fluren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10,
- Gemeinde Vogelsang-Warsin mit der Gemarkung Vogelsang mit den Fluren 1, 2, 3 und 5.

## 2. Estonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:

- Hiiu maakond.

## 3. Lettonia


Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:

- Dienvidkurzemes novada, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts,
- Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugulupes ielas un Daugulupītes.

## 4. Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Ungheria:

- Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 950950, 950960, 950970, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951950, 952050, 952150, 952250, 952550, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953650, 953660, 953750, 953850, 953950, 953960, 954050, 954060, 954150, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150, 956160, 956250, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Bács-Kiskun megye 600150, 600850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,
- Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,
- 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,



- Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 751250, 751260, 751350, 751360, 751750, 751850, 751950, 753650, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754360, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754850 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577250, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

## 5. Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:

w województwie kujawsko - pomorskim:

- powiat rypiński,
- powiat brodnicki,
- część powiatu grudziądzkiego niewymieniona w części II załącznika I,
- powiat miejski Grudziądz,
- powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:


- gmina Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:


- gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,
- powiat łomżyński,
- gminy Turośl, Mały Płock w powiecie kolneńskim,
- powiat zambrowski,
- powiat miejski Łomża,

w województwie mazowieckim:

- powiat ostrołęcki,
- powiat miejski Ostrołęka,
- gminy Bodzanów, Bulkowo, Gąbin, Mała Wieś, Słubice, Słupno, Wyszogród w powiecie plockim,
- powiat ciechanowski,
- powiat płoński,
- powiat pułtowski,
- gminy Rościszewo i Szczutowo w powiecie sierpeckim,
- gminy Nowa Sucha, Teresin, Sochaczew z miastem Sochaczew w powiecie sochaczewskim,
- część powiatu żyrardowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- część powiatu grodziskiego niewymieniona w części II załącznika I,



- gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim
  - gmina Biezuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,
  - część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
  - gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,
  - gmina Nowe Miasto nad Pilicą w powiecie grójeckim,
  - powiat przysuski,
  - część powiatu przasnyskiego niewymieniona w części II załącznika I,
  - część powiatu makowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
  - część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
  - część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
  - część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,
  - część powiatu siedleckiego niewymieniona w części II załącznika I,
  - część powiatu mińskiego niewymieniona w części II załącznika I,
  - gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
  - gminy Pacyna, Sanniki w powiecie gostyńskim,
  - gmina Gózd, część gminy Skaryszew położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 733, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 733 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy, w powiecie radomskim,
  - gminy Ciepeliów, Lipsko, Rzecznów, Sienno w powiecie lipskim,
  - gminy Kazanów, Policzna, Tczów, Zwoleń w powiecie zwoleńskim,
- w województwie podkarpackim:
- gminy Brzyska, Kołaczyce, Tarnowiec, część gminy Nowy Żmigród położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 993, część gminy wiejskiej Jasło położona na południowy wschód od miasta Jasło w powiecie jasielskim,
  - gmina Grodzisko Dolne w powiecie leżajskim,
  - gmina Ostrów, część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie ropczycko – sędziszowskim,
  - gminy Chłopice, Pawłosiów, Jarosław z miastem Jarosław w powiecie jarosławskim,
  - gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywca, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,
  - powiat miejski Przemyśl,
  - gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Mlecza w powiecie przeworskim,
  - gminy Rakszawa, Żołyń w powiecie łańcuckim,
  - gminy Trzebownik, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,
  - gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,
  - część gminy Czarna położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,
  - gminy Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne gminy w powiecie krośnieńskim,



- powiat miejski Krosno,
  - gminy Bukowsko, Zagórz, część gminy Zarszyn położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej do wschodniej granicy gminy, część gminy wiejskiej Sanok położona na zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 886 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy gminy miejskiej Sanok oraz na południe od granicy miasta Sanok, część gminy Komańcza położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 889 oraz na północ od drogi nr 889 biegnącej od tego skrzyżowania do północnej granicy gminy w powiecie sanockim,
  - gmina Cisna w powiecie leskim,
  - gminy Lutowska, Czarna, Ustrzyki Dolne w powiecie bieszczadzkim,
  - gmina Haczów, część gminy Brzozów położona na zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 886 biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie brzozowskim,
  - gminy Radomyśl Wielki, Wadowice Górne w powiecie mieleckim,
- w województwie świętokrzyskim:
- gmina Pacanów w powiecie buskim,
  - powiat skarżyski,
  - część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
  - część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,
  - gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Staszów w powiecie staszowskim,
  - gminy Brody, część gminy Wąchock położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42, część gminy Mirzec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Mirzec, łączącą miejscowości Gadka – Mirzec, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od miejscowości Mirzec do wschodniej granicy gminy w powiecie starachowickim,
  - powiat ostrowiecki,
  - gminy Gowarczów, Końskie, Stąporków w powiecie koneckim,
- w województwie łódzkim:
- gminy Kocierzew Południowy, Kiernoż, Chaśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,
  - gminy Bolimów, Kowiesy w powiecie skierniewickim,
  - gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowiec w powiecie rawskim,
- w województwie pomorskim:
- powiat malborski,
  - powiat nowodworski,
  - gmina Sztum w powiecie sztumskim,
  - gminy Gniew, Morzeszczyn, Pelplin w powiecie tczewskim,
  - gmina Sadlinki, część gminy wiejskiej Kwidzyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od północnej do południowej granicy gminy, część gminy miejskiej Kwidzyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od północnej do południowej granicy gminy, część gminy Ryjewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od północnej granicy gminy do południowej granicy gminy w powiecie kwidzyńskim,
- w województwie lubuskim:
- gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,
  - powiat strzelecko – drezdenecki,




w województwie dolnośląskim:

- gminy Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,
- gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,
- część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,
- gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,
- gminy Pielgrzymka, miasto Złotoryja, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,
- gminy Janowice Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica, Szklarska Poręba w powiecie karkonoskim,
- część powiatu miejskiego Jelenia Góra położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 366,
- gminy Bolków, Paszowice, miasto Jawor, część gminy Męcinka położona na południe od drogi nr 363 w powiecie jaworskim,
- gminy Dobromierz i Marcinowice w powiecie świdnickim,
- gminy Dzierżoniów, Pieszycy, miasto Bielawa, miasto Dzierżoniów w powiecie dzierzoniowskim,
- gminy Głuszycy, Mieroszów w powiecie wałbrzyskim,
- gmina Nowa Ruda i miasto Nowa Ruda w powiecie kłodzkim,
- gminy Kamienna Góra, Marciszów i miasto Kamienna Góra w powiecie kamiennogórskim,

w województwie wielkopolskim:

- gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew w powiecie krotoszyńskim,
- gminy Książ Wielkopolski, część gminy Dolsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na wschód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, w powiecie śremskim,
- gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,
- gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Pobiedziska, w powiecie poznańskim,
- gmina Kiszkowo i część gminy Klecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,
- powiat czarnkowsko-trzcianecki,
- część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy w powiecie szamotulskim,
- gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,
- gminy Mieścisko, Wągrowiec z miastem Wągrowiec, część gminy Skoki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę 197 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 196, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 196 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Skoki i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Skoki – Rościnnu - Grzybowo biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 196 do zachodniej granicy gminy w powiecie wągrowieckim,
- gmina Dobrzyca w powiecie pleszewskim,



- gminy Odolanów, Przygodzice, Raszków, Sośnie, miasto Ostrów Wielkopolski, część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sulisław – Łąkociny – Wierzбно i na zachód od miasta Ostrów Wielkopolski oraz część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na wschód od miasta Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim,
- gmina Kobyła Góra w powiecie ostrzeszowskim,
- gminy Baranów, Bralin, Perzów, Rychtal, Trzcinica, Łęka Opatowska w powiecie kępińskim,
- część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,

w województwie opolskim:

- gmina Byczyna, część gminy Kluczbork położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 45, a następnie od tego skrzyżowania na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 do skrzyżowania z ulicą Fabryczną w miejscowości Kluczbork i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ulice Fabryczna -Dzierżonia – Strzelecka w miejscowości Kluczbork do wschodniej granicy gminy, w powiecie kluczborskim,
- gminy Praszka, Gorzów Śląski, Radłów, Olesno, Zębowice, część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,
- część gminy Grodków położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie brzeskim,
- gminy Łambinowice, Pakosławice, Skoroszyce, część gminy Korfantów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 407 w powiecie nyskim,
- część gminy Biała położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 407 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 414 i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 414 biegnącą od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 409, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 409 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie prudnickim,
- gminy Chrzastowice, Ozimek, Komprachcice, Prószków, część gminy Łubniany położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Świerkle – Masów, ulicę Leśną w miejscowości Masów oraz na południe od ulicy Kolanowskiej biegnącej do wschodniej granicy gminy, część gminy Turawa położona na południe od linii wyznaczonej przez ulice Powstańców Śląskich -Kolanowską -Opolską – Kotorską w miejscowości Węgry i dalej na południe od drogi łączącej miejscowości Węgry- Kotórz Mały – Turawa – Rzędów – Kadłub Turawski – Zakrzów Turawski biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie opolskim,
- powiat miejski Opole,

w województwie zachodniopomorskim:

- gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, część gminy Myślibórz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 biegnącej od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 26, następnie na wschód od drogi nr 26 biegnącej od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 119 i dalej na wschód od drogi nr 119 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 26 do północnej granicy gminy, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,
- gminy Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Warnice w powiecie pyrzyckim,
- gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pelczyce w powiecie choszczeńskim,
- gminy Przybiemów, Osina, część gminy Maszewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 106 w powiecie goleniowskim,



- gminy Wolin, Międzyzdroje w powiecie kamieńskim,
- powiat miejski Świnoujście,
- gmina Kobylanka, część gminy wiejskiej Stargard położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez południową i zachodnią granicę miasta Stargard oraz część gminy położona na północ od miasta Stargard i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 106 w powiecie stargardzkim,

w województwie małopolskim:

- gminy Bobowa, Moszczenica, Łuzna, Ropa, część gminy wiejskiej Gorlice położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Biecz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 w powiecie gorlickim,
- powiat nowosądecki,
- gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna, Szczawnica w powiecie nowotarskim,
- powiat miejski Nowy Sącz,
- gmina Szczucin w powiecie dąbrowskim,
- gminy Klucze, Bolesław, Bukowno w powiecie olkuskim,
- gmina Szerzyny w powiecie tarnowskim,

w województwie śląskim:

- gmina Sławków w powiecie będzińskim,
- powiat miejski Jaworzno,
- powiat miejski Mysłowice,
- powiat miejski Katowice,
- powiat miejski Siemianowice Śląskie,
- powiat miejski Chorzów,
- powiat miejski Piekary Śląskie,
- powiat miejski Bytom,
- gminy Kalety, Ożarówce, Świerklaniec, Miasteczko Śląskie, Radzionków w powiecie tarnogórskim,
- gmina Woźniki w powiecie lublinieckim,
- gminy Myszków i Koziegłowy w powiecie myszkowskim,
- gminy Ogrodzieniec, Zawiercie, Włodowice w powiecie zawierciańskim.

## 6. Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:

- in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Biňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Lubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy, Veľký Kýr, Černík, Michal nad Žitavou, Kmeťovo, Maňa, Trávnica
- in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,
- in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Szadice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Úľany, Tehla, Lula, Beša, Jesenské, Ina, Lok, Veľký Ďur, Horný Pál, Horná Seč, Starý Tekov, Dolná Seč, Hronské Kľačany, Levice, Podlužany, Krškany, Brhlovce, Bory, Santovka, Domadice, Hontianske Trsfany, Žemberovce,
- in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdo vce, Lišov,



- the whole district of Ružomberok,
- in the district of Martin, municipalities of Blatnica, Folkušová, Necpaly, Belá-Dulice, Ďanová, Karlová, Laskár, Rakovo, Príbovce, Košťany nad Turcom, Socovce, Turčiansky Ďur, Kláštor pod Znievom, Slovany, Ležiachov, Benice, Vrcko,
- in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá,
- in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec,
- in the district of Prievidza, the municipalities of Handlová, Cígeľ, Podhradie, Lehota pod Vtáčnikom, Ráztočno, Kľačno, Tužina, Nitrianske Pravno, Poluvsie, Malinová, Pravenec, Nedožery-Brezany, Lazany, Prievidza, Malá Čausa, Veľká Čausa, Lipník, Chrenovec-Brusno, Jalovec, Nováky, Zemianske, Kostoľany, Nitrianske Sučany, Nitrica, Horné Vestenice, Dolné Vestenice,
- the whole district of Partizánske, except municipalities included in zone II,
- in the district of Topoľčany, the municipalities of Krnáč, Prázdnowce, Solčany, Nitrianska Streda, Čeladince, Kovarce, Súľovce, Oponice,
- in the district of Nitra, the municipalities of Horné Lefantovce, Dolné Lefantovce, Bádice, Jelenec, Žirany, Podhorany, Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre, Čechynce, Malý Cetín, Veľký Cetín, Vinodol, Branč, Ivánka pri Nitre.

## 7. Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Italia:

regione Piemonte:

- nella provincia di Alessandria, i comuni seguenti: Castelletto Monferrato, Quargnento, Borgo San Martino; Casale Monferrato, Lu e Cuccaro Monferrato, Mirabello Monferrato, Occimiano, Fubine, Conzano, Vignale Monferrato, Camagna Monferrato, Altavilla Monferrato,
- nella provincia di Asti, i comuni seguenti: Asti, Calosso, Castelnuovo Calcea, Coazzolo, Moasca, Montaldo Scarampi, Costigliole D'asti, Agliano Terme, Castagnole delle Lanze, Refrancore, Montegrosso D'asti, Azzano d'Asti, Isola d'Asti, Scurzolengo, Portacomaro, Montemagno, Mongardino, Castagnole Monferrato, Vigliano d'Asti, Viarigi,
- nella provincia di Cuneo, i comuni seguenti: Levice, Castelletto Uzzone, Castino, Cossano Belbo, Rocchetta Belbo, Gottasecca, Monesiglio, Sale delle Langhe, Camerana, Castelnuovo di Ceva, Priero, Prunetto, Montezemolo, Perlo, Bosisia, Torre Bormida, Castiglione Tinella, Mango, Paroldo, Gorzegno, Mombarcaro, Borgomale, Cravanzana, Lequio Berria, Cerreto Langhe, Neive, Trezzo Tinella, Feisoglio, Ceva, Arguello, Neviglie, Nucetto, Sale San Giovanni, Bergolo,
- nella provincia di Vercelli, i comuni seguenti: Motta de' Conti,
- nella provincia di Novara, i comuni seguenti: Cerano, Sozzago, Tornaco, Terdobbiato;

regione Liguria:

- nella provincia di Genova, i comuni seguenti: Castiglione Chiavarese, Moneglia,
- nella provincia di La Spezia, i comuni seguenti: Carro, Carrodano, Deiva Marina, Calice al Cornoviglio, Beverino, Pignone, Zignago, Borghetto di Vara, Brugnato, Levante, Rocchetta di Vara, Framura,
- nella provincia di Savona, i comuni seguenti: Bergeggi, Spotorno, Vezzi Portio, Noli, Orco Feglino, Bormida, Calice Ligure, Rialto, Osiglia, Murialdo;

regione Emilia-Romagna:

- nella provincia di Piacenza, i comuni seguenti: Carpaneto Piacentino, Cadeo, Castell'Arquato, Fiorenzuola D'Arda, Piacenza, Pontenure, Vernasca,



— nella provincia di Parma, i comuni seguenti: Bore, Varsi, Salsomaggiore Terme, Pellegrino Parmense, Monchio delle Corti, Berceto, Solignano, Varano de' Melegari, Corniglio, Valmozzola;

regione Toscana:

— nella provincia di Massa Carrara, i comuni seguenti: Mulazzo, Filattiera, Villafranca in Lunigiana, Tresana, Bagnone;

regione Lombardia:

— nella provincia di Pavia, tutti i comuni non elencati nella parte II,

— nella provincia di Milano, i comuni seguenti: Calvignasco, Gudo Visconti, Bubbiano, Albairate, Rosate, Vermezzo con Zelo, Casarile, Vernate, Basiglio, Binasco, Gaggiano, Lacchiarella, Noviglio, Pieve Emanuele, Rozzano, Zibido San Giacomo, Robecco sul Naviglio, Cassinetta di Lugagnano,

— nella provincia di Lodi, i comuni seguenti: Orio Litta, Senna Lodigiana, San Rocco al Porto, Somaglia, Ospedaletto Lodigiano, Guardamiglio;

regione Lazio:

— nella provincia di Roma:

a nord: i comuni seguenti: Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara Sabazia,

a ovest: il comune di Fiumicino,

— a sud: il comune di Roma tra i limiti della zona 2 (a nord), i confini del comune di Fiumicino (a ovest), il fiume Tevere fino all'intersezione con il Grande Raccordo Anulare, il Grande Raccordo Anulare fino all'intersezione con l'autostrada A24, l'autostrada A24 fino all'intersezione con viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo fino all'intersezione con i confini del comune di Guidonia Montecelio,

a est: i comuni seguenti: Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant'Angelo Romano, Fonte Nuova;

regione Sardegna:

— nella provincia del Sud Sardegna, i comuni seguenti: Seui, Seulo,

— nella provincia di Nuoro, i comuni seguenti: Dorgali, Elini, Gairo, Girasole, Ilbono, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Oliena, Tortolì, Aritzo, Belvi, Fonni, Gadoni, Gavoi, Lodine, Ollolai, Ovodda, Sarule, Tiana, Tonara, Ussassai, Nuoro, Orani, Mamoiada;

regione Calabria:

— nella provincia di Reggio Calabria, i comuni seguenti: Taurianova, Locri, Cittanova, Gerace, Rizziconi, Canolo, Antonimina, Portigliola, Gioia Tauro, Sant'Ilario dello Ionio, Agnana Calabria, Mammola, Melicucco, Polistena, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, Siderno, Placanica, Riace, San Giovanni di Gerace, Martone, Stilo, Marina di Gioiosa Jonica, Roccella Jonica, Maropati, Laureana di Borrello, Candidoni, Camini, Grotteria, Monasterace, Giffone, Pazzano, Gioiosa Ionica, Bivongi, Galatro, Stignano, San Pietro di Caridà, Serrata, Feroletto della Chiesa, Caulonia, Cinquefrondi, Anoa;

regione Basilicata:

— nella provincia di Potenza, i comuni seguenti: Marsico Nuovo, Marsicovetere, Montemurro, Lauria, Rivello, Viggiano, Castelsaraceno, Sarconi, Spinoso, Nemoli, Armento, Sasso di Castalda, Trecchina, San Martino d'Agri, Maratea, Corleto Perticara, Laurenzana, Carbone, Latronico, Calvello, Brienza, San Chirico Raparo, Castelluccio Superiore, Abriola;

regione Campania:

— nella provincia di Salerno, i comuni seguenti: Piaggine, Morigerati, Monte San Giacomo, Tortorella, Teggiano, Sala Consilina, Rofrano, Valle Dell'angelo, Torre Orsaia, San Giovanni a Piro, Vibonati, San Rufo, Roccagloriosa, Laurito, Roscigno, Futani, Sapri, Polla, Ispani, Montano Antilia, Novi Velia, Laurino, Cannalonga, Celle di Bulgheria, Cuccaro Vetere, Corleto Monforte, Campora, San Pietro al Tanagro, Sacco, Torraca, Sant'Angelo a Fasanella, Santa Marina, Sant'Arsenio, Atena Lucana, Bellosguardo, Alfano.



## 8. Cechia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Cechia:

Liberecký kraj:

- v okrese Liberec katastrální území obcí Hrádek nad Nisou, Oldřichov v Hájích, Grabštejn, Václavice u Hrádku nad Nisou, Horní Vítkov, Dolní Vítkov, Bílý Kostel nad Nisou, Dolní Chrastava, Horní Chrastava, Chrastava I, Nová Ves u Chrastavy, Mlýnice, Albrechtice u Frýdlantu, Kristiánov, Heřmanice u Frýdlantu, Dětrichov u Frýdlantu, Mníšek u Liberce, Oldřichov na Hranicích, Machnín, Svárov u Liberce, Desná I, Krásná Studánka, Stráž nad Nisou, Fojtka, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Staré Pavlovice, Nové Pavlovice, Růžodol I, Františkov u Liberce, Liberec, Ruprechtice, Rudolfov, Horní Růžodol, Rochlice u Liberce, Starý Harcov, Vratislavice nad Nisou, Kunratice u Liberce, Proseč nad Nisou, Lukášov, Rýnovice, Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Jindřichov nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Lučany nad Nisou, Smržovka, Tanvald, Jiřetín pod Bukovou, Dolní Maxov, Antonínov, Horní Maxov, Karlov u Josefova Dolu, Loučná nad Nisou, Hraničná nad Nisou, Janov nad Nisou, Bedřichov u Jablonce nad Nisou, Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, Albrechtice v Jizerských horách, Desná III, Polubný, Harrachov, Jizerka, Andělská Hora u Chrastavy, Benešovice u Všelibic, Cetenov, Česká Ves v Podještědí, Dolní Sedlo, Dolní Suchá u Chotyně, Donín u Hrádku nad Nisou, Druzcov, Hlavice, Hrubý Lesnov, Chotyně, Chrastava II, Chrastná, Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Janův Důl, Jítrava, Kněžice v Lužických horách, Kotel, Kryštofovo Údolí, Křižany, Lázně Kundratice, Loučná, Lvová, Malčice u Všelibic, Markvartice v Podještědí, Nesvačily u Všelibic, Novina u Liberce, Osečná, Panenská Hůrka, Polesí u Rynoltic, Postřelná, Přibyslavice, Rynoltice, Smržov u Českého Dubu, Vápno, Všelibice, Zábrdí u Osečné, Zdislava, Žibřidice,
- v okrese Česká Lípa katastrální území obcí Bezděz, Blatce, Brniště, Břevniště pod Ralskem, Česká Lípa, Deštná u Dubé, Dobranov, Dražejov u Dubé, Drchlava, Dřevčice, Dubá, Dubice u České Lípy, Dubnice pod Ralskem, Hamr na Jezeře, Heřmaničky u Dobranova, Hlemýždí, Holany, Horky u Dubé, Horní Krupá, Houska, Chlum u Dubé, Jabloneček, Jestřebí u České Lípy, Kamenice u Zákup, Korce, Kruh v Podbezdězí, Kvítkov u České Lípy, Lasvice, Loubí pod Vlohoštěm, Luhov u Mimoně, Luka, Maršovice u Dubé, Náhlov, Nedamov, Noviny pod Ralskem, Obora v Podbezdězí, Okna v Podbezdězí, Okřešice u České Lípy, Pavlovice u Jestřebí, Písečná u Dobranova, Skalka u Doks, Sosnová u České Lípy, Srní u České Lípy, Stará Lípa, Starý Šidlov, Stráž pod Ralskem, Šváby, Tachov u Doks, Tubož, Újezd u Jestřebí, Velenice u Zákup, Velký Grunov, Velký Valtinov, Vítkov u Dobranova, Vlčí Důl, Vojetín, Vrchovany, Zahradky u České Lípy, Zákupy, Zbyny, Žďár v Podbezdězí, Ždírec v Podbezdězí, Žizníkov,


Středočeský kraj

- v okrese Mladá Boleslav katastrální území obcí Bezděz, Březovice pod Bezdězem, Víška u Březovic, Dolní Krupá u Mnichova Hradiště, Mukařov u Jiviny, Neveklovice, Strážiště u Jiviny, Vicmanov, Vrchbělá, Březinka pod Bezdězem, Bělá pod Bezdězem, Dolní Rokytá, Horní Rokytá, Rostkov, Kozmice u Jiviny.


## 9. Grecia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Grecia:


- in the regional unit of Drama:
  - the community department of Skaloti and part of the community department of Sidironero and the municipal departments of Drama, Livadero, Makriplagio, Monastiraki, Milopotamos and Ksiropotamos (in Drama municipality),
  - the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),
  - the municipal departments of Grammeni, Kali Vrisi, Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Petrousa, Prosotsani, Pyrgoi, Perichora and Charitomeni (in Prosotsani municipality),
  - the municipal departments of Vathytopos, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Ochyro, Perithorio and Kato Vrontou (in Kato Nevrokopi municipality),
- in the regional unit of Kavala:
  - the community department of Kechrokampos (in Nestos Municipality),
  - the municipal departments of Orfano, Podochori, Mesoropi and Platanotopos (in Paggeio municipality),



- in the regional unit of Xanthi:
  - the municipal departments of Paschalia, Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),
  - the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinis and Oraio (in Myki municipality),
  - the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),
- in the regional unit of Rodopi:
  - the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),
  - the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),
  - the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),
  - the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),
- in the regional unit of Evros:
  - the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),
  - the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),
  - the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),
- in the regional unit of Serres:
  - the municipal departments of Melenikitsi, Nea Tyroloi, Palaiokastro and Skotooussa (Irakleia Municipality),
  - the municipal departments of Amfipoli, Mesolakia, Paleokomi, Nea Mpaфра, Aggisti, Krinida, Proti, Mikro Souli and Rodolivos (Amfipoli Municipality),
  - the municipal department of Vamvakofyto, part of the municipal department of Sidirokastro and the community departments of Agkistro, Kapnofyto and Achladochori (Sintiki Municipality),
  - the municipal departments of Serres, Elaionas, Leukonas, Kala Dendra, Christos, Monokklisia, Ano Kamila, Mitrousi, Oinoussa, Agia Eleni, Adelfiko, Vamvakoussa, Kato Kamila, Kouvouklia, Koumaria, Konstantinato, Peponia, Skoutari, Eptamila and the community departments of Orini and Ano Vrontou (Serres Municipality),
  - the municipal departments of Ligaria and Sisamia (Visaltia Municipality),
  - the municipal departments of Valtotopos, Neos Skopos, Agio Pnevma, Dafnoudi, Emmanouil Pappas, Metalla, Neo Souli, Pentapoli, Toumba, Chryso, Mesokomi, Monovrisi, Paralimni, Pethelino, Psychiko and Neochori Serron (Emmanouil Pappas Municipality),
  - the municipal departments of Agiochori, Alistrati, Lefkothea, Mandili, Skopia, Stathmos Agkistis, Agios Christoforos, Agriani, Anastasia, Gazoros, Dimitra, Draviskos, Tholo, Mavrolofos, Mesorachi, Mirkino, Mirini, Nea Zichni and Nea Petra (Nea Zichni Municipality),
- in the regional unit of Kilkis:
  - the municipal departments of Megali Vrissi, Megali Sterna, Kastaneon, Iliolousto, Gallikos, Kampani, Mandres, Nea Santa, Pedino, Chrisopetra, Vaptistis, Kristoni Chorigio, Mavroneri, Neo Ginekokatsro, Xilokeratea and Mesiano (Kilkis Municipality),



- the municipal departments of Eiriniko, Euzonoi, Vafiochori, Mikro Dasos, Peukodasos, Polikastro, Pontoirakleia, Axioupoli, Gorgopi, Idomeni, Plagia, Rizia, Fanos, Goumenissa, Grivas, Karpi, Stathis, Agios Petros, Evropos, Mesias, Polipetro, Aspro, Filiria and (Peonias Municipality),
- in the regional unit of Thessaloniki:
  - the municipal departments of Assiros, Krithia, Exalofos, Lofiskos, Analipsi, Irakleio, Kolchiko, Lagadas, Perivolaki, Chrisavgi, Adam, Zagkliveri, Kalamoto, Petrokerasa, Sarakina, Agios Vasiliios, Ardameri, Vasiloudi, Gerakarou, Lagkadikia, Kavalari and Lagina (Lagadas Municipality),
  - the municipal departments of Panorama, Asvestochori, Exohi, Filiro and Chortiatis (Pilaia-Chortiatis Municipality),
  - the municipal department of Koufalia (Chalkidona Municipality),
  - the municipal departments of Evagelismos, Scholari, Nikomidino and Stivos (Volvi Municipality),
  - the municipal departments of Drimos, Mesaio, Melissochori and Liti (Oreokastro Municipality),
- in the regional unit of Chalkidiki:
  - the municipal departments of Gomati, Megali Panagia, Pirgadikia, Ierisos, Stratoniki and Stratoni (Aristotelis Municipality),
  - the municipal departments of Vavdos, Galarinos, Galatista, Doumpia, Geroplatanos, Palaiochora, Riza, Metamorfosi, Ormilia, Agios Prodromos, Vrastama, Palaiokastro, Poligiros, Taxiarihis and Sana (Poligiros Municipality),
  - the municipal department of Metagkitsi (Sithonia Municipality),
- in the regional unit of Pella:
  - the municipal departments of Apsalos, Loutraki, Likostomo, Megaplatanos, Xifiani, Piperia, Polikarpi, Promachoi, Tsaki, Sarakini and Orma (Almopia Municipality),
  - the municipal departments of Grammatiko, Agras, Vrita, Karidia, Mesimeri, Nisi, Platani, Sotira, Agios Athanasios, Panagitsa, Arnissa, Perea, Edessa, Rizari and Flamouria (Edessa Municipality),
  - the municipal departments of Skidra, Profitis Ilias, Anidro, Kali, Kallipoli, Arseni, Aspro, Kalivia, Petrea and Dafni (Skidra Municipality),
  - the municipal departments of Achladochori, Aravissos, Plagiari, Ampelia, Giannitsa, Melissi, Agios Loukas, Akrolimni, Esovalta, Kria Vrissi, Axos, Agios Georgios, Galatades, Kariotisa, Liparo, Palaifito, Paleos Milotopos, Agrosikia, Athira, Ditiko, Nea Pella, Pella, Rachona, Trifilli and Drosero (Pella Municipality),
- in the regional unit of Imathia:
  - the municipal departments of Episkopi Naousis, Marina and Irinoupoli (Naousa municipality),
- in the regional unit of Kozani:
  - the municipal departments of Komnina, Mesovouno and Pirgi (Eordea Municipality),
- in the regional unit of Florina:
  - the municipal departments of Agrapudies, Aetos, Anargiri, Valtonera, Limnochori, Pedino, Sklithro, Aminteo, Xino Nero, Rodonas, Fanos, Antigonos, Vegora, Levea, Kella, Kleidi, Petres, Agios Panteleimon, Farangi, Maniaki, Pelargos, Filotas and the community department of Nimfeo (Aminteo Municipality),
  - the municipal departments of Agios Achillios, Agios Germanos, Antartiko, Vrontero, Kallithea, Karies, Lemos, Lefkonas, Mikrolimni, Pisoderi, Plati, Prasino, Psarades and the community departments of Vatochori, Kristallopigi and Kotas (Prespes Municipality),



- the municipal departments of Agia Paraskevi, Akritas, Ano Kalliniki, Ano Klives, Ethniko, Kato Kalliniki, Kato Klives, Kladorrachi, Krateros, Neos Kafkasos, Niki, Parorio, Skopos, Poliplatano, Agios Vartholomeos, Ammochori, Ano Idroussa, Achlada, Meliti, Lofi, Vevi, Sitaria, Palaistra, Neochoraki, Tripotamos, Itea, Pappagiannis, Marina, Mesochori, Mesokampos, Atrapos, Drosopigi, Kolchiki, Leptokaries, Perasma, Polipotamo, Triantafillia, Tropeouchos, Idroussa, Flampouro, Alona, Armenochori, Korifi, Mesonisi, Proti, Skopia, Trivouno and Florina (Florina Municipality),
- in the regional unit of Kastoria:
  - the municipal departments of Avgi, Koromilia, Lefki, Maniaki, Omorfoklissia, Pentavriso, Tsakoni, Chiliodenro, Agia Kiriaki, Kalochori, Mesopotamia, Inoi, Pteria, Vitsi, Kastoria, Agios Antonios, Gavros, Kranionas, Makrochori, Mavrokampos, Melas, Chalara, Dispilio and the community departments of Dendrochori and Ieropigi (Kastoria Municipality),
  - the municipal departments of Akrites, Polianemo, Kotili, Kipseli, Nestorio, Ptelea and the community departments of Eptachori, Chrisi and Gramos (Nestorio Municipality),
  - the municipal departments of Argos Orestiko, Vrachos, Kastanofito, Lagka, Lakkomata, Melanthio and Spilea (Orestidos Municipality).
- in the regional unit of Ioannina:
  - the municipal departments of Agios Minas, Aristi, Elafotopos, Mesovouni, Monodendri, Vradeto, Vrisochori, Kapesovo, Koukouli, Tsepelovo and the community department of Papigko (Zagori Municipality),
  - the municipal departments of VatataDES, Vlachatano, Vasilopoulo, Evrymenes, Raiko, Zitsa, Lithino, Aetopetra Dodonis, Vereniki, Voutsaras, Vrisoula, Gkrimpovo, Granitsopoula, Despotiko, EkkliSochori, Kalochori, Rizo and Fotino (Zitsa Municipality),
  - the municipal departments of Agia Varvara, Agia Paraskevi, Aetopetra Konitsas, Aidonochori, Amarantos, Ganadio, Elefthero, Exochi, Iliorachi, Kavasila, Kallithea, Klidonia, Konitsa, Mazi, Melissopetra, Molista, Molivoskepastos, Monastiri, Nikanoras, Pades, Paleoselli, Pigi, Pournia, Pirgos, Asimochori, Vourmpiani, Gorgopotamos, Drosopigi, Kastanea, Kefalochori, Lagkada, Oxia, Plagia, Plikati, Pirsogianni. Chionades and the community departments of Aetomilitsa and Fourka (Konitsa Municipality),
  - the municipal departments of Areti, Vrontismeni, Ieromnimi, Katarraktis, Kouklii, Mazaraki, Mavronoros, Parakalamos, Repetista, Riachovo, Sitaria, Agios Kosmas, Vasiliko, Kakolakkos, Kato Meropi, Kefalovriso, Meropi, Paleopirgos, Rouspia, Oreokastro, Agia Marina, Argirochori, Vissani, Delvinaki, Kastaniani, Kerasovo, Krioneri, Ktismata, Limni, Mavropoulo, Orinos Xirovaltos, Peristeri, Pontikates, Stratinnista, Teriachi, Faraggi, Charavgi, Ano Ravenia, Geroplatanos, Doliana, Kalpaki, Kato Ravenia, Mavrovouni, Negrades, Chrisorrachi and the community departments of Dimokori, Lavdani, Dolo, Drimades, Pogoniani and Stavroskiadi (Pogoni Municipality).
- in the regional unit of Thesprotia:
  - the municipal departments of Agios Vlasios, Grekochori, Igoumenitsa, Kastri, Kriovrisi, Ladochori, Mavroudi, Nea Selefkia, Geroplatanos, Drimitsa, Parapotamos and Plataria (Igoumenitsa Municipality),
  - the municipal departments of Pente EkkliSies, Plakoti and Polidroso (Souli Municipality)
  - the municipal departments of Asproklisi, Kestrini, Ragio, Sagiada, Smertos, Agios Nikolaos, Agii Pantes, Aetos, Ampelonas, Anavrito, Achladia, Vavouri, Vrisella, Gardiki, Giromeri, Gola, Kallithea Filiaton, Kato Xechoro, Keramitsa, Kerasochori, Kefalochori, Kokkinia, Kokkinolithari, Kouremadi, Krioneri, Kiparisso, Leptokaria, Lia, Lista, Malouni, Milea, Xechoro, Paleokklisi, Paleochori, Palampas, Pigadoulia, Plaisio, Platanos, Raveni, Rizo, Sideri, Trikorifo, Tsamantas, Faneromeni, Filiates, Finiki and Charavgi (Filiates Municipality)



**10. Croazia**

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Croazia:

Karlovačka županija:


- općina Josipdol
  - Cerovnik, Istočni Trojvrh, Munjava, Munjava Modruška, Sabljaki Modruški, Salopeki Modruški, Skradnik, Trojvrh, Vojnovac, Carevo Polje, Vajin Vrh,
- općina Krnjak
  - Bijeli Klanac, Brebornica, Budačka Rijeka, Burić Selo, Čatrnja, Dvorište, Gornji Budački, Gornji Skrad, Grabovac Vojnički, Hrvatsko Žarište, Jasnić Brdo, Keserov Potok, Mala Crkvina, Perići, Podgorje Krnjačko, Poljana Vojnička, Ponorac, Suhodol Budački, Trupinjak, Velika Crkvina, Vojnović Brdo, Zagorje,
- općina Tounj
  - Kamenica Skradnička, Potok Tounjski, Rebrovići, Zdenac,
- općina Slunj
  - Bukovac Perjasički, Donja Visočka, Donji Poloj, Gornja Visočka, Sparednjak, Točak, Veljunski Ponorac,
- općina Plaški
  - Kunić, Međeđak,
- općina Barilović
  - Gornji Poloj, Koranska Strana, Koransko Selo, Mala Kosa, Miloševac, Mrežnica, Novi Dol, Novo Selo Perjasičko, Orijevac, Perjasica, Potplaninsko, Srednji Poloj, Štirkovac, Točak Perjasički, Zinajevac,
- općina Vojnić
  - Džaperovac, Gejkovac, Gornja Brusovača, Johovo, Jurga, Klupica, Kolarić, Krstinja, Kupljensko, Lisine, Miholjsko, Mracelj, Prisjeka, Radmanovac, Radonja, Rajić Brdo, Selakova Poljana, Svinica Krstinjska, Štakorovica, Vojnić,

Ličko-senjska županija:

- općina Plitvička jezera
  - Čujica Krčevina, Jezerce, Kapela Korenička, Končarev Kraj, Novo Selo Koreničko, Prijebaj, Željava, Donji Vaganac, Gornji Vaganac, Korana, Ličko Petrovo Selo, Plitvica Selo, Plitvička Jezera, Plitvički Ljeskovac, Poljanak, Rastovača, Rešetar, Sertić Poljana, Smoljanac, Zaklopača,
- općina Vrhovine
  - Donji Babin Potok, Gornji Babin Potok, Rudopolje, Gornje Vrhovine, Vrhovine, Zalužnica,
- općina Brinje
  - Glibodol, Lipice, Stajnica,
- grad Otočac,
  - Škare, Dabar, Doljani,

Sisačko-moslavačka županija:

- općina Dvor
  - Čavlovica, Donji Žirovac, Gornji Žirovac, Kobiljak, Komora, Ostojići,
- grad Glina,
  - Bijeje Vode, Brezovo Polje, Brnjeuška, Brubno, Buzeta, Dabrina, Dolnjaki, Donji Klasnić, Dragotina, Drenovac Banski, Gornji Klasnić, Kozaperovica, Maja, Majske Poljane, Majski Trtnik, Novo Selo Glinsko, Prijeka, Ravno Rašće, Roviška, Svrčica, Trtnik Glinski, Vlahović, Balinac, Bojna, Borovita, Hajtić, Mali Obljaj, Skela, Šaševa, Veliki Obljaj,




- općina Hrvatska Dubica
    - Baćin, Donji Cerovljani, Gornji Cerovljani, Hrvatska Dubica,
  - općina Jasenovac
    - Drenov Bok,
  - grad Petrinja,
    - Cepeliš, Čuntić, Deanovići, Donja Bačuga, Donja Budičina, Donja Mlinoga, Dragotinci, Gornja Bačuga, Grabovac Banski, Hrastovica, Hrvatski Čuntić, Klinac, Kraljevčani, Luščani, Mošćenica, Moštanica, Pecki, Petkovic, Petrinja, Prnjavor Čuntićki, Strašnik, Stražbenica, Taborište,
  - grad Sisak,
    - Staro Selo, Blinjski Kut, Bukovsko, Crnac, Čigoč, Donje Komarevo, Gornje Komarevo, Gušće, Klobučak, Kratečko, Letovanci, Lonja, Lukavec Posavski, Madžari, Mužilovčica, Novo Pračno, Novo Selo, Prelošćica, Suvoj,
  - općina Sunja
    - Bestрма, Bistrač, Blinjska Greda, Bobovac, Brđani Cesta, Brđani Kosa, Crkveni Bok, Donja Letina, Gornja Letina, Gradusa Posavska, Greda Sunjska, Ivanjski Bok, Kinjačka, Krivaj Sunjski, Novoselci, Petrinjci, Selišće Sunjsko, Strmen, Sunja, Vedro Polje, Žreme,
  - općina Topusko
    - Crni Potok, Pecka, Perna, Gređani, Hrvatsko Selo, Katinovac, Mala Vranovina, Ponikvari, Staro Selo Topusko, Topusko, Velika Vranovina, Vorkapić,
- Brodsko-posavska županija:
- općina Donji Andrijevi
  - općina Garčin
  - općina Klakar
  - općina Gornja Vrba
- Osječko-baranjska županija:
- grad Osijek
  - općina Antunovac, naselje Antunovac
  - općina Bizovac
  - općina Drenje
  - općina Erdut
  - općina Koška
  - općina Petrijevci
  - općina Podgorač, naselja Bijela Loza, Podgorač, Kelešinka, Kršinci, Ostrošinci, Razbojište i Stipanovci
  - općina Satnica Đakovačka, naselje Gašinci
  - općina Trnava
  - općina Levanjska Varoš

## 11. Svezia

La seguente zona soggetta a restrizioni I in Svezia:

County of Västmanland:

- 99,7 % of the municipality of Fagersta, except the 34 % included in RZII,
- 68% of the southern parts of the municipality of Norberg, except the 9% included in RZII.



## PARTE II

1. **Bulgaria**

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Bulgaria:

- the whole region of Haskovo,
- the whole region of Yambol,
- the whole region of Stara Zagora,
- the whole region of Pernik,
- the whole region of Kyustendil,
- the whole region of Plovdiv,
- the whole region of Pazardzhik,
- the whole region of Smolyan,
- the whole region of Dobrich,
- the whole region of Sofia city,
- the whole region of Sofia Province,
- the whole region of Blagoevgrad,
- the whole region of Razgrad,
- the whole region of Kardzhali,
- the whole region of Burgas,
- the whole region of Varna,
- the whole region of Silistra,
- the whole region of Ruse,
- the whole region of Veliko Tarnovo,
- the whole region of Pleven,
- the whole region of Targovishte,
- the whole region of Shumen,
- the whole region of Sliven,
- the whole region of Vidin,
- the whole region of Gabrovo,
- the whole region of Lovech,
- the whole region of Montana,
- the whole region of Vratza.

2. **Germania**


Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:

Bundesland Brandenburg:

- Landkreis Spree-Neiße:
  - Gemeinde Schenkendöbern,
  - Gemeinde Guben,
  - Gemeinde Jänschwalde,
  - Gemeinde Tauer,
  - Gemeinde Peitz,
  - Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack,



- Gemeinde Teichland,
- Gemeinde Heinersbrück,
- Gemeinde Forst,
- Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,
- Gemeinde Neiße-Malxetal,
- Gemeinde Jämlitz-Klein Dübén,
- Gemeinde Tschernitz,
- Gemeinde Döbern,
- Gemeinde Felixsee,
- Gemeinde Wiesengrund,
- Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Wolkenberg, Stradow, Jessen, Pulsberg und Perpe,
- Gemeinde Welzow,
- Gemeinde Neuhausen/Spree mit der Gemarkung Gablenz,
- Gemeinde Drebkau mit den Gemarkungen Greifenhain und Kausche,
- Landkreis Uckermark:
  - Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,
  - Stadt Schwedt/Oder mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemisdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2, Berkholz-Meyenburg, Landin südlich der B2 und Jamikow,
  - Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,
  - Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,
  - Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,
  - Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und der B2 bis Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,
  - Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Mescherin, der Gemarkung Neurochlitz östlich der B2 und der Gemarkung Rosow nördlich der K 7311,
- Landkreis Oberspreewald-Lausitz:
  - Gemeinde Vetschau mit den Gemarkungen Wüstenhain und Laasow,
  - Gemeinde Altdöbern mit den Gemarkungen Reddern, Ranzow, Pritzen, Altdöbern östlich der Bahnstrecke Altdöbern –Großräschen,
  - Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Woschkow, Dörrwalde, Allmosen,
  - Gemeinde Neu-Seeland,
  - Gemeinde Neupetershain,
  - Gemeinde Senftenberg,
  - Gemeinde Schipkau mit den Gemarkungen Hörlitz, Meuro und den Gemarkungen Schipkau und Klettwitz östlich der BAB 13,
  - Gemeinde Schwarzheide östlich der BAB 13,
  - Gemeinde Hohenbocka,




- Gemeinde Grünewald,
  - Gemeinde Hermsdorf,
  - Gemeinde Kroppen,
  - Gemeinde Ortrand,
  - Gemeinde Großmehlen,
  - Gemeinde Lindenu,
  - Gemeinde Frauendorf,
  - Gemeinde Ruhland,
  - Gemeinde Guteborn,
  - Gemeinde Schwarzbach,
- Bundesland Sachsen:
- Landkreis Bautzen,
  - Stadt Dresden:
    - Stadtgebiet nördlich der BAB4 bis zum Verlauf westlich der Elbe, dann nördlich der B6,
  - Landkreis Görlitz,
  - Landkreis Meißen:
    - Gemeinde Diera-Zehren östlich der Elbe,
    - Gemeinde Ebersbach,
    - Gemeinde Glaubitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
    - Gemeinde Klipphausen östlich der S177,
    - Gemeinde Lampertswalde,
    - Gemeinde Moritzburg,
    - Gemeinde Niederau östlich der B101,
    - Gemeinde Nünchritz östlich der Elbe und südlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
    - Gemeinde Priestewitz,
    - Gemeinde Röderaue östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
    - Gemeinde Schönfeld,
    - Gemeinde Stadt Coswig,
    - Gemeinde Stadt Gröditz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
    - Gemeinde Stadt Großenhain,
    - Gemeinde Stadt Meißen östlich des Straßenverlaufs der S177 bis zur B6, dann B6 bis zur B101, ab der B101 Elbtalbrücke Richtung Norden östlich der Elbe,
    - Gemeinde Stadt Radebeul,
    - Gemeinde Stadt Radeburg,
    - Gemeinde Thiendorf,
    - Gemeinde Weinböhla,
    - Gemeinde Wülknitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
  - Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:
    - Gemeinde Stadt Wilsdruff nördlich der BAB4 zwischen den Abfahrten Wilsdruff und Dreieck Dresden-West.
3. **Estonia**
- Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:
- Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).



**4. Lettonia**

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:

- Aizkraukles novads,
- Alūksnes novads,
- Augšdaugavas novads,
- Ādažu novads,
- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Cēsu novads,
- Dienvidkurzemes novada Aizputes, Āravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaikū, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Grobiņas, Rucavas, Vērgales, Medzes, Embūtes, Kalvenes, Kazdangas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules, Grobiņas pilsēta,
- Dobeles novads,
- Gulbenes novads,
- Jelgavas novads,
- Jēkabpils novads,
- Krāslavas novada Andrupenes, Andzeļu, Aulejas, Bērziņu, Dagdas, Ezernieku, Grāveru, Izvaltas, Kaplavas, Kastuļinas, Kombuļu, Konstantīnovas, Krāslavas, Ķepovas, Piedrujas, Svāriņu, Šķaunes, Šķeltovas, Ūdrīšu pagasts, Dagdas, Krāslavas pilsēta,
- Kuldīgas novads,
- Ķekavas novads,
- Limbažu novads,
- Līvānu novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novada Barkavas, Bērzaunes, Ērgļu, Indrānu, Jumurdas, Kalsnavas, Lazdonas, Ļaudonas, Mārcienas, Mētrienas, Praulienas, Ošupes, Sausnējas, Vestienas pagasts, Liezēres pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa P30, Aronas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa P30, Lubānas, Madonas pilsēta,
- Mārupes novads,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Priēļu novads,
- Rēzeknes novads,
- Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta,
- Salaspils novads,
- Saldus novads,
- Saulkrastu novads,
- Siguldas novads,
- Smiltenes novads,
- Talsu novads,
- Tukuma novads,
- Valkas novads,
- Valmieras novads,




- Varakļānu novads,
- Ventspils novads,
- Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,
- Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,
- Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

#### 5. Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lituania:

- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Akmenės rajono savivaldybė,
- Birštono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė,
- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Joniškio rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė,
- Kazlų rūdos savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kražių, Liolių, Tytuvėnų, Tytuvėnų apylinkių, Pakražančio ir Vaiguvo seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybė,
- Klaipėdos rajono savivaldybė,
- Kupiškio rajono savivaldybė,
- Kretingos rajono savivaldybė,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Mažeikių rajono savivaldybė,
- Molėtų rajono savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybės: Sasnavos seniūnija,
- Pagėgių savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė,
- Panevėžio miesto savivaldybė,
- Palangos miesto savivaldybė,
- Pasvalio rajono savivaldybė,



- Radviliškio rajono savivaldybė,
- Rietavo savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė,
- Plungės rajono savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Skuodo rajono savivaldybė,
- Šakių rajono savivaldybė,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė: Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kužių, Meškuičių, Raudėnų, Šakynos ir Šiaulių kaimiškiosios seniūnijos,
- Šilutės rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Šilalės rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Tauragės rajono savivaldybė,
- Telšių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybės: Klausučių ir Pilviškių seniūnijos,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,
- Visagino savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

## 6. Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Ungheria:

- Békés megye 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952350, 952450, 952650 és 956350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753660, 754150, 754250, 754370, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,



- Komárom-Esztergom megye 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

## 7. Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Polonia:

w województwie kujawsko - pomorskim:


- gmina Łasin w powiecie grudziądzkim,

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Elk w powiecie elckim,
  - powiat elbląski,
  - powiat miejski Elbląg,
  - część powiatu gołdapskiego niewymieniona w części III załącznika I,
  - powiat piski,
  - powiat bartoszycki,
  - powiat olecki,
  - część powiatu giżyckiego niewymieniona w części III załącznika I,
  - powiat braniewski,
  - powiat kętrzyński,
  - powiat lidzbarski,
  - gminy Dźwierzuty Jedwabno, Pasym, Świętajno, Wielbark, Szczytno i miasto Szczytno w powiecie szczycieńskim,
  - powiat mrągowski,
  - część powiatu węgorzewskiego niewymieniona w części III załącznika I,
  - powiat olsztyński,
  - powiat miejski Olsztyn,
  - powiat nidzicki,
  - powiat ostródzki,
  - powiat nowomiejski,
  - powiat iławski,
  - powiat działdowski,
- w województwie podlaskim:
- powiat bielski,
  - powiat grajewski,
  - powiat moniecki,
  - powiat sejneński,
  - powiat siemiatycki,
  - powiat hajnowski,



- gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,
  - powiat białostocki,
  - powiat suwalski,
  - powiat miejski Suwałki,
  - powiat augustowski,
  - powiat sokólski,
  - powiat miejski Białystok,
  - gminy Grabowo, Stawiski, Kolno z miastem Kolno w powiecie kolneńskim,
- w województwie mazowieckim:
- gminy Domanice, Korczew, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Wiśniew, Zbuczyn w powiecie siedleckim,
  - powiat miejski Siedlce,
  - gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,
  - powiat łosicki,
  - część powiatu sochaczewskiego niewymieniona w części I załącznika I,
  - gmina Przyłęk w powiecie zwoleńskim,
  - powiat kozienicki,
  - gminy Chotcza i Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,
  - część powiatu radomskiego niewymieniona w części I załącznika I,
  - powiat miejski Radom,
  - powiat szydłowiecki,
  - gminy Czerwonka, Krasnosielc, Płoniawy-Bramura, Rzewnie, Szekłów, Sypniewo w powiecie makowskim,
  - gminy Lubowidz i Kuczbork Osada w powiecie żuromińskim,
  - gmina Wieczfnia Kościelna w powiecie mławskim,
  - powiat nowodworski,
  - gminy Radzymin, Wołomin, miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tuszcz położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Łochów – Wołomin, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Dąbrówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wołomińskim,
  - powiat garwoliński,
  - gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,
  - część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,
  - gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,
  - gmina Sulejówek w powiecie mińskim,
  - powiat otwocki,
  - część powiatu warszawskiego zachodniego niewymieniona w części I załącznika I,
  - powiat warszawski zachodni,




- powiat legionowski,
- powiat piaseczyński,
- powiat pruszkowski,
- część powiatu grójeckiego niewymieniona w części I załącznika I,
- gminy Grodzisk Mazowiecki, Żabia Wola, miasto Milanówek, miasto Podkowa Leśna w powiecie grodziskim,
- gmina Mszczonów w powiecie żyrardowskim,
- powiat białobrzeski,
- powiat miejski Warszawa,
- gminy Chorzele, Jednorzec, część gminy wiejskiej Przasnysz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od północnej granicy miasta Przasnysz oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od południowej granicy miasta Przasnysz do południowej granicy gminy i łączącej miejscowości Przasnysz – Leszno – Gostkowo w powiecie przasnyskim,

w województwie lubelskim:


- część powiatu bialskiego niewymieniona w części III załącznika I,
- powiat miejski Biała Podlaska,
- powiat janowski,
- powiat puławski,
- powiat rycki,
- powiat łukowski,
- powiat lubelski,
- powiat miejski Lublin,
- gminy Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Kock, Lubartów z miastem Lubartów, Michów, Ostrówek, w powiecie lubartowskim,
- powiat łęczyński,
- powiat świdnicki,
- powiat biłgorajski,
- powiat hrubieszowski,
- powiat krasnostawski,
- powiat chełmski,
- powiat miejski Chełm,
- powiat tomaszowski,
- powiat kraśnicki,
- część powiatu parczewskiego niewymieniona w części III załącznika I,
- powiat opolski,
- powiat włodawski,
- część powiatu radzyńskiego niewymieniona w części III załącznika I,
- powiat miejski Zamość,
- powiat zamojski,

w województwie podkarpackim:

- powiat stalowowolski,
- powiat lubaczowski,
- gminy Medyka, Stubno, część gminy Orły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,



- gmina Laszki, Wiązownica, Radymno z miastem Radymno w powiecie jarosławskim,
  - gmina Kamień, część gminy Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,
  - gminy Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,
  - część powiatu leżajskiego niewymieniona w części I załącznika I,
  - powiat niżański,
  - powiat tarnobrzeski,
  - powiat miejski Tarnobrzeg,
  - część powiatu mieleckiego niewymieniona w części I załącznika I,
  - gminy Dębowiec, Krempna, Osiek Jasielski, Skołyszyn, miasto Jasło, część gminy wiejskiej Jasło położona na południe od miasta Jasło, część gminy Nowy Żmigród położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 993 w powiecie jasielskim,
  - gminy Jaśliska, Rymanów, Iwonicz Zdrój, Dukla w powiecie krośnieńskim,
  - gmina Besko, część gminy Zarszyn położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej do wschodniej granicy gminy, część gminy Komańcza położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 889 oraz na południe od drogi nr 889 biegnącej od tego skrzyżowania do północnej granicy gminy w powiecie sanockim,
- w województwie małopolskim:
- gminy Lipinki, Sękowa, Uście Gorlickie, miasto Gorlice, część gminy wiejskiej Gorlice położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Biecz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 w powiecie gorlickim,
- w województwie pomorskim:
- gminy Mikołajki Pomorskie, Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń, Stary Targ w powiecie sztumskim,
  - gmina Prabuty, Gardeja, część gminy wiejskiej Kwidzyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od północnej do południowej granicy gminy, część gminy miejskiej Kwidzyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od północnej do południowej granicy gminy, część gminy Ryjewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie kwidzyńskim,
- w województwie świętokrzyskim:
- gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,
  - gminy Dwikozy, Wilczyce, Zawichost w powiecie sandomierskim,
  - część gminy Mirzec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Mirzec, łączącą miejscowości Gadka – Mirzec, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od miejscowości Mirzec do wschodniej granicy gminy w powiecie starachowickim,
- w województwie lubuskim:
- gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,
  - powiat miejski Gorzów Wielkopolski,
  - powiat żarski,
  - powiat ślubicki,
  - powiat żagański,
  - powiat krośnieński,
  - powiat zielonogórski



- powiat miejski Zielona Góra,
  - powiat nowosolski,
  - powiat sulęciński,
  - powiat międzyrzecki,
  - powiat świebodziński,
  - powiat wschowski,
- w województwie dolnośląskim:
- powiat zgorzelecki,
  - powiat polkowicki,
  - powiat wołowski,
  - gmina Jezów Sudecki w powiecie karkonoskim,
  - powiat lubiński,
  - powiat średzki,
  - gmina Mściwojów, Wądroże Wielkie, część gminy Męcinka położona na północ od drogi nr 363 w powiecie jaworskim,
  - powiat miejski Legnica,
  - powiat legnicki,
  - powiat trzebnicki,
  - powiat lubański,
  - powiat miejski Wrocław,
  - gminy Czernica, Długołęka, Siechnice, Mietków, Kąty Wrocławskie, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,
  - gminy Jelcz - Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,
  - gmina Bierutów, Dziadowa Kłoda, miasto Oleśnica, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,
  - powiat bolesławiecki,
  - powiat milicki,
  - powiat górowski,
  - powiat głogowski,
  - gmina Świerzawa, Wojcieszów, Zagrodno, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,
  - powiat lwówecki,
  - gminy Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Walim, miasto Boguszów - Gorce, miasto Jedlina – Zdrój, miasto Szczawno – Zdrój w powiecie wałbrzyskim,
  - powiat miejski Wałbrzych,
  - część powiatu świdnickiego niewymieniona w części I załącznika I,
- w województwie wielkopolskim:
- powiat wolsztyński,
  - powiat grodziski,
  - powiat kościański,




- gminy Brodnica, Śrem, część gminy Dolsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na zachód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,
- gmina Zaniemyśl w powiecie średzkim,
- powiat międzychodzki,
- powiat nowotomyski,
- część powiatu obornickiego niewymieniona w części III załącznika I,
- część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,
- powiat miejski Poznań,
- gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Kórnik, Mosina, Stęszew, Swarzędz, Tarnowo Podgórne, miasto Luboń, miasto Puszczykowo, Rokietnica w powiecie poznańskim,
- powiat rawicki,
- gminy Duszniki, Kaźmierz, Ostroróg, Pniewy, Szamotuły, Obrzycko z miastem Obrzycko, część gminy Wronki niewymieniona w części I załącznika I w powiecie szamotulskim,
- część powiatu gostyńskiego niewymieniona w części I załącznika I,
- gminy Kobylin, Zduny, Krotoszyn, miasto Sulmierzyce w powiecie krotoszyńskim,
- część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sulisław – Łąkociny – Wierzbo w powiecie ostrowskim,
- powiat leszczyński,
- powiat miejski Leszno,

w województwie zachodniopomorskim:

- gmina Boleszkowice, część gminy Myślibórz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 biegnącej od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 26, następnie na zachód od drogi nr 26 biegnącej od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 119 i dalej na zachód od drogi nr 119 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 26 do północnej granicy gminy, część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,
- gminy Bielice, Kozielice w powiecie pyrzyckim,
- powiat gryfiński,
- powiat policki,
- powiat miejski Szczecin,
- gminy Goleniów i Stepnica w powiecie goleniowskim,

w województwie opolskim:

- gminy Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz, część gminy Grodków położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie brzeskim,
- gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Popielów, Murów, Niemodlin, Tułowice, część gminy Łubniany położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Świerkle – Masów, ulicę Leśną w miejscowości Masów oraz na północ od ulicy Kolanowskiej biegnącej do wschodniej granicy gminy, część gminy Turawa położona na północ od linii wyznaczonej przez ulice Powstańców Śląskich -Kolanowską -Opolską – Kotorską w miejscowości Węgry i dalej na północ od drogi łączącej miejscowości Węgry- Kotórz Mały – Turawa – Rzędów – Kadłub Turawski – Zakrzów Turawski biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie opolskim,




- gminy Lasowice Wielkie, Wołczyn, część gminy Kluczbork położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 45, a następnie od tego skrzyżowania na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 do skrzyżowania z ulicą Fabryczną w miejscowości Kluczbork i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ulicę Fabryczna -Dzierżonia – Strzelecka w miejscowości Kluczbork do wschodniej granicy gminy w powiecie kluczborskim,
  - powiat namysłowski,
- w województwie śląskim:
- powiat miejski Sosnowiec,
  - powiat miejski Dąbrowa Górnicza,
  - gminy Bobrowniki, Mierzęcice, Psary, Siewierz, miasto Będzin, miasto Czeladź, miasto Wojkowice w powiecie będzińskim,
  - gminy Łazy i Poręba w powiecie zawierciańskim.

#### 8. Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Slovacchia:

- the whole district of Gelnica,
- the whole district of Poprad
- the whole district of Spišská Nová Ves,
- the whole district of Levoča,
- the whole district of Kežmarok,
- the whole district of Michalovce,
- the whole district of Medzilaborce
- the whole district of Košice-okolie,
- the whole district of Rožnava,
- the whole city of Košice,
- the whole district of Sobrance,
- the whole district of Vranov nad Topľou,
- the whole district of Humenné,
- the whole district of Snina,
- the whole district of Prešov,
- the whole district of Sabinov,
- the whole district of Svidník,
- the whole district of Stropkov,
- the whole district of Bardejov,
- the whole district of Stará Ľubovňa,
- the whole district of Revúca,
- the whole district of Rimavská Sobota,
- in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,
- the whole district of Lučenec,
- the whole district of Poltár,
- the whole district of Zvolen,
- the whole district of Detva,
- the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I,




- the whole district of Banska Stiavnica,
- the whole district of Žarnovica,
- the whole district of Banska Bystica,
- the whole district of Brezno,
- the whole district of Liptovsky Mikuláš,
- the whole district of Trebišov',
- the whole district of Zlaté Moravce,
- in the district of Levice the municipality of Kozárovce, Kalná nad Hronom, Nový Tekov, Malé Kozmálovce, Veľké Kozmálovce, Tlmače, Rybník, Hronské Kosihy, Čajkov, Nová Dedina, Devičany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská, Drženice,
- the whole district Turčianske Teplice,
- the whole district Žiar nad Hronom,
- in the district of Prievidza, municipalities of Kamenec pod Vtáčnikom, Bystričany, Čereňany, Oslany, Horná Ves, Radobica,
- in the district of Partizánske, the municipalities of Veľké Uherce, Pažiť, Kolačno, Veľký Klíž, Ješkova Ves, Klátová Nová Ves,
- in the district of Nitra, the municipalities of Pohranice, Hostová, Kolíňany, Malý Lapáš, Dolné Obdokovce, Čefadice, Veľký Lapáš, Babindol, Malé Chyndice, Golianovo, Klasov, Veľké Chyndice, Nová Ves nad Žitavou, Paňa, Vráble, Tajná, Lúčnica nad Žitavou, Žitavce, Melek, Telince, Čifáre.

## 9. Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Italia:

regione Piemonte:

- nella provincia di Alessandria, i comuni seguenti: Alessandria, Tortona, Carbonara Scrivia, Frugarolo, Paderna, Spineto Scrivia, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Castelspina, Casal Cermelli, Alice Bel Colle, Terzo, Bistagno, Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grogna, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania Coppi, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbria Curone, Spigno Monferrato, Montechiaro d'Acqui, Castelletto d'Erro, Ponti, Denice, Pozzolo Formigaro, Cerreto Grue, Casasco, Montegioco, Montemarzino, Momperone, Merana, Pozzol Groppo, Villaromagnano, Sarezzano, Monleale, Volpedo, Casalnoceto, Alluvioni Piovera, Alzano Scrivia, Bassignana, Berzano di Tortona, Bozzole, Castellar Guidobono, Castelnuovo Scrivia, Frassineto Po, Giarole, Guazzora, Isola Sant'antonio, Molino dei Torti, Montecastello, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontecurone, Rivarone, Sale, San Salvatore Monferrato, Ticineto, Valenza, Valmacca, Viguzzolo, Volpeglino, Gamalero, Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Carentino, Frascaro, Masio, Oviglio, Felizzano, Quattordio, Solero,
- nella provincia di Asti, i comuni seguenti: Mombaldone, Castel Rocchero, Montabone, Sessame, Monastero Bormida, Roccaverano, Vesime, Cessole, Loazzolo, San Giorgio Scarampi, Olmo Gentile, Bubbio, Rocchetta Palafea, Cassinasco, Castel Boglione, Serole, Calamandrana, Castelletto Molina, Fontanile, Maranzana, Mombaruzzo, Quaranti, Bruno, Canelli, Castelnuovo Belbo, Cortiglione, Incisa Scapaccino, Nizza Monferrato, San Marzano Oliveto, Vaglio Serra, Belveglio, Castello di Annone, Cerro Tanaro, Mombercelli, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, Vinchio,



- nella provincia di Cuneo, i comuni seguenti: Saliceto, Cortemilia, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Santo Stefano Belbo;

regione Liguria:

- nella provincia di Genova, i comuni seguenti: Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia, Fascia, Gorreto, Propata, Rondanina, Neirone, Montebruno, Uscio, Avegno, Recco, Tribogna, Moconesi, Favale Di Malvaro, Cicagna, Lorsica, Rapallo, Rezzoaglio, Fontanigorda, Rovegno, Coreglia Ligure, Mezzanego, Borzonasca, Orero, Ne, San Colombano Certenoli, Carasco, Santo Stefano D'aveto, Cogorno, Chiavari, Leivi, Camogli, Sestri Levante, Casarza Ligure, Lavagna, Zoagli, Santa Margherita Ligure, Portofino,
- nella provincia di Savona, i comuni seguenti: Savona, Cairo Montenotte, Quiliano, Altare, Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello, Mioglia, Giusvalla, Dego, Vado Ligure, Albissola Marina, Carcare, Plodio, Cosseria, Piana Crixia, Mallare, Pallare, Roccavignale, Millesimo, Cengio,
- nella provincia di La Spezia, i comuni seguenti: Varese Ligure, Maissana, Sesta Godano;

regione Lombardia:

- nella provincia di Pavia, i comuni seguenti: Ponte Nizza, Bagnaria, Brallo di Pregola, Menconico, Zavattarello, Romagnese, Varzi, Val di Nizza, Santa Margherita di Staffora, Cecima, Colli Verdi, Godiasco, Breme, Casei Gerola, Frascarolo, Gambarana, Mede, Sartirana Lomellina, Semiana, Suardi, Torre Beretti e Castellaro, Velezzo Lomellina, Villa Biscossi, Rocca de' Giorgi, Dorno, Lomello, Montalto Pavese, Montesegele, Pieve del Cairo, Alagna, Borgo Priolo, Bressana Bottarone, Barbianello, Ferrera Erbognone, Rivanazzano, Zinasco, Silvano Pietra, Torrazza Coste, Retorbido, Villanova d'Ardenghi, Sannazzaro de' Burgondi, Scaldasole, Calvignano, Carbonara al Ticino, Cava Manara, Codevilla, Cervesina, Galliavola, Gropello Cairoli, Corvino San Quirico, Corana, Mornico Losana, Casatisma, Bastida Pancarana, Castelletto di Branduzzo, Borgoratto Mormorolo, Casteggio, Fortunago, Rocca Susella, Redavalle, Lungavilla, Robecco Pavese, Garlasco, Mezzana Rabattone, Pinarolo Po, San Martino Siccomario, Pizzale, Torricella Verzate, Mezzana Bigli, Montebello della Battaglia, Oliva Gessi, Pieve Albignola, Pancarana, Pietra de' Giorgi, Santa Giuletta, Verretto, Sommo, Valeggio, Voghera, Cornale e Bastida, Zerbolò, Battuda, Bereguardo Borgarello, Borgo San Siro, Certosa di Pavia, Marcignago, Pavia, Rognano, Torre d'isola, Trivolzio, Trovo, Vellezzo Bellini, Gambolò, Tromello, Vigevano, Ottobiano, San Giorgio di Lomellina, Rea, Travacò Siccomario, San Genesio ed Uniti, Verrua Po, Montescano, Canneto Pavese, Casanova Lonati, Bosnasco, Santa Maria della Versa, Valle Salimbene, Stradella, Lirio, Albaredo Arnaboldi, Cigognola, Campospino, Castana, Arena Po, Broni, Golferenzo, Montù Beccaria, Mezzanino, Montecalvo Versiggia, Portalbera, Zenevredo, Rovescala, San Damiano al Colle, Volpara, San Cipriano Po, Cassolnovo, Spessa, Casorate Primo,
- nella provincia di Milano, i comuni seguenti: Motta Visconti, Besate, Ozzero, Morimondo, Abbiategrasso;

regione Emilia-Romagna:


- nella provincia di Piacenza, i comuni seguenti: Ottono, Zerba, Cerignale, Corte Brugnatella, Ferriere, Agazzano, Gropparello, Bettola, Bobbio, Coli, Farini, Gazzola, Pianello Val Tidone, Piozzano, Ponte dell'Olio, Rivergaro, Travo, Vigolzone, Alta Val Tidone, Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso, Podenzano, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, Sarmato, Ziano Piacentino, Calendasco,
- nella provincia di Parma, i comuni seguenti: Tornolo, Bedonia, Compiano, Albareto, Bardi, Borgo Val di Taro;

— regione Toscana:

- nella provincia di Massa Carrara, i comuni seguenti: Zeri, Pontremoli;

regione Lazio:

- l'area del comune di Roma compresa entro i confini amministrativi dell'Azienda sanitaria locale "ASL RM1";



regione Calabria:

— nella provincia di Reggio Calabria, i comuni seguenti: Cardeto, Motta San Giovanni, Montebello Ionico, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Sant'Alessio in Aspromonte, Sinopoli, San Roberto, San Lorenzo, San Procopio, Palmi, Melito di Porto Salvo, Laganadi, Calanna, Melicuccà, Santo Stefano in Aspromonte, Seminara, Reggio Calabria, Scilla, Condofuri, Bagaladi, Bagnara Calabria, Fiumara, Bova Marina, Villa San Giovanni, Campo Calabro;

— regione Basilicata:

— nella provincia di Potenza, i comuni seguenti: Moliterno, Lagonegro, Grumento Nova, Paterno, Tramutola;

— regione Campania:

— nella provincia di Salerno, i comuni seguenti: Sassano, Casaleto Spartano, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Buonabitacolo, Sanza, Padula, Caselle in Pittari.

## 10. Cechia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Cechia:

Liberecký kraj:

— v okrese Liberec katastrální území obcí Arnoltice u Bulovky, Hajniště pod Smrkem, Nové Město pod Smrkem, Dětrichovec, Bulovka, Horní Řasnice, Dolní Pertoltice, Krásný Les u Frýdlantu, Jindřichovice pod Smrkem, Horní Pertoltice, Dolní Řasnice, Raspenava, Dolní Oldřiš, Ludvíkov pod Smrkem, Lázně Libverda, Háj u Habartic, Habartice u Frýdlantu, Kunratice u Frýdlantu, Víska u Frýdlantu, Poustka u Frýdlantu, Višňová u Frýdlantu, Předláne, Černousy, Boleslav, Ves, Andělka, Frýdlant, Srbská, Hejnice, Bílý Potok pod Smrkem.

— v okrese Česká Lípa katastrální území obcí Bohatice u Zákup, Boreček, Božíkov, Brenná, Doksy u Máchova jezera, Hradčany nad Ploučnicí, Kuřívody, Mimoň, Pertoltice pod Ralskem, Plouznice pod Ralskem, Provodín, Svěbořice, Veselí nad Ploučnicí, Vranov pod Ralskem.

## 11. Croazia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Croazia:

Karlovačka županija:

— općina Rakovica

— grad Slunj

— Arapovac, Bandino Selo, Blagaj, Crno Vrelo, Cvijanović Brdo, Cvitović, Čamerovac, Donja Glina, Donje Primišlje, Donje Taborište, Donji Cerovac, Donji Furjan, Donji Kremen, Donji Lađevac, Donji Nikšić, Donji Popovac, Dubrave, Glinsko Vrelo, Gornja Glina, Gornje Primišlje, Gornje Taborište, Gornji Cerovac, Gornji Furjan, Gornji Kremen, Gornji Lađevac, Gornji Nikšić, Gornji Popovac, Grobnik, Jame, Klanac Perjasički, Kosa, Kosijer Selo, Kutanja, Kuzma Perjasička, Lađevačko Selište, Lapovac, Lumbardenik, Mali Vuković, Marindolsko Brdo, Miljevac, Mjesto Primišlje, Novo Selo, Pavlovac, Podmelnica, Polje, Rabinja, Rastoke, Salopek Luke, Sastavak, Slunj, Slunjčica, Snos, Stojmerić, Šlivnjak, Tržić Primišljanski, Veljun, Veljunska Glina, Videkić Selo, Zapoljak, Zečev Varoš,

— općina Cetingrad

— općina Plaški

— Janja Gora, Jezero I Dio, Lapat, Latin, Plaški, Pothum Plaščanski,

— općina Saborsko

— općina Tounj

— Tržić Tounjski

— općina Vojnić

— Donja Brusovača, Dunjak, Jagrovac, Kestenovac, Klokoč, Kusaja, Lipovac Krstinjski, Mračaj Krstinjski, Petrova Poljana, Široka Rijeka,



Sisačko-moslavačka županija:

- općina Dvor
  - Bansko Vrpolje, Buinja, Buinjski Riječani, Čore, Divuša, Donja Oraovica, Donja Stupnica, Donji Javoranj, Draškovac, Dvor, Gage, Glavičani, Golubovac Divuški, Gorička, Gornja Oraovica, Gornja Stupnica, Gornji Javoranj, Grabovica, Grmušani, Gvozdansko, Hrtić, Javnica, Javornik, Jovac, Kepčije, Kosna, Kozibrod, Kuljani, Lotine, Ljeskovac, Ljubina, Majdan, Matijevići, Paukovac, Pedalj, Rogulje, Rudeži, Rujevac, Sočanica, Struga Banska, Šakanlije, Šegestin, Švrakarica, Trgovi, Udetin, Unčani, Vanići, Volinja, Zakopa, Zamlača, Zrin, Zrinska Draga, Zrinski Brđani, Zut, Kotarani, Donji Dobretin, Gornji Dobretin, Stanić Polje,
- općina Donji Kukuruzari
- općina Majur
- općina Hrvatska Dubica
- naselje Slabinja, naselje Živaja,
- grad Hrvatska Kostajnica,
- grad Glina,
  - naselje Brestik, naselje Momčilović Kosa, naselje Trnovac Glinski, naselje Martinovići, naselje Mali Gradac, naselje Veliki Gradac,
- grad Petrinja
  - naselje Tremušnjak, naselje Veliki Šušnjar, naselje Donja Pastuša, naselje Gornja Pastuša, naselje Mačkovo Selo, naselje Begovići, naselje Blinja, naselje Dodoši, naselje Miočinovići, naselje Bijelnik, naselje Jabukovac, naselje Jošavica, naselje Gornja Mlinoga,
- općina Sunja
  - naselje Radonja Luka, naselje Čapljeni, naselje Drljača, naselje Kladari, naselje Vukoševac, naselje Šaš, naselje Slovinci, naselje Četvrtkovac, naselje Jasenovčani, naselje Papići, naselje Mala Gradusa, naselje Velika Gradusa, naselje Timarci, naselje Mala Paukova, naselje Staza, naselje Kostreši Šaški, naselje Pobrdani, naselje Sjeverovac, naselje Donji Hrastovac.

## 12. Svezia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Svezia:


### County of Västmanland:

- 34% of the municipality of Fagersta, north of road 66 and east of road 68/69,
- 9% of the south parts of the municipality of Norberg, east of road 68/69 and south of road 256,

## 13. Grecia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Grecia:

- in the regional unit of Thessaloniki:
  - the municipal departments of Arethousa, Mavrouda, Skepasto, Stefanina and Philadelphio (in Volvi Municipality)
- in the regional unit of Serres:
  - the municipal departments of Achinos, Dafni, Zervochori, Lefkotopos, Patrikios, Sitochori, Choumniko, Agia Paraskevi, Anthi, Therma, Nigrita, Terpni, Flampouro and Kastanochori (in Visaltia Municipality),
- in the regional unit of Pella:
  - the municipal departments of Vorino, Garefio, Dorothea, Notia, Periklia, Archaggelos, Foustani, Thiriopetra, Filoteia, Neromili, Ida, Konstantia, Milea and Exaplatanos (in Almopia Municipality).



## PARTE III

1. **Italia**

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:

regione Sardegna:

- nella provincia di Nuoro, i comuni seguenti: Arzana, Baunei, Desulo, Orgosolo, Talana, Triei, Urzulei, Villagrande Strisaili;

regione Calabria:

- nella provincia di Reggio Calabria, i comuni seguenti: Cosoleto, Delianuova, Varapodio, Oppido Mamertina, Molochio, Terranova Sappo Minulio, Platì, Ciminà, Santa Cristina D'aspromonte, Scido, Ardore, Benestare, Careri, Casignana, Bianco, Bovalino, Sant'agata del Bianco, Samo, Africo, Brancaleone, Palizzi, Staiti, Ferruzzano, Bova, Caraffa del Bianco, Bruzzano Zeffirio, San Luca, Roghudi, Roccaforte del Greco.

2. **Lettonia**

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lettonia:

- Krāslavas novada Robežnieku, Indras, Kalniešu, Skaistas, Asūnes pagasts,
- Madonas novada Cēsaines, Sarkanu, Dzelzavas, Liezēres pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa P30, Aronas pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa P30, Cēsaines pilsēta.

3. **Lituania**

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lituania:

- Marijampolės savivaldybės: Gudelių, Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės, Šunskų, Marijampolės miesto seniūnijos,
- Kalvarijos savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės apylinkių, Kukečių, Šaukėnų ir Užvenčio seniūnijos,
- Vilkaviškio rajono savivaldybės: Bartnikų, Gižų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,
- Šiaulių rajono savivaldybė: Bubių, Kuršėnų kaimiškoji ir Kuršėnų miesto seniūnijos.

4. **Polonia**


Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gmina Banie Mazurskie w powiecie godłapskim,
- gmina Budry, część gminy Pozezdrze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63, część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 63 w miejscowości Węgorzewo, a następnie od tego skrzyżowania na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie węgorzewskim,
- część gminy Kruklanki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej do północnej granicy gminy i łączącej miejscowości Leśny Zakątek – Podleśne – Jeziorowskie – Jasieniec – Jakunówko w powiecie giżyckim,

w województwie wielkopolskim:

- część gminy Oborniki położona na północny – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 178 biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z ul. Staszica w miejscowości Oborniki, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez tę ulicę do skrzyżowania z ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego przechodzącą w ul. Armii Poznań, i dalej do skrzyżowania z ul. Objezierską, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez ulicę Objezierską łączącą miejscowości Oborniki



- Objezierze do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Objezierze - Kowalewko, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Objezierze - Kowalewko - Zielątkowo do południowej granicy gminy, część gminy Rogoźno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogi łączące miejscowości Rożnowo – Szczytno – Boguniewo – Studzieniec – Budziszewko – Budziszewice w powiecie obornickim,
  - gminy Czerwonak, Murowana Goślina, Suchy Las w powiecie poznańskim,
  - część gminy Skoki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 197 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 196, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 196 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Skoki i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Skoki – Rościnnno - Grzybowo biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 196 do zachodniej granicy gminy w powiecie wągrowieckim,
- w województwie lubelskim:
- gmina Milanów, Jabłoń, Parczew, Siemień, część gminy Dębowa Kłoda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przewłoka-Dębowa Kłoda biegnąca od północnej granicy gminy do miejscowości Dębowa Kłoda, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819 biegnąca od miejscowości Dębowa Kłoda do południowej granicy gminy w powiecie parczewskim,
  - gmina Wołyń, Komarówka Podlaska, część gminy Radzyń Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski oraz na wschód od miasta Radzyń Podlaski w powiecie radzyńskim,
  - część gminy Drelów położona na południe od kanału Wieprz – Krzna, część gminy Wisznice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 w powiecie białskim,
  - gminy Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Serniki, Uścimów w powiecie lubartowskim.

## 5. Romania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Romania:

- Zona oraşului Bucureşti,
- Judeţul Constanţa,
- Judeţul Satu Mare,
- Judeţul Tulcea,
- Judeţul Bacău,
- Judeţul Bihor,
- Judeţul Bistriţa Năsăud,
- Judeţul Brăila,
- Judeţul Buzău,
- Judeţul Călăraşi,
- Judeţul Dâmboviţa,
- Judeţul Galaţi,
- Judeţul Giurgiu,
- Judeţul Ialomiţa,
- Judeţul Ilfov,
- Judeţul Prahova,
- Judeţul Sălaj,
- Judeţul Suceava
- Judeţul Vaslui,
- Judeţul Vrancea,



- Județul Teleorman,
- Județul Mehedinți,
- Județul Gorj,
- Județul Argeș,
- Județul Olt,
- Județul Dolj,
- Județul Arad,
- Județul Timiș,
- Județul Covasna,
- Județul Brașov,
- Județul Botoșani,
- Județul Vâlcea,
- Județul Iași,
- Județul Hunedoara,
- Județul Alba,
- Județul Sibiu,
- Județul Caraș-Severin,
- Județul Neamț,
- Județul Harghita,
- Județul Mureș,
- Județul Cluj,
- Județul Maramureș.

#### 6. Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Germania:

Bundesland Brandenburg:

- Kreisfreie Stadt Cottbus,
- Landkreis Spree-Neiße:
  - Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Hänchen, Klein Gaglow, Kolkwitz, Gulben, Papitz, Glinzig, Limberg und Krieschow,
  - Gemeinde Drebkau mit den Gemarkungen Jehserig, Domsdorf, Drebkau, Laubst, Leuthen, Siewisch, Casel und der Gemarkung Schorbus bis zur L521,
  - Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Groß Oßnig, Klein Döbbern, Groß Döbbern, Haasow, Kathlow, Frauendorf, Koppatz, Roggosen, Sergen, Komptendorf, Laubsdorf, Neuhausen, Drieschnitz, Kahsel und Bagenz,
  - Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Sellessen, Bühlow, Groß Buckow, Klein Buckow, Spremberg, Radeweise und Straußdorf.

#### 7. Grecia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Grecia:

- in the regional unit of Drama
  - the municipal departments of Achladea, Mikrokleisoura, Pagoneri, Potamoi, Volakas, Kato Nevrokopi, Lefkogeia, Mikromilea and Chrysokefalo (Kato Nevrokopi Municipality),
  - part of the community department of Sidironero (Drama Municipality),




- in the regional unit of Serres:
  - the municipal departments of Irakleia, Valtero, Dasochori, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Pontismeno, Chrysochorafa, Ammoudia, Gefioudi, Triada, Cheimaros, Zeugolatio, Kalokastro, Livadochori and Strimoniko (Irakleia Municipality),
  - the municipal departments of Kamaroto, Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori Sintikis, Platanakia, Kastanousi, Rodopoli, Ano Poroia, Kato Poroia, Akritochori, Neo Petritsi, Vyroneia, Megalochori, Mandraki, Strymonochori, Charopo, Chorero and Gonimo, part of the municipal department of Sidirokastro and the community department of Promahonas (Sintiki Municipality),
  - the municipal departments of Anagennisi, Vamvakia and Provatas (Serres Municipality),
  - the municipal departments of Ampeloi, Vergi, Dimitritsi, Nikokleia, Triantafilia, Agios Dimitrios, Aidonochori, Eukarpia, Ivira, Mavrothalasa, Tragilos, Achinos, Dafni, Zervochoi, Lefkotopos, Patrikios, Sitochori, Choumniko, Agia Paraskevi, Anthi, Therma, Nigrita, Terpni, Flampouro and Kastanochori (Visaltia Municipality),
  - the municipal department of Nea Kerdilia (Amfipoli Municipality),
- in the regional unit of Kilkis:
  - the municipal departments of Vathi, Agios Markos, Pontokerasea, Drosato, Amaranta, Antigoneia, Gerakario, Kokkinia, Tripotamos, Fyska, Myriofyto, Kentriko, Mouries, Agia Paraskevi, Stathmos Mourion, Kato Theodoraki, Melanthio, Anavrito, Elliniko, Eptalofos, Eukarpia, Theodosia, Isoma, Koiladi, Koronouda, Kilkis, Lipsidrio, Stavrochori, Plagia, Cherso and Terpillos (Kilkis Municipality),
- in the regional unit of Thessaloniki:
  - the municipal departments of Vertiskos, Ossa, Karteres, Lahanas, Leukochori, Nikopoli, Xilopoli, Krioneri, Askos and Sochos (Lagadas Municipality),
  - the municipal departments of Arethousa, Mavrouda, Skepato, Stefanina, Asprovalta, Vrasna, Melisourgos, Nea Apolonia, Peristeronas, Nimfopetra, Profitis, Apolonia, Modi, Nea Maditos, Ano Stauros, Volvi, Stauros and Philadelphia (Volvi Municipality),
- in the regional unit of Chalkidiki:
  - the municipal departments of Arnaia, Varvara, Neochori, Palaiochori, Stanos, Olimpiada and Stagira (Aristotelis Municipality),
  - the municipal departments of Krimni and Marathousa (Poligiros Municipality).

## 8. Croazia


Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Croazia:

Vukovarsko srijemska županija:

- općina Drenovci
- općina Gunja
- općina Privlaka
- općina Babina Greda
- grad Županja
- grad Otok
- grad Vinkovci
- općina Vrbanja
- općina Nijemci
- općina Bošnjaci



- općina Cerna
- općina Štitar
- općina Gradište
- općina Stari Jankovci
- općina Andrijaševci
- općina Tompojevci
- općina Bogdanovci
- općina Vođinci
- općina Nuštar
- općina Ivankovo
- općina Tovarnik
- općina Jarmina
- općina Stari Mikanovci
- općina Markušica
- općina Borovo
- općina Lovas
- općina Negoslavci
- grad Ilok
- grad Vukovar
- općina Tordinci
- općina Trpinja
- Brodsko-posavska županija
- općina Sikirevci
- općina Gundinci
- općina Slavonski Šamac
- općina Velika Kopanica
- općina Oprisavci
- općina Vrpolje
- Osječko-baranjska županija
- općina Semeljci
- općina Viškovci
- općina Strizivojna
- općina Vuka
- grad Đakovo
- općina Gorjani
- općina Šodolovci
- općina Vladislavci
- općina Antunovac, naselje Ivanovac
- općina Ernestinovo



- općina Punitovci
  - općina Satnica Đakovačka, naselje Satnica Đakovačka
  - općina Čepin
  - općina Podgorač, naselja Poganovci i Budimci
- 



## ALLEGATO II


**AREE ISTITUITE A LIVELLO DELL'UNIONE COME ZONE INFETTE O ZONE SOGGETTE A  
RESTRIZIONI, COMPREDENTI ZONE DI PROTEZIONE E ZONE DI SORVEGLIANZA**

(di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 2)

Parte A – Aree istituite come zone infette a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia

Parte B – Aree istituite come zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e zone di sorveglianza, a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia”

24CE1253



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/731 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 febbraio 2024**

**che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'indoxacarb ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

- (1) L'indoxacarb è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18. Conformemente all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, esso era pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento alle condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE.
- (2) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 28 giugno 2018 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione dell'indoxacarb ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 («domanda»).
- (3) Il 12 novembre 2018 l'autorità di valutazione competente della Francia ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l'autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.
- (4) L'autorità di valutazione competente può, se del caso, esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.
- (5) Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'autorità di valutazione competente, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») prepara un parere sul rinnovo dell'approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (6) A norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/1030 della Commissione <sup>(3)</sup>, la data di scadenza dell'approvazione dell'indoxacarb ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 è stata posticipata al 30 giugno 2022 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda.
- (7) La decisione di esecuzione (UE) 2021/1287 della Commissione <sup>(4)</sup> ha posticipato nuovamente la data di scadenza dell'approvazione dell'indoxacarb ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 al 30 giugno 2024.

<sup>(1)</sup> GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GUL 123 del 24.4.1998, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2019/1030 della Commissione, del 21 giugno 2019, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'indoxacarb ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GUL 167 del 24.6.2019, pag. 32).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/1287 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'indoxacarb ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GUL 279 del 3.8.2021, pag. 41).



- (8) Il 19 settembre 2023 l'autorità di valutazione competente della Francia ha informato la Commissione del fatto che la valutazione sarebbe stata ritardata a causa della necessità di esaminare i dati sulle specifiche di riferimento e sulle proprietà di interferenza con il sistema endocrino. L'autorità di valutazione competente prevede di presentare all'Agenzia la relazione di valutazione del rinnovo nel corso del secondo trimestre del 2024.
- (9) Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare ulteriormente la data di scadenza dell'approvazione per un periodo di tempo sufficiente a portare a termine l'esame della domanda. Considerati i termini previsti per la valutazione da parte dell'autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell'Agenzia, come pure il tempo necessario alla Commissione per decidere se l'approvazione dell'indoxacarb ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza al 31 dicembre 2026.
- (10) Dopo l'ulteriore posticipo della data di scadenza dell'approvazione, l'indoxacarb rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 alle condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La data di scadenza dell'approvazione dell'indoxacarb ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1287 è posticipata al 31 dicembre 2026.


*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2024

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

24CE1254



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/732 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2024

**che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del fosforo d'alluminio ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,


considerando quanto segue:

- (1) Il fosforo d'alluminio è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18. A norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, esso è pertanto considerato approvato ai sensi del medesimo regolamento alle condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE.
- (2) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 26 febbraio 2020 sono state presentate domande di rinnovo dell'approvazione del fosforo d'alluminio ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18 («domande»).
- (3) Il 25 maggio 2020 l'autorità di valutazione competente della Germania ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa delle domande. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l'autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.
- (4) L'autorità di valutazione competente può, se del caso, esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.
- (5) Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'autorità di valutazione competente, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») prepara un parere sul rinnovo dell'approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (6) A norma della decisione di esecuzione (UE) 2021/1284 della Commissione <sup>(3)</sup>, la data di scadenza dell'approvazione del fosforo d'alluminio ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18 è stata posticipata al 31 luglio 2024 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l'esame delle domande.

<sup>(1)</sup> GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/2022-04-15>.

<sup>(2)</sup> Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1998/8/2013-08-20>).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/1284 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del fosforo di alluminio ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18 (GU L 279 del 3.8.2021, pag. 35, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2021/1284/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1284/oj)).



- (7) Il 20 settembre 2023 l'autorità di valutazione competente ha informato la Commissione in merito alla necessità di un'ulteriore proroga dell'approvazione del fosforo d'alluminio ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18 al fine di portare a termine la valutazione. L'autorità di valutazione competente prevede di presentare all'Agenzia le relazioni di valutazione del rinnovo nel corso del secondo trimestre del 2024.
- (8) Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare ulteriormente la data di scadenza dell'approvazione per un periodo di tempo sufficiente a portare a termine l'esame delle domande. Considerati i termini previsti per la valutazione da parte dell'autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione dei pareri da parte dell'Agenzia, come pure il tempo necessario alla Commissione per decidere se l'approvazione del fosforo d'alluminio ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18 possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza al 31 gennaio 2026.
- (9) Dopo l'ulteriore posticipo della data di scadenza dell'approvazione, il fosforo d'alluminio rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18 alle condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La data di scadenza dell'approvazione del fosforo d'alluminio ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18 di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1284 è posticipata al 31 gennaio 2026.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2024

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

24CE1255



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/733 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 febbraio 2024**

**che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del colecalciferolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,


considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, il colecalciferolo è stato approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 alle condizioni di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/637 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) L'approvazione del colecalciferolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 («approvazione») scadrà il 30 giugno 2024. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 22 dicembre 2022 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione («domanda»).
- (3) Il 7 agosto 2023 l'autorità di valutazione competente della Svezia ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui non era necessaria una valutazione completa della domanda. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento, l'autorità di valutazione competente deve effettuare una valutazione della domanda entro 180 giorni dall'accettazione di una domanda da parte dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»).
- (4) Entro 90 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'autorità di valutazione competente, l'Agenzia prepara un parere sul rinnovo dell'approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (5) Il 3 novembre 2023 l'Agenzia ha informato la Commissione che l'autorità di valutazione competente intende presentare la propria relazione di valutazione all'Agenzia nel dicembre 2023, poiché l'autorità di valutazione competente ha dovuto tenere conto anche delle informazioni provenienti da una consultazione pubblica (8 settembre - 7 novembre 2023) <sup>(3)</sup> su potenziali principi attivi candidati alla sostituzione organizzata dall'Agenzia conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012. L'Agenzia intende trasmettere alla Commissione il suo parere sul rinnovo dell'approvazione del colecalciferolo nel marzo 2024.
- (6) Il colecalciferolo è considerato una sostanza con proprietà di interferenza endocrina in grado di produrre effetti nocivi sull'uomo conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/637 della Commissione e soddisfa pertanto il criterio di esclusione stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012. Poiché l'esame per stabilire se almeno una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento sia rispettata e se l'approvazione del colecalciferolo possa pertanto essere rinnovata sarà effettuato una volta che l'Agenzia avrà trasmesso il suo parere alla Commissione, non sarà possibile completare detto esame prima dell'attuale scadenza dell'approvazione.

<sup>(1)</sup> GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/637 della Commissione, del 23 aprile 2019, che approva il colecalciferolo come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 109 del 24.4.2019, pag. 13).

<sup>(3)</sup> Consultazione su potenziali sostanze candidate alla sostituzione - ECHA (europa.eu)



- (7) Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione del colecalciferolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione per un periodo di tempo sufficiente a consentire il completamento dell'intera procedura di esame della domanda. Considerato il tempo necessario alla Commissione per decidere se l'approvazione del colecalciferolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza al 31 dicembre 2025.
- (8) Dopo il posticipo della data di scadenza dell'approvazione, il colecalciferolo rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 alle condizioni di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/637 della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La data di scadenza dell'approvazione del colecalciferolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/637 della Commissione è posticipata al 31 dicembre 2025.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2024

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

24CE1256



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/738 DELLA COMMISSIONE****del 1° marzo 2024****che revoca l'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori, modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/87 che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> («regolamento di base»), in particolare l'articolo 8,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

**1. MISURE IN VIGORE**

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1193/2008 <sup>(2)</sup> il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di acido citrico originarie della Repubblica popolare cinese («RPC», «Cina» o «paese interessato») («misure iniziali»). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale». Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 6,6 % e il 42,7 %.
- (2) Con la decisione 2008/899/CE <sup>(3)</sup> la Commissione europea («Commissione») ha accettato gli impegni sui prezzi offerti da sei produttori esportatori cinesi (compreso un gruppo di produttori esportatori insieme alla Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici («CCCMC»). I produttori in questione erano: Anhui BBKA Biochemical Co., Ltd. (ora COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) Co., Ltd.); Laiwu Taihe Biochemistry Co., Ltd.; RZBC Co., Ltd. e RZBC (Juxian) Co., Ltd.; TTCA Co., Ltd.; Weifang Ensign Industry Co., Ltd. e Yixing Union Biochemical Co., Ltd. (ora Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd.).
- (3) Con la decisione 2012/501/UE <sup>(4)</sup> la Commissione ha revocato l'impegno offerto da un produttore esportatore, ossia Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd. («Laiwu Taihe»).
- (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 <sup>(5)</sup> la Commissione ha prorogato per un periodo di cinque anni le misure antidumping definitive sulle importazioni di acido citrico originario della RPC in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio <sup>(6)</sup> e ha riveduto le misure in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.


<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1193/2008 del Consiglio, del 1° dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido citrico originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione della Commissione, del 2 dicembre 2008, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese (2008/899/CE) (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 62).

<sup>(4)</sup> Decisione della Commissione, del 7 settembre 2012, che modifica la decisione 2008/899/CE che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese (2012/501/UE) (GU L 244 dell'8.9.2012, pag. 27).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio e ai riesami intermedi parziali a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 15 del 22.1.2015, pag. 8).

<sup>(6)</sup> Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).



- (5) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/32 <sup>(7)</sup> la Commissione ha esteso le misure antidumping sulle importazioni di acido citrico originario della Cina alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia.
- (6) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/704 <sup>(8)</sup> la Commissione ha revocato gli impegni di altri due produttori esportatori cinesi, ossia Weifang Ensign Industry Co., Ltd («Weifang») e TTCA Co., Ltd («TTCA»), a causa di violazioni degli impegni.
- (7) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 <sup>(9)</sup> la Commissione ha prorogato per un periodo di cinque anni le misure antidumping definitive sulle importazioni di acido citrico originario della RPC, estese alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malesia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza («precedente riesame in previsione della scadenza»).
- (8) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 <sup>(10)</sup> la Commissione ha aggiunto il nuovo produttore esportatore Seven Star Lemon Ltd. («Seven Star») all'elenco delle società con aliquote individuali del dazio («riesame relativo a un nuovo esportatore»).
- (9) I dazi antidumping attualmente in vigore sono compresi tra il 15,3 % e il 42,7 % per le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato; alle importazioni di tutte le altre società si applica un'aliquota del dazio pari al 42,7 %.

## 2. CONDIZIONI DELL'IMPEGNO

### 2.1. Pilastri dell'impegno

- (10) La Commissione ha accettato gli impegni sui prezzi offerti da sei produttori esportatori cinesi insieme alla «CCCMC». Data la violazione delle condizioni dell'impegno, la Commissione ha revocato l'accettazione per tre esportatori. Erano pertanto in vigore impegni per gli esportatori rimanenti, vale a dire:
  - COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) Co. Ltd. («COFCO»),
  - RZBC Co., Ltd, RZBC (Juxian) Co., Ltd., RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd («RZBC») e
  - Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd («Guoxin Union»).
- (11) Ciascuno di questi produttori esportatori ha offerto, congiuntamente alla CCCMC, impegni per i quali sia l'esportatore sia la CCCMC si sono vincolati a rispettare gli obblighi stabiliti.
- (12) Le offerte di impegno sono state presentate in due versioni: una sensibile, contenente dettagli sul prezzo minimo all'importazione (PMI) degli impegni accessibili solo alle parti firmatarie degli impegni, e un'altra non riservata, priva di dettagli sul PMI accessibili solo alle parti interessate, registrate nel procedimento pertinente. Pertanto le informazioni sul PMI sono state considerate strettamente riservate e, nel rispetto delle norme, non possono essere divulgate ad altre parti.

<sup>(7)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/32 della Commissione, del 14 gennaio 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario dalla Malaysia (GU L 10 del 15.1.2016, pag. 3).

<sup>(8)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/704 della Commissione, dell'11 maggio 2016, che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/87 che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese (GU L 122 del 12.5.2016, pag. 19).

<sup>(9)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 della Commissione, del 14 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 73).

<sup>(10)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 della Commissione, del 16 ottobre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2023/2180, 17.10.2023, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2023/2180/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2180/oj)).



- (13) I produttori esportatori interessati e la CCCMC hanno convenuto, tra l'altro, di consultare la Commissione per eventuali difficoltà, dubbi, di ordine tecnico o di altro tipo, che possano presentarsi durante l'attuazione e l'applicazione degli impegni.

## 2.2. Violazione dell'impegno

- (14) A norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, in caso di violazione degli impegni a opera di una delle parti l'accettazione degli impegni è revocata.

## 2.3. Condizioni che consentono la revoca a opera della Commissione

- (15) Gli impegni prevedono che la loro accettazione si basi sulla fiducia; qualsiasi atto che danneggi il rapporto di fiducia instaurato con la Commissione europea giustifica quindi la revoca dell'accettazione.
- (16) Gli impegni prevedono inoltre che la Commissione possa revocare la loro accettazione in qualsiasi momento durante il periodo di applicazione, qualora risulti che il controllo e l'esecuzione degli impegni provochino difficoltà.

# 3. MOTIVI DELLA REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO

## 3.1. Violazione degli impegni

- (17) Nell'ultimo riesame relativo a un nuovo esportatore, il produttore Seven Star, insieme alla CCCMC, ha presentato un'offerta di impegno sui prezzi che si riferiva esattamente allo stesso PMI applicabile ad altri tre impegni in vigore. In nessuna fase dell'inchiesta né Seven Star né la CCCMC hanno chiesto preventivamente alla Commissione informazioni sul livello del PMI <sup>(1)</sup>. Come indicato al considerando 12, i dettagli relativi al PMI degli impegni precedentemente accettati sono informazioni riservate accessibili solo alle parti firmatarie degli impegni. La CCCMC era parte degli accordi di impegno iniziali, in qualità di cofirmataria con i rispettivi produttori esportatori, tenuto conto del suo ruolo e dei suoi impegni a livello di attuazione e controllo. Per contro, Seven Star non era parte di tali impegni, né era parte interessata del procedimento precedente.
- (18) La CCCMC non ha mai informato la Commissione di aver ricevuto l'offerta di impegno di Seven Star con lo stesso PMI previsto per gli altri esportatori, né ha contattato la Commissione in merito alla possibile divulgazione delle informazioni riservate. Il fatto che il PMI non fosse più riservato nei confronti di una parte esterna come Seven Star costituisce una grave problematica che la CCCMC avrebbe dovuto sottoporre all'attenzione della Commissione, in virtù dell'obbligo di consultazione di cui al considerando 13. La CCCMC ha invece cofirmato l'offerta che è stata presentata nel corso dell'inchiesta ai fini del riesame relativo a un nuovo esportatore.
- (19) La CCCMC era già a conoscenza del fatto che il livello del PMI e il suo meccanismo di adeguamento sono riservati come qualsiasi altra informazione sensibile presentata durante l'inchiesta, come ricordato dalla Commissione nella lettera inviata il 1º marzo 2021, e che tale riservatezza dovrebbe essere rispettata sia dalla CCCMC sia dalle società <sup>(2)</sup>.
- (20) La Commissione ha valutato tale risultanza e ha concluso che la mancata comunicazione immediata alla Commissione della fuga di informazioni sensibili riguardo al PMI costituisce una violazione dell'obbligo di consultazione.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando 149-156.

<sup>(2)</sup> t21.001893 — Istruzioni tecniche ai sensi della clausola 5.10 dell'impegno offerto nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese (UT44).



### 3.2. Violazione della fiducia

- (21) La Commissione ha inoltre valutato la violazione della fiducia alla luce del ruolo rivestito dalla CCCMC nell'attuazione e nel controllo dell'impegno. Come osservato nella decisione di esecuzione (UE) 2015/87 della Commissione, del 21 gennaio 2015 <sup>(13)</sup>, l'offerta di impegno è stata accettata in quanto la CCCMC si è aggiunta alle società che offrivano impegni e ha svolto un ruolo attivo nell'agevolare il controllo degli impegni. La conferma a terzi, diretta o indiretta, a opera della CCCMC, dell'esattezza del PMI non solo ha violato il suo obbligo di consultazione, ma ha anche pregiudicato la fiducia su cui si sono basati gli impegni. Pertanto la Commissione non può più contare sul sostegno della CCCMC nel controllo degli impegni.

### 3.3. Difficoltà relative al controllo e all'esecuzione dell'impegno

- (22) A seguito delle summenzionate azioni della CCCMC relative agli impegni in vigore, i produttori non soggetti agli impegni che dispongono di informazioni sul livello del PMI e sul suo meccanismo di adeguamento possono adeguare i loro prezzi di conseguenza. Solo le società soggette agli impegni tuttavia devono rispettare condizioni rigorose, tra cui l'obbligo di comunicazione e l'obbligo di essere oggetto di una verifica periodica. Pertanto il fatto di essere a conoscenza del PMI, in assenza di un impegno formale a rispettare le disposizioni relative agli impegni, può determinare una posizione di vantaggio sul mercato.
- (23) La Commissione ha valutato le risultanze di cui sopra e ha concluso che il PMI relativo ai produttori esportatori interessati non è più applicabile e che gli impegni per tutti gli esportatori provocano difficoltà.

## 4. CONCLUSIONI

- (24) Le risultanze relative alle violazioni degli impegni che hanno pregiudicato il rapporto di fiducia instaurato con la Commissione e la conseguente difficoltà provocata giustificano la revoca dell'accettazione degli impegni per tutti i produttori esportatori a norma dell'articolo 8, paragrafi 7 e 9, del regolamento di base e conformemente alle condizioni che disciplinano gli impegni.


## 5. COMUNICAZIONI SCRITTE E AUDIZIONI

- (25) Alle parti interessate è stata concessa la possibilità di essere sentite e di presentare osservazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base.
- (26) La Commissione ha ricevuto osservazioni dalla CCCMC e da tre produttori esportatori cinesi entro il termine prescritto. Un produttore dell'Unione ha presentato, dopo la scadenza del termine, una dichiarazione a sostegno della cessazione degli impegni che, secondo tale produttore, non prevedono una protezione adeguata contro le importazioni oggetto di dumping di acido citrico dalla Cina. La CCCMC e i tre produttori esportatori cinesi sono stati sentiti dalla Commissione.

### 5.1. Comportamento della CCCMC quale violazione dell'impegno

- (27) In primo luogo, la CCCMC e Guoxin Union hanno sostenuto che la CCCMC non aveva violato l'impegno e che nessuna delle situazioni elencate nelle disposizioni dell'impegno considerate quale violazione dell'impegno può essere riferita al comportamento della CCCMC di cui sopra. Pur confermando di aver ricevuto la lettera di cui al considerando 19, contenente informazioni secondo cui il PMI è riservato, la CCCMC ritiene che la comunicazione o la conferma del PMI esistente a un altro produttore che offre l'impegno non costituisca motivo di revoca dell'impegno per gli esportatori già soggetti all'impegno stesso. Le parti hanno inoltre sostenuto che il PMI non va considerato quale informazione riservata.

<sup>(13)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/87 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese (GU L 15 del 22.1.2015, pag. 75), considerando 9.



- (28) Sebbene la situazione descritta nella sezione 3 del presente regolamento non sia esplicitamente menzionata nell'elenco delle potenziali violazioni dell'impegno, la Commissione ha osservato che la clausola in cui figura l'elenco delle potenziali violazioni non è esaustiva, come sottolineato nella formulazione della clausola stessa <sup>(14)</sup>. Nelle sue osservazioni la CCCMC fa riferimento a una delle clausole dell'impegno, che stabilisce l'obbligo di consultare la Commissione europea in merito a eventuali difficoltà o dubbi, di ordine tecnico o di altro tipo, che possano presentarsi durante l'attuazione e l'applicazione dell'impegno <sup>(15)</sup>. La CCCMC stessa fa pertanto riferimento nelle sue osservazioni alle disposizioni dell'impegno applicabili alle circostanze in base alle quali l'impegno è stato revocato, vale a dire a causa della violazione dell'obbligo di consultazione e del pregiudizio arrecato al rapporto di fiducia.
- (29) Come illustrato al considerando 18, la CCCMC ha omesso di consultare la Commissione in base a tale principio. La CCCMC ha pertanto violato le clausole dell'impegno <sup>(16)</sup>, il che costituisce una violazione dell'impegno <sup>(17)</sup>. Conformemente alle disposizioni relative all'impegno, in tale situazione la Commissione revoca immediatamente l'accettazione dell'impegno <sup>(18)</sup>.
- (30) La Commissione ha ricordato l'argomentazione presentata al considerando 12, secondo cui l'offerta di impegno era stata presentata in due versioni. La versione limitata dell'impegno, che comprende il PMI e il metodo di calcolo, fa riferimento all'articolo 19 del regolamento di base relativo alla riservatezza. Se il PMI non fosse riservato, sarebbe stato incluso nella versione aperta dell'impegno «a disposizione di tutte le parti dell'inchiesta». Si è tuttavia verificato il contrario (era contrassegnato come riservato). Le argomentazioni presentate dalle parti, secondo cui il PMI non è riservato, sono pertanto respinte.
- (31) Inoltre, in base alla disposizione dell'impegno riguardante il suo ambito di applicazione e gli elementi principali, la CCCMC e gli esportatori cinesi ad esso soggetti si sono impegnati a rispettare tutti gli altri obblighi, in modo che la Commissione europea possa controllare efficacemente l'impegno <sup>(19)</sup>. Le norme concernente il controllo sono state precisate nell'impegno <sup>(20)</sup>, che comprende clausole in base alle quali la Commissione può impartire ulteriori istruzioni ritenute necessarie per il corretto funzionamento dell'impegno <sup>(21)</sup>. La CCCMC ha pertanto erroneamente sostenuto che le istruzioni, compresa la lettera del 1° marzo 2021, fossero di natura puramente tecnica e che non possano costituire motivo di revoca in caso di violazione dell'obbligo ivi assunto. La Commissione ha ribadito che il PMI è riservato dal momento in cui l'impegno è offerto e che le informazioni sulla riservatezza del PMI contenute nella lettera del 1° marzo 2021 erano semplicemente un promemoria di tale disposizione. La CCCMC era pertanto tenuta a rispettare la riservatezza del PMI e a consultare la Commissione quando ha ricevuto una nuova offerta di impegno contenente informazioni riservate da terzi che non erano autorizzati né avrebbero dovuto essere in possesso di tali informazioni. Poiché ciò non si è verificato, la CCCMC ha violato l'obbligo di consultazione.
- (32) Gli esportatori hanno inoltre sostenuto che il PMI poteva essere divulgato dai produttori esportatori di cui ai considerando 3 e 6, che non sono più soggetti all'impegno, a causa della revoca dell'accettazione da parte della Commissione. RZBC ha altresì affermato che Seven Star aveva anche il diritto di ottenere le informazioni relative al PMI, in quanto tutte le parti dell'impegno conoscono il PMI e Seven Star dovrebbe fruire degli stessi diritti di tutte le altre società soggette a misure, alla luce della parità di trattamento e della non discriminazione. Secondo RZBC, poiché Seven Star deteneva il diritto di conoscere il PMI, qualsiasi errore procedurale nell'ottenerlo non dovrebbe essere considerato una violazione e, in tal caso, solo quale violazione di natura puramente tecnica.
- (33) Va osservato che, sebbene Seven Star non fosse parte del procedimento, secondo le osservazioni presentate dalla CCCMC <sup>(22)</sup> tale società ha fornito alla CCCMC informazioni relative all'inchiesta nell'ambito del riesame relativo a un nuovo esportatore. Nonostante ciò, nessuna delle parti, compresa la CCCMC, ha fornito elementi di prova a

<sup>(14)</sup> Clausola 7.1 dell'offerta di impegno.

<sup>(15)</sup> Clausola 6.1 dell'offerta di impegno.

<sup>(16)</sup> Clausola 2.3, in combinato disposto con la clausola 6.1 dell'offerta di impegno.

<sup>(17)</sup> Clausola 7.1 dell'offerta di impegno.

<sup>(18)</sup> Clausola 8.3 dell'offerta di impegno.

<sup>(19)</sup> Clausola 2.3 dell'offerta di impegno.

<sup>(20)</sup> Clausola 5 dell'offerta di impegno.

<sup>(21)</sup> Clausola 5.10 dell'offerta di impegno.

<sup>(22)</sup> Comunicazione scritta della CCCMC del 10 novembre 2023, punti 13-15.



sostegno dell'argomentazione secondo cui Seven Star ha ottenuto il PMI da uno degli esportatori soggetto all'impegno in passato. Le parti non hanno presentato alcun elemento di prova attestante che Seven Star ha chiesto il PMI alla CCCMC o alla Commissione. Anche la Commissione non disponeva di alcuna comunicazione al riguardo proveniente da Seven Star o dalla CCCMC.

- (34) Per quanto attiene all'affermazione relativa alla disparità di trattamento e alla discriminazione, va sottolineato che solo le parti dell'impegno le cui offerte sono state accettate hanno il diritto di disporre delle informazioni relative al PMI, non tutti i produttori esportatori del prodotto in esame. Seven Star, benché soggetta alle misure sotto forma di dazi, non è mai stata accettata quale parte dell'impegno. Nel riesame relativo a un nuovo esportatore l'offerta di impegno presentata da Seven Star non è stata accettata per altri motivi, segnatamente perché non era coerente con la sua situazione specifica risultante dall'inchiesta, a conferma che ciascun caso dovrebbe essere valutato separatamente in base alle circostanze. Va sottolineato che non è il produttore esportatore o la CCCMC a decidere chi ha o no diritto a conoscere il PMI. È a discrezione della Commissione accettare o meno l'offerta di impegno sulla base dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento di base. Inoltre a Seven Star non è stato chiesto di presentare un'offerta con un meccanismo di calcolo del PMI identica alle tre offerte di impegno già accettate. Seven Star avrebbe dovuto piuttosto proporre un approccio per la determinazione del PMI e della sua futura indicizzazione comprendente le componenti del calcolo e i parametri di riferimento da utilizzare, tenendo conto delle circostanze specifiche di questa società. Seven Star ha utilizzato per il PMI lo stesso metodo applicato ad altri produttori esportatori, il che non era adeguato, ragion per cui la sua offerta non ha potuto essere accettata. Pertanto qualsiasi asserzione relativa alla discriminazione o alla non parità di trattamento è priva di fondamento.
- (35) Come indicato più sopra, un impegno dovrebbe essere adeguato a eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole; il PMI e il metodo utilizzato per la sua determinazione devono pertanto riflettere le circostanze applicabili all'esportatore. Di conseguenza, sia il PMI sia il metodo si basano sull'analisi e sulla valutazione di tutti i fatti disponibili, da portare a termine in stretta collaborazione con la Commissione. Pertanto la divulgazione di un PMI concordato in impegni già accettati non può essere ridotta al semplice atto di fornire un'informazione isolata che sarebbe stata comunque messa a disposizione di Seven Star, rendendo tale divulgazione un'infrazione di natura meramente «tecnica». Tale ragionamento è errato per i motivi già esposti ai considerando precedenti.
- (36) Come tuttavia ricordato dalla Commissione, l'azione che ha pregiudicato il rapporto di fiducia risiedeva nel fatto che la CCCMC non ha consultato la Commissione prima di confermare il PMI al nuovo esportatore.

## 5.2. Prassi riguardante l'accettazione di offerte di impegno da parte di nuovi esportatori

- (37) In secondo luogo, la CCCMC e i produttori esportatori hanno fatto riferimento alla prassi già seguita in passato di accettare un impegno offerto da nuovi produttori esportatori. A dimostrazione di quanto sopra, la CCCMC e Guoxin Union hanno fatto riferimento alla decisione della Commissione del 23 marzo 2010 <sup>(23)</sup> («caso relativo ai pezzi fusi»), in cui tre esportatori, a seguito del trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, hanno presentato offerte di impegno identiche a quella già accettata nell'ambito dell'inchiesta iniziale.
- (38) Un altro esportatore ha presentato un'offerta di impegno distinta, che la Commissione ha rifiutato ritenendo che il relativo controllo provocasse difficoltà, dato che non era uguale a quella già accettata. Sulla base di tale prassi, la CCCMC e Guoxin Union sono giunte alla conclusione che i nuovi esportatori potrebbero non avere la possibilità di aderire agli impegni esistenti, poiché l'offerta può essere comunque rifiutata, come nel caso relativo ai pezzi fusi perché diversa da quella già accettata, o come nel caso di Seven Star per violazione della riservatezza.

<sup>(23)</sup> Decisione della Commissione, del 23 marzo 2010, che modifica la decisione 2006/109/CE e accetta tre offerte per aderire all'impegno congiunto di prezzi accettato in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese (2010/177/UE) (GU L 77 del 24.3.2010, pag. 55).



- (39) La Commissione ha ribadito di disporre di un ampio potere discrezionale nell'adottare decisioni in merito alle offerte di impegno. Inoltre gli impegni prevedono un'esenzione dalla riscossione dei dazi. Essi devono pertanto essere interpretati restrittivamente e valutati caso per caso. È impossibile anticipare una qualsiasi prassi o legittima aspettativa sulla base di un unico caso e, cosa ancora più importante, basandosi sulle diverse circostanze.
- (40) Occorre ricordare che, nel caso di specie, sono stati inizialmente accettati impegni per cinque esportatori con lo stesso PMI e per un altro esportatore con un PMI diverso sulla base del suo margine di dumping<sup>(24)</sup>. L'argomentazione secondo cui impegni diversi con PMI diversi non possono essere accettati è pertanto invalida. Inoltre non si può stabilire alcuna analogia con il caso relativo ai pezzi fusi. In quel caso si trattava di un impegno relativo alla responsabilità congiunta di 20 società e della CCCME, in cui la violazione dell'accordo di impegno da parte di una delle parti comportava la violazione di tutti i firmatari<sup>(25)</sup>. Nel caso in esame non è in vigore alcun impegno congiunto: ciascun esportatore, congiuntamente solo alla CCCMC, ha offerto impegni distinti. Di conseguenza, qualsiasi azione condotta dalla CCCMC incide su tutti gli impegni distinti in vigore. Nel caso relativo ai pezzi fusi inoltre il rappresentante legale della CCCME ha consultato la Commissione prima di presentare l'offerta completa da parte di nuovi esportatori a seguito delle procedure per il trattamento riservato ai nuovi esportatori. Nel caso presente la CCCMC non ha seguito tale prassi. L'argomentazione è stata pertanto respinta.


### 5.3. Obbligo di consultazione

- (41) In terzo luogo, la CCCMC ha sostenuto che l'obbligo di consultazione è richiesto solo in caso di difficoltà o di dubbi, che la CCCMC non aveva in relazione a Seven Star, sulla base della prassi adottata nel caso relativo ai pezzi fusi. Secondo la CCCMC, Seven Star aveva informato la Commissione dell'intenzione di aderire all'impegno già durante la visita di verifica effettuata presso la sede dell'esportatore nel giugno 2023. Inoltre la Commissione non aveva sollevato obiezioni quando Seven Star ha presentato l'offerta con lo stesso PMI applicato ad altri esportatori. Secondo quanto sostenuto dalla CCCMC, la Commissione non ha indicato che i termini dell'impegno proposti da Seven Star presentavano problematiche in materia di riservatezza. La CCCMC ha ipotizzato che la Commissione avesse fornito orientamenti e riscontri attivi, tempestivi e responsabili sulla domanda relativa all'impegno del nuovo esportatore; di conseguenza, la CCCMC non ha consultato la Commissione.
- (42) La Commissione ha ricordato che, durante il riesame relativo a un nuovo esportatore, non ha ricevuto alcuna richiesta di assistenza o orientamento a tale riguardo. Alla Commissione non è pervenuta alcuna richiesta o comunicazione in merito al PMI o al suo metodo di adeguamento. Oltre all'indicazione, fornita durante la visita di verifica, che Seven Star era interessata a presentare l'offerta di impegno, il primo contatto da parte del produttore comprendeva un'offerta di impegno quasi completa, PMI incluso. La Commissione ha condotto le consuete ulteriori fasi procedurali per analizzare l'offerta e ha fornito la valutazione finale alle parti dell'inchiesta. Sia la CCCMC sia Seven Star sono state informate in merito a tale valutazione e alle risultanze principali, comprese le problematiche relative alla riservatezza del PMI, e hanno avuto il tempo di presentare osservazioni e argomentazioni al riguardo. Tuttavia esse non si sono avvalse di questa opportunità e non hanno presentato osservazioni. Pertanto le affermazioni secondo cui la Commissione non ha sollevato obiezioni in merito alla riservatezza sono infondate.
- (43) Secondo la Commissione, la CCCMC non ha la facoltà di anticipare ciò che essa ritiene o suppone che si verificherebbe. In qualsiasi situazione connessa al nuovo esportatore, la CCCMC non è autorizzata a fornire a terzi informazioni in merito all'impegno esistente. La disposizione di cui all'impegno stabilisce l'obbligo di consultazione riguardo a ogni situazione, non solo dubbi o difficoltà, ma anche questioni di ordine tecnico o di altro tipo relative all'attuazione e all'applicazione dell'impegno. Indubbiamente, la comunicazione di qualsiasi informazione relativa al PMI alle parti non soggette all'impegno senza previa consultazione della Commissione rientra in tale obbligo di consultazione<sup>(26)</sup>.

<sup>(24)</sup> Considerando 6 della decisione 2008/899/CE.

<sup>(25)</sup> Decisione della Commissione, del 19 gennaio 2006, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese (2006/109/CE) (GU L 47 del 17.2.2006, pag. 59).

<sup>(26)</sup> Clausola 6.1 dell'offerta di impegno.



#### 5.4. Impatto sul mercato

- (44) In quarto luogo, la CCCMC e i produttori esportatori hanno contestato che la conoscenza del PMI da parte di altre società non soggette all'impegno possa risultare vantaggiosa per tali società. Essi hanno sottolineato che esistono già società che conoscono la formula per il calcolo del PMI e che non sussiste alcun elemento a riprova che ciò abbia determinato una posizione di vantaggio sul mercato. Essi hanno inoltre affermato che il prezzo di vendita effettivo è superiore al PMI, per cui altre società non soggette all'impegno non possono prevedere il prezzo effettivo.
- (45) La Commissione ha ricordato che, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base, le informazioni la cui divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente sono riservate. Come già accennato, il PMI è un'informazione riservata per questi motivi. Gli esportatori soggetti all'impegno non possono vendere i loro prodotti all'Unione al di sotto del PMI fissato. È pertanto logico che i prezzi siano superiori al PMI. Di norma tuttavia tale differenza non è significativa, a meno che non sussistano circostanze di mercato eccezionali, che non sono presenti nel caso di specie. Tutti gli esportatori soggetti all'impegno si sono impegnati ad adempiere numerosi obblighi, tra cui comunicare periodicamente tutte le operazioni, rimanere a disposizione per qualsiasi verifica e consultare la Commissione in merito a qualsiasi questione relativa al controllo e all'attuazione. Gli altri esportatori che non sono soggetti all'impegno non sono tenuti a rispettare detti obblighi. Conoscere il PMI e il metodo di adeguamento consentirebbe ad altri esportatori di fissare il prezzo dei loro prodotti al di sotto del PMI anche con dazi applicati al di fuori di qualsiasi controllo, a causa della mancanza di un obbligo di comunicazione. Tali vendite comporterebbero pertanto un ulteriore pregiudizio per i produttori dell'Unione.
- (46) Sebbene alcune società fossero soggette all'impegno in passato e fossero a conoscenza del meccanismo relativo al PMI, il mancato rispetto da parte di tali società degli obblighi previsti dall'impegno ha comportato la revoca del loro impegno. Pertanto le circostanze del caso di specie sono diverse, dato che nelle decisioni precedenti la Commissione non disponeva di elementi attestanti la violazione della riservatezza. Nel presente caso, la Commissione non ha deciso di accettare l'impegno di Seven Star; tuttavia la società ha potuto accedere a informazioni riservate sul PMI. La Commissione ha valutato le circostanze attuali e le conseguenze derivanti dalla violazione della riservatezza e, come illustrato al considerando 45, ha concluso che il mantenimento degli impegni non era più attuabile. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

#### 5.5. Interesse dell'Unione riguardo alla revoca

- (47) In quinto luogo, la CCCMC e gli esportatori interessati hanno sostenuto che la revoca dell'impegno non è nell'interesse del mercato dell'Unione e che, di conseguenza, il mercato equilibrato sarà perturbato. La Commissione ha ritenuto che tale argomentazione non fosse suffragata da elementi di prova. Nella sua comunicazione, l'industria dell'Unione ha chiaramente affermato che le misure, nella forma attuale, non sono sufficienti. La revoca dell'impegno non inciderà sulla disponibilità del prodotto sul mercato o sulla sua qualità. Inoltre la revoca dell'impegno non limita la vendita del prodotto in esame all'Unione da parte degli esportatori. Queste argomentazioni non hanno pertanto potuto essere accolte.

#### 5.6. Proporzionalità

- (48) La CCCMC e gli esportatori interessati hanno asserito che la revoca degli impegni costituisca una misura eccessivamente gravosa e non proporzionata al comportamento della CCCMC e di altri esportatori. Va osservato che la Commissione dispone di un potere discrezionale per valutare il comportamento delle parti al fine di definire la natura dell'impegno violato e di determinare se sia necessario revocare l'accettazione dell'impegno. Come già spiegato più sopra, la Commissione ha constatato una violazione dell'impegno da parte della CCCMC e una violazione del rapporto basato sulla fiducia. La Commissione ha inoltre rilevato che, in tali circostanze, l'impegno e il suo controllo non sono più attuabili, il che costituisce di per sé un motivo autonomo per revocare l'impegno. Occorre altresì ricordare che gli impegni possono essere revocati a prescindere dal livello di rilevanza della violazione. Inoltre le offerte di impegno sono state accettate a motivo del ruolo svolto dalla CCCMC nell'attuazione e nel controllo dell'impegno, come sottolineato anche dalla stessa CCCMC nelle osservazioni scritte e nel corso dell'audizione. Pertanto, in caso di violazione della fiducia tra la Commissione e la CCCMC, che è parte dell'impegno di ciascun esportatore, la violazione della fiducia è implicita per tutti gli esportatori. Dopo un'approfondita analisi, la Commissione ha quindi deciso di revocare l'accettazione degli impegni.




### 5.7. Attuabilità

- (49) Infine, la CCCMC e i produttori esportatori interessati hanno proposto di affrontare la questione dell'obbligo di consultazione e della divulgazione del PMI ad altri esportatori. La CCCMC si è offerta di stabilire una posizione comune sull'obbligo di consultazione nel caso in cui nuovi esportatori intendessero aderire all'impegno. Come già illustrato al considerando 31, l'impegno offerto dagli esportatori per quanto riguarda l'acido citrico non è un impegno congiunto e le nuove offerte sono valutate sulla base delle circostanze del caso. Gli esportatori hanno invece proposto di mantenere gli impegni con un'eventuale revisione. Sebbene le parti non abbiano presentato alcuna soluzione particolare o proposta precisa, la Commissione ha valutato qualsiasi soluzione attuabile e accettabile per la Commissione, come previsto nell'impegno <sup>(27)</sup>; non è stato tuttavia possibile trovare una soluzione di questo tipo che soddisfacesse i requisiti dell'impegno a norma dell'articolo 8 del regolamento di base.
- (50) Per prevenire pienamente i potenziali rischi di evasione dei dazi e di vendita di merci al di sotto di un prezzo non pregiudizievole da parte di società non soggette all'impegno ma che sono a conoscenza del PMI, la Commissione dovrebbe effettuare un controllo complesso delle importazioni in generale, oltre a controllare le importazioni che rientrano nell'ambito degli impegni. In assenza di un obbligo di comunicazione per tali esportatori, il controllo delle importazioni a cura delle parti esportatrici non soggette all'impegno è troppo oneroso e pertanto non può essere considerato efficace. Per lo stesso motivo, non è possibile accettare impegni individuali per ogni singolo esportatore. Inoltre, come già indicato ai considerando da 21 a 23, l'impegno offerto dagli esportatori è stato accettato a motivo dell'adesione della CCCMC e del suo ruolo attivo nell'agevolare il controllo degli impegni. Tenuto conto delle ragioni della revoca dell'impegno, un controllo più complesso che non preveda il coinvolgimento della CCCMC non può essere accettato, dato che risulta inattuabile. La Commissione ha pertanto ritenuto che non vi sia alcun possibile rimedio per la divulgazione dell'attuale PMI al nuovo esportatore non soggetto all'impegno e che l'impegno attuale non sia più attuabile. La sua accettazione dovrebbe pertanto essere revocata.

### 5.8. Conclusioni

- (51) In conclusione, la Commissione era preoccupata del fatto che la CCCMC abbia ommesso di consultarla nel momento in cui è stata contattata dal nuovo esportatore con la nuova offerta di impegno. Tale comportamento costituisce una violazione dell'impegno e pertanto l'impegno deve essere revocato. La CCCMC non ha il diritto di concludere autonomamente, senza consultare la Commissione, quale sia la prassi di quest'ultima, in particolare per quanto riguarda la forma eccezionale di misure quali gli impegni, che devono essere valutati caso per caso. Né la CCCMC né gli esportatori interessati sono riusciti a presentare esempi precedenti di accettazione dell'impegno per il nuovo esportatore nelle stesse circostanze del riesame relativo a un nuovo esportatore per quanto riguarda l'acido citrico, e qualsiasi altro caso simile o presunta prassi precedente della Commissione non inciderebbe sul potere discrezionale della Commissione di porre fine agli impegni date le circostanze del presente caso. Analogamente, l'argomentazione delle parti secondo cui la revoca dell'impegno non è nell'interesse dell'Unione non è pertinente nel caso di specie. A norma dell'articolo 8 del regolamento di base, l'interesse dell'Unione non costituisce un elemento per la valutazione dell'attuabilità e dell'efficacia di un'offerta di impegno. In ogni caso, le parti non hanno presentato alcuna argomentazione circostanziata in merito all'impatto negativo sull'industria dell'Unione o sul mercato dell'Unione a seguito del ritiro dell'impegno. Infine, alla Commissione non è stata presentata alcuna nuova soluzione attuabile per quanto riguarda il controllo.
- (52) Alla luce di quanto precede, nessuno dei motivi addotti dalla CCCMC e dai produttori esportatori ha potuto modificare la conclusione secondo cui l'accettazione dell'impegno dovrebbe essere revocata.

<sup>(27)</sup> Clausola 8.5 dell'offerta di impegno.



## 6. REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO E ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI

- (53) A norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base e conformemente alle pertinenti clausole degli impegni che autorizzano la Commissione a revocare unilateralmente gli impegni, quest'ultima ha concluso che è opportuno revocare l'accettazione degli impegni offerti da COFCO, RZBC e Guoxin Union, congiuntamente alla CCCMC, e abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2015/87 e la precedente decisione del 2 dicembre 2008 (2008/899/CE). È pertanto opportuno riscuotere il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame fabbricato dalle società COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) Co. Ltd. (codice addizionale TARIC A874), RZBC Co. Ltd. (codice addizionale TARIC A876), RZBC (Juxian) Co., Ltd. (codice addizionale TARIC A877) e Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd. (codice addizionale TARIC A879).
- (54) Tenuto conto degli impegni contrattuali degli importatori dell'Unione che hanno acquistato le merci nella prospettiva di ricevere le merci oggetto degli impegni, le importazioni di acido citrico accompagnate da una fattura conforme a un impegno emessa prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni degli impegni, sono esenti dalla riscossione dei dazi antidumping. Tutte le merci per le quali la dichiarazione di immissione in libera pratica è stata accettata dopo 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento sono tuttavia soggette alla riscossione dei dazi. Tale periodo consente sia agli importatori dell'Unione sia ai produttori esportatori di portare a termine gli impegni già assunti contrattualmente o di essere debitamente informati in merito a possibili conseguenze derivanti dalla revoca dell'accettazione degli impegni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


### Articolo 1

L'accettazione degli impegni in relazione ai produttori esportatori indicati in appresso, insieme alla Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici, è revocata:

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese	COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) Co., Ltd — n. 1 Dongfeng Avenue, zona di sviluppo economico di Wukeshu, città di Changchun 130401, RPC	A874
	Fabbricato da RZBC Co., Ltd. — n. 9 Xinghai West Road, città di Rizhao, provincia di Shandong, RPC, e venduto dalla società di vendita collegata RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd. — n. 66 Lvzhou South Road, città di Rizhao, provincia di Shandong	A926
	Fabbricato da RZBC (Juxian) Co., Ltd. — n. 209 Laiyang Road (West Side of North Chengyang Road), zona di sviluppo economico di Juxian, città di Rizhao, provincia di Shandong, RPC, e venduto dalla società di vendita collegata RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd. — n. 66 Lvzhou South Road, città di Rizhao, provincia di Shandong	A927
	Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd. — n. 1 Redian Road, zona di sviluppo economico di Yixing, provincia di Jiangsu	A879

### Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2015/87 e la decisione 2008/899/CE sono abrogate.



*Articolo 3*

L'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 è abrogato.

*Articolo 4*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Le disposizioni abrogate dagli articoli 2 e 3 continuano ad applicarsi alle importazioni accompagnate da una fattura conforme a un impegno emessa prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e per le quali la dichiarazione di immissione in libera pratica è stata accettata entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2024

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

24CE1257



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/762 DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 2024

recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 relativo all'autorizzazione di acido malico, acido citrico prodotto da *Aspergillus niger* DSM 25794 o CGMCC 4513/CGMCC 5751 o CICC 40347/CGMCC 5343, acido sorbico e sorbato di potassio, acido acetico, diacetato di sodio e acetato di calcio, acido propionico, propionato di sodio, propionato di calcio e propionato di ammonio, acido formico, formiato di sodio, formiato di calcio e formiato di ammonio, e acido lattico prodotto da *Bacillus coagulans* (LMG S-26145 o DSM 23965), o *Bacillus smithii* (LMG S-27890) o *Bacillus subtilis* (LMG S-27889) e lattato di calcio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) L'uso dell'acido acetico, del diacetato di sodio, dell'acetato di calcio e del formiato di ammonio come additivi per mangimi è stato autorizzato per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 della Commissione <sup>(2)</sup> solo per determinate specie animali, mentre il titolo di tale regolamento di esecuzione fa erroneamente riferimento a un'autorizzazione per tutte le specie animali.
- (2) Anche l'uso dell'acido lattico e del lattato di calcio come additivi per mangimi è stato autorizzato per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/415.
- (3) Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 per quanto riguarda gli additivi acido lattico (identificato come «1a270») e lattato di calcio (identificato come «1a327»), nella colonna «Specie o categoria di animali», la categoria «ruminanti a rumine non funzionante» rientra nell'ambito di applicazione di «Tutte le specie animali diverse dai suini e dai ruminanti a rumine funzionante» mentre, secondo il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare del 12 novembre 2019 <sup>(3)</sup>, non è stato possibile stabilire una dose sicura per i preruminanti. Gli additivi acido lattico e lattato di calcio non avrebbero pertanto dovuto essere autorizzati per l'uso per i ruminanti a rumine non funzionante.
- (4) Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 per quanto riguarda l'additivo acetato di calcio (identificato come «1a263»), è stata erroneamente aggiunta una voce relativa al ferro nella colonna «Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi» sotto il titolo «Caratterizzazione della sostanza attiva».
- (5) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/415.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 della Commissione, dell'11 marzo 2022, relativo all'autorizzazione di acido malico, acido citrico prodotto da *Aspergillus niger* DSM 25794 o CGMCC 4513/CGMCC 5751 o CICC 40347/CGMCC 5343, acido sorbico e sorbato di potassio, acido acetico, diacetato di sodio e acetato di calcio, acido propionico, propionato di sodio, propionato di calcio e propionato di ammonio, acido formico, formiato di sodio, formiato di calcio e formiato di ammonio, e acido lattico prodotto da *Bacillus coagulans* (LMG S-26145 o DSM 23965), o *Bacillus smithii* (LMG S-27890) o *Bacillus subtilis* (LMG S-27889) e lattato di calcio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 85 del 14.3.2022, pag. 6).

<sup>(3)</sup> EFSA Journal 2019;17(12):5914.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 è così rettificato:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 della Commissione, dell'11 marzo 2022, relativo all'autorizzazione di acido malico, acido citrico prodotto da *Aspergillus niger* DSM 25794 o CGMCC 4513/CGMCC 5751 o CICC 40347/CGMCC 5343, acido sorbico e sorbato di potassio, acido acetico, diacetato di sodio e acetato di calcio, acido propionico, propionato di sodio, propionato di calcio e propionato di ammonio, acido formico, formiato di sodio, formiato di calcio e formiato di ammonio, e acido lattico prodotto da *Bacillus coagulans* (LMG S-26145 o DSM 23965), o *Bacillus smithii* (LMG S-27890) o *Bacillus subtilis* (LMG S-27889) e lattato di calcio come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali»;

2) nella quarta colonna dell'allegato denominata «Specie o categoria di animali», per quanto concerne la voce 1a270 relativa all'acido lattico e la voce 1a327 relativa al lattato di calcio, la categoria «Tutte le specie animali diverse dai suini e dai ruminanti a rumine funzionante» è sostituita da «Tutte le specie animali diverse dai suini e dai ruminanti»;

3) nella terza colonna dell'allegato denominata «Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi», per quanto concerne la voce 1a263 relativa all'acetato di calcio, il testo che compare sotto il titolo «Caratterizzazione della sostanza attiva» è sostituito dal seguente:

«Acetato di calcio  $\geq 98,7$  %

$C_4H_6CaO_4$

N.CAS 62-54-4

Acqua  $\leq 6$  %

Sostanze non volatili  $\leq 30$  mg/kg

Acido formico e i suoi sali e altre sostanze ossidabili  $\leq 1$  g/kg

Prodotto mediante sintesi chimica».

#### Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2024

Per la Commissione  
La presidente  
Ursula VON DER LEYEN

24CE1258



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/787 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2024

**che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del fosforo di magnesio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

- (1) Il fosforo di magnesio è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18. A norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, esso è pertanto considerato approvato ai sensi del medesimo regolamento alle condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE.
- (2) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 28 luglio 2020 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione del fosforo di magnesio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 («domanda»).
- (3) Il 1° ottobre 2020 l'autorità di valutazione competente della Germania ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l'autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.
- (4) L'autorità di valutazione competente può, se del caso, esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.
- (5) Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'autorità di valutazione competente, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») prepara un parere sul rinnovo dell'approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (6) A norma della decisione di esecuzione (UE) 2021/1285 della Commissione <sup>(3)</sup>, la data di scadenza dell'approvazione del fosforo di magnesio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 è stata posticipata al 31 luglio 2024 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda.
- (7) Il 20 settembre 2023 l'autorità di valutazione competente ha informato la Commissione in merito alla necessità di un'ulteriore proroga dell'approvazione del fosforo di magnesio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 al fine di portare a termine la valutazione. L'autorità di valutazione competente prevede di presentare all'Agenzia la relazione di valutazione del rinnovo nel corso del secondo trimestre del 2024.

<sup>(1)</sup> GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/2022-04-15>.

<sup>(2)</sup> Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1998/8/oj>).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/1285 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del fosforo di magnesio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 279 del 3.8.2021, pag. 37, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2021/1285/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1285/oj)).



- (8) Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare ulteriormente la data di scadenza dell'approvazione per un periodo di tempo sufficiente a portare a termine l'esame della domanda. Considerati i termini previsti per la valutazione da parte dell'autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell'Agenzia, come pure il tempo necessario alla Commissione per decidere se l'approvazione del fosforo di magnesio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza al 31 gennaio 2026.
- (9) Dopo l'ulteriore posticipo della data di scadenza dell'approvazione, il fosforo di magnesio rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 alle condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La data di scadenza dell'approvazione del fosforo di magnesio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1285 è posticipata al 31 gennaio 2026.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2024

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

24CE1259



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/827 DEL CONSIGLIO**  
**del 4 marzo 2024**

**che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 208/2014.
- (2) In esito a un riesame da parte del Consiglio risulta opportuno aggiornare le informazioni contenute nell'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 relative ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 208/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2024

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
A. VERLINDEN

---

<sup>(1)</sup> GUL 66 del 6.3.2014, pag. 1.



## ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014, la sezione B (Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva) è sostituita dalla seguente:

**«B. Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva****I diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi del codice di procedura penale dell'Ucraina**

L'articolo 42 del codice di procedura penale dell'Ucraina ("codice di procedura penale") stabilisce che chiunque sia sospettato o accusato nel quadro di un procedimento penale gode dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Tali diritti includono il diritto ad essere informati del reato di cui si è sospettati o accusati, il diritto ad essere informati, espressamente e immediatamente, dei propri diritti previsti dal codice di procedura penale, il diritto ad avvalersi di un avvocato difensore sin dalla prima richiesta, il diritto a presentare istanze di atti procedurali e il diritto a contestare decisioni, azioni ed omissioni dell'inquirente, del procuratore e del giudice istruttore.


L'articolo 303 del codice di procedura penale distingue tra le decisioni e le omissioni che possono essere contestate nel corso del procedimento istruttorio (paragrafo 1) e le decisioni, gli atti e le omissioni che possono essere presi in considerazione durante la fase preprocessuale davanti al tribunale (paragrafo 2). L'articolo 306 del codice di procedura penale prevede che i ricorsi avverso decisioni, atti od omissioni dell'inquirente o del procuratore debbano essere esaminati da un giudice istruttore di un tribunale locale alla presenza del ricorrente o del suo avvocato difensore o rappresentante legale. L'articolo 308 del codice di procedura penale prevede che i ricorsi in materia di mancato rispetto di un termine ragionevole durante l'indagine preliminare da parte dell'inquirente o del procuratore possa essere presentato a un procuratore di grado superiore e debba essere esaminato entro tre giorni dalla presentazione. Inoltre, l'articolo 309 del codice di procedura penale precisa quali decisioni dei giudici istruttori possono formare oggetto di ricorso e dispone che altre decisioni possono essere oggetto di controllo giurisdizionale durante la fase preprocessuale davanti al tribunale. È altresì possibile effettuare una serie di atti procedurali nella fase d'indagine solo previa decisione del giudice istruttore o di un tribunale (per esempio, sequestro di beni a norma degli articoli da 167 a 175 e provvedimenti di detenzione a norma degli articoli 176, 177 e 178 del codice di procedura penale).

**Applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva alle singole persone in elenco****2. Vitalii Yuriyovych Zakharchenko**

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Zakharchenko, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare dalle decisioni del giudice istruttore del 19 aprile 2021 in cui ha disposto la detenzione preventiva del sig. Zakharchenko, nonché dalla sentenza del tribunale del distretto Pecherskyi di Kiev del 10 agosto 2021 che ha autorizzato un'indagine preliminare speciale nel procedimento penale n. 4201600000002929. Tali decisioni dei giudici istruttori confermano lo status di indagato del sig. Zakharchenko e sottolineano che l'indagato si nasconde dalle indagini per sottrarsi alla responsabilità penale.

Inoltre, il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. Zakharchenko. Il 12 febbraio 2020 l'organo inquirente ha deciso di inserire il sig. Zakharchenko nell'elenco delle persone ricercate a livello internazionale e ha trasmesso la richiesta al dipartimento di cooperazione internazionale di polizia della Polizia nazionale ucraina, ai fini dell'inserimento nella banca dati Interpol. Inoltre, l'11 maggio 2021 l'Ucraina ha inviato alla Federazione russa una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale per stabilire l'ubicazione del sig. Zakharchenko, che è stata respinta dalla Russia il 31 agosto 2021.



Il Consiglio dispone di informazioni relative al fatto che l'indagine preliminare nel procedimento penale n. 4201600000002929 si è conclusa il 9 febbraio e che il 5 agosto 2022, a seguito del soddisfacimento dei requisiti del codice di procedura penale dell'Ucraina, la procura generale ha trasmesso un atto di accusa al tribunale del distretto Pecherskyi della città di Kiev per l'esame del merito della causa. Inoltre, il 2 maggio 2023 il tribunale del distretto Sviatoshynskyi di Kiev ha accolto la richiesta del procuratore e ha organizzato un processo nell'ambito del procedimento giudiziario speciale (in contumacia) in assenza dell'accusato. Il Consiglio è stato informato che le udienze sono in corso.

Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità ucraine, il sig. Zakharchenko non ha coinvolto un difensore nel procedimento penale in Ucraina, ma gli è stato assegnato un difensore per rappresentare i suoi interessi. Nessuna violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva può essere accertata nelle circostanze in cui la difesa non esercita tali diritti.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Zakharchenko si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze sopra descritte e attribuite al sig. Zakharchenko abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.

#### 6. Viktor Ivanovych Ratushniak

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.


Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Ratushniak, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare dalle decisioni del giudice istruttore del 19 aprile 2021 in cui ha disposto la detenzione preventiva del sig. Ratushniak, nonché dalla sentenza del tribunale del distretto Pecherskyi di Kiev del 10 agosto 2021 che ha autorizzato un'indagine preliminare speciale nel procedimento penale n. 4201600000002929. Tali decisioni dei giudici istruttori confermano lo status di indagato del sig. Ratushniak e sottolineano che l'indagato si nasconde dalle indagini per sottrarsi alla responsabilità penale.

Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. Ratushniak. Il 12 febbraio 2020 l'organo inquirente ha deciso di inserire il sig. Ratushniak nell'elenco delle persone ricercate a livello internazionale e ha trasmesso la richiesta al dipartimento di cooperazione internazionale di polizia della Polizia nazionale ucraina, ai fini dell'inserimento nella banca dati Interpol. Inoltre, l'11 maggio 2021 l'Ucraina ha inviato alla Federazione russa una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale per stabilire l'ubicazione del sig. Ratushniak, che è stata respinta dalla Russia il 31 agosto 2021.

Il Consiglio dispone di informazioni relative al fatto che l'indagine preliminare nel procedimento penale n. 4201600000002929 si è conclusa il 9 febbraio e che il 5 agosto 2022, a seguito del soddisfacimento dei requisiti del codice di procedura penale dell'Ucraina, la procura generale ha trasmesso un atto di accusa al tribunale del distretto Pecherskyi della città di Kiev per l'esame del merito della causa. Inoltre, il 2 maggio 2023 il tribunale del distretto Sviatoshynskyi di Kiev ha accolto la richiesta del procuratore e ha organizzato un processo nell'ambito del procedimento giudiziario speciale (in contumacia) in assenza dell'accusato. Il Consiglio è stato informato che le udienze sono in corso.

Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità ucraine, il sig. Ratushniak non ha coinvolto un difensore nel procedimento penale in Ucraina, ma gli è stato assegnato un difensore per rappresentare i suoi interessi. Nessuna violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva può essere accertata nelle circostanze in cui la difesa non esercita tali diritti.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Ratushniak si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze sopra descritte e attribuite al sig. Ratushniak abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.



## 12. Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Kurchenko, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che la difesa è stata informata del completamento dell'indagine preliminare nel procedimento penale n. 4201600000003393 il 28 marzo 2019 ed è stata autorizzata ad accedere alla documentazione per familiarizzarvisi. L'11 ottobre 2021 anche l'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina ha informato gli avvocati difensori del sig. Kurchenko del completamento dell'indagine preliminare e della concessione dell'accesso alla documentazione dell'indagine preliminare per familiarizzarvisi. Il Consiglio è stato informato del fatto che l'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina ha presentato una mozione per stabilire un termine per il riesame da parte della difesa visto il ritardo della stessa nel riesame della documentazione dell'indagine preliminare. Il Consiglio è stato informato del fatto che l'Alta Corte anticorruzione, nella sua decisione del 27 giugno 2022, ha fissato al 1° dicembre 2022 il termine per la conclusione, da parte della difesa, del processo di familiarizzazione, in seguito al quale si ritiene che essa abbia esercitato il proprio diritto di accesso ai documenti. Il 7 dicembre 2022 la procura specializzata anticorruzione ha trasmesso l'atto di accusa all'Alta Corte anticorruzione dell'Ucraina per l'esame del merito della causa. Il 30 marzo 2023 la Corte ha tenuto un'udienza preliminare e ha deciso di organizzare un processo. Lo stesso giorno la Corte ha anche accolto la richiesta del procuratore di svolgere un procedimento giudiziario speciale (in contumacia) contro l'accusato. Il Consiglio è stato informato che le udienze sono in corso.


In relazione al procedimento penale n. 12014160020000076, nella decisione del 18 settembre 2020, la Corte d'appello di Odessa ha accolto il ricorso del procuratore e ha imposto al sig. Kurchenko una misura preventiva di detenzione. La Corte ha altresì dichiarato che il sig. Kurchenko ha lasciato l'Ucraina nel 2014 e che non è possibile stabilire dove si trovi. La Corte ha concluso che il sig. Kurchenko si è nascosto dagli organi responsabili delle indagini preliminari al fine di evitare la responsabilità penale. Il 20 dicembre 2021 il tribunale del distretto Kyivskyi della città di Odessa ha autorizzato lo svolgimento di un'indagine preliminare speciale in contumacia. Inoltre, il 20 ottobre 2021 il tribunale del distretto Kyivskyi della città di Odessa ha respinto la richiesta degli avvocati di annullare la risoluzione del procuratore del 27 luglio 2021 sulla sospensione dell'indagine preliminare.

Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. Kurchenko. Il 13 maggio 2021 il dipartimento principale della Polizia nazionale della regione di Odessa ha trasmesso all'ufficio ucraino di Interpol e a Europol la richiesta di pubblicare un "avviso rosso" relativo al sig. Kurchenko, che è in corso d'esame. Il Consiglio è stato informato del fatto che il 29 aprile 2020 le autorità ucraine hanno inviato alla Federazione russa una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, che è stata rinviata il 28 luglio 2020 senza essere eseguita.

Il Consiglio dispone di informazioni relative al fatto che l'indagine preliminare nel procedimento penale n. 12014160020000076 si è conclusa il 6 maggio 2022 e che il 1° agosto 2022 la procura della regione di Odessa ha trasmesso un atto di accusa al tribunale del distretto Prymorskyi della città di Odessa per l'esame del merito della causa. Il 18 aprile 2023 la Corte ha accolto la richiesta del procuratore di svolgere un procedimento giudiziario speciale (in contumacia) contro l'accusato. Il Consiglio è stato informato che le udienze sono in corso.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Kurchenko si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze descritte nella decisione della Corte d'appello di Odessa e attribuite al sig. Kurchenko, nonché la mancata esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.».

24CE1260



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/770 DELLA COMMISSIONE****del 4 marzo 2024****che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDURA****1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore**

- (1) Con il regolamento (UE) 2018/140, del 29 gennaio 2018 <sup>(2)</sup>, la Commissione europea ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese («RPC», «Cina» o «paese interessato») («misure iniziali»).
- (2) Il 14 febbraio 2019 tali misure sono state modificate dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/261 della Commissione <sup>(3)</sup>. I dazi antidumping attualmente in vigore prevedono aliquote comprese tra il 15,5 % e il 38,1 %.

**1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza**

- (3) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza <sup>(4)</sup>, la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (4) La domanda è stata presentata il 28 ottobre 2022 da Eurofonte («richiedente») per conto di sette produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 70 % dell'industria dell'Unione di determinati lavori di ghisa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

**1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza**

- (5) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 27 gennaio 2023 la Commissione, sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha avviato un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(5)</sup> («avviso di apertura»).

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 della Commissione, del 29 gennaio 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese e chiude l'inchiesta sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari dell'India (GU L 25 del 30.1.2018, pag. 6).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/261 della Commissione, del 14 febbraio 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese e chiude l'inchiesta sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari dell'India (GU L 44 del 15.2.2019, pag. 4).

<sup>(4)</sup> GU C 195 del 13.5.2022, pag. 23.

<sup>(5)</sup> GU C 30 del 27.1.2023, pag. 11.



### 1.3.1. *Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame*

- (6) L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 («periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo in esame»).

### 1.3.2. *Parti interessate*

- (7) Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha espressamente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, tutti i produttori noti dell'Unione, i produttori noti della Repubblica popolare cinese e le autorità della Repubblica popolare cinese, gli importatori, utilizzatori e operatori commerciali noti, invitandoli a partecipare all'inchiesta.
- (8) Tra le parti interessate che si sono manifestate figurava la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME»). A seguito della sentenza della Corte nella causa C-478/21P<sup>(6)</sup>, il 6 novembre 2023 la Commissione ha deciso di chiedere alla CCCME di fornire una procura di uno o più dei produttori esportatori cinesi che dichiarava di rappresentare al fine di confermare il suo status di associazione rappresentativa di esportatori del prodotto oggetto di dumping. Poiché la CCCME non ha fornito tale procura, la Commissione le ha rifiutato lo status di parte interessata. La CCCME non ha presentato osservazioni riguardo il rifiuto dello status di parte interessata.
- (9) Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sull'apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

### 1.3.3. *Campionamento*

- (10) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.


#### ***Campionamento dei produttori dell'Unione***

- (11) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base del volume della produzione e delle vendite del prodotto simile nell'Unione nel 2022, nonché della copertura geografica delle vendite. Il campione era costituito da tre produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano il 46 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile. In conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio, ma non ne sono pervenute. La Commissione ha pertanto confermato come campione definitivo il campione selezionato in via provvisoria.

#### ***Campionamento degli importatori***

- (12) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
- (13) Due importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione.

<sup>(6)</sup> Sentenza del 21 settembre 2023 nella causa C-478/21 P, Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici e altri/Commissione (ECLI:EU:C:2023:685), in particolare punti 73 e 74.



**Campionamento dei produttori esportatori della RPC**

- (14) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (15) Nove produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due produttori esportatori sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono state presentate osservazioni.
- (16) Tuttavia, a seguito della richiesta di completare il questionario per i produttori esportatori, una delle società inserite nel campione ha informato la Commissione della propria intenzione di non collaborare. La Commissione ha di conseguenza selezionato un nuovo campione di produttori esportatori, ma anche in questo caso una delle società inserite nel campione ha informato la Commissione che non avrebbe collaborato. In tal modo la Commissione ha modificato il campione tre volte e ha invitato in totale cinque produttori esportatori a compilare il questionario. Nessuna di queste società ha risposto al questionario.

**1.3.4. Risposte al questionario**

- (17) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.
- (18) La Commissione ha inviato questionari a tutte le società inserite nel campione, all'associazione europea Eurofonte a.s.b.l. e a cinque produttori esportatori. Gli stessi questionari erano stati messi a disposizione online (\*) il giorno dell'apertura dell'inchiesta.
- (19) I tre produttori dell'Unione inseriti nel campione, l'associazione europea Eurofonte a.s.b.l. e due importatori indipendenti, Fundición Dúctil para Obras Publicas SA e Capa - Engenharia e Construções Metalomecânicas SA hanno risposto al questionario. Nessuno degli utilizzatori ha risposto al questionario né si è manifestato durante l'inchiesta.
- (20) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e del governo della RPC, le conclusioni relative al rischio di dumping e al pregiudizio sono state elaborate sulla base dei dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base. La missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea è stata informata a tale riguardo. Non sono pervenute osservazioni.


**1.3.5. Verifica**

- (21) La Commissione ha raccolto e verificato le informazioni rese disponibili dalle parti che hanno collaborato per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione.
- (22) Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

**Produttori dell'Unione**

- EJ Picardie SAS, Francia
- MeierGuss GmbH & Co. KG, Germania
- Fundiciones de Odena SA., Spagna

(\*) <https://trion.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2648>



### 1.3.6. Procedura successiva

- (23) Il 18 dicembre 2023 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere i dazi antidumping in vigore. A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.
- (24) La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e ne ha tenuto conto, ove opportuno. Eurofonte è stata l'unica parte che ha presentato osservazioni a sostegno delle risultanze della Commissione. Non sono state richieste audizioni.

## 2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

### 2.1. Prodotto oggetto del riesame

- (25) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da determinati lavori di ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) o ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) e loro parti. Si tratta di lavori dei tipi utilizzati per:
- coprire sistemi superficiali o sotterranei e/o accessi a sistemi superficiali o sotterranei, e anche per
  - dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei e/o consentire la visuale su sistemi superficiali o sotterranei.
- (26) Questi lavori possono essere lavorati a macchina, rivestiti, verniciati e/o provvisti di altri materiali quali, tra l'altro, calcestruzzo, lastre o tegole («prodotto oggetto del riesame»).
- (27) I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione del prodotto oggetto del riesame:
- griglie per canali e coperchi ottenuti da fusione oggetto della norma EN 1433, da utilizzare come componenti per canali in polimeri, plastica, lamiera galvanizzata o calcestruzzo per consentire alle acque di superficie di fluire nel canale,
  - scarichi a pavimento e per tetti, pozzetti sifonati da pavimento e relativi tappi, oggetto della norma EN 1253,
  - scale metalliche, chiavi di sollevamento e idranti.

### 2.2. Prodotto in esame

- (28) Il prodotto in esame nella presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza è il prodotto oggetto del riesame originario della RPC, attualmente classificato con i codici NC ex 7325 10 00 ed ex 7325 99 10 (codici TARIC 7325 10 00 31 e 7325 99 10 60).

### 2.3. Prodotto simile

- (29) Come stabilito nell'inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le medesime caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi impieghi di base:
- il prodotto in esame esportato nell'Unione;
  - il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC;
  - il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto dai produttori esportatori nel resto del mondo; nonché
  - il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (30) Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.




### 3. DUMPING

#### 3.1. Osservazioni preliminari

- (31) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni di determinati lavori di ghisa dalla RPC sono proseguite, anche se a livelli inferiori rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2016). Secondo Eurostat, nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni di prodotti di ghisa dalla RPC rappresentavano circa il 4,7 % del mercato dell'Unione, rispetto a una quota di mercato del 27,3 % durante l'inchiesta iniziale. In termini assoluti, il volume delle importazioni dalla RPC è diminuito, passando da 147 186 tonnellate nel periodo dell'inchiesta iniziale a 22 146 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (32) Come indicato al considerando 20, nessuno degli esportatori/produttori della RPC ha collaborato all'inchiesta. La Commissione ha pertanto informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, avrebbe potuto applicare l'articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative alla RPC. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione né richiesta di un intervento del consigliere-auditore a tale riguardo.
- (33) Di conseguenza, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping si sono basate sui dati disponibili, in particolare le informazioni fornite unitamente alla domanda di riesame e le informazioni ottenute dalle parti che hanno collaborato nel corso dell'inchiesta di riesame (ossia il richiedente e i produttori dell'Unione inseriti nel campione).

#### 3.2. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per le importazioni di determinati lavori di ghisa originari della RPC

- (34) Dati gli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta, tendenti a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l'inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
- (35) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Entro il termine fissato non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell'esistenza di distorsioni significative nella RPC.
- (36) Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato possibili paesi appropriati conformemente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, primo trattino, del regolamento di base.
- (37) Il 31 maggio 2023, con una nota al fascicolo la Commissione ha informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, utilizzando la Turchia come paese rappresentativo. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, lavoro (manodopera) ed energia, impiegati nella fabbricazione di determinati lavori di ghisa. La Commissione ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i



profitti sulla base dei bilanci aggregati tratti dal portale delle statistiche sui conti delle società <sup>(8)</sup> (elaborate dalla Banca centrale della Turchia e dall'Istituto di statistica turco) per 892 società redditizie, produttori del paese rappresentativo, che svolgono attività riconducibili alla categoria 24.5 «Fusione di getti in metallo» della classificazione statistica delle attività economiche, comunemente denominata NACE. Non sono pervenute osservazioni.

### 3.3. Valore normale

- (38) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».
- (39) Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato [...] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono di seguito denominate «SGAV»).
- (40) Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

#### 3.3.1. Esistenza di distorsioni significative

- (41) Nell'ambito di recenti inchieste relative al settore dell'acciaio nella RPC <sup>(9)</sup> la Commissione ha rilevato l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.
- (42) In tali inchieste la Commissione ha constatato l'esistenza nella RPC di un intervento pubblico sostanziale che falsifica l'efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato <sup>(10)</sup>. La Commissione ha concluso, in particolare, che nel settore dell'acciaio, che fornisce la principale materia prima per fabbricare il prodotto oggetto del riesame, non solo persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base <sup>(11)</sup>, ma il governo della RPC è anche in grado di interferire

<sup>(8)</sup> Statistiche sui conti delle società, disponibili all'indirizzo: <https://www3.tcmb.gov.tr/sector/#/en>.

<sup>(9)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, dell'11 luglio 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia (GU L 177 del 12.7.2023, pag. 63); regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, dell'11 gennaio 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese a (GU L 10 del 12.1.2023, pag. 36); regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, del 26 ottobre 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 149); regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 della Commissione, del 24 gennaio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 16, 25.1.2022, pag. 36).

<sup>(10)</sup> Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 58; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 80; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 208; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 59.

<sup>(11)</sup> Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 45; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 38; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 192; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 46.



nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base <sup>(13)</sup>. La Commissione ha inoltre constatato che la presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Di fatto nel complesso il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo della RPC come strategici o comunque politicamente importanti <sup>(13)</sup>. La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti di uso dei terreni nella RPC <sup>(14)</sup>. Analogamente la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore dell'acciaio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base <sup>(15)</sup>, nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l'accesso al capitale da parte delle imprese della RPC <sup>(16)</sup>.

- (43) Come avvenuto nell'ambito di inchieste precedenti relative al settore siderurgico nella RPC, la Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC, a causa dell'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tal fine la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda, e nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale <sup>(17)</sup> («relazione»), che si basa su fonti pubblicamente disponibili. Tale analisi ha incluso l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l'esistenza di distorsioni significative nella RPC, come constatato anche nell'ambito di precedenti inchieste condotte a tale riguardo.
- (44) Secondo quanto asserito nella domanda, l'intera economia cinese è ampiamente influenzata e interessata da interventi pubblici sostanziali, in considerazione dei quali i prezzi e i costi sul mercato interno dell'industria dell'acciaio cinese non possono essere utilizzati nella presente inchiesta.

<sup>(13)</sup> Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 58; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 40; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 193 e 194; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 47. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i corrispondenti diritti di proprietà, dall'altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le sue rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell'economia cinese, compreso quello dei produttori del prodotto oggetto del riesame e dei fornitori dei loro fattori produttivi.


<sup>(13)</sup> Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 59; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 43; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 68; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando da 195 a 201, regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando da 48 a 52.

<sup>(14)</sup> Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 62; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 52; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 74; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 202, regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 53.


<sup>(15)</sup> Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 45; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 33; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 75; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 203, regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 54.

<sup>(16)</sup> Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 54; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 76; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 204, regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 55.

<sup>(17)</sup> Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2017) 483 final/2, del 20.12.2017, disponibile all'indirizzo: [https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD\(2017\)483&lang=it](https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=it)



- (45) Più nello specifico, la domanda ha rilevato che nel contesto della dottrina della «economia di mercato socialista» contenuta nella costituzione della RPC, dell'onnipresenza del partito comunista cinese («PCC») e dell'influenza statale sull'economia mediante iniziative di pianificazione strategica, l'ingerenza del governo assume varie forme, in particolare di tipo amministrativo, finanziario e normativo. Nella domanda si concludeva pertanto che non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno della ghisa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base e inoltre che tutti i costi dei fattori produttivi, compresi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro, risultano essere falsati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale.
- (46) La domanda forniva esempi di elementi che indicano l'esistenza di distorsioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), dal primo al sesto trattino, del regolamento di base. In particolare, facendo riferimento a una serie di fonti di informazione pubblicamente disponibili, quali la relazione, precedenti inchieste della Commissione nel settore dell'acciaio, la legislazione cinese, nonché ad altre fonti, il richiedente ha formulato le affermazioni riportate di seguito.
- Lo Stato cinese non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l'attuazione da parte delle singole imprese di proprietà dello Stato, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo delle stesse. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra autorità governative e imprese di proprietà dello Stato, attraverso la presenza di membri del partito negli organi esecutivi delle imprese di proprietà dello Stato e di cellule del partito nelle società, nonché mediante la definizione della struttura aziendale del settore delle imprese di proprietà dello Stato. In cambio, le imprese di proprietà dello Stato godono di uno status particolare nel quadro dell'economia cinese. Tale status implica una serie di benefici economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l'accesso preferenziale ai pertinenti fattori produttivi, tra cui i finanziamenti, i terreni e l'energia. Il controllo e la supervisione strategica sono particolarmente pressanti nel settore dell'acciaio, in cui persiste un livello elevato di proprietà del governo cinese e in cui il governo della RPC mira a concentrare il 60 % della produzione di ferro e acciaio in circa dieci grandi imprese entro il 2025.
  - Data l'applicabilità generale della legislazione sulla presenza del PCC nelle società, non si può ipotizzare che la capacità del governo della RPC di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi mediante la presenza dello Stato nelle imprese sarebbe diversa in relazione al prodotto oggetto del riesame rispetto al settore dell'acciaio in generale. Lo Stato è pertanto in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese, in particolare attraverso le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, anche per quanto riguarda i produttori di ghisa e i fornitori dei loro fattori produttivi.
  - La presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Ad esempio, il tredicesimo e il quattordicesimo piano quinquennale hanno messo in atto misure che consentono al governo della RPC di aumentare e controllare l'approvvigionamento, la distribuzione e la proprietà delle materie prime, in particolare attraverso restrizioni sui volumi delle esportazioni e un regime di licenze di esportazione unitamente a restrizioni agli investimenti che riducono i prezzi praticati sul mercato interno e consentono all'industria a valle di accedere a materie prime più economiche, impedendo in tal modo alle forze di mercato di operare normalmente. Ciò è stato riscontrato in particolare nel mercato delle materie prime siderurgiche e per quanto riguarda il minerale di ferro, entrambi fondamentali fattori produttivi a monte per il prodotto oggetto del riesame. Inoltre la Cina ha recentemente istituito dazi all'esportazione e ha introdotto riduzioni dell'IVA riguardanti, tra l'altro, i cascami di acciaio, la ghisa greggia, l'acciaio grezzo, le materie prime di acciaio riciclato e il ferrocromo, che sono tutte materie prime principali per la produzione del prodotto oggetto del riesame.
  - A livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della RPC è dominato dalle banche commerciali di proprietà statale. Nel definire e attuare la loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo piuttosto che valutare principalmente la valenza economica di un dato progetto. I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall'importanza strategica dell'impresa per il governo della RPC, con conseguente presenza di società «zombie» che aggravano l'inefficiente allocazione del capitale, e dal peso dell'eventuale garanzia implicita da parte del governo. Gli oneri finanziari inoltre sono stati mantenuti artificialmente bassi per stimolare la crescita degli investimenti, che ha determinato un eccesso di investimenti di capitali, con un calo costante dell'utile sul capitale investito e senza alcun segnale di stretta creditizia.



- I diritti all'organizzazione collettiva e alla mobilità di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati dal sistema *hukou* di registrazione dei nuclei familiari, che limita l'accesso all'intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo. Questo comporta una distorsione dei costi salariali, che non sono il risultato delle normali forze del mercato o della negoziazione tra società e forza lavoro.
  - La politica energetica del governo della RPC incentiva eccessivamente la produzione di carbone, che viene utilizzato nella produzione di lavori di ghisa falsando così il loro prezzo in Cina.
  - Inoltre l'assegnazione preferenziale di risorse a determinati produttori nazionali è particolarmente evidente in relazione alla proprietà e ai diritti di uso dei terreni in Cina, essendo di proprietà dello Stato tutti i terreni, la cui assegnazione continua a dipendere esclusivamente dallo Stato e dalle autorità che spesso perseguono obiettivi politici compresa l'attuazione dei piani economici, come stabilito nel tredicesimo piano quinquennale, al momento dell'assegnazione dei terreni.
- (47) In conclusione, secondo la domanda i prezzi o i costi, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Su tale base, secondo la domanda nel presente caso non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale.
- (48) Il governo della RPC non ha presentato osservazioni né ha fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal richiedente, riguardo all'esistenza di distorsioni significative e/o all'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie.
- (49) In particolare nel settore del prodotto oggetto del riesame, ossia il settore siderurgico, persiste un livello elevato di proprietà in capo al governo della RPC, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base. Tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore sono soggette alla supervisione strategica e all'orientamento delle autorità. Tra gli esempi figurano il gruppo Baowu Steel, che è un'impresa di proprietà dello Stato nell'ambito della Commissione per la supervisione e l'amministrazione dei beni di proprietà dello Stato («SASAC») centrale<sup>(18)</sup>, e le sue controllate Chongqing Iron & Steel Company Ltd.<sup>(19)</sup> e Maanshan Iron & Steel Company Limited<sup>(20)</sup>; Baotou Steel Group, che è un'impresa di proprietà dello Stato detenuta dal governo della Mongolia interna<sup>(21)</sup>, Angang Steel Group, che è un'impresa di proprietà dello Stato nell'ambito della SASAC centrale<sup>(22)</sup>, nonché Shougang Group, che è un'impresa di proprietà dello Stato detenuta al 100 % da Beijing State-Owned Asset Management Ltd<sup>(23)</sup>. Data la mancanza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi del prodotto oggetto del riesame, non è stato possibile determinare il rapporto esatto tra i produttori privati e quelli di proprietà statale. Anche in assenza di informazioni specifiche per il prodotto oggetto del riesame, si tratta comunque di un sottosectore dell'industria siderurgica, per cui le risultanze concernenti il settore siderurgico sono ritenute indicative anche per il prodotto oggetto del riesame.
- (50) I più recenti documenti strategici cinesi concernenti il settore siderurgico confermano l'importanza costantemente attribuita dal governo della RPC al settore, compresa l'intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative. Quanto precede è esemplificato dal parere di orientamento del ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'informazione sulla promozione di un elevato sviluppo qualitativo del settore siderurgico, che auspica l'ulteriore consolidamento della base industriale e il miglioramento significativo del grado di modernizzazione della catena industriale<sup>(24)</sup>, dal quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo dell'industria della materia prima, secondo il quale il settore «aderirà alla combinazione di leadership di mercato e promozione statale» e «coltiverà un gruppo di aziende all'avanguardia, dotate di leadership in ambito ecologico e competitività di base»<sup>(25)</sup>, e dal piano di lavoro del 2023 per la crescita stabile dell'industria siderurgica<sup>(26)</sup>, che

<sup>(18)</sup> Cfr.: <http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html> (consultato il 13 settembre 2023).

<sup>(19)</sup> Cfr.: [www.cqgt.cn](http://www.cqgt.cn) (consultato il 13 settembre 2023).

<sup>(20)</sup> Cfr.: <https://www.magang.com.cn/> (consultato il 13 settembre 2023).

<sup>(21)</sup> Cfr.: <https://www.qixin.com/company/ab02483a-5ed7-49fe-b6e6-8ea39dc4dc80> (consultato il 13 settembre 2023).


<sup>(22)</sup> Cfr.: [http://www.ansteel.cn/about/company\\_profile/](http://www.ansteel.cn/about/company_profile/) (consultato il 13 settembre 2023).

<sup>(23)</sup> Cfr.: <https://www.qcc.com/firm/d620835aaae14e62fdc965fd41a51d8d.html> (consultato il 13 settembre 2023).

<sup>(24)</sup> Cfr.: [https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-02/08/content\\_5672513.htm](https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-02/08/content_5672513.htm) (consultato il 13 settembre 2023).

<sup>(25)</sup> Cfr. sezione IV, sottosezione 3, del quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime.

<sup>(26)</sup> Cfr.: [https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art\\_2a4233d696984ab59610e7498e333920.html](https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_2a4233d696984ab59610e7498e333920.html) (consultato il 13 settembre 2023).



stabilisce i seguenti obiettivi: «Nel 2023 [...] gli investimenti in immobilizzazioni in tutto il settore manterranno una crescita costante e i benefici economici aumenteranno notevolmente; gli investimenti in R&S dell'industria raggiungeranno l'1,5 %; la crescita del valore aggiunto dell'industria raggiungerà il 3,5 % circa; nel 2024 il contesto di sviluppo industriale e la struttura industriale saranno ulteriormente ottimizzati, il passaggio a prodotti di alta gamma, intelligenti e verdi continuerà e la crescita del valore aggiunto dell'industria supererà il 4 %», e che prevede il consolidamento societario del settore dell'acciaio su mandato del governo: «[i]ncoraggiare le imprese leader del settore a realizzare fusioni e acquisizioni, costruire gruppi di vastissime dimensioni di imprese siderurgiche di livello mondiale e promuovere la configurazione ottimale della capacità produttiva nazionale di ferro e acciaio. Sostenere le imprese specializzate leader in particolari segmenti del mercato dell'acciaio al fine di integrare ulteriormente le risorse e creare un ecosistema dell'industria dell'acciaio. Incoraggiare le imprese siderurgiche a realizzare fusioni e riorganizzazioni [...] interregionali [...]. Valutare la possibilità di fornire alle imprese siderurgiche che hanno portato a termine fusioni e riorganizzazioni sostanziali un maggiore sostegno politico per la sostituzione delle capacità.».

- (51) Esempi analoghi dell'intenzione delle autorità cinesi di monitorare e orientare gli sviluppi del settore sono evidenti a livello provinciale, come nello Hebei, in cui si prevede di «attuare in modo costante lo sviluppo di gruppi di imprese, accelerare la riforma in materia di proprietà mista delle imprese statali, concentrarsi sulla promozione di fusioni interregionali e la riorganizzazione delle imprese private del settore siderurgico e adoperarsi per costituire uno o due grandi gruppi di livello mondiale, da tre a cinque grandi gruppi di sostegno in grado di esercitare un'influenza a livello interno» e di «espandere ulteriormente i canali per il riciclaggio e la circolazione dei cascami di acciaio, rafforzare l'analisi e la classificazione dei cascami di acciaio». <sup>(27)</sup> Inoltre il piano dello Hebei per il settore dell'acciaio prevede quanto segue: «Aderire all'adeguamento strutturale ed evidenziare la diversificazione dei prodotti. Promuovere senza riserve l'adeguamento strutturale e l'ottimizzazione della configurazione dell'industria siderurgica, incentivare il consolidamento, la riorganizzazione, la trasformazione e l'aggiornamento comuni delle imprese; promuovere su larga scala lo sviluppo dell'industria siderurgica puntando alle grandi imprese, all'ammodernamento delle attrezzature tecniche, alla diversificazione dei processi di produzione e alla diversificazione dei prodotti a valle.»
- (52) Analogamente il piano di attuazione dell'Henan per la trasformazione e il potenziamento dell'industria dell'acciaio durante il quattordicesimo piano quinquennale prevede la «costruzione di basi di produzione di acciaio specializzate [...], la costruzione di sei basi di produzione di acciaio specializzate ad Anyang, Jiyuan, Pingdingshan, Xinyang, Shangqiu, Zhoukou ecc., e l'aumento delle dimensioni, dell'intensificazione e della specializzazione del settore. Tra queste, entro il 2025 la capacità produttiva di ghisa greggia ad Anyang sarà mantenuta al di sotto dei 14 milioni di tonnellate e la capacità produttiva di acciaio grezzo sarà mantenuta al di sotto dei 15 milioni di tonnellate.» <sup>(28)</sup>
- (53) Ulteriori obiettivi di politica industriale sono evidenti anche nei documenti di pianificazione di altre province come lo Jiangsu <sup>(29)</sup>, lo Shandong <sup>(30)</sup>, lo Shanxi <sup>(31)</sup>, il Liaoning Dalian <sup>(32)</sup> o lo Zhejiang <sup>(33)</sup>.

<sup>(27)</sup> Cfr. piano d'azione triennale della provincia di Hebei sullo sviluppo di cluster nella catena dell'industria dell'acciaio, capitolo I, sezione 3, disponibile all'indirizzo: <https://huanbao.bjx.com.cn/news/20200717/1089773.shtml> (consultato il 13 settembre 2023).

<sup>(28)</sup> Cfr. piano di attuazione dell'Henan per la trasformazione e il potenziamento dell'industria dell'acciaio durante il quattordicesimo piano quinquennale, capitolo II, sezione 3, disponibile all'indirizzo: <https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211210/1192881.shtml> (consultato il 13 settembre 2023).


<sup>(29)</sup> Piano di lavoro della provincia dello Jiangsu per la trasformazione, il potenziamento e l'ottimizzazione dell'assetto dell'industria dell'acciaio (2019-2025), disponibile all'indirizzo: [http://www.jiangsu.gov.cn/art/2019/5/5/art\\_46144\\_8322422.html](http://www.jiangsu.gov.cn/art/2019/5/5/art_46144_8322422.html) (consultato il 13 settembre 2023).

<sup>(30)</sup> Quattordicesimo piano quinquennale della provincia dello Shandong sullo sviluppo dell'industria dell'acciaio, disponibile all'indirizzo: [http://gxt.shandong.gov.cn/art/2021/11/18/art\\_15681\\_10296246.html](http://gxt.shandong.gov.cn/art/2021/11/18/art_15681_10296246.html) (consultato il 13 settembre 2023).

<sup>(31)</sup> Piano d'azione della provincia dello Shanxi per la trasformazione e il potenziamento dell'industria dell'acciaio per il 2020, disponibile all'indirizzo: [http://gxt.shanxi.gov.cn/zfxgk/zfxgkml/cl/202110/t20211018\\_2708031.shtml](http://gxt.shanxi.gov.cn/zfxgk/zfxgkml/cl/202110/t20211018_2708031.shtml) (consultato il 13 settembre 2023).

<sup>(32)</sup> Quattordicesimo piano quinquennale del comune di Liaoning Dalian sullo sviluppo dell'industria manifatturiera: «Entro il 2025 il valore della produzione industriale di nuovi materiali raggiungerà i 15 milioni di CNY, con l'ovvio potenziamento della capacità di garantire apparecchiature e materiali fondamentali.»; disponibile all'indirizzo: [https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art\\_854\\_1995411.html](https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art_854_1995411.html) (consultato il 5 dicembre 2022).

<sup>(33)</sup> Piano d'azione della provincia dello Zhejiang per promuovere un elevato sviluppo qualitativo dell'industria dell'acciaio: «Promuovere le fusioni e la riorganizzazione delle imprese, accelerare il processo di concentrazione, ridurre il numero di impianti di fusione dell'acciaio portandolo circa a 10 imprese.»; disponibile all'indirizzo: [https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art\\_854\\_1995411.html](https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art_854_1995411.html) (consultato il 5 dicembre 2022).



- (54) Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, a causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori è stato impossibile stabilire sistematicamente l'esistenza di legami personali tra i produttori del prodotto oggetto del riesame e il PCC. Sono tuttavia disponibili alcuni esempi specifici relativi al prodotto oggetto del riesame. Poiché inoltre il prodotto oggetto del riesame rappresenta un sottosectore dell'industria metallurgica, le informazioni disponibili concernenti i produttori di acciaio sono pertinenti anche per il prodotto oggetto del riesame.
- (55) Ad esempio, il presidente del consiglio di amministrazione di Baotou Steel Union, appartenente al gruppo Baotou Steel, funge anche da segretario di partito della società, mentre il presidente dell'organizzazione sindacale della società è il vicesegretario del partito <sup>(34)</sup>. Analogamente all'interno del gruppo Shougang, il presidente del consiglio di amministrazione funge da segretario del comitato di partito e il vicedirettore esecutivo è membro del comitato di partito <sup>(35)</sup>. Similmente una figura di spicco di Hongguang Handan Company ha dichiarato pubblicamente che non avrebbe raggiunto risultati altrettanto positivi senza l'assistenza, il sostegno e le garanzie forniti dal governo della RPC e dal PCC, che conta oltre 20 membri presso Hongguang Casting Co. Ltd <sup>(36)</sup>. Un altro esempio di legame con il PCC si riscontra nell'articolo 3 dello statuto dell'Associazione cinese delle fonderie, in base al quale quest'ultima accetta la guida, la supervisione e la gestione aziendale da parte delle rispettive entità di partito, ad esempio la SASAC e il ministero degli Affari civili, e garantisce le condizioni necessarie per la sua partecipazione <sup>(37)</sup>.
- (56) Nel settore del prodotto oggetto del riesame inoltre sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. L'inchiesta ha individuato ulteriori documenti attestanti che l'industria beneficia di orientamenti e interventi governativi nel settore siderurgico, dato che il prodotto oggetto del riesame rappresenta uno dei suoi sottosettori.
- (57) L'industria siderurgica continua ad essere considerata un settore chiave dal governo della RPC <sup>(38)</sup>. Ciò trova conferma nei numerosi piani, direttive e altri documenti relativi al settore emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Nel quattordicesimo piano quinquennale il governo della RPC ha previsto per l'industria siderurgica interventi di trasformazione, potenziamento, ottimizzazione e adeguamento strutturale <sup>(39)</sup>. Analogamente il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime, applicabile anche all'industria siderurgica, definisce il settore come il «fondamento dell'economia reale» e «un settore chiave che determina il vantaggio competitivo della Cina a livello internazionale»; il piano fissa anche una serie di obiettivi e metodi di lavoro determinanti per lo sviluppo del settore nel periodo 2021-2025, quali l'aggiornamento tecnologico, il miglioramento della struttura del settore (non da ultimo mediante ulteriori concentrazioni societarie) e la trasformazione digitale <sup>(40)</sup>. Inoltre il suddetto piano di lavoro per la crescita stabile dell'industria siderurgica (cfr. considerando 50) dimostra come l'attenzione delle autorità cinesi sul settore si inserisca nel più ampio contesto di controllo dell'economia cinese da parte del governo della RPC: «[s]ostenere le imprese siderurgiche per seguire da vicino le esigenze delle nuove infrastrutture, della nuova urbanizzazione, del rilancio rurale e delle industrie emergenti, collegarsi a grandi progetti di ingegneria relativi al «quattordicesimo piano quinquennale» in varie regioni e adoperarsi per garantire l'approvvigionamento di acciaio. Istituire e approfondire meccanismi di cooperazione a monte e a valle tra il settore siderurgico e i settori chiave che utilizzano l'acciaio, quali il settore delle costruzioni navali, dei trasporti, dell'edilizia, dell'energia, delle automobili, degli elettrodomestici, dei macchinari agricoli e delle attrezzature pesanti, svolgere attività di collegamento tra produzione e domanda e ampliare attivamente gli ambiti di utilizzo dell'acciaio» <sup>(41)</sup>.

<sup>(34)</sup> Cfr.: <https://www.baoganggf.com/ggry> (consultato il 13 settembre 2023).

<sup>(35)</sup> Cfr.: <https://www.shougang.com.cn/sgweb/html/gslld.html> (consultato il 13 settembre 2023).

<sup>(36)</sup> Cfr.: [https://www.handannews.com.cn/news/content/2023-05/20/content\\_20113749.html](https://www.handannews.com.cn/news/content/2023-05/20/content_20113749.html) (consultato il 9 ottobre 2023).

<sup>(37)</sup> Cfr.: <https://foundry.org.cn/%e5%8d%8f%e4%bc%9a%e7%ab%a0%e7%a8%8b> (consultato il 9 ottobre 2023).

<sup>(38)</sup> Relazione, parte III, capitolo 14, pagg. 346 e segg.

<sup>(39)</sup> Cfr. quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico nazionale della Repubblica popolare cinese e gli obiettivi a lungo termine per il 2035, parte III, articolo VIII, disponibile all'indirizzo: <https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/> (consultato il 13 settembre 2023).

<sup>(40)</sup> Cfr. in particolare le sezioni I e II del quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime.

<sup>(41)</sup> Cfr.: [https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art\\_2a4233d696984ab59610e7498e333920.html](https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_2a4233d696984ab59610e7498e333920.html) (consultato il 13 settembre 2023).




- (58) Per quanto riguarda inoltre il minerale di ferro, una materia prima utilizzata per la produzione del prodotto oggetto del riesame, secondo il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime lo Stato prevede di «sviluppare razionalmente le risorse minerarie nazionali, di intensificare l'attività di prospezione del minerale di ferro [...], attuare regimi fiscali preferenziali, incoraggiare l'adozione di tecnologie e attrezzature avanzate per ridurre la generazione di rifiuti estrattivi solidi»<sup>(42)</sup>, portando alla creazione di un sistema per le riserve di produzione di minerale di ferro e di terreni minerali che «diventeranno una misura importante per stabilizzare il prezzo di mercato del minerale di ferro e garantire la sicurezza della catena industriale»<sup>(43)</sup>. In province come l'Hebei le autorità prevedono per il settore quanto segue: «fornire agevolazioni sugli interessi per gli investimenti in nuovi progetti; esaminare e guidare gli enti finanziari affinché forniscano prestiti agevolati alle imprese siderurgiche perché passino a nuove industrie mentre saranno erogate sovvenzioni pubbliche sotto forma di agevolazioni»<sup>(44)</sup>. In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali da incentivare, tra cui la produzione delle principali materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.
- (59) Il prodotto oggetto del riesame subisce altresì gli effetti della distorsione dei costi salariali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche ai considerando 42 e 46. Tali distorsioni incidono sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso ai fattori produttivi di società soggette al medesimo sistema occupazionale nella RPC)<sup>(45)</sup>.
- (60) Nella presente inchiesta inoltre non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto oggetto del riesame non risenta dell'intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato anche ai considerando 42 e 46. Il suddetto piano di lavoro per la crescita stabile (cfr. considerando 50) illustra chiaramente anche questo tipo di intervento pubblico: «incoraggiare gli istituti finanziari a fornire attivamente servizi finanziari alle società del settore dell'acciaio che attuano fusioni e riorganizzazioni, adeguamenti dell'assetto, trasformazione e potenziamento, conformemente ai principi di controllo del rischio e di sostenibilità delle imprese». Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.
- (61) La Commissione rammenta infine che per fabbricare il prodotto oggetto del riesame sono necessari vari fattori produttivi. Quando i produttori del prodotto oggetto del riesame acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'assegnazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell'amministrazione e a tutti i settori.
- (62) Dunque non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto del riesame ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all'assegnazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.

<sup>(42)</sup> Cfr. quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime, pag. 22.

<sup>(43)</sup> Cfr.: [https://en.ndrc.gov.cn/news/mediarresources/202203/t20220325\\_1320408.html](https://en.ndrc.gov.cn/news/mediarresources/202203/t20220325_1320408.html) (consultato il 5 ottobre 2023).

<sup>(44)</sup> Cfr. piano d'azione siderurgico per il 2022 «1 + 3», del comune di Tangshan nella provincia di Hebei, capitolo 4, sezione 2, disponibile all'indirizzo: <http://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfqj/portal/content.html?articleId=e2bb5519aa49b566863081d57aea9dfd59e1a4f482bb7acd243e3ae7657c70b&columnId=3683d857cc4577e4cb75f76522b7b82cda039ef70be46ee37f9385ed3198f68a> (consultato il 13 settembre 2023).

<sup>(45)</sup> Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 63, e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 33.



- (63) In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall'incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi interni per stabilire il valore normale nel caso di specie. La Commissione ha pertanto provveduto a costruire il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come descritto nella sezione in appresso.
- (64) Nella presente inchiesta il governo della RPC non ha presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario.

### 3.3.2. Paese rappresentativo

#### 3.3.2.1. Osservazioni generali


- (65) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:
- un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale <sup>(46)</sup>;
  - la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese <sup>(47)</sup>;
  - la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;
  - qualora vi sia più di un paese rappresentativo possibile, la preferenza è accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
- (66) Come spiegato al considerando 37, il 31 maggio 2023 la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo relativa alle fonti per la determinazione del valore normale. La nota descrive i fatti e gli elementi di prova su cui si basano i criteri pertinenti e informa le parti interessate dell'intenzione della Commissione di considerare la Turchia come paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
- (67) In linea con i criteri indicati all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la Commissione ha individuato la Turchia come paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. La Banca mondiale ha classificato la Turchia come paese «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo. La Turchia è stata anche individuata come un paese nel quale ha luogo la produzione del prodotto oggetto del riesame e sono prontamente disponibili i dati pertinenti.
- (68) Infine, data l'assenza di collaborazione e avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che la Turchia era un paese rappresentativo appropriato, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

#### 3.3.2.2. Conclusioni

- (69) In assenza di collaborazione, come proposto nella domanda di riesame in previsione della scadenza e dato che la Turchia ha soddisfatto i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha scelto la Turchia come paese rappresentativo appropriato.

<sup>(46)</sup> Dati pubblici della Banca mondiale - reddito medio-alto, <https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income>.

<sup>(47)</sup> In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.



### 3.3.3. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

- (70) Nella nota sulle fonti pertinenti da utilizzare per la determinazione del valore normale, la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame da parte dei produttori dell'Unione, in base alle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza e debitamente aggiornate quando erano disponibili informazioni più accurate. La Commissione ha anche dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato la banca dati Global Trade Atlas («GTA») <sup>(48)</sup> per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha dichiarato inoltre che si sarebbe avvalsa di informazioni provenienti dall'Istituto di statistica turco <sup>(49)</sup> per stabilire i costi esenti da distorsioni dell'energia elettrica, del gas e del lavoro, dall'Ufficio per gli investimenti della Turchia <sup>(50)</sup> per quanto riguarda l'acqua e da Türkiye Petrolleri <sup>(51)</sup> per il carburante.

Dopo aver divulgato la nota sulle fonti pertinenti da utilizzare per la determinazione del valore normale, la Commissione ha riscontrato che i prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale in Turchia sono aumentati a un ritmo superiore al tasso di inflazione del paese. Inoltre i prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale afferenti alla seconda metà del 2022 non sono stati pubblicati dall'Istituto di statistica turco. La Commissione ha pertanto deciso di utilizzare il costo esente da distorsioni dell'energia elettrica e del gas naturale in Malaysia, come indicato al considerando 81. La Malaysia è infatti un paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. Inoltre la Malaysia è stata utilizzata come paese rappresentativo anche in altre inchieste simili.

- (71) La Commissione ha anche dichiarato che per stabilire i costi e i profitti SGAV avrebbe utilizzato i dati finanziari tratti dal portale delle statistiche sui conti delle società per 892 società che svolgono attività riconducibili alla categoria NACE 24.5, come indicato al considerando 37.
- (72) La Commissione ha inoltre informato le parti interessate che una serie di fattori produttivi (quali imballaggi, altri accessori e parti) rappresentavano singolarmente una piccola quota, compresa tra l'1 e il 10 %, del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione intendeva pertanto trattare questi altri fattori produttivi come «materiali di consumo» e ha espresso tali materiali di consumo in percentuale del costo totale delle materie prime. Questi fattori produttivi rappresentavano rispettivamente il 16 % e il 7 % dei costi totali delle materie prime per i prodotti di ghisa duttile e per i prodotti di ghisa grigia.
- (73) La Commissione ha inoltre incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. La Commissione ha stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e i costi diretti di fabbricazione sulla base dei dati sui produttori dell'Unione trasmessi dal richiedente, che ha fornito informazioni specifiche a tale riguardo.

### 3.4. Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

#### 3.4.1. Fattori produttivi

- (74) Considerando tutte le informazioni basate sulla domanda e le informazioni successive raccolte durante il procedimento, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base:

Tabella 1

#### Fattori produttivi di determinati lavori di ghisa


Fattore produttivo	Codice della merce	Valore esente da distorsioni (CNY)	Unità di misura
<b>Materie prime</b>			
Cascami di ferro o di acciaio	72044910	3,31	kg

<sup>(48)</sup> <http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm>.

<sup>(49)</sup> <https://www.tuik.gov.tr/Home/Index>.

<sup>(50)</sup> <https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/pages/cost-of-doing-business.aspx>.

<sup>(51)</sup> [tppd.com.tr](http://tppd.com.tr).




Coke e semi-coke di carboni fossili	27040010	3,34	kg
Ghise gregge	720110	3,82	kg
Cascami di ghisa	72041000	2,20	kg
Ferroleghie - FeMn	72021900	22,08	kg
Ferroleghie - FeSi	72022100	15,24	kg
Ferroleghie - FeSiMg	72029930	21,25	kg
Ferroleghie - altre	72029980	24,20	kg
Mattonelle di carburo di silicio	28492000	11,4	kg
Intelaiature in acciaio	730890980018	34,90	kg
Pitture	32081090	42,14	kg
Calcare	252100	7,49	kg
<b>Energia</b>			
Energia elettrica	N/P	0,52 CNY/kWh	kWh
Gas naturale	N/P	0,20 CNY/kWh	kWh
Acqua	N/P	10,17 CNY/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
Carburante	N/P	4,63 CNY/l	l
<b>Lavoro (manodopera)</b>			
Lavoro (manodopera)	N/P	36,56 CNY/ora	ore

#### 3.4.1.1. Materie prime

- (75) I processi di produzione di determinati lavori di ghisa sono simili in tutto il mondo, senza differenze significative tra i processi di produzione nella RPC, nell'Unione e in altri paesi. Il processo di produzione e i fattori produttivi variavano leggermente a seconda che il lavoro di ghisa fosse di ghisa grigia o di ghisa duttile. Entrambi i tipi di lavori di ghisa sono stati esportati dalla RPC nell'Unione.
- (76) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all'ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all'importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all'importazione. Il prezzo all'importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell'OMC e che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(62)</sup>. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo in quanto al considerando 63 ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all'esportazione. Dopo l'esclusione delle importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo.

<sup>(62)</sup> Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33). A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.



- (77) Secondo le statistiche del GTA, durante il periodo dell'inchiesta di riesame i fattori produttivi calcare (codice della merce 252100) e ferroleghie (altre) (codice della merce 72029980) non sono stati importati in Turchia o i quantitativi importati non erano significativi, il che significa che i prezzi medi finali all'importazione risultanti non erano sufficientemente rappresentativi. Alla luce dell'indisponibilità di altri dati, la Commissione ha dovuto basarsi sulle informazioni fornite nella domanda di riesame. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il calcare rappresentava il 2 % del totale dei costi delle materie prime dei prodotti di ghisa duttile, mentre le ferroleghie (altre) rappresentavano l'1 % del totale dei costi delle materie prime dei prodotti di ghisa grigia. Poiché il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha inciso in modo apprezzabile sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo.
- (78) In considerazione della mancanza di collaborazione e dell'assenza di altri elementi nel fascicolo, sulla base dei dati forniti dal richiedente e tenendo conto dell'inclusione di determinati costi nei materiali di consumo, come spiegato ai considerando 74 e 79, la Commissione ha stabilito il rapporto tra i materiali di consumo e il totale dei costi delle materie prime al 25 % per i prodotti di ghisa duttile e al 16 % per i prodotti di ghisa grigia. Tali percentuali sono state quindi applicate al valore esente da distorsioni delle materie prime per ottenere il valore esente da distorsioni delle altre materie prime e dei materiali di consumo.
- (79) Di norma tali prezzi all'importazione dovrebbero essere maggiorati anche dei prezzi del trasporto sul mercato interno. In considerazione dell'assenza di collaborazione, nonché della natura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che mira a stabilire se le pratiche di dumping siano proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame o possano ripetersi, piuttosto che a determinarne l'esatta entità, la Commissione ha deciso tuttavia che non erano necessari adeguamenti per tenere conto del trasporto sul mercato interno. Tali adeguamenti avrebbero unicamente l'effetto di accrescere il valore normale e dunque il margine di dumping.

#### 3.4.1.2. Lavoro (manodopera)

- (80) L'Istituto di statistica turco pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Turchia <sup>(63)</sup>. La Commissione ha utilizzato le statistiche relative al 2020, le ultime disponibili, per il costo medio del lavoro per l'attività economica «Attività metallurgiche» classificata con il codice NACE 24 secondo la classificazione NACE Rev.2. I costi orari medi del lavoro così ottenuti sono stati ulteriormente adeguati per tenere conto dell'inflazione utilizzando l'indice del costo del lavoro <sup>(64)</sup> in modo da rispecchiare i costi del periodo dell'inchiesta di riesame.

#### 3.4.1.3. Energia

- (81) I prezzi dell'energia elettrica in Malaysia erano pubblicamente disponibili sul sito web della società per l'energia elettrica TNB <sup>(65)</sup>. La Commissione ha utilizzato le tariffe applicabili ai clienti della categoria «media tensione». I prezzi del gas naturale in Malaysia erano pubblicamente disponibili sul sito web della commissione per l'energia <sup>(66)</sup>. La Commissione ha utilizzato le tariffe del gas naturale applicabili agli utilizzatori industriali nel quarto trimestre del 2021 e ha selezionato una fascia di consumo in linea con il consumo di gas naturale del richiedente.

#### 3.4.1.4. Carburante

- (82) La società petrolifera turca Türkiye Petrolleri pubblica i prezzi medi dell'olio combustibile nelle diverse città della Turchia. In linea con la domanda di riesame, la Commissione ha utilizzato i prezzi medi del carburante per Istanbul Anadolu per il periodo compreso tra gennaio 2022 e dicembre 2022 <sup>(67)</sup>. Poiché i prezzi del carburante fluttuano solo marginalmente tra le città, Istanbul Anadolu è stata considerata un indicatore appropriato per tutta la Turchia.

<sup>(63)</sup> <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadIstatistikselTablo?p=FsjYWs9udep3a8vd2aOEDJTGJ/j4OMXQ7hW06NadVvxfqfjMxKjxtm2wtRf4Xel>.

<sup>(64)</sup> <https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Istihdam%2c-Issizlik-ve-Ucret-108>.

<sup>(65)</sup> <https://www.tnb.com.my/commercial-industrial/pricing-tariffs1> (ultima consultazione: 20 novembre 2023).

<sup>(66)</sup> <https://www.st.gov.my/en/web/consumer/details/2/10> (ultima consultazione: 20 novembre 2023).

<sup>(67)</sup> [tpdp.com.tr](http://tpdp.com.tr).



## 3.4.1.5. Acqua

- (83) Per il prezzo dell'acqua, la Commissione ha utilizzato i prezzi medi applicabili in Turchia per il costo dell'acqua per uso industriale come presentati dall'Ufficio per gli investimenti della presidenza della Repubblica di Turchia <sup>(58)</sup>.

## 3.4.1.6. Spese generali di produzione, SGAV e profitti

- (84) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.
- (85) Al fine di stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione, e data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. Sulla base dei dati forniti dal richiedente, la Commissione ha stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il costo totale della produzione e del lavoro. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione.
- (86) Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per SGAV e profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari più recenti per 892 società turche che svolgono attività riconducibili alla categoria NACE 24.5, come indicato al considerando 37.


## 3.4.2. Calcolo del valore normale

- (87) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto (lavori di ghisa grigia e lavori di ghisa duttile) a livello franco fabbrica, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.
- (88) La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame in merito all'utilizzo di ciascun fattore (materiali, energia e lavoro) per la produzione di determinati lavori di ghisa. La Commissione ha moltiplicato ogni fattore di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, vale a dire la Turchia.
- (89) Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti, come indicato nella sezione 3.4.1.6. Le spese generali di produzione sono state stabilite sulla base dei dati forniti dal richiedente. Le SGAV e i profitti sono stati stabiliti sulla base della media dei valori comunicati per le 892 società turche che svolgono attività riconducibili alla categoria NACE 24.5 per il 2022 <sup>(59)</sup>. La Commissione ha aggiunto ai costi di produzione esenti da distorsioni le voci indicate di seguito:
- le spese generali di produzione, che rappresentavano in totale il [20-25] % del costo diretto di produzione per i prodotti di ghisa duttile e il [15-20] % per i prodotti di ghisa grigia <sup>(60)</sup>,
  - le SGAV e gli altri costi, che rappresentavano il 10,07 % dei costi delle merci vendute, e
  - i profitti, che ammontavano al 7,98 % dei costi delle merci vendute, sono stati applicati al totale dei costi di produzione esenti da distorsioni.
- (90) Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

<sup>(58)</sup> <https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/pages/cost-of-doing-business.aspx>.

<sup>(59)</sup> Statistiche sui conti delle società, disponibili all'indirizzo: <https://www3.tcmb.gov.tr/seyisler/#/en>.

<sup>(60)</sup> Per motivi di riservatezza, i valori sono indicati sotto forma di intervalli, in quanto nella domanda di riesame in previsione della scadenza tali informazioni si basano sulle informazioni relative a due produttori dell'Unione.



### 3.5. Prezzo all'esportazione

- (91) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, il prezzo all'esportazione è stato determinato utilizzando i prezzi cif estrapolati dai dati Eurostat, corretti per raggiungere un livello franco fabbrica. Dal prezzo cif sono stati quindi detratti i costi di nolo marittimo e di assicurazione e i costi del trasporto sul mercato interno. I costi del trasporto a livello internazionale e sul mercato interno cinese erano basati sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame.

### 3.6. Confronto

- (92) La Commissione ha confrontato, per tipo di prodotto, il valore normale stabilito conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica stabilito secondo le modalità di cui sopra.

### 3.7. Margine di dumping

- (93) Su tale base, la differenza tra il prezzo all'esportazione e il valore normale costruito è risultata significativa (oltre il 60 %). Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

## 4. RISCHIO DI PERSISTENZA DEL DUMPING

- (94) Dopo aver riscontrato l'esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati i fattori aggiuntivi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC, la relazione tra i prezzi all'esportazione verso paesi terzi e il livello dei prezzi nell'Unione e l'attrattiva del mercato dell'Unione. Si ricorda che, data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e del governo della RPC, l'analisi si è basata sui dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, in particolare sulla domanda di riesame, sulle statistiche del GTA e su altre informazioni disponibili.


### 4.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

- (95) In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha basato le sue risultanze relative alla capacità produttiva e alla capacità inutilizzata nella RPC sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame.
- (96) Dall'inchiesta è emersa l'esistenza di una sovraccapacità generale nella produzione di determinati lavori di ghisa in Cina durante il periodo in esame. La capacità produttiva <sup>(61)</sup> in Cina durante tale periodo è stata stimata a 1 031 292 tonnellate all'anno. Secondo le informazioni di mercato del richiedente, la produzione e le vendite effettive cinesi ammontavano a 408 654 tonnellate all'anno, il che indicava una capacità inutilizzata stimata di 622 638 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Tale capacità inutilizzata, superiore al consumo totale dell'Unione nello stesso periodo, potrebbe essere dirottata verso l'Unione in caso di cessata applicazione delle misure in vigore.
- (97) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che i produttori esportatori cinesi dispongono di notevoli capacità inutilizzate che, in caso di scadenza delle misure, potrebbero essere impiegate in grandi quantità per le esportazioni nell'Unione a prezzi di dumping.

### 4.2. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (98) In base alle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza, il mercato dell'Unione per determinati lavori di ghisa è rimasto interessante per gli esportatori cinesi. Rispetto all'inchiesta iniziale le importazioni dalla RPC sono diminuite sia in termini assoluti che relativi. La quota di mercato precedentemente detenuta dalla RPC è stata in parte acquisita da altri paesi terzi, come l'India e la Turchia, che hanno aumentato il volume delle loro esportazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame rispetto all'inchiesta precedente. Allo stesso tempo la RPC era ancora il terzo maggiore esportatore di determinati lavori di ghisa nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Ciò dimostra che l'Unione è un mercato interessante per gli esportatori cinesi.

<sup>(61)</sup> Come indicato nell'allegato C.05 della domanda di riesame.



- (99) Il mercato dell'Unione per determinati lavori di ghisa è uno dei maggiori al mondo, con un consumo di 467 544 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Secondo la domanda di riesame in previsione della scadenza, le fonderie cinesi hanno stabilito legami con gli importatori e le reti di distribuzione nel corso di molti anni in cui hanno esportato nell'Unione. Gli elementi di prova forniti dal richiedente nella domanda di riesame in previsione della scadenza hanno dimostrato che i produttori cinesi proponevano lavori di ghisa a prezzi bassi durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Inoltre il mercato statunitense, uno dei maggiori mercati in termini di dimensioni, è protetto da misure di difesa commerciale del 25,52 % <sup>(62)</sup> nei confronti della Cina, che limitano l'accesso dei produttori cinesi a tale mercato. Tali misure sono state prorogate per altri cinque anni a marzo 2022. Di conseguenza, in caso di scadenza delle misure in vigore, ciò comporterebbe probabilmente un ulteriore aumento delle esportazioni cinesi nell'Unione.
- (100) Anche con le misure in vigore le esportazioni cinesi nell'Unione sono continuate e hanno una quota di mercato non trascurabile, il che dimostra che il mercato dell'Unione rimane interessante per i produttori esportatori cinesi.
- (101) Considerando la notevole sovraccapacità nella RPC e l'attrattiva del mercato dell'Unione, la Commissione ha pertanto concluso che, in caso di scadenza delle misure in vigore, è probabile che i produttori esportatori cinesi riorientino le esportazioni in grandi quantità verso l'Unione a prezzi di dumping.

#### 4.3. Conclusioni

- (102) Alla luce delle sue risultanze sulla persistenza del dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame e sul probabile andamento delle esportazioni in caso di scadenza delle misure, la Commissione ha concluso che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping sulle importazioni dalla RPC comporti la persistenza del dumping.

### 5. PREGIUDIZIO

#### 5.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (103) Durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da 22 produttori dell'Unione. Essi costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (104) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame ammontava a circa 467 544 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l'industria dell'Unione, quali le risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione e le risposte al questionario sui macroindicatori fornite da Eurofonte. Come indicato al considerando 11, è stato selezionato un campione di tre produttori dell'Unione che rappresentano il 46 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.

#### 5.2. Consumo dell'Unione

- (105) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base dei volumi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione e dei dati sulle importazioni forniti da Eurostat.
- (106) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

#### Consumo dell'Unione (in tonnellate)

	2019	2020	2021	Periodo dell'inchiesta di riesame
Consumo totale dell'Unione	451 373	432 522	484 501	467 544
Indice	100	96	107	104

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione nel questionario sui dati macroeconomici e dati Eurostat.

<sup>(62)</sup> *Federal Register*: «Certain Iron Construction Castings From Brazil, Canada and the People's Republic of China: Final Results of Expedited Fifth Sunset Review of Antidumping Duty Orders».



- (107) Globalmente il consumo dell'Unione è aumentato del 4 %. In realtà il mercato dei lavori di ghisa oscilla con la crescita economica del mercato dell'Unione e, più specificamente, con il volume dei progetti infrastrutturali, vale a dire nel settore dell'acqua e dei trasporti. Nel 2020 a causa della pandemia e dei successivi confinamenti l'economia dell'Unione europea ha subito una contrazione, così come il consumo di lavori di ghisa che è diminuito del 4 %. Il 2021 è stato un anno di ripresa economica, che ha portato a un picco di consumo del +12 %. Nel 2022 le opere pubbliche nell'Unione hanno subito un rallentamento, con un conseguente calo del consumo di lavori di ghisa (-3,5 % rispetto al 2021).

### 5.3. Importazioni dal paese interessato

#### 5.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

- (108) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita in base al consumo dell'Unione indicato al considerando 105. Le importazioni nell'Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

#### Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

	2019	2020	2021	Periodo dell'inchiesta di riesame
Volume delle importazioni dal paese interessato (in tonnellate)	48 352	34 451	28 385	22 146
Indice	100	71	59	46
Quota di mercato (%)	10,7	8,0	5,9	4,7
Indice	100	74	55	44

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione nel questionario sui dati macroeconomici e dati Eurostat.

- (109) Le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla RPC sono diminuite del 54 % in maniera costante nel periodo in esame. Sono diminuite dapprima del 29 % tra il 2019 e il 2020, poi del 18 % tra il 2020 e il 2021 e infine sono diminuite del 22 % tra il 2021 e il periodo dell'inchiesta di riesame («PIR»). Di conseguenza, la loro quota di mercato è risultata più che dimezzata, passando dal 10,7 % nel 2019 al 4,7 % nel PIR.

#### 5.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e differenza di prezzo


- (110) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati di Eurostat.
- (111) La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

#### Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata)

	2019	2020	2021	Periodo dell'inchiesta di riesame
Cina	1 000	951	1 123	1 436
Indice	100	95	112	144

Fonte: Comext di Eurostat.



- (112) Complessivamente il prezzo medio all'importazione dalla Cina è aumentato del 44 %. È dapprima diminuito del 5 % tra il 2019 e il 2020 e successivamente è aumentato del 18 % tra il 2020 e il 2021 e del 28 % tra il 2021 e il PIR.
- (113) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha confrontato la media ponderata dei prezzi di vendita praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione con la media ponderata dei prezzi all'importazione dalla RPC del prodotto oggetto del riesame forniti da Eurostat, stabilita su base cif, compreso il dazio antidumping.
- (114) Dal confronto dei prezzi è emersa una differenza del 6 % tra il prezzo medio di vendita all'esportazione e il prezzo medio di vendita praticato dall'industria dell'Unione. Non considerando i dazi antidumping, la differenza ammontava al 25 %.


#### 5.4. Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC

- (115) Il volume aggregato delle importazioni nell'Unione, la quota di mercato e l'andamento dei prezzi delle importazioni di lavori di ghisa da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

#### Importazioni da paesi terzi

Paese		2019	2020	2021	Periodo dell'inchiesta di riesame
India	Volume (in tonnellate)	41 200	52 319	82 436	77 167
	<i>Indice</i>	100	127	200	187
	Quota di mercato (%)	9,1	12,1	17,0	16,5
	<i>Indice</i>	100	133	186	181
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	925	932	1 066	1 426
	<i>Indice</i>	100	100	115	154
Turchia	Volume (in tonnellate)	34 410	37 761	47 112	41 899
	<i>Indice</i>	100	110	137	122
	Quota di mercato (%)	7,6	8,7	9,7	9,0
	<i>Indice</i>	100	114	127	117
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	1 079	1 098	1 139	1 498
	<i>Indice</i>	100	102	106	139
Iran	Volume (in tonnellate)	2 897	2 537	6 048	8 647
	<i>Indice</i>	100	87	208	298
	Quota di mercato (%)	0,6	0,6	1,2	1,8
	<i>Indice</i>	100	91	194	288



	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	1 094	1 091	1 189	1 533
	Indice	100	100	109	140
Altri paesi terzi	Volume (in tonnellate)	5 745	8 637	11 548	9 212
	Indice	100	150	201	160
	Quota di mercato	1,3	2,0	2,4	2,0
	Indice	100	156	187	154
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	1 156	1 108	1 293	1 752
	Indice	100	96	112	152
Totale di tutti i paesi terzi eccetto la Cina	Volume (in tonnellate)	84 253	101 253	147 144	136 925
	Indice	100	120	175	163
	Quota di mercato	18,7	23,4	30,4	29,3
	Indice	100	125	163	157
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	1 009	1 013	1 112	1 477
	Indice	100	100	110	146


Fonte: dati Eurostat.

- (116) Nel PIR sono state importate da paesi terzi, esclusa la Cina, 136 925 tonnellate di lavori di ghisa. Tale volume rappresenta il 29 % del mercato dell'Unione. In totale, la loro quota di mercato è aumentata, passando dal 19 % nel 2019 al 29 % nel PIR. La Cina, mentre era ancora uno dei principali esportatori del prodotto oggetto del riesame nell'UE nel 2019, dopo l'istituzione dei dazi ha gradualmente perso la propria quota di mercato a vantaggio dell'India e, in misura minore, della Turchia e dell'Iran. Il volume delle importazioni da questi tre paesi è aumentato complessivamente del 63 % tra il 2019 e il PIR, raggiungendo una quota di mercato del 27,3 % nel PIR.
- (117) I prezzi all'importazione dell'India erano inferiori ai prezzi cinesi senza le misure. I prezzi all'importazione di lavori di ghisa originari della Turchia e dell'Iran erano leggermente superiori ai prezzi cinesi senza i dazi (rispettivamente del 4 % e del 7 % nel PIR), ma erano ancora molto al di sotto dei prezzi cinesi con le misure antidumping e dei prezzi dell'industria dell'Unione. Durante il PIR questi tre paesi importatori vendevano a prezzi notevolmente inferiori, rispettivamente del 27 % per l'India, del 23 % per la Turchia e del 22 % per l'Iran, rispetto a quelli dei produttori dell'Unione.

## 5.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

### 5.5.1. Osservazioni generali

- (118) L'analisi della situazione economica dell'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (119) Come indicato al considerando 11, per valutare la situazione economica dell'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento.



- (120) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte fornite da Eurofonte, che sono stati sottoposti a controllo incrociato con i dati dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. I dati riguardanti i produttori dell'Unione inseriti nel campione sono stati verificati. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (121) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
- (122) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

#### 5.5.2. Indicatori macroeconomici

##### 5.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (123) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:


Tabella 6

#### Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2019	2020	2021	Periodo dell'inchiesta di riesame
Volume di produzione (in tonnellate)	358 048	329 785	343 267	339 231
<i>Indice</i>	100	92	96	95
Capacità produttiva (in tonnellate)	652 029	650 590	651 077	645 386
<i>Indice</i>	100	100	100	99
Utilizzo degli impianti (in %)	54,9	50,7	52,7	52,6
<i>Indice</i>	100	92	96	96

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione nel questionario sui dati macroeconomici.

- (124) Durante il periodo in esame la quantità della produzione dell'industria dell'Unione è diminuita complessivamente del 5 %. La produzione ha seguito da vicino le oscillazioni del consumo. A seguito della pandemia, la produzione è diminuita dell'8 % tra il 2019 e il 2020. Successivamente è aumentata tra il 2020 e il 2021 (+ 4 %) per poi diminuire di nuovo leggermente tra il 2021 e il PIR (-1 %).
- (125) La capacità produttiva dell'industria dell'Unione è rimasta stabile tra il 2019 e il 2021 per poi diminuire leggermente tra il 2021 e il PIR (-1 %).
- (126) Durante il periodo in esame l'utilizzo degli impianti ha seguito lo stesso andamento della produzione ed è diminuito del 4 %. Tale indicatore è diminuito dell'8 % nel 2020 per poi aumentare del 4 % nel 2021 e stabilizzarsi durante il PIR. Nel periodo in esame l'utilizzo degli impianti è diminuito di 2,3 punti percentuali, passando dal 55 % circa nel 2019 al 52,6 % durante il PIR.



## 5.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (127) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

**Volume delle vendite e quota di mercato**

	2019	2020	2021	Periodo dell'inchiesta di riesame
Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate)	318 768	296 818	308 972	308 474
<i>Indice</i>	100	93	97	97
Quota di mercato (%)	71 %	69 %	64 %	66 %
<i>Indice</i>	100	97	90	93

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione nel questionario sui dati macroeconomici e dati Eurostat.

- (128) Malgrado l'aumento del consumo, il volume delle vendite dell'industria dell'Unione ha registrato un andamento negativo, con un calo del 3 % nel periodo in esame. È dapprima diminuito del 7 % nel 2020 ed è poi risalito nel 2021 e nel 2022, ma non ha mai raggiunto in termini assoluti il livello delle vendite registrato all'inizio del periodo in esame.
- (129) Nel contesto di una lieve crescita del consumo, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita di oltre 5 punti percentuali nel periodo in esame. È dapprima diminuita di 2 punti percentuali nel 2020, per poi calare ulteriormente di 5 punti percentuali nel 2021 e successivamente aumentare di 2 punti percentuali nel PIR.
- (130) La quota di mercato persa dai produttori dell'Unione è stata assorbita principalmente dai produttori esportatori indiani, la cui quota di mercato è aumentata, passando dal 9,1 % nel 2019 al 16,5 % nel PIR, e dalla Turchia, il secondo maggiore esportatore verso l'Unione, che ha aumentato la sua quota di mercato passando dal 7,6 % nel 2019 al 9 % nel PIR.

## 5.5.2.3. Crescita

- (131) Tra il 2019 e il PIR il consumo dell'Unione è aumentato del 4 %. Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 3 %, il che si è tradotto in una perdita di quota di mercato pari a cinque punti percentuali nel periodo in esame.

## 5.5.2.4. Occupazione e produttività


- (132) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

**Occupazione e produttività**

	2019	2020	2021	Periodo dell'inchiesta di riesame
Numero di dipendenti (ETP)	3 053	3 027	3 027	3 076
<i>Indice</i>	100	99	99	101
Produttività (in tonnellate/ETP)	117	109	113	110
<i>Indice</i>	100	93	97	94

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione nel questionario sui dati macroeconomici.



- (133) L'industria dell'Unione è riuscita a mantenere e persino ad aumentare (leggermente) il numero di dipendenti espresso in equivalenti a tempo pieno (ETP) impegnati nella produzione e nelle vendite del prodotto oggetto del riesame, che è aumentato dell'1 % tra il 2019 e il PIR.
- (134) La produttività della manodopera dell'industria dell'Unione, misurata come produzione annua (in tonnellate) per ETP, ha registrato una tendenza al ribasso nel periodo in esame (-6 %). Ciò è la conseguenza della riduzione del volume complessivo della produzione nel periodo in esame rispetto al numero di dipendenti che è rimasto stabile e addirittura marginalmente aumentato.

#### 5.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (135) Come indicato al considerando 93, la differenza tra il prezzo all'esportazione e il valore normale costruito riscontrato era notevolmente superiore al livello minimo (superiore del 60 %). L'impatto di tali margini sull'industria dell'Unione era ancora notevole e significativo, poiché i lavori di ghisa originari della Cina hanno continuato a entrare nell'Unione in grandi quantità.
- (136) Inoltre, malgrado le misure in vigore, tali importazioni erano ancora effettuate a prezzi molto inferiori a quelli praticati dai produttori dell'Unione e hanno pertanto reso difficile per l'industria dell'Unione riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

#### 5.5.3. Indicatori microeconomici

##### 5.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (137) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:


Tabella 9

#### Prezzi di vendita e costo di produzione nell'Unione (in EUR/tonnellata)

	2019	2020	2021	Periodo dell'inchiesta di riesame
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo	1 514	1 533	1 625	1 956
<i>Indice</i>	100	101	107	129
Costo unitario di produzione	1 451	1 470	1 662	1 917
<i>Indice</i>	100	101	115	132

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

- (138) Durante il periodo in esame il prezzo medio di vendita nell'industria dell'Unione è aumentato del 29 %. Sono stati registrati aumenti significativi tra il 2020 e il 2021 (+ 6 %) e tra il 2021 e il PIR (+ 20 %) a causa dell'aumento del costo medio delle materie prime e dell'energia. I costi sono aumentati del 15 % dal 2019 al 2021 e poi di un ulteriore 15 % a partire dal 2021. I costi sono aumentati complessivamente del 32 % nel periodo in esame.
- (139) A seguito della pressione sui prezzi esercitata dai produttori esportatori cinesi e dalle importazioni dall'India, dalla Turchia e dall'Iran, l'industria dell'Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi in misura sufficiente a coprire l'aumento dei costi.



- (140) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

**Costo medio del lavoro per dipendente**

	2019	2020	2021	Periodo dell'inchiesta di riesame
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)	55 061	57 835	57 611	59 715
<i>Indice</i>	100	105	105	108

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

- (141) Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato costantemente. Nel periodo in esame è aumentato dell'8 %. È aumentato del 5 % nel 2020, è rimasto stabile nel 2021 per poi aumentare nuovamente del 4 % circa nel PIR. Questa è la conseguenza di accordi settoriali relativi agli aumenti retributivi e alla concessione di premi speciali.

## 5.5.3.2. Scorte

- (142) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

**Scorte**

	2019	2020	2021	Periodo dell'inchiesta di riesame
Scorte finali (in tonnellate)	23 999	24 297	26 613	26 823
<i>Indice</i>	100	101	111	112
Scorte finali in percentuale della produzione	14,5 %	15,7 %	16,7 %	17,3 %
<i>Indice</i>	100	109	115	120

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

- (143) Nel periodo in esame il livello delle scorte finali dei tre produttori dell'Unione inseriti nel campione è aumentato del 12 %. L'aumento si è verificato principalmente nel 2021.
- (144) Come indicato al considerando 106, il mercato dei lavori di ghisa è strettamente correlato alla crescita economica del mercato dell'Unione. Il 2021 si prospettava un anno positivo, con un picco di consumo del +12 % rispetto al 2020. I produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno quindi leggermente aumentato la loro produzione. Tuttavia tali produttori non hanno potuto beneficiare pienamente dell'aumento del consumo, per cui il livello delle scorte è aumentato.

## 5.5.3.3. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

- (145) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:




Tabella 12

**Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito**

	2019	2020	2021	Periodo dell'inchiesta di riesame
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	5,6	5,8	0,1	3,4
<i>Indice</i>	100	103	1	60
Flusso di cassa (in EUR)	16 939 091	17 495 491	6 742 515	15 285 813
<i>Indice</i>	100	103	40	90
Investimenti (in EUR)	11 085 740	8 677 592	11 531 261	14 484 710
<i>Indice</i>	100	78	104	131
Utile sul capitale investito (%)	6,5 %	6,2 %	0,1 %	4,5 %
<i>Indice</i>	100	96	1	70

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

- (146) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite.
- (147) La redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione è diminuita durante il periodo in esame, passando dal 5,6 % nel 2019 al 3,4 % nel PIR. Negli anni 2019 e 2020 la redditività è stata leggermente superiore al profitto di riferimento stabilito nell'inchiesta iniziale (ossia 5,3 %). Nel 2021 la redditività si è considerevolmente deteriorata e si è quasi azzerata. Questa tendenza negativa è stata causata dall'incapacità dell'industria dell'Unione di aumentare i prezzi in misura sufficiente a coprire l'aumento dei costi di produzione. Durante il PIR la redditività è migliorata, raggiungendo profitti del 3,4 %, pur rimanendo al di sotto dell'obiettivo del 5,3 %.
- (148) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa è leggermente aumentato nel 2020 (+ 3 %). La situazione si è notevolmente deteriorata nel 2021, con un calo di questo indicatore del 61 % a causa della perdita di redditività. Durante il PIR, quando si è registrato un miglioramento dei profitti, tale indicatore è aumentato nuovamente del 127 % rispetto all'anno precedente, mostrando una situazione più sana dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.
- (149) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Esso ha seguito un andamento analogo a quello della redditività. È rimasto stabile nel 2019 e nel 2020, per poi diminuire significativamente nel 2021 e aumentare nuovamente nel PIR, in linea con l'evoluzione della redditività.

**5.6. Conclusioni sul pregiudizio**

- (150) Sebbene le importazioni di lavori di ghisa originari della Cina siano diminuite nel periodo in esame, sia in termini assoluti che relativi, esse erano ancora significative nel PIR e rappresentavano una quota di mercato pari al 4,7 %. Anche l'entità del margine di dumping riscontrato in relazione a tali importazioni è rimasta significativa, attestandosi a oltre il 60 %. Inoltre tali importazioni erano ancora inferiori del 6 % rispetto alla media dei prezzi di vendita dell'UE (dazi inclusi). Non considerando i dazi, la differenza ammontava al 25 %.



- (151) L'evoluzione dei microindicatori e dei macroindicatori mostra un deterioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame. Malgrado un aumento del consumo pari al 4 %, l'andamento dei principali indicatori economici è peggiorato nel periodo in esame. In particolare, le vendite e la produzione dei produttori dell'Unione sono diminuite rispettivamente del 3 % e del 5 % durante il periodo in esame. Di conseguenza, la quota di mercato dei produttori dell'Unione è diminuita, passando dal 71 % nel 2019 al 66 % nel PIR. Tali quote sono state assorbite da produttori esportatori di paesi terzi, in particolare l'India, che ha guadagnato 7 punti percentuali di quota di mercato raggiungendo il 16,5 %, e la Turchia, che ha anch'essa aumentato la propria quota di mercato passando dal 7,6 % nel 2019 al 9 % nel PIR.
- (152) Durante il periodo in esame il prezzo medio di vendita dei produttori dell'Unione è aumentato del 29 %. I prezzi sono stati aumentati nel tentativo di coprire l'aumento del 32 % del costo delle materie prime e dell'energia nel periodo in esame. Ciononostante l'industria dell'Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi in misura sufficiente a coprire l'aumento dei costi. Di conseguenza, nel PIR la redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione è scesa al 3,4 %, al di sotto del profitto di riferimento stabilito nell'inchiesta iniziale (5,3 %).
- (153) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

## 6. NESSO DI CAUSALITÀ

- (154) A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito all'impatto delle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Tali fattori sono le importazioni da altri paesi terzi e l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione.


### 6.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

- (155) Le importazioni di lavori di ghisa dalla RPC sono diminuite del 54 % in maniera costante nel periodo in esame, raggiungendo in media una quota di mercato del 4,7 % nell'Unione nel PIR. Il prezzo medio all'importazione dalla Cina è aumentato del 44 %. Nonostante tale aumento, era ancora inferiore del 6 % rispetto alla media dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione. Non considerando i dazi antidumping, la differenza ammontava al 25 % (cfr. considerando 113).
- (156) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping dalla Cina erano ancora significative e esercitavano una pressione al ribasso sui prezzi e sui volumi delle vendite dell'industria dell'Unione, contribuendo così al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

### 6.2. Effetti di altri fattori

#### 6.2.1. Importazioni da paesi terzi

- (157) Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi è aumentato significativamente, come illustrato nella sezione 5.4. Tali importazioni provenivano principalmente dall'India (quota di mercato del 16,5 % nel PIR), dalla Turchia (quota di mercato del 9 % nel PIR) e dall'Iran (quota di mercato dell'1,8 % nel PIR).
- (158) Tali importazioni sono state effettuate a prezzi notevolmente inferiori a quelli dei produttori dell'Unione.
- (159) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'aumento dei volumi delle importazioni da paesi terzi e i loro prezzi molto bassi, decisamente inferiori ai prezzi medi dell'industria dell'Unione, esercitavano una pressione al ribasso sui prezzi e sui volumi delle vendite dell'industria dell'Unione, contribuendo così al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.



6.2.2. *Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione*

- (160) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 13

**Andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione inseriti nel campione**

	2019	2020	2021	Periodo dell'inchiesta di riesame
Volume delle esportazioni (in tonnellate)	16 664	15 910	14 844	13 420
<i>Indice</i>	100	95	89	81
Prezzo medio (EUR/tonnellata)	1 400	1 441	1 543	1 776
<i>Indice</i>	100	103	110	127

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

- (161) In termini di volume, nel periodo in esame le esportazioni dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti collegati e indipendenti sono diminuite del 19 %. Durante il PIR le vendite all'esportazione rappresentavano circa l'11 % delle vendite totali dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. In considerazione del calo del volume delle vendite che ha determinato un calo del volume di produzione, si è concluso che anche l'andamento delle esportazioni aveva contribuito al pregiudizio subito.

6.3. **Conclusioni sul nesso di causalità**

- (162) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping originarie della RPC hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.
- (163) Anche gli altri fattori individuati, quali le importazioni da altri paesi terzi e l'andamento delle vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione, considerati singolarmente o collettivamente, hanno causato un pregiudizio all'industria dell'Unione ma non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole.

7. **RISCHIO DI PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO**

- (164) La Commissione ha concluso, al considerando 153, che durante il periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole. La Commissione ha pertanto valutato, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, l'eventuale rischio di persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina in caso di scadenza delle misure.
- (165) A tale riguardo la Commissione ha esaminato la capacità inutilizzata nella RPC, le misure sui mercati terzi e l'attrattiva del mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure.

7.1. **Capacità inutilizzata nella RPC**

- (166) Come indicato al considerando 96, la RPC è uno dei maggiori produttori mondiali di lavori di ghisa. La capacità inutilizzata cinese è stata stimata a 622 638 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame, che corrisponde al 133 % del consumo dell'Unione nello stesso periodo. Pertanto l'industria cinese della ghisa, che dipende in larga misura dai mercati esteri per vendere i suoi prodotti, sarebbe in grado di aumentare prontamente e in grandi quantità le sue esportazioni verso l'Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza dei dazi antidumping. Ciò comporterebbe un ulteriore deterioramento della già fragile situazione economica dell'industria dell'Unione.



## 7.2. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (167) Il mercato dell'Unione rimane interessante per gli esportatori cinesi, come dimostrato dal fatto che essi hanno continuato a esportare in modo significativo nell'Unione nonostante le misure in vigore. Nel periodo dell'inchiesta di riesame la Cina era il terzo maggiore esportatore di determinati lavori di ghisa verso l'Unione.
- (168) Il mercato dell'Unione per determinati lavori di ghisa è uno dei maggiori al mondo, con un consumo di 467 544 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame. L'altro importante mercato in termini di dimensioni è quello statunitense. Attualmente è protetto da misure di difesa commerciale del 25,52 % <sup>(63)</sup> nei confronti della Cina, che limitano in modo significativo le importazioni cinesi. Tali misure sono state prorogate per cinque anni a marzo 2022.
- (169) Il mercato dell'Unione è interessante anche in termini di prezzi. Dagli elementi di prova forniti dal richiedente nella domanda di riesame emergono offerte <sup>(64)</sup> ad acquirenti di tutto il mondo da parte di produttori esportatori cinesi a livelli inferiori rispetto al prezzo all'esportazione cinese nell'Unione (in media inferiori del 26 %) e notevolmente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione. Di conseguenza è probabile che, in caso di scadenza delle misure, il mercato dell'Unione diventerebbe ancora più interessante per gli esportatori cinesi.
- (170) Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha concluso che la revoca delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina a prezzi pregiudizievoli, circostanza questa che aggraverebbe ulteriormente il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Esiste pertanto un forte rischio di persistenza del pregiudizio.

## 8. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

- (171) La Commissione ha inoltre rilevato che l'abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità una reiterazione dell'ulteriore pregiudizio. In effetti, anche se il persistente pregiudizio subito dall'industria dell'Unione non può essere attribuito alle importazioni in questione, la Commissione ha rilevato l'esistenza di un forte rischio di reiterazione del pregiudizio sulla base del notevole livello di capacità inutilizzata nella RPC e dell'attrattiva del mercato dell'Unione.

## 9. INTERESSE DELL'UNIONE

- (172) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore sarebbe contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compreso l'interesse dell'industria dell'Unione, degli importatori/operatori commerciali e degli utilizzatori/consumatori.

### 9.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (173) Le misure istituite sono state efficaci in quanto hanno contribuito a ridurre il volume delle importazioni cinesi sul mercato dell'Unione. Tuttavia i volumi delle importazioni del prodotto in esame dalla Cina sono rimasti significativi durante il periodo in esame (quota di mercato del 4,6 % nel PIR).
- (174) È stato stabilito che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta di riesame e che la sua situazione è fragile, come confermato dall'andamento negativo di diversi indicatori di pregiudizio.

<sup>(63)</sup> *Federal Register*: «Certain Iron Construction Castings From Brazil, Canada and the People's Republic of China: Final Results of Expedited Fifth Sunset Review of Antidumping Duty Orders» disponibile all'indirizzo: <https://www.federalregister.gov/documents/2022/03/16/2022-05550/certain-iron-construction-castings-from-brazil-canada-and-the-peoples-republic-of-china-final>, consultato il 13 dicembre 2023.

<sup>(64)</sup> Prezzi fob per nove tipi rappresentativi del prodotto in esame, otto dei quali pubblicizzati su un sito web pubblico specializzato nei prezzi tra imprese, proposti dai produttori della RPC. Estratti da <https://www.made-in-china.com/> nell'allegato B.10 della domanda di riesame.



- (175) La revoca delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina a prezzi pregiudizievoli, circostanza questa che aggraverebbe ulteriormente il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, mettendone a repentaglio la sostenibilità.
- (176) La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento in vigore delle misure antidumping nei confronti della RPC era nell'interesse dell'industria dell'Unione.

### 9.2. Interesse degli importatori indipendenti


- (177) Due importatori indipendenti hanno risposto al questionario dopo la pubblicazione dell'avviso di apertura e hanno collaborato pienamente all'inchiesta colmando con le risposte fornite le lacune individuate durante l'inchiesta.
- (178) Entrambi importavano il prodotto oggetto del riesame da varie fonti (molteplici fonti compresa la Cina) durante il PIR. Il prodotto oggetto del riesame rappresentava più del 90 % del fatturato totale di uno degli importatori, mentre per l'altro rappresentava meno del 50 % dell'attività totale.
- (179) Entrambi erano contrari al mantenimento delle misure, ritenendo che tali misure falsassero la concorrenza e costituissero per loro un onere supplementare. Essi hanno inoltre affermato che l'industria dell'Unione non ha bisogno di tale protezione.
- (180) La Commissione ha ritenuto che le misure antidumping non siano un semplice meccanismo protezionistico, bensì un meccanismo per garantire condizioni di parità. Le misure antidumping non hanno l'obiettivo di chiudere il mercato dell'Unione alle importazioni cinesi, bensì di ripristinare condizioni commerciali eque eliminando gli effetti del dumping pregiudizievole. Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui l'industria dell'Unione non ha bisogno di protezione, l'inchiesta ha rivelato esattamente il contrario, poiché l'industria dell'Unione sembra aver subito un pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta di riesame ed è stato stabilito che le importazioni cinesi hanno contribuito al pregiudizio subito dai produttori dell'Unione.
- (181) L'inchiesta ha inoltre rivelato che la redditività di entrambi gli operatori commerciali era molto elevata nonostante le misure in vigore. Si potrebbe pertanto ritenere che l'onere imposto loro dalle misure antidumping sembri ragionevole.
- (182) La Commissione ha concluso che non vi erano motivi validi per giustificare la prospettiva degli operatori commerciali indipendenti contro la proroga delle misure.

### 9.3. Interesse degli utilizzatori e dei consumatori

- (183) La Commissione ha contattato tutti gli utilizzatori e i consumatori noti. Nessuno ha risposto al questionario della Commissione.
- (184) Alla Commissione non sono pervenute osservazioni che indichino che il mantenimento delle misure avrebbe un'incidenza negativa di rilievo sugli utilizzatori, superiore all'impatto positivo delle misure sull'industria dell'Unione. In ogni caso, come indicato nell'inchiesta iniziale al considerando 254, la Commissione ha riconfermato che gli utilizzatori finali non possono basarsi su prezzi di dumping a spese dell'industria dell'Unione.

### 9.4. Conclusioni sull'interesse dell'Unione


- (185) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure esistenti sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Cina. Gli effetti positivi delle misure antidumping sul mercato dell'Unione, in particolare sull'industria dell'Unione, prevalgono sul potenziale effetto negativo sugli altri gruppi di interesse.



## 10. MISURE ANTIDUMPING

- (186) Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito alla persistenza del dumping, alla persistenza del pregiudizio e all'interesse dell'Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping su determinati lavori di ghisa originari della RPC.
- (187) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».
- (188) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
- (189) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l'altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.
- (190) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Cina e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali.
- (191) Una società che beneficia di un'aliquota individuale del dazio antidumping può chiedere l'applicazione di tale aliquota in caso di una successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione <sup>(65)</sup>. Essa deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (192) Un esportatore o un produttore che non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo utilizzato per stabilire il livello dei dazi attualmente applicabile alle sue esportazioni può chiedere alla Commissione di essere soggetto all'aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione nel periodo utilizzato per stabilire il livello del dazio applicabile alle sue esportazioni; ii) non è collegato a una società che ha esportato il prodotto in esame nell'Unione in detto periodo e che pertanto è soggetta ai dazi antidumping; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un periodo successivo o ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione.

<sup>(65)</sup> Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.



(193) A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(66)</sup>, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(194) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati lavori di ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) o ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) e loro parti attualmente classificati con i codici NC ex 7325 10 00 (codice TARIC 7325 10 00 31) ed ex 7325 99 10 (codice TARIC 7325 99 10 60) e originari della Repubblica popolare cinese.

Si tratta di lavori dei tipi utilizzati per:

- coprire sistemi superficiali o sotterranei e/o accessi a sistemi superficiali o sotterranei, e anche per
- dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei e/o consentire la visuale su sistemi superficiali o sotterranei.

Questi lavori possono essere lavorati a macchina, rivestiti, verniciati e/o provvisti di altri materiali quali, tra l'altro, calcestruzzo, lastre o tegole.


I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione del prodotto in esame:

- griglie per canali e coperchi ottenuti da fusione oggetto della norma EN 1433, da utilizzare come componenti per canali in polimeri, plastica, lamiera galvanizzata o calcestruzzo per consentire alle acque di superficie di fluire nel canale,
- scarichi a pavimento e per tetti, pozzetti sifonati da pavimento e relativi tappi, oggetto della norma EN 1253,
- scale metalliche, chiavi di sollevamento e idranti.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto di cui al paragrafo 1, fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Società	Dazio antidumping	Codice addizionale TARIC
Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory	15,5 %	C221
Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd	31,5 %	C222
Fengtai (Handan) Alloy Casting Co., Ltd	38,1 %	C223
Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd	21,3 %	C224

<sup>(66)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).



Shijiazhuang Transun Metal Products Co., Ltd	25,0 %	C225
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato	25,4 %	Cfr. allegato
Tutte le altre società	38,1 %	C999

3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

#### Articolo 2

Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

- non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto all'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2016),
- non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento,
- ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione,

l'allegato del presente regolamento sarà modificato, dopo aver dato a tutte le parti interessate la possibilità di presentare osservazioni, aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non inserite nel campione e quindi soggette al dazio medio ponderato.


#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2024


Per la Commissione  
La presidente  
Ursula VON DER LEYEN




## ALLEGATO

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, non inseriti nel campione

Nome	Codice addizionale TARIC
Baoding City Maikesaier Casting Ltd.	C226
Baoding GB Metal Products Co., Ltd.	C232
Baoding Hualong Casting Co., Ltd.	C233
Baoding Shuanghu Casting Co., Ltd.	C234
Bo Tou Chenfeng Casting Co., Ltd.	C235
Botou City Minghang Casting Co., Ltd.	C236
Botou City Qinghong Foundry Co., Ltd. e la società collegata Cangzhou Qinghong Foundry Co., Ltd.	C237
Botou City Simencun Town Bai Fo Tang Casting Factory	C238
Botou Dongli Foundry Co., Ltd.	C239
Botou GuangTai Precision Casting Factory	C240
Botou Mancheng Foundry Co., Ltd.	C241
Botou Okai Foundry Co., Ltd.	C242
Botou Sanjiang Casting Co., Ltd.	C243
Botou TongYang Casting Factory	C244
Botou Weili Precision Casting Co., Ltd.	C245
Botou Xinrong Foundry Co., Ltd.	C246
Botou Zhengxin Foundry Co., Ltd.	C247
Cangzhou Hongyuan Machinery & Foundry Co., Ltd.	C248
Cangzhou Yadite Casting Machinery Co., Ltd.	C249
Changsha Jinlong Foundry Industry Co., Ltd.	C250
Changyi City ChangZhan Casting Co., Ltd.	C251
China National Minerals Co., Ltd.	C252
Dingxiang Sitong Forging and Casting Industrial	C253
Dingzhou Dongyu Foundry Co., Ltd.	C254
Handan City Jinzhu Foundry Co., Ltd.	C255
Handan Haolin Casting Co., Ltd.	C256
Handan Qunshan Foundry Co., Ltd.	C257
Handan Yanyuan Machinery Foundry Co., Ltd.	C258
Handan Yuanyang Foundry Co.,Ltd	C259
Handan Zhangshui Pump Manufacturing Co., Ltd.	C260
Hebei Cheng'An Babel Casting Co., Ltd.	C261




Hebei Feixiang East Foundry Products Co., Ltd.	C262
Hebei Jinghua Casting Co., Ltd.	C263
Hebei Shunda Foundry Co., Ltd.	C264
Hebei Tengfeng Metal Products Co., Ltd.	C265
Hebei Zhonghe Foundry Co., Ltd.	C266
Hengtong Valve Co.,LTD	C267
Heping Cast Co., Ltd. Yi County	C268
Jiaocheng County Honglong Machinery Manufacturing Co., Ltd.	C269
Jiaocheng County Xinlei Machinery Manufacturing Co., Ltd.	C270
Jiaocheng County Xinxing Casting Co., Ltd.	C271
Jinan Laiwu Haitian Machinery Manufacturing Co., Ltd	C272
Laiwu Xinlong Weiye Foundry Co., Ltd.	C273
Lianyungang Ganyu Xingda Casting Foundry	C274
Lingchuan County Rainbow Casting Co., Ltd.	C275
Lingshou County Boyuan Foundry Co., Ltd.	C276
Pingyao County Master Casting Co., Ltd.	C277
Qingdao Jiatailong Industrial Co.,Ltd	C278
Qingdao Jinfengtaike Machinery Co., Ltd.	C279
Qingdao Qitao Casting Co., Ltd.	C280
Qingdao Shinshu Casting Co., Ltd.	C281
Qingyuanxian Yueda Founry Co., Ltd.	C282
Rockhan Technology Co., Ltd.	C283
Shahe City Fangyuan Casting Co., Ltd.	C284
Shandong Heshengda Machinery Technology Co., Ltd.	C298
Shandong Hongma Engineering Machinery Co., Ltd.	C285
Shandong Lulong Group Co., Ltd.	C286
Shanxi Ascent Industrial Co., Ltd.	C310
Shanxi Associated Industrial Co., Ltd.	C287
Shanxi Jiaocheng Xinglong Casting Co., Ltd.	C288
Shanxi Solid Industrial Co., Ltd.	C289
Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co., Ltd.	C290
Shaoshan Huanqiu Castings Foundry	C291
Tang County Kaihua Metal Products Co., Ltd.	C292
Tangxian Hongyue Machinery Accessory Foundry Co., Ltd.	C293



Tianjin Jinghai Chaoyue Industrial and Commercial Co., Ltd.	C294
Tianjin Yu Xing Da Casting Co., Ltd.	C295
Wangdu Junrong Foundry Co., Limited	C296
Weifang Nuolong Machinery Co., Ltd.	C297
Weifang Weikai Casting Co., Ltd.	C299
Wen Shui Hengli Nature of the Company	C300
Wuhan RedStar Agro-Livestock Machinery Co. Ltd	C301
Zibo Joy's Metal Co., Ltd.	C302

24CE1261



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/772 DELLA COMMISSIONE****del 4 marzo 2024****che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «AEROCLEAN» conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 aprile 2019 la società HUVEPHARMA SA ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), in conformità all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione dell'Unione per un biocida singolo denominato «AEROCLEAN», dei tipi di prodotto 2, 3 e 4, quali descritti nell'allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l'autorità competente della Francia aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-ND051407-48.
- (2) I principi attivi contenuti nell'«AEROCLEAN» sono l'acido L-(+)-lattico e il perossido di idrogeno, che sono inseriti nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati per i tipi di prodotto 2, 3 e 4 di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) Il 7 dicembre 2022 l'autorità di valutazione competente ha presentato all'Agenzia, in conformità all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione.
- (4) Il 2 agosto 2023 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il suo parere <sup>(2)</sup>, il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per l'«AEROCLEAN» e la relazione di valutazione finale sul biocida singolo, conformemente all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (5) Nel parere si conclude che l'«AEROCLEAN» è un biocida singolo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera r), del regolamento (UE) n. 528/2012, che è ammissibile all'autorizzazione dell'Unione conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e che, subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
- (6) In conformità all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 18 agosto 2023 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
- (7) La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per l'«AEROCLEAN».
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

<sup>(1)</sup> GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Parere dell'ECHA del 6 giugno 2023 sull'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «AEROCLEAN» (ECHA/BPC/382/2023), <https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation>.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Alla società HUVEPHARMA SA è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione per la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida singolo «AEROCLEAN» con il numero di autorizzazione EU-0031391-0000 in conformità al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell'allegato.

L'autorizzazione dell'Unione è valida dal 25 marzo 2024 al 28 febbraio 2034.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2024

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN



## ALLEGATO

**Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida**

## AEROCLEAN

Tipo di prodotto 2 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali (disinfettanti)

Tipo di prodotto 3 - Igiene veterinaria (disinfettanti)

Tipo di prodotto 4 - Settore dell'alimentazione umana e animale (disinfettanti)

Numero di autorizzazione: EU-0031391-0000

Numero dell'approvazione del R4BP: EU-0031391-0000

**1. Informazioni amministrative****1.1. Nome(i) commerciale(i) del prodotto**

Denominazione commerciale	AIRNAPUR EGGOA FUMICLEAN FOGAIR ASEPTOL AIR SEPTOKAIR NEBULAIR OXIR KLEANSAIR AEROCLEAN
---------------------------	--

**1.2. Titolare dell'autorizzazione**

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	HUVEPHARMA SA
	Indirizzo	34, rue Jean Monnet ZI d'Étriché - Segré, 49500 Segré-en-Anjou Bleu Francia
Numero di autorizzazione	EU-0031391-0000	
Numero dell'approvazione del R4BP	EU-0031391-0000	
Data di rilascio dell'autorizzazione	25 marzo 2024	
Data di scadenza dell'autorizzazione	28 febbraio 2034	

**1.3. Fabbricante(i) del prodotto**

Nome del fabbricante	HUVEPHARMA SA
Indirizzo del fabbricante	12, rue de Malacussy, 42100 Saint-Etienne Francia
Ubicazione dei siti produttivi	12, rue de Malacussy, 42100 Saint-Etienne Francia



1.4. **Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i**

Principio attivo	Acido L-(+)-lattico
Nome del fabbricante	PURAC BIOCHEM
Indirizzo del fabbricante	Arkelseddijk 46, 4206 AC Gorinchem, P.O. Box 21, 4200 AA GORINCHEM Paesi Bassi
Ubicazione dei siti produttivi	Arkelseddijk 46, 4206 AC Gorinchem, P.O. Box 21, 4200 AA GORINCHEM Paesi Bassi

Principio attivo	Acido L-(+)-lattico
Nome del fabbricante	Jungbunzlauer SA
Indirizzo del fabbricante	Z.I. et Portuaire, BP 32, 67390 Mackolsheim Francia
Ubicazione dei siti produttivi	Z.I. et Portuaire, BP 32, 67390 Mackolsheim Francia

Principio attivo	Perossido di idrogeno
Nome del fabbricante	ARKEMA France
Indirizzo del fabbricante	420 rue d'Estienne d'Orves, 92705 Colombes Francia
Ubicazione dei siti produttivi	RN85, BP1, 38560 Jarrie Francia

2. **Composizione e formulazione**2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto**

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		Principio attivo	79-33-4	201-196-2	6,25
Perossido di idrogeno		Principio attivo	7722-84-1	231-765-0	15,0

2.2. **Tipo di formulazione**

SL - Concentrato Solubile

3. **Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza**

Indicazioni di pericolo	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può essere corrosivo per i metalli. Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza	Indossare guanti. Indossare indumenti protettivi. Indossare occhiali protettivi. Indossare schermi per il viso.



	<p>IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.          Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI.          Contattare immediatamente un un medico.          Smaltire il prodotto in secondo le normative vigenti.          Smaltire il recipiente in secondo le normative vigenti.          Non respirare la polvere i vapori.          Non respirare la polvere gli aerosol.          Lavare mani accuratamente dopo l'uso.</p> <p>IN CASO DI INGESTIONE:Sciacquare la bocca.NON provocare il vomito.          IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.Risciacquare la pelle con acqua corrente.          Trattamento specifico (vedere istruzioni su questa etichetta).          Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.          Conservare sotto chiave.</p> <p>IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.Risciacquare la pelle facendo una doccia.          Conservare soltanto nell'imballaggio originale.          Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI.          Contattare immediatamente un un medico.</p> <p>IN CASO DI INALAZIONE:Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.          Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.          Conservare in recipiente resistente alla corrosione provvisto di rivestimento interno resistente.</p>
--	---

4. **Uso/i autorizzato/i**4.1. **Descrizione dell'uso****Tabella 1.****Uso # 1 – Disinfezione per via aerea di serre vuote e depositi per materiali vuoti**

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	<p>Nome comune: Batteri          Fase di sviluppo: Nessun dato</p> <p>Nome comune: Lieviti          Fase di sviluppo: Nessun dato</p> <p>Nome comune: Virus con involucro          Fase di sviluppo: Nessun dato</p> <p>Nome comune: Funghi          Fase di sviluppo: Nessun dato</p>
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Disinfezione di superfici non porose delle serre vuote e visibilmente pulite e dei depositi per materiali vuoti.



Metodi di applicazione	Metodo: Nebulizzazione fredda in grandi involucri (> 4 m <sup>3</sup> fino a 300 m <sup>3</sup> )  Descrizione dettagliata:  Temperatura: temperatura ambiente Tempo di contatto minimo: 1 ora Intervallo dei diametri mediani delle gocce: da 7 a 30 µm
Tasso(i) e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Dose di prodotto puro da utilizzare: • Batteri, lieviti: 5 ml/m <sup>3</sup> • Virus con involucro: 5,2 ml/m <sup>3</sup> • Funghi: 10 ml/m <sup>3</sup>  Diluizione (%): Prima dell'applicazione, è necessario diluire il prodotto in acqua a una concentrazione compresa tra 25 % e 100 % v/v di AEROCLEAN puro in base al volume da trattare. Per raggiungere la dose richiesta (ad esempio 5 ml di prodotto puro/m <sup>3</sup> per batteri e lieviti), il dosaggio di applicazione del prodotto diluito deve essere adattato in base al fattore di diluizione (ad esempio per una soluzione di 25 % v/v di AEROCLEAN, è necessario applicare 20 ml di prodotto diluito/m <sup>3</sup> contro batteri e lieviti). La validazione biologica dovrebbe essere eseguita in ogni stanza da disinfettare (o in una stanza «standard» adeguata in una struttura, se applicabile) con i dispositivi da utilizzare, dopodiché è possibile realizzare un protocollo per la disinfezione di questi locali e utilizzarlo in seguito. Numero e tempi di applicazione: È necessario eseguire un'applicazione a ogni periodo di sanificazione degli edifici vuoti.
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Tanica in HDPE (Polietilene ad alta densità) di 1 litro e tappo con degasaggio Tanica in HDPE di 5 litri e tappo con degasaggio Tanica in HDPE di 20 litri e tappo con degasaggio Barile in HDPE di 200 litri e tappo con degasaggio

#### 4.1.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Il prodotto dovrebbe essere utilizzato solo su superfici visibilmente pulite quando viene applicato nelle serre.

Il tempo di contatto inizia quando il volume totale richiesto di prodotto puro (vedere dosaggio di applicazione) è nebulizzato.

Applicare solo sulle superfici non porose.

Ad esempio, è stata dimostrata l'efficacia del prodotto contro funghi (tramite studi di efficacia eseguiti secondo la norma EN17272) con una portata di 293,3 ml/minuto (ad esempio 17,6 litro/ora) e a 38,8 ml di prodotto diluito (al 25 % v/v) per metro cubo del volume della stanza a temperatura ambiente.

#### 4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

-

#### 4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

-

#### 4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

-



4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.


-

#### 4.2. Descrizione dell'uso

**Tabella 2.**

**Uso # 2 – Disinfezione per via aerea di depositi vuoti di uova (non destinate al consumo da parte dell'uomo)**

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato  Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato  Nome comune: Funghi Fase di sviluppo: Nessun dato  Nome comune: Virus Fase di sviluppo: Nessun dato
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Disinfezione di superfici non porose di depositi vuoti di uova (non destinate al consumo da parte dell'uomo)
Metodi di applicazione	Metodo: Nebulizzazione fredda in grandi involucri (> 4 m <sup>3</sup> fino a 150 m <sup>3</sup> )  Descrizione dettagliata:  Tempo di contatto minimo: 1 ora Temperatura: temperatura ambiente Intervallo dei diametri mediani delle gocce: da 7 a 30 µm
Tasso(i) e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Dose di prodotto puro da utilizzare: Batteri, lieviti, funghi, virus: 13,2 ml/m <sup>3</sup>  Diluizione (%): Prima dell'applicazione, il prodotto deve essere diluito in acqua a una concentrazione del 33 % v/v di AEROCLEAN puro per poter applicare 40 ml di prodotto diluito/m <sup>3</sup> . La validazione biologica deve essere eseguita in ogni stanza da disinfettare (o in una stanza «standard» adeguata in una struttura, se applicabile) con i dispositivi da utilizzare, dopodiché è possibile realizzare un protocollo per la disinfezione di questi locali e utilizzarlo in seguito.  Numero e tempi di applicazione: Ripetere prima dell'arrivo di ogni nuovo uovo nella stanza.
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Tanica in HDPE di 1 litro e tappo con degasaggio Tanica in HDPE di 5 litri e tappo con degasaggio Tanica in HDPE di 20 litri e tappo con degasaggio Barile in HDPE di 200 litri e tappo con degasaggio



## 4.2.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Applicare solo sulle superfici non porose.

Il prodotto non è destinato a disinfettare le uova. Trattamento solo in assenza di uova.

Il tempo di contatto inizia quando il volume totale richiesto di prodotto puro (vedere dosaggio di applicazione) è nebulizzato.

Ad esempio, è stata dimostrata l'efficacia del prodotto contro i funghi (tramite studi di efficacia eseguiti secondo la norma EN17272) con una portata di 298,8 ml/minuto (ad esempio 17,93 litri/ora) e a 40 ml di prodotto diluito (al 33 % v/v) per metro cubo del volume della stanza a temperatura ambiente.

## 4.2.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

-

## 4.2.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

-

## 4.2.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

-

## 4.2.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

## 4.3. Descrizione dell'uso

**Tabella 3.**

**Uso # 3 – Disinfezione per via aerea di edifici vuoti (edifici per il bestiame, clinica veterinaria e locali annessi per gli animali) e materiali**

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato Nome comune: Funghi Fase di sviluppo: Nessun dato Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome comune: Virus Fase di sviluppo: Nessun dato
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Disinfezione di superfici non porose di edifici vuoti (edifici per il bestiame, clinica veterinaria e locali annessi per gli animali) e materiali
Metodi di applicazione	Metodo: Nebulizzazione fredda in grandi involucri (> 4 m <sup>3</sup> fino a 300 m <sup>3</sup> ) Descrizione dettagliata: Tempo di contatto minimo: 1 ora Temperatura: temperatura ambiente Intervallo dei diametri mediani delle gocce: da 7 a 30 µm



Tasso(i) e frequenza di applicazione	<p>Tasso di domanda: Dose di prodotto puro da utilizzare: • Batteri e lieviti: 5 ml/m<sup>3</sup> • Virus: 5,2 ml/m<sup>3</sup> • Funghi: 10 ml/m<sup>3</sup></p> <p>Diluizione (%): Prima dell'applicazione, è necessario diluire il prodotto in acqua a una concentrazione compresa tra 25 % e 100 % v/v di AEROCLEAN puro in base al volume da trattare. Per raggiungere la dose richiesta (ad esempio 5 ml di prodotto puro/m<sup>3</sup> per batteri e lieviti) il dosaggio di applicazione del prodotto diluito deve essere adattato in base al fattore di diluizione (ad esempio per una soluzione di 25 % v/v di AEROCLEAN, è necessario applicare 20 ml di prodotto diluito/m<sup>3</sup> contro batteri e lieviti). La validazione biologica dovrebbe essere eseguita in ogni stanza da disinfettare (o in una stanza «standard» adeguata in una struttura, se applicabile) con i dispositivi da utilizzare, dopodiché è possibile realizzare un protocollo per la disinfezione di questi locali e utilizzarlo in seguito.</p> <p>Numero e tempi di applicazione: È necessario eseguire un'applicazione a ogni periodo di sanificazione degli edifici vuoti.</p>
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p>Tanica in HDPE di 1 litro e tappo con degasaggio</p> <p>Tanica in HDPE di 5 litri e tappo con degasaggio</p> <p>Tanica in HDPE di 20 litri e tappo con degasaggio</p> <p>Barile in HDPE di 200 litri e tappo con degasaggio</p>

#### 4.3.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Applicare solo sulle superfici non porose.

Pulire le superfici prima della disinfezione.

Il tempo di contatto inizia quando il volume totale richiesto di prodotto puro (vedere dosaggio di applicazione) è nebulizzato.

Ad esempio, è stata dimostrata l'efficacia del prodotto contro i funghi (tramite studi di efficacia eseguiti secondo la norma EN17272) con una portata di 293,3 ml/minuto (ad esempio 17,07 litri/ora) e a 40 ml di prodotto diluito (al 25 % v/v) per metro cubo del volume della stanza a temperatura ambiente.

Utilizzare solo in strutture vuote per animali.

#### 4.3.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Il rientro per gli animali è consentito solo dopo che la concentrazione di perossido di idrogeno nell'aria è scesa al di sotto di 0,9 ppm (1,25 mg/m<sup>3</sup>) o del valore di riferimento nazionale corrispondente.

#### 4.3.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

-

#### 4.3.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

-

#### 4.3.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-



## 4.4. Descrizione dell'uso

Tabella 4.

**Uso # 4 – Disinfezione per via aerea di edifici vuoti e materiali su superfici a contatto con alimenti o mangime**

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato  Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato  Nome comune: Funghi Fase di sviluppo: Nessun dato  Nome comune: Virus con involucro Fase di sviluppo: Nessun dato
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Disinfezione di superfici non porose di edifici vuoti e materiali nell'industria dei mangimi o degli alimenti
Metodi di applicazione	Metodo: Nebulizzazione fredda in larghi involucri (> 4 m <sup>3</sup> fino a 300 m <sup>3</sup> ) Descrizione dettagliata: Tempo di contatto minimo: 1 ora Temperatura: temperatura ambiente Intervallo dei diametri mediani delle gocce: da 7 a 30 µm
Tasso(i) e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Dose di prodotto puro da utilizzare: • Batteri, lieviti: 5 ml/m <sup>3</sup> • Virus con involucro: 5,2 ml/m <sup>3</sup> • Funghi: 10 ml/m <sup>3</sup>  Diluizione (%): Prima dell'applicazione, è necessario diluire il prodotto in acqua a una concentrazione compresa tra 25 % e 100 % v/v di AEROCLEAN puro in base al volume da trattare. Per raggiungere la dose richiesta (ad esempio 5 ml di prodotto puro/m <sup>3</sup> per batteri e lieviti) il dosaggio di applicazione del prodotto diluito deve essere adattato in base al fattore di diluizione (ad esempio per una soluzione di 25 % v/v di AEROCLEAN, è necessario applicare 20 ml di prodotto diluito contro batteri e lieviti) La validazione biologica dovrebbe essere eseguita in ogni stanza da disinfettare (o in una stanza «standard» adeguata in una struttura, se applicabile) con i dispositivi da utilizzare, dopodiché è possibile realizzare un protocollo per la disinfezione di questi locali e utilizzarlo in seguito.  Numero e tempi di applicazione:  È necessario eseguire un'applicazione a ogni periodo di sanificazione degli edifici vuoti.
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Tanica in HDPE di 1 litro e tappo con degasaggio Tanica in HDPE di 5 litri e tappo con degasaggio Tanica in HDPE di 20 litri e tappo con degasaggio Barile in HDPE di 200 litri e tappo con degasaggio



#### 4.4.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Applicare solo sulle superfici non porose.

Il tempo di contatto inizia quando il volume totale richiesto di prodotto puro (vedere dosaggio di applicazione) è nebulizzato.

Ad esempio, è stata dimostrata l'efficacia del prodotto contro i funghi (tramite studi di efficacia eseguiti secondo la norma EN17272) con una portata di 293,3 ml/minuto (ad esempio 17,6 litri/ora) e a 38,8 ml di prodotto diluito (al 25 % v/v) per metro cubo del volume della stanza a temperatura ambiente.

#### 4.4.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

-

#### 4.4.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

-

#### 4.4.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

-

#### 4.4.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

### 5. Indicazioni generali per l'uso (\*)

#### 5.1. Istruzioni d'uso

Seguire le istruzioni dei fornitori di attrezzature per ottenere un tempo di diffusione sufficiente.

Gli utilizzatori dovrebbero informare se il trattamento risulta inefficace e segnalarlo immediatamente al titolare della registrazione.

È stata dimostrata l'inefficacia del prodotto (tramite studi di efficacia eseguiti secondo la norma EN17272) con una portata da 268,3 a 340 ml/minuto (ad esempio 16,1-20,4 litri/ora).

La validazione biologica dovrebbe essere eseguita in ogni stanza da disinfettare (o in una stanza «standard» adeguata in una struttura, se applicabile) con i dispositivi da utilizzare, dopodiché è possibile realizzare un protocollo per la disinfezione di questi locali e utilizzarlo in seguito.

#### 5.2. Misure di mitigazione del rischio

Per applicare il prodotto, utilizzare solo il nebulizzatore automatico.

Sigillare la cabina di trattamento (ad esempio con del nastro adesivo) per assicurare che i livelli di perossido di idrogeno fuori dalla cabina vengano mantenuti a livelli accettabili (al di sotto di 0,9 ppm (1,25 mg/m<sup>3</sup>) o del corrispondente valore di riferimento nazionale).

Durante il mescolamento, il caricamento e la pulizia del dispositivo, l'utente dovrà indossare guanti conformi alla norma europea EN ISO 374 o equivalente, tuta da lavoro conforme all'ultima categoria III tipo 4, EN 14605 o equivalente e occhiali di protezione conformi alla norma europea EN ISO 16321 o equivalente.

Durante la nebulizzazione (tempo di trattamento), tempo di contatto (un'ora) e durante il tempo di ventilazione, non è consentito a nessuna persona (operatore, spettatore ecc.) di essere presente nell'area di trattamento.

Dopo la nebulizzazione e il tempo di contatto, la stanza deve essere ventilata, preferibilmente con una ventilazione meccanica. La durata del tempo di ventilazione deve essere stabilita mediante misurazione con un'apparecchiatura di misura adeguata. Il rientro è consentito solo dopo che la concentrazione di perossido di idrogeno nell'aria è scesa al di sotto di 0,9 ppm (1,25 mg/m<sup>3</sup>) o al di sotto del corrispondente valore di riferimento nazionale.

(\*) Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati.



Utilizzare un sensore calibrato per confermare che la concentrazione di perossido di idrogeno nell'aria sia scesa al di sotto di 0,9 ppm (1,25 mg/m<sup>3</sup>) o del corrispondente valore di riferimento nazionale prima del rientro.

L'operatore professionale può entrare nella sala solo in situazioni di emergenza o per riattivare la ventilazione, indossando un apparecchio di protezione delle vie respiratorie (APVR) con fattore di protezione assegnato (FPA) di 40 contro il vapore, conforme alla norma EN 14387 o equivalente (tipo di APVR da specificare da parte del titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto). Il reingresso con APVR in situazioni di emergenza o per riattivare la ventilazione è consentito esclusivamente quando il livello di perossido di idrogeno scende al di sotto di 36 ppm (50 mg/m<sup>3</sup>) o al di sotto di 40 volte il corrispondente valore di riferimento nazionale.

Non toccare le superfici fino a quando non sono asciutte.

### 5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Successivamente, rimuovere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un dottore.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Risciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Rimuovere eventuali lenti a contatto, se facile da fare. Continuare a risciacquare per almeno 15 minuti. Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare immediatamente la bocca. Dare qualcosa da bere, se la persona esposta è in grado di deglutire. NON indurre il vomito. Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica.

IN CASO DI INALAZIONE: Spostare all'aria aperta e rimanere a riposo in una posizione confortevole per la respirazione. In caso di sintomi: chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica. In assenza di sintomi: chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un dottore.

In caso di perdita di conoscenza, mettere in posizione di recupero e consultare immediatamente un medico.

### 5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Non scaricare il prodotto inutilizzato sul terreno, nei corsi d'acqua, nelle tubature (lavandino, wc...) o negli scarichi.

Smaltire il prodotto inutilizzato, il suo imballaggio e tutti gli altri rifiuti in conformità alle normative locali.

### 5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Proteggere dalla luce solare diretta

Non conservare al di sopra dei 25 °C

Durata di conservazione: 17 mesi


### 6. **Altre informazioni**

Prodotto schiumogeno: Non agitare durante la miscelazione e il caricamento per evitare la formazione di schiuma.

Titoli completi delle norme EN e della legislazione a cui si fa riferimento nella sezione 5.2:

EN ISO 374 – Guanti protettivi contro prodotti chimici pericolosi e micro-organismi.

EN 14605 – Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi – Requisiti prestazionali per indumenti con collegamenti a tenuta di liquido (tipo 3) o a tenuta di spruzzi (tipo 4), inclusi gli articoli che proteggono solamente parti del corpo (tipi PB [3] e PB [4])



EN ISO 16321 – Protezione degli occhi e del viso per uso professionale

EN 14387 – Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Filtri antigas e filtri combinati – Requisiti, prove, marcatura

24CE1262



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/783 DELLA COMMISSIONE****del 27 febbraio 2024****recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Gotlandslins» (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Gotlandslins» presentata dalla Svezia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Gotlandslins» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il nome «Gotlandslins» (DOP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2024

*Per la Commissione*  
*a nome della presidente*  
Janusz WOJCIECHOWSKI  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj>.

<sup>(2)</sup> GU C/2023/795 dell'8.11.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/795/oj>.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2014/668/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/668/oj)).



**DECISIONE (PESC) 2024/828 DEL CONSIGLIO****del 4 marzo 2024****che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/119/PESC <sup>(1)</sup>.
- (2) In esito a un riesame della decisione 2014/119/PESC risulta opportuno prorogare le misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi fino al 6 marzo 2025. Inoltre, è opportuno aggiornare le informazioni contenute nell'allegato della decisione 2014/119/PESC in merito ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/119/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 2014/119/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:  
«La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2025.»;
- 2) l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2024

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
A. VERLINDEN

<sup>(1)</sup> Decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66 del 6.3.2014, pag. 26).



## ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 2014/119/PESC, la sezione B (Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva) è sostituita dalla seguente:

**«B. Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva****I diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi del codice di procedura penale dell'Ucraina**

L'articolo 42 del codice di procedura penale dell'Ucraina ("codice di procedura penale") stabilisce che chiunque sia sospettato o accusato nel quadro di un procedimento penale gode dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Tali diritti includono il diritto ad essere informati del reato di cui si è sospettati o accusati, il diritto ad essere informati, espressamente e immediatamente, dei propri diritti previsti dal codice di procedura penale, il diritto ad avvalersi di un avvocato difensore sin dalla prima richiesta, il diritto a presentare istanze di atti procedurali e il diritto a contestare decisioni, azioni ed omissioni dell'inquirente, del procuratore e del giudice istruttore.

L'articolo 303 del codice di procedura penale distingue tra le decisioni e le omissioni che possono essere contestate nel corso del procedimento istruttorio (paragrafo 1) e le decisioni, gli atti e le omissioni che possono essere presi in considerazione durante la fase preprocessuale davanti al tribunale (paragrafo 2). L'articolo 306 del codice di procedura penale prevede che i ricorsi avverso decisioni, atti od omissioni dell'inquirente o del procuratore debbano essere esaminati da un giudice istruttore di un tribunale locale alla presenza del ricorrente o del suo avvocato difensore o rappresentante legale. L'articolo 308 del codice di procedura penale prevede che i ricorsi in materia di mancato rispetto di un termine ragionevole durante l'indagine preliminare da parte dell'inquirente o del procuratore possa essere presentato a un procuratore di grado superiore e debba essere esaminato entro tre giorni dalla presentazione. Inoltre, l'articolo 309 del codice di procedura penale precisa quali decisioni dei giudici istruttori possono formare oggetto di ricorso e dispone che altre decisioni possono essere oggetto di controllo giurisdizionale durante la fase preprocessuale davanti al tribunale. È altresì possibile effettuare una serie di atti procedurali nella fase d'indagine solo previa decisione del giudice istruttore o di un tribunale (per esempio, sequestro di beni a norma degli articoli da 167 a 175 e provvedimenti di detenzione a norma degli articoli 176, 177 e 178 del codice di procedura penale).

**Applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva alle singole persone in elenco****2. Vitalii Yuriyovych Zakharchenko**

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Zakharchenko, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare dalle decisioni del giudice istruttore del 19 aprile 2021 in cui ha disposto la detenzione preventiva del sig. Zakharchenko, nonché dalla sentenza del tribunale del distretto Pecherskyi di Kiev del 10 agosto 2021 che ha autorizzato un'indagine preliminare speciale nel procedimento penale n. 4201600000002929. Tali decisioni dei giudici istruttori confermano lo status di indagato del sig. Zakharchenko e sottolineano che l'indagato si nasconde dalle indagini per sottrarsi alla responsabilità penale.

Inoltre, il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. Zakharchenko. Il 12 febbraio 2020 l'organo inquirente ha deciso di inserire il sig. Zakharchenko nell'elenco delle persone ricercate a livello internazionale e ha trasmesso la richiesta al dipartimento di cooperazione internazionale di polizia della Polizia nazionale ucraina, ai fini dell'inserimento nella banca dati Interpol. Inoltre, l'11 maggio 2021 l'Ucraina ha inviato alla Federazione russa una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale per stabilire l'ubicazione del sig. Zakharchenko, che è stata respinta dalla Russia il 31 agosto 2021.



Il Consiglio dispone di informazioni relative al fatto che l'indagine preliminare nel procedimento penale n. 4201600000002929 si è conclusa il 9 febbraio e che il 5 agosto 2022, a seguito del soddisfacimento dei requisiti del codice di procedura penale dell'Ucraina, la procura generale ha trasmesso un atto di accusa al tribunale del distretto Pecherskyi della città di Kiev per l'esame del merito della causa. Inoltre, il 2 maggio 2023 il tribunale del distretto Sviatoshynskyi di Kiev ha accolto la richiesta del procuratore e ha organizzato un processo nell'ambito del procedimento giudiziario speciale (in contumacia) in assenza dell'accusato. Il Consiglio è stato informato che le udienze sono in corso.

Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità ucraine, il sig. Zakharchenko non ha coinvolto un difensore nel procedimento penale in Ucraina, ma gli è stato assegnato un difensore per rappresentare i suoi interessi. Nessuna violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva può essere accertata nelle circostanze in cui la difesa non esercita tali diritti.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Zakharchenko si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze sopra descritte e attribuite al sig. Zakharchenko abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.

#### 6. Viktor Ivanovych Ratushniak

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.


Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Ratushniak, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare dalle decisioni del giudice istruttore del 19 aprile 2021 in cui ha disposto la detenzione preventiva del sig. Ratushniak, nonché dalla sentenza del tribunale del distretto Pecherskyi di Kiev del 10 agosto 2021 che ha autorizzato un'indagine preliminare speciale nel procedimento penale n. 4201600000002929. Tali decisioni dei giudici istruttori confermano lo status di indagato del sig. Ratushniak e sottolineano che l'indagato si nasconde dalle indagini per sottrarsi alla responsabilità penale.

Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. Ratushniak. Il 12 febbraio 2020 l'organo inquirente ha deciso di inserire il sig. Ratushniak nell'elenco delle persone ricercate a livello internazionale e ha trasmesso la richiesta al dipartimento di cooperazione internazionale di polizia della Polizia nazionale ucraina, ai fini dell'inserimento nella banca dati Interpol. Inoltre, l'11 maggio 2021 l'Ucraina ha inviato alla Federazione russa una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale per stabilire l'ubicazione del sig. Ratushniak, che è stata respinta dalla Russia il 31 agosto 2021.

Il Consiglio dispone di informazioni relative al fatto che l'indagine preliminare nel procedimento penale n. 4201600000002929 si è conclusa il 9 febbraio e che il 5 agosto 2022, a seguito del soddisfacimento dei requisiti del codice di procedura penale dell'Ucraina, la procura generale ha trasmesso un atto di accusa al tribunale del distretto Pecherskyi della città di Kiev per l'esame del merito della causa. Inoltre, il 2 maggio 2023 il tribunale del distretto Sviatoshynskyi di Kiev ha accolto la richiesta del procuratore e ha organizzato un processo nell'ambito del procedimento giudiziario speciale (in contumacia) in assenza dell'accusato. Il Consiglio è stato informato che le udienze sono in corso.

Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità ucraine, il sig. Ratushniak non ha coinvolto un difensore nel procedimento penale in Ucraina, ma gli è stato assegnato un difensore per rappresentare i suoi interessi. Nessuna violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva può essere accertata nelle circostanze in cui la difesa non esercita tali diritti.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Ratushniak si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze sopra descritte e attribuite al sig. Ratushniak abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.



## 12. Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Kurchenko, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che la difesa è stata informata del completamento dell'indagine preliminare nel procedimento penale n. 4201600000003393 il 28 marzo 2019 ed è stata autorizzata ad accedere alla documentazione per familiarizzarvisi. L'11 ottobre 2021 anche l'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina ha informato gli avvocati difensori del sig. Kurchenko del completamento dell'indagine preliminare e della concessione dell'accesso alla documentazione dell'indagine preliminare per familiarizzarvisi. Il Consiglio è stato informato del fatto che l'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina ha presentato una mozione per stabilire un termine per il riesame da parte della difesa visto il ritardo della stessa nel riesame della documentazione dell'indagine preliminare. Il Consiglio è stato informato del fatto che l'Alta Corte anticorruzione, nella sua decisione del 27 giugno 2022, ha fissato al 1° dicembre 2022 il termine per la conclusione, da parte della difesa, del processo di familiarizzazione, in seguito al quale si ritiene che essa abbia esercitato il proprio diritto di accesso ai documenti. Il 7 dicembre 2022 la procura specializzata anticorruzione ha trasmesso l'atto di accusa all'Alta Corte anticorruzione dell'Ucraina per l'esame del merito della causa. Il 30 marzo 2023 la Corte ha tenuto un'udienza preliminare e ha deciso di organizzare un processo. Lo stesso giorno la Corte ha anche accolto la richiesta del procuratore di svolgere un procedimento giudiziario speciale (in contumacia) contro l'accusato. Il Consiglio è stato informato che le udienze sono in corso.

In relazione al procedimento penale n. 12014160020000076, nella decisione del 18 settembre 2020, la Corte d'appello di Odessa ha accolto il ricorso del procuratore e ha imposto al sig. Kurchenko una misura preventiva di detenzione. La Corte ha altresì dichiarato che il sig. Kurchenko ha lasciato l'Ucraina nel 2014 e che non è possibile stabilire dove si trovi. La Corte ha concluso che il sig. Kurchenko si è nascosto dagli organi responsabili delle indagini preliminari al fine di evitare la responsabilità penale. Il 20 dicembre 2021 il tribunale del distretto Kyivskyi della città di Odessa ha autorizzato lo svolgimento di un'indagine preliminare speciale in contumacia. Inoltre, il 20 ottobre 2021 il tribunale del distretto Kyivskyi della città di Odessa ha respinto la richiesta degli avvocati di annullare la risoluzione del procuratore del 27 luglio 2021 sulla sospensione dell'indagine preliminare.

Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. Kurchenko. Il 13 maggio 2021 il dipartimento principale della Polizia nazionale della regione di Odessa ha trasmesso all'ufficio ucraino di Interpol e a Europol la richiesta di pubblicare un "avviso rosso" relativo al sig. Kurchenko, che è in corso d'esame. Il Consiglio è stato informato del fatto che il 29 aprile 2020 le autorità ucraine hanno inviato alla Federazione russa una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, che è stata rinviata il 28 luglio 2020 senza essere eseguita.

Il Consiglio dispone di informazioni relative al fatto che l'indagine preliminare nel procedimento penale n. 12014160020000076 si è conclusa il 6 maggio 2022 e che il 1° agosto 2022 la procura della regione di Odessa ha trasmesso un atto di accusa al tribunale del distretto Prymorskyi della città di Odessa per l'esame del merito della causa. Il 18 aprile 2023 la Corte ha accolto la richiesta del procuratore di svolgere un procedimento giudiziario speciale (in contumacia) contro l'accusato. Il Consiglio è stato informato che le udienze sono in corso.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Kurchenko si è sottratto all'indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze descritte nella decisione della Corte d'appello di Odessa e attribuite al sig. Kurchenko, nonché la mancata esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell'indagine.».

24CE1264



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/761 DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 2024

**relativa all'accettazione di una domanda, presentata dalla Romania a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, di non applicazione temporanea del punto 7.4.2.1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 a venti veicoli LEMA**

[notificata con il numero C(2024) 1258]

**(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 agosto 2023 la Romania ha presentato alla Commissione una nuova domanda di non applicazione temporanea del punto 7.4.2.1 dell'allegato del regolamento (UE) 2016/919 della Commissione <sup>(2)</sup> (la «nuova domanda»), secondo cui alcuni veicoli nuovi devono essere equipaggiati con il sistema europeo di controllo dei treni (ETCS) di bordo Baseline 3, riferita a 20 locomotive LEMA 6 000 kW di nuova produzione.
- (2) La Romania aveva già presentato una prima domanda allo stesso scopo il 6 gennaio 2022. La Commissione l'ha accettata con la sua decisione di esecuzione (UE) 2022/1349 <sup>(3)</sup> e ha autorizzato la non applicazione del punto in questione fino al 31 dicembre 2023. Entro tale data avrebbe dovuto essere ultimato il passaggio dei veicoli interessati all'ETCS Baseline 3.
- (3) Dopo la presentazione della nuova domanda, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/919 è stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione <sup>(4)</sup>. L'obbligo di installare l'ETCS (Baseline 3), stabilito al punto 7.4.2.1 dell'allegato del regolamento (UE) 2016/919, è stato ripreso nell'allegato I, punto 7.4.2.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695. La domanda dovrebbe pertanto essere considerata una domanda di non applicazione del punto 7.4.2.1 dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/1695.
- (4) Il punto 7.4.2.1 dell'allegato del regolamento (UE) 2023/1695 mira ad agevolare l'interoperabilità del materiale rotabile nella rete europea mediante l'installazione dell'ETCS di bordo. Tuttavia, come già considerato nella decisione di esecuzione (UE) 2022/1349, sebbene sia importante dotare i veicoli ferroviari dell'ETCS, vi sono ancora notevoli ritardi nell'introduzione dell'ERTMS in Romania e in alcuni altri Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/797/oj>.


<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea (GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/919/oj>).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2022/1349 della Commissione del 26 luglio 2022 che accetta una domanda presentata dalla Romania a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio di non applicazione del punto 7.4.2.1 dell'allegato del regolamento (UE) 2016/919 a venti veicoli LEMA (GU L 202 del 2.8.2022, pag. 56, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2022/1349/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1349/oj)).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione, del 10 agosto 2023, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga il regolamento (UE) 2016/919 (GU L 222 dell'8.9.2023, pag. 380, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2023/1695/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1695/oj)).



- (5) La flotta di 20 locomotive LEMA 6 000 kW oggetto della domanda è destinata a operare sulla rete rumena, di cui solo il 10 % è attualmente dotato di ETCS a terra. Il sistema nazionale rumeno PZB di classe B rimane necessario per operare sulla rete rumena.
- (6) Il processo di fabbricazione dei sistemi di segnalamento ha subito ritardi. Il fornitore dei sistemi di segnalamento ha informato la Romania che il suo prototipo dell'ETCS Baseline 3 non sarebbe stato disponibile nel 2023, contrariamente alla pianificazione originaria. Una volta disponibile il prototipo, l'ammodernamento delle locomotive richiederà la realizzazione di un numero sufficiente di prodotti, l'installazione dei sistemi di segnalamento, l'aggiornamento e la convalida dei documenti tecnici e ulteriori attività a bordo. Una volta completato l'ammodernamento, il nuovo tipo di locomotiva e le singole locomotive dovranno essere autorizzati all'immissione sul mercato. Ciascuna di queste attività richiederà diversi mesi.
- (7) Ne consegue che il calendario per l'ammodernamento dei veicoli originariamente previsto dal costruttore, che è stato posto alla base della decisione di esecuzione (UE) 2022/1349, non è più valido e che è ora necessario un periodo di tempo più lungo per l'ammodernamento e l'autorizzazione delle 20 locomotive LEMA 6 000 kW. I tempi di consegna più lunghi, unitamente ai ritardi nell'implementazione a terra dell'ETCS sulla rete rumena, hanno portato alla nuova richiesta.
- (8) In linea con le motivazioni della decisione di esecuzione (UE) 2022/1349, che rimangono valide nelle circostanze attuali, la tempestiva installazione dell'ETCS Baseline 3 nelle 20 locomotive LEMA 6 000 kW avrebbe un grave impatto sulla disponibilità delle locomotive in esercizio sulla rete, con notevoli ripercussioni economiche negative che comprometterebbero la redditività economica del progetto. Come già riconosciuto nella decisione di esecuzione (UE) 2022/1349, sarebbe invece opportuno accelerare l'introduzione della flotta ed eseguire il suo ammodernamento dall'ETCS Baseline 2 all'ETCS Baseline 3 in un momento successivo.
- (9) Finché non saranno ammodernate, le locomotive opereranno utilizzando il sistema di classe B della rete rumena, in quanto si tratta del sistema di segnalamento unico disponibile fino all'introduzione dell'ERTMS su tale rete.
- (10) Delle locomotive oggetto della domanda, 13 sono già state identificate con i numeri 91530480060-9, 91530480061-7, 91530480062-5, 91530480063-3, 91530480064-1, 91530480065-8, 91530480066-6, 91530480069-0, 91530480070-8, 91530480072-4, 91530480073-2, 91530480074-0 e 91530480075-7. Le autorità rumene dovrebbero comunicare i numeri di identificazione delle altre sette locomotive in una fase successiva, al momento della registrazione.
- (11) Il fabbricante dei veicoli si è impegnato a realizzare un piano di progettazione e installazione per aggiornare i veicoli interessati con le apparecchiature di bordo del nuovo ETCS Baseline 3. In base al calendario più recente, il passaggio delle 20 locomotive all'ETCS Baseline 3 dovrebbe essere ultimato entro il 31 dicembre 2026.
- (12) L'autorizzazione delle locomotive precedente l'installazione dell'ETCS Baseline 3 sarà valida solo durante il periodo di validità della presente decisione di non applicazione.
- (13) Sebbene rimangano valide le motivazioni della decisione di esecuzione (UE) 2022/1349, è necessario concedere più tempo per l'ammodernamento e l'autorizzazione delle locomotive in questione.
- (14) La Commissione ritiene pertanto che le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 continuino a essere soddisfatte per quanto riguarda i 20 veicoli oggetto della nuova domanda. È pertanto opportuno accettare la nuova domanda presentata dalla Romania di non applicazione a tali veicoli del punto 7.4.2.1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 fino al 31 dicembre 2026.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La domanda di non applicazione fino al 31 dicembre 2026 del punto 7.4.2.1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 a 20 locomotive LEMA 6 000 kW, presentata alla Commissione dalla Romania il 31 agosto 2023, è accettata.

Le prime 13 locomotive oggetto della domanda sono identificate con i numeri 91530480060-9, 91530480061-7, 91530480062-5, 91530480063-3, 91530480064-1, 91530480065-8, 91530480066-6, 91530480069-0, 91530480070-8, 91530480072-4, 91530480073-2, 91530480074-0 e 91530480075-7.

Le autorità rumene comunicano alla Commissione i numeri di identificazione delle restanti sette locomotive LEMA 6 000 kW, una volta registrate nel registro europeo dei veicoli per l'area d'uso rumena.

*Articolo 2*

Quando le disposizioni della presente decisione sono applicate all'autorizzazione del veicolo di una qualsiasi delle 20 locomotive LEMA 6 000 kW di cui all'articolo 1, tale autorizzazione è valida fino al 31 dicembre 2026.

*Articolo 3*

La Romania è destinataria della presente decisione.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2026.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2024

*Per la Commissione*  
Adina-Ioana VĂLEAN  
*Membro della Commissione*

24CE1265



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/766 DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 2024

**che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 per quanto riguarda il calcolo dei risparmi di CO<sub>2</sub> e del margine statistico per determinate autovetture elettriche ibride non a ricarica esterna**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 luglio 2023 il costruttore BMW AG («il richiedente») ha presentato, a norma dell'articolo 12 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione <sup>(2)</sup>, applicabile in tale data, una richiesta di modifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 della Commissione <sup>(3)</sup> al fine di adeguare il calcolo dei risparmi di CO<sub>2</sub> e del margine statistico per determinati veicoli elettrici ibridi non a ricarica esterna alla metodologia di cui al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (2) Il regolamento (UE) 2017/1151, modificato dal regolamento (UE) 2023/443 della Commissione <sup>(5)</sup>, presenta un approccio alternativo per correggere lo squilibrio nello stato di carica delle batterie di determinati veicoli elettrici ibridi non a ricarica esterna, basato su un fattore di emissione generico che dipende dal tipo di motore. Il richiedente ha chiesto di poter usare tale approccio per il calcolo dei risparmi di CO<sub>2</sub> e del margine statistico per la tecnologia innovativa approvata con decisione di esecuzione (UE) 2019/1119.
- (3) Tenuto conto delle argomentazioni del richiedente, è opportuno modificare il metodo di prova di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 affinché i costruttori di veicoli che applicano l'approccio alternativo introdotto dal regolamento (UE) 2023/443 non debbano sostenere oneri di prova inutili nel presentare una domanda di certificazione dei risparmi di CO<sub>2</sub> a norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119.

<sup>(1)</sup> GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/631/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2011/725/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/725/oj)).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 della Commissione, del 28 giugno 2019, relativa all'approvazione di un sistema di illuminazione esterna efficiente che si avvale di diodi a emissione di luce (LED) da utilizzare nei veicoli a combustione interna e nei veicoli elettrici ibridi non a ricarica esterna come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 dell'1.7.2019, pag. 67, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2019/1119/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1119/oj)).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1151/oj>).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2023/443 della Commissione, dell'8 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2017/1151 per quanto riguarda le procedure per l'omologazione riguardo alle emissioni per i veicoli passeggeri e commerciali leggeri (GU L 66 del 2.3.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/443/oj>).



- (4) Sebbene il richiedente abbia chiesto di usare l'approccio alternativo sulla base di un'efficienza dell'alternatore pari a 0,67 è opportuno seguire in modo coerente l'approccio di cui al regolamento (UE) 2017/1151 e applicare un'efficienza dell'alternatore pari a 1 per determinare i risparmi di CO<sub>2</sub> e il margine statistico, e adeguare di conseguenza il metodo di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1119,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2024

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN



## ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 è così modificato:


1. al punto 4.1.2. è aggiunto il comma seguente:

«In alternativa, su richiesta del costruttore, il risparmio complessivo di CO<sub>2</sub> del dispositivo di illuminazione è calcolato applicando la metodologia di cui al punto 4.1.1, con un coefficiente  $\eta_A$  pari a 1.»;

2. al punto 4.2.2. è aggiunto il comma seguente dopo la formula 9:

«Se si applica la metodologia di cui al punto 4.1.2, ultimo comma, il margine statistico del dispositivo di illuminazione è calcolato conformemente al punto 4.2.1, con un coefficiente  $\eta_A$  pari a 1.».

24CE1266



**RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/736 DELLA COMMISSIONE****del 1° marzo 2024****su un codice di buone pratiche relativo al coinvolgimento dei cittadini per la valorizzazione delle conoscenze**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) Un forte coinvolgimento dei cittadini nella valorizzazione della conoscenza è fondamentale per accelerare l'adozione di soluzioni innovative e sviluppare nuove tecnologie, prodotti e servizi volti ad affrontare le sfide più urgenti che incombono sulla società, garantendo nel contempo una transizione verde e digitale equa <sup>(1)</sup>.
- (2) Il codice di buone pratiche rispecchia i nuovi orientamenti introdotti dalla raccomandazione del Consiglio <sup>(2)</sup> in quanto incoraggia le connessioni e la co-creazione tra tutti gli attori della R&I e sottolinea l'importanza delle competenze e delle pratiche imprenditoriali. Contribuisce altresì all'azione «Migliorare gli orientamenti dell'UE per una migliore valorizzazione delle conoscenze», che fa parte dell'agenda politica del SER per il periodo 2022-2024 <sup>(3)</sup>.
- (3) Nelle conclusioni del Consiglio sulla nuova agenda europea per l'innovazione si afferma che le comunità, le città e le regioni svolgono un ruolo importante nella costruzione di ecosistemi di ricerca e innovazione (R&I) competitivi a livello mondiale e di strategie di crescita. Si ribadisce inoltre la necessità di incoraggiare gli istituti di istruzione superiore (IIS) a migliorare la capacità di collaborare con i loro ecosistemi, compresi gli attori sociali, fornendo le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie <sup>(4)</sup>.
- (4) La raccomandazione del Consiglio su un patto per la ricerca e l'innovazione in Europa invita a promuovere un coinvolgimento più attivo della società nella ricerca e innovazione in tutte le dimensioni, per concorrere all'azione di sensibilizzazione sui benefici e sull'impatto della ricerca e innovazione nella vita quotidiana delle persone, garantire una maggiore diversità degli approcci per elaborare e attuare le politiche in materia di ricerca e innovazione e rendere la R&I più pertinente per la società <sup>(5)</sup>.
- (5) La raccomandazione del Consiglio <sup>(6)</sup> su un quadro europeo per attrarre e trattenere i talenti della ricerca, dell'innovazione e dell'imprenditorialità in Europa raccomanda agli Stati membri di dare particolare risalto ai programmi volti a rafforzare le competenze necessarie ai ricercatori per intraprendere attività di valorizzazione delle conoscenze e di promuovere e sostenere sistemi di valutazione e ricompensa dei ricercatori che, tra l'altro, riconoscano una varietà di risultati e di attività, compresa l'interazione con la società.

<sup>(1)</sup> Commissione europea, direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, *Research & innovation valorisation channels and tools – Boosting the transformation of knowledge into new sustainable solutions*, Ufficio delle pubblicazioni, 2020.


<sup>(2)</sup> Raccomandazione (UE) 2022/2415 del Consiglio, del 2 dicembre 2022, sui principi guida per la valorizzazione delle conoscenze (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 141).

<sup>(3)</sup> Allegata alle conclusioni del Consiglio del 26 novembre 2021 sulla futura governance dello Spazio europeo della ricerca

<sup>(4)</sup> Documento del Consiglio 14705/22.

<sup>(5)</sup> Documento del Consiglio 13701/21.

<sup>(6)</sup> Raccomandazione del Consiglio, del 18 dicembre 2023, su un quadro europeo per attrarre e trattenere i talenti della ricerca, dell'innovazione e dell'imprenditorialità in Europa (GU C, C/2023/1640, 29.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/1640/oj>).



- (6) La transizione verso una scienza aperta e il passaggio all'innovazione aperta rappresentano sia sfide sia opportunità nell'ecosistema di R&I in evoluzione. Da un lato l'approccio basato sulla scienza dei cittadini ha assunto crescente rilievo come elemento chiave dello Spazio europeo della ricerca volto al miglioramento della ricerca stessa, dall'altro il coinvolgimento dei cittadini e della società nella R&I rende la ricerca sempre più pertinente alle esigenze della società e accresce la fiducia nella scienza. Tali sviluppi dovrebbero assicurare l'eccellenza e l'impatto degli investimenti dell'Unione nella ricerca e nell'innovazione, salvaguardando nel contempo gli interessi dell'Unione. Al riguardo il kit di strumenti per contrastare le ingerenze straniere in ambito di R&I <sup>(7)</sup> contribuisce a sensibilizzare e a corroborare la resilienza nel settore della R&I in tutta Europa al fine di rafforzare la sicurezza della ricerca nelle attività congiunte di R&I <sup>(8)</sup>.
- (7) Il coinvolgimento dei cittadini nella valorizzazione delle conoscenze comporta opportunità e sfide in quanto può interessare attori diversi, quali università, organizzazioni di ricerca, imprese (incluse le piccole e medie imprese, PMI), comunità locali e comuni, organizzazioni non governative (ONG), gruppi di cittadini, parti sociali e istituzioni artistiche e culturali, ciascuno portatore di competenze e contributi specifici per la valorizzazione efficace delle conoscenze <sup>(9)</sup>.
- (8) Il coinvolgimento dei cittadini dovrebbe essere una pratica standard nella valorizzazione delle conoscenze, in particolare quando punta a migliorare la risposta alle esigenze dei cittadini e ad apportare vantaggi alla società al di là dei tradizionali fattori di profitto. Dovrebbe promuovere il coinvolgimento sostenibile e ricorrente da parte dei gruppi e delle comunità in un contesto adeguato, in cui i benefici e il valore creati siano riconosciuti e le organizzazioni elaborino approcci strategici volti a promuoverlo.
- (9) L'obiettivo del codice di buone pratiche sul coinvolgimento dei cittadini per la valorizzazione delle conoscenze è fornire orientamenti efficaci e strumenti pertinenti agli attori coinvolti nella ricerca e innovazione (R&I). Il codice di buone pratiche sosterrà gli attori della R&I nella creazione di un ambiente favorevole, contribuirà a istituire processi e pratiche partecipativi e favorirà il coinvolgimento sostenibile dei cittadini per conciliare meglio le soluzioni innovative basate sulla conoscenza con le esigenze dei cittadini stessi.
- (10) Il codice di buone pratiche si basa sui contributi della comunità di pratiche in materia di coinvolgimento dei cittadini per la valorizzazione delle conoscenze e recepisce anche i risultati di uno studio sulle migliori pratiche in materia di coinvolgimento dei cittadini per la valorizzazione delle conoscenze <sup>(10)</sup>.
- (11) Sono incoraggiati a seguire il presente codice di condotta tutti gli attori della R&I, quali università e altri IIS, organizzazioni pubbliche e private di ricerca, innovazione e tecnologia, infrastrutture di ricerca e tecnologia, imprese di tutte le dimensioni, responsabili politici e altri attori quali città e comunità, gruppi della società civile e gruppi di cittadini, nonché gli intermediari quali i professionisti del trasferimento di conoscenze e tecnologie, gli incubatori e i parchi, i laboratori e i poli scientifici.
- (12) Le raccomandazioni di cui al punto 2 del codice di buone pratiche sono formulate a livello di organizzazione, sebbene il loro contenuto sia fondamentale anche per orientare i singoli ricercatori, innovatori, e operatori del coinvolgimento dei cittadini nonché le relative équipes. Le raccomandazioni di cui al punto 3 del codice di buone pratiche mirano a orientare le azioni degli operatori che elaborano e gestiscono programmi e iniziative di coinvolgimento dei cittadini, nonché di tutti gli attori e i portatori di interessi che svolgono un ruolo determinante per il successo di tali programmi e iniziative (cittadini, ricercatori, industria, intermediari, responsabili politici e altri soggetti).
- (13) I presenti orientamenti contribuiranno a rendere ancora più dinamico l'ambiente della ricerca e dell'innovazione all'interno del SER, così da riconoscere meglio il potenziale del coinvolgimento dei cittadini al fine di un' incisiva valorizzazione delle conoscenze e di una trasformazione positiva della società.

<sup>(7)</sup> Commissione europea, Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, *Tackling R&I foreign interference – Staff working document*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022

<sup>(8)</sup> Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla «Strategia europea per la sicurezza economica» [JOIN(2023)20 final].

<sup>(9)</sup> Commissione europea, Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, *Fostering knowledge valorisation through the arts and cultural institutions*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022.

<sup>(10)</sup> Commissione europea, Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, *Fostering Knowledge valorisation through citizen engagement*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2024.



HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

## 1. DEFINIZIONI

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «valorizzazione delle conoscenze»: il processo con cui si crea valore sociale ed economico a partire dalle conoscenze, collegando aree e settori diversi e trasformando i dati, le competenze tecniche e i risultati della ricerca in prodotti, servizi, soluzioni e politiche basate sulla conoscenza sostenibili che portano vantaggi alla società <sup>(1)</sup>;
- 2) «coinvolgimento dei cittadini»: il coinvolgimento dei cittadini nei processi partecipativi dell'adozione di decisioni, dell'attuazione e del monitoraggio, finalizzato a migliorare la qualità, la trasparenza e la titolarità delle politiche a livello locale, nazionale e dell'UE <sup>(2)</sup> e fortemente sostenuto dalla Conferenza sul futuro dell'Europa, e dai relativi panel europei di cittadini, per affrontare le sfide attuali e future e adattare nuovi strumenti attraverso i panel di cittadini nei settori principali <sup>(3)</sup>. Si rimanda anche al portale «Di la tua» rinnovato, compresa la piattaforma online per la partecipazione dei cittadini.
- 3) «scienza dei cittadini»: la partecipazione volontaria di scienziati non professionisti alla ricerca e all'innovazione in diverse fasi e a diversi livelli di coinvolgimento, dalla definizione dei programmi e delle politiche di ricerca alla raccolta, al trattamento e all'analisi dei dati e alla valutazione dei risultati della ricerca <sup>(4)</sup>;
- 4) «coinvolgimento dei cittadini per la valorizzazione delle conoscenze»: il coinvolgimento dei cittadini, dei gruppi di cittadini, delle organizzazioni della società civile e delle comunità con gli attori della R&I finalizzato alla valorizzazione delle conoscenze e dei risultati della ricerca per la realizzazione di soluzioni innovative che rispondano alle esigenze della società, contribuiscano a sfruttare le opportunità di mercato e orientino l'elaborazione delle politiche. Tale obiettivo è raggiunto tramite la commercializzazione e la diffusione sul mercato, sul luogo di lavoro o nella società di prodotti, tecnologie o servizi innovativi e più rispondenti alle esigenze degli utenti, la creazione di valore per la società non monetizzato, l'informazione dei responsabili politici e il miglioramento dell'elaborazione delle politiche, nonché la sensibilizzazione, la coltivazione di competenze e conoscenze e lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi, di consumo e di produzione funzionali ai cambiamenti comportamentali e alle trasformazioni all'interno della società <sup>(5)</sup>.
- 5) «università»: università e altri istituti di istruzione superiore, comprese le organizzazioni pubbliche e private di ricerca e tecnologia <sup>(6)</sup>, le università di scienze applicate e altri istituti di istruzione e formazione professionale superiore;
- 6) «patrimonio intellettuale»: qualsiasi risultato o prodotto generato da attività di ricerca e innovazione (quali diritti di proprietà intellettuale, dati, competenze tecniche, prototipi, processi, pratiche, tecnologie, software) <sup>(7)</sup>;
- 7) «scienza aperta»: un approccio al processo scientifico basato su cooperazione, strumenti e diffusione della conoscenza aperti, come stabilito all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(8)</sup>;
- 8) «innovazione aperta»: approccio di apertura del processo di innovazione al di fuori della singola organizzazione <sup>(9)</sup>;
- 9) «accesso aperto»: accesso offerto gratuitamente all'utente finale ai dati della ricerca, comprese le pubblicazioni scientifiche, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/695.

<sup>(1)</sup> Raccomandazione (UE) 2022/2415.

<sup>(2)</sup> Comitato europeo delle regioni, *From local to European: Putting citizens at the centre of the EU agenda*, Direzione Comunicazione del Comitato europeo delle regioni, 2019.

<sup>(3)</sup> Conferenza sul futuro dell'Europa - Commissione europea (europa.eu)

<sup>(4)</sup> Commissione europea, Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, *Citizen Science – Elevating research and innovation through societal engagement*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2020.

<sup>(5)</sup> Commissione europea, Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, *Fostering Knowledge valorisation through citizen engagement*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2024.

<sup>(6)</sup> Adattamento della definizione di settore accademico contenuta nella convenzione di sovvenzione tipo commentata di Orizzonte 2020.

<sup>(7)</sup> Raccomandazione (UE) 2023/499 della Commissione, del 1° marzo 2023, relativa a un codice di buone pratiche sulla gestione del patrimonio intellettuale per la valorizzazione delle conoscenze nello Spazio europeo della ricerca (GU L 69 del 7.3.2023, pag. 75).

<sup>(8)</sup> Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

<sup>(9)</sup> Raccomandazione (UE) 2023/499.



## 2. CREAZIONE DI UN AMBIENTE FAVOREVOLE AL COINVOLGIMENTO SOSTENIBILE DEI CITTADINI

### 2.1. **Si raccomanda di adottare all'interno dell'organizzazione una strategia di coinvolgimento per la creazione di valore che si inserisca in un quadro d'azione coerente, mediante:**

- la definizione, con i portatori di interessi coinvolti (quali i cittadini e i gruppi di cittadini, le città e le comunità, il mondo accademico, i partner industriali e i responsabili politici), degli obiettivi del coinvolgimento nonché degli incentivi e delle aspettative di tali portatori di interessi;
- l'elaborazione di argomentazioni chiare e trasparenti che spieghino le modalità con cui il coinvolgimento dei cittadini apporta valore alla società;
- l'individuazione di percorsi di impatto a breve, medio e lungo termine, tenendo conto in particolare degli obiettivi principali, consistenti nel rispondere alle esigenze dei cittadini con soluzioni innovative e nel conseguire gli obiettivi strategici connessi alla R&I, e includendo, ove possibile, i potenziali impatti aggiuntivi rispetto a quelli prefissati, come la responsabilizzazione dei cittadini, una maggiore fiducia nella scienza e l'impatto sulle competenze dei cittadini (sviluppo di nuove abilità e competenze, ad esempio in relazione alla partecipazione civica, alla creatività, all'innovazione e all'imprenditorialità);
- l'elaborazione di una tabella di marcia per la valorizzazione, finalizzata a garantire che il coinvolgimento dei cittadini si traduca in valore per l'economia e la società e nella quale siano indicate le risorse necessarie per la generazione di impatti socioeconomici. La tabella di marcia dovrebbe prevedere un'adeguata pianificazione di tutte le fasi dell'azione, in particolare quelle di follow-up, assicurando il coinvolgimento degli attori pubblici e privati che vi aderiranno nell'adozione delle soluzioni (compresi gli ulteriori sviluppi necessari per raggiungere la fase di diffusione). Dovrebbe altresì pianificare le capacità e le risorse (compreso l'accesso a queste ultime) necessarie per promuovere tale adozione, ad esempio da parte dell'industria, del mondo accademico e dei responsabili politici, comprese le città e le comunità. Infine dovrebbe esaminare gli strumenti per la commercializzazione delle soluzioni e la loro diffusione nella società, ad esempio i finanziamenti pubblici, il crowdfunding o il sostegno alle imprese;
- l'inclusione di un quadro di monitoraggio e valutazione, anche a fini di verifica del valore socioeconomico derivante dal processo di coinvolgimento dei cittadini.


### 2.2. **Lo sviluppo delle capacità e delle sinergie è un elemento fondamentale per un coinvolgimento efficace dei cittadini nella valorizzazione delle conoscenze. Si raccomandano:**

- l'offerta di formazione e sviluppo delle competenze a tutto il personale coinvolto nella valorizzazione delle conoscenze al fine di aumentare il coinvolgimento della società e l'uso di pratiche e processi partecipativi;
- la creazione di solide conoscenze in materia di pratiche partecipative presso le pubbliche amministrazioni, mediante programmi di sviluppo delle capacità per i funzionari pubblici, e l'inclusione delle abilità di co-creazione e coinvolgimento dei cittadini nel quadro delle competenze della totalità di istituzioni e organi decisionali pubblici operanti nel campo della R&I;
- l'individuazione delle complementarità con ulteriori iniziative, piattaforme e programmi, nonché con le imprese private attive in questo campo, e la creazione di sinergie con gli stessi;
- l'esame costante delle politiche, dei programmi e delle strategie locali, regionali e nazionali pertinenti nonché di quelli esistenti a livello dell'UE.

### 2.3. **Si raccomanda di adottare un approccio di collaborazione transdisciplinare e intersettoriale e di gestire correttamente il patrimonio intellettuale. A tal fine sono necessari:**

- lo sfruttamento delle opportunità di collaborazione tra settori e ambiti diversi, quali la tecnologia, le imprese, la società civile e tutte le scienze, comprese le scienze sociali, umanistiche e artistiche, finalizzato alla creazione di programmi e regimi transdisciplinari;
- la presa in considerazione della gestione del patrimonio intellettuale, in linea con il codice di buone pratiche sulla gestione del patrimonio intellettuale per la valorizzazione delle conoscenze nel SER<sup>(20)</sup>, con l'obiettivo di affrontare le conoscenze di base di tutti i partecipanti, l'innovazione aperta, la scienza aperta, l'uso di dati per la co-creazione di soluzioni innovative, l'uso e la condivisione dei risultati;
- l'aspirazione al riconoscimento del contributo di tutti i soggetti ai risultati, mediante la definizione di chiare disposizioni in materia di proprietà — se possibile sin dall'inizio dell'azione — e il riconoscimento dei contributi dei cittadini, anche nelle presentazioni, nelle pubblicazioni scientifiche, nei manoscritti e nelle descrizioni dei risultati e dei prodotti finali;

<sup>(20)</sup> Raccomandazione (UE) 2023/499.



- l'adozione, ove opportuna, di un approccio basato sull'accesso aperto per favorire la riutilizzabilità dei risultati;
- la garanzia del rispetto della vita privata, della riservatezza e dei principi etici nella gestione del patrimonio intellettuale, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati e la diffusione e la condivisione dei risultati.

#### 2.4. Al fine di garantire l'inclusione sociale, la diversità e la parità di genere si raccomandano:

- l'adeguamento della strategia di coinvolgimento, finalizzato alla partecipazione di tutti i gruppi destinatari, compresi le persone in situazione di vulnerabilità o emarginazione, le persone sottorappresentate, i giovani, gli anziani, le persone con disabilità e le persone provenienti da un contesto migratorio, mediante la considerazione degli ostacoli alla partecipazione dovuti anche, ma non esclusivamente, alla mancanza di competenze e risorse;
- la presa in considerazione delle possibili differenze nel grado di coinvolgimento dei cittadini, alcuni dei quali possono dedicare all'azione più tempo e risorse di altri;
- l'aspirazione all'interdisciplinarietà e alla complementarità nei gruppi di ricercatori al fine di raggiungere una buona sintonia con i cittadini e gli altri attori;
- l'aspirazione all'inclusione, ove necessaria, di competenze e profili professionali specifici, ad esempio esperti in materia di facilitazione e mediazione, esperti giuridici a sostegno della gestione del patrimonio intellettuale ed esperti nel coinvolgimento dei cittadini, come pure esperti in materia di inclusività, diversità ed etica.

#### 2.5. I programmi di coinvolgimento dei cittadini dovrebbero mirare alla promozione della riproduzione e alla scalabilità delle azioni e dei progetti di coinvolgimento dei cittadini, ove opportuno, mediante:

- il sostegno all'utilizzo dei quadri, kit di strumenti e orientamenti esistenti che possano essere facilmente adattati e utilizzati dalle organizzazioni e dalle comunità in funzione delle loro esigenze <sup>(21)</sup> e, se necessario, il sostegno allo sviluppo di tali quadri, kit di strumenti e orientamenti;
- la promozione della condivisione e dell'accessibilità di strumenti e orientamenti, migliori pratiche e insegnamenti tratti;
- il coinvolgimento di intermediari pertinenti che possano facilitare in misura sostanziale l'interazione con le comunità interessate e di orientare i processi di riproduzione e ampliamento, tenendo conto, se del caso e nel modo opportuno, di qualsiasi specificità del contesto;
- l'utilizzo di piattaforme che riuniscono i diversi portatori di interessi della R&I (ricercatori e mondo accademico, società civile, industria, operatori del settore e responsabili politici) <sup>(22)</sup>;
- l'agevolazione dell'utilizzo di piattaforme digitali e archivi di conoscenze pubbliche <sup>(23)</sup> disponibili che documentino le sfide e le opportunità legate agli esempi di migliori pratiche nelle azioni di coinvolgimento a lungo termine dei cittadini e ne garantiscano la visibilità e la sostenibilità;
- l'elaborazione di orientamenti specifici e su misura per l'attuazione pratica sul campo, anche avvalendosi, ove possibile, di studi di casi pertinenti relativi a contesti simili.


#### 2.6. Si raccomanda di riconoscere e valorizzare il tempo e gli sforzi compiuti dalle persone coinvolte nel processo di coinvolgimento dei cittadini, anche mediante:

- il sostegno all'istituzione di incentivi e ricompense, quali premi, regimi di riconoscimento pubblico/formale a livello locale, ad esempio da parte dei comuni, delle associazioni di cittadini, delle istituzioni pubbliche, del mondo accademico e degli organismi di finanziamento;
- la predisposizione di riconoscimenti e ricompense nella valutazione delle prestazioni dei ricercatori, secondo le indicazioni della Coalizione per il progresso della valutazione (CoARA).

<sup>(21)</sup> Ad esempio gli orientamenti e gli strumenti del Centro di competenza per la democrazia partecipativa, il *Do it yourself (DIY) manual for mobilising and engaging stakeholders and citizens in climate change adaptation planning and implementation* e *Corporate Guidance for Citizen Engagement* (dicembre 2023)

<sup>(22)</sup> Quali ad esempio la Comunità per la ricerca e l'innovazione europea in materia di sicurezza (CERIS).

<sup>(23)</sup> Quali ad esempio la piattaforma dell'UE per la valorizzazione delle conoscenze, la piattaforma dell'UE per la scienza dei cittadini e la piattaforma LivingLabs.



**2.7. Si raccomanda di sostenere le azioni di sensibilizzazione sui benefici della valorizzazione delle conoscenze, anche mediante:**

- l'organizzazione di iniziative di sensibilizzazione del pubblico che coinvolgano i pertinenti portatori di interessi, comprese le organizzazioni comunitarie e quelle senza scopo di lucro, le autorità locali, il mondo accademico e le imprese;
- la promozione di campagne di sensibilizzazione e attività di formazione all'interno di ciascuna organizzazione rivolte al relativo personale;
- la promozione del coinvolgimento dei cittadini attraverso azioni specifiche, quali campagne, assemblee pubbliche e piattaforme online.


**2.8. Si raccomanda di adottare all'interno dell'organizzazione un quadro di valutazione chiaramente definito per verificare l'efficacia del coinvolgimento dei cittadini e dei processi partecipativi alla base della valorizzazione delle conoscenze, mediante:**

- la definizione di adeguati indicatori e parametri quantitativi e qualitativi di valutazione dell'azione di coinvolgimento dei cittadini, che siano in linea con gli obiettivi dell'azione e rispondano alle esigenze dei portatori di interessi, sulla base di una visione comune che sia stata discussa, definita e compresa congiuntamente da tutti;
- la presa in considerazione del fatto che gli indicatori di output comunemente utilizzati possono non essere sufficienti a fornire una comprensione globale dell'efficacia del processo partecipativo ed è necessario valutare gli esiti e gli impatti dell'azione specifica al di là dei risultati;
- l'analisi dei settori chiave di un quadro di valutazione, quali la sensibilizzazione, che comporta un esame dettagliato dei soggetti coinvolti e delle condizioni in cui avviene il coinvolgimento, le attività partecipative, che valutano il modo in cui i vari attori sono coinvolti nel processo, e la creazione di valore, che comporta l'individuazione e la valutazione dei benefici derivanti dal processo partecipativo.

**3. GESTIONE DEL COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE CONOSCENZE**

**3.1. Si raccomanda di individuare chiaramente e concordare gli incentivi e le aspettative di tutti i partner. A tal fine sono necessari:**

- la definizione e la comunicazione chiare degli incentivi che il coinvolgimento nella valorizzazione delle conoscenze offre ai diversi attori, in particolare:
  - a) gli incentivi per i cittadini, tra cui possono figurare il riconoscimento, il rafforzamento del senso di appartenenza a una comunità, la condivisione delle conoscenze, il sentimento di responsabilizzazione, il conferimento di un contributo significativo, il coinvolgimento nella scienza, l'acquisizione di nuove conoscenze, lo sviluppo di nuove competenze, ad esempio nella gestione dei progetti e nell'imprenditorialità, e l'ottenimento di premi concreti;
  - b) gli incentivi per i ricercatori, tra cui possono figurare il riconoscimento formale dei loro sforzi e del loro ruolo nella comunità, le opportunità di carriera e mobilità, la creazione di reti e di collaborazioni multipartecipative nonché la realizzazione di progressi nel proprio settore e l'elaborazione di soluzioni a elevato impatto sociale ed economico;
  - c) gli incentivi per l'industria, tra cui possono figurare lo sviluppo di prodotti e servizi più rispondenti alle esigenze della società e la dimostrazione da parte delle imprese della loro responsabilità sociale;
  - d) gli incentivi per i responsabili politici e altri portatori di interessi del settore pubblico, tra cui possono figurare una migliore elaborazione delle politiche e la presentazione di soluzioni alle sfide per la società, nonché maggior fiducia e trasparenza in sede di elaborazione politica;
- la garanzia dell'allineamento degli incentivi con i principi e i valori etici, in particolare quando sono coinvolti temi sensibili o comunità vulnerabili;
- la presa in considerazione dell'influenza del contesto culturale e delle differenze culturali sulle modalità di percezione e di valutazione degli incentivi;



- l'individuazione delle aspettative dei partecipanti, in particolare quelle dei cittadini, dei ricercatori, dell'industria e dei responsabili politici, mediante l'utilizzo di un processo di co-creazione nel quale lo sviluppo delle aspettative avviene in modo collaborativo;
- la presa in considerazione della necessità di flessibilità e adattamento e l'aspirazione a garantire l'allineamento continuo delle aspettative con l'evoluzione del contesto e degli obiettivi del coinvolgimento, nonché la predisposizione di meccanismi per affrontare e risolvere le controversie in caso di mancato soddisfacimento delle aspettative o di conflitti, secondo modalità trasparenti che rafforzano la fiducia.

**3.2. Si raccomanda di mantenere lo slancio durante l'intero processo di coinvolgimento mediante:**

- la garanzia di un ambiente che promuova il principio di trasparenza e crei fiducia tra tutte le parti coinvolte, compresa/e la/le comunità interessata/e dai risultati dell'azione;
- l'instaurazione di uno scambio continuo e trasparente con tutti i partecipanti, illustrando chiaramente l'importanza del loro apporto e fornendo informazioni trasparenti sulle modalità di utilizzo dei loro contributi;
- l'utilizzo di un linguaggio accessibile e inclusivo e l'agevolazione dell'accesso dei cittadini a informazioni e risorse di alta qualità, anche mediante l'offerta di una formazione adeguata (ad esempio sulla gestione dei dati, delle conoscenze di base e della proprietà intellettuale), ove necessaria.


**3.3. Si raccomanda di definire un metodo o una combinazione di metodi e strumenti adeguati per l'attuazione (ad esempio laboratori viventi, piattaforme di discussione, hackathon, consultazioni ecc.), in particolare mediante:**

- l'aspirazione, nella scelta del metodo o della combinazione di metodi e strumenti, alla migliore corrispondenza tra obiettivi dell'azione, gruppo destinatario, fase del coinvolgimento, risorse e contesto specifico nonché caratteristiche dei diversi metodi/strumenti;
- l'impiego delle migliori pratiche e dei migliori orientamenti noti e l'utilizzo come base di partenza di competenze, reti e strumenti esistenti <sup>(24)</sup>;
- il mantenimento delle conoscenze emergenti dall'attuazione di azioni di coinvolgimento dei cittadini e, per gli operatori della valorizzazione delle conoscenze, la condivisione delle pratiche e degli insegnamenti tratti, a beneficio di una comunità sempre più ampia di cittadini coinvolti.

**3.4. Al fine di elaborare e attuare un'adeguata strategia di comunicazione per l'azione di coinvolgimento, si raccomandano:**

- la fornitura a tutti gli attori coinvolti di materiali di comunicazione e briefing mirati, che spieghino chiaramente il ruolo di tali attori, i risultati attesi, i benefici ecc.
- la comunicazione chiara del potenziale impatto sociale ed economico, al fine di rafforzare la titolarità di tutti i partecipanti;
- la comunicazione durante l'intero processo e non limitata alle sole fasi iniziali, come strumento di informazione e di assunzione;
- la garanzia di chiarezza e trasparenza dei messaggi rivolti ai partecipanti e a tutti i portatori di interessi, se possibile mediante il coinvolgimento di professionisti della comunicazione scientifica;
- il mantenimento di un canale aperto per il feedback fra organizzatori, cittadini e altri portatori di interessi che contribuisca al monitoraggio e alla valutazione dell'azione, sia chiaramente comunicato sin dall'inizio e possa migliorare il quadro di collaborazione, mantenendo nel contempo gestibili le richieste di feedback da parte dei cittadini e di altri partecipanti;
- la comunicazione «verso l'esterno», ossia al di fuori del progetto di ricerca/processo di co-creazione, orientata a un pubblico più ampio; ciò include la messa in evidenza di storie di successo e di risultati positivi derivanti dal coinvolgimento dei cittadini nella valorizzazione delle conoscenze, al fine di ispirare altri soggetti e fornire esempi pratici per le iniziative future.

<sup>(24)</sup> Cfr. ad esempio Climathon (Climate.kic.org). Commissione europea, Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, Pottaki, I., *Valorising research through citizens' engagement – How to run hackathons with citizens*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022.




**3.5. Si raccomanda di sfruttare le possibilità di facilitazione delle azioni di coinvolgimento dei cittadini offerte dalle tecnologie digitali, in particolare collegando partecipanti di più regioni mediante:**

- la promozione dell'uso di soluzioni digitali a progettazione antropocentrica e sostenibile;
- l'abilitazione dei cittadini all'utilizzo di piattaforme digitali adeguate, tramite lo sviluppo delle competenze e la formazione;
- l'utilizzo delle tecnologie digitali accanto alle tecnologie tradizionali, se del caso, al fine di aumentare la partecipazione e l'inclusività.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2024

*Per la Commissione*  
Iljana IVANOVA  
*Membro della Commissione*

24CE1267



**RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/774 DELLA COMMISSIONE****del 1° marzo 2024****su un codice di buone pratiche relativo alla co-creazione tra industria e mondo accademico per la valorizzazione delle conoscenze**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) La raccomandazione (UE) 2022/2415 del Consiglio sui principi guida per la valorizzazione delle conoscenze <sup>(1)</sup> invita gli Stati membri a promuovere e favorire una collaborazione multidisciplinare e interdisciplinare per stimolare la valorizzazione delle conoscenze in Europa.
- (2) Il rafforzamento della co-creazione, della produzione e della valorizzazione congiunte delle conoscenze tra i soggetti coinvolti nell'industria, nella ricerca e nell'innovazione ed eventualmente altri portatori di interessi, quali le autorità pubbliche e la società civile, è fondamentale per il potenziamento dell'ecosistema della ricerca e innovazione («R&I») dell'Unione. La co-creazione tra industria e mondo accademico implica relazioni sistemiche tra i diversi portatori di interessi basate su interessi comuni. Essa riguarda pertanto una gamma più ampia di interazioni che vanno al di là della ricerca congiunta e del trasferimento tecnologico.
- (3) Una collaborazione efficiente tra industria e mondo accademico è fondamentale per accelerare l'adozione di soluzioni innovative e sviluppare nuove tecnologie, prodotti e servizi volti ad affrontare le sfide più urgenti che incombono sulla società, quale ad esempio la garanzia di una transizione verde e digitale equa. La nuova agenda europea per l'innovazione <sup>(2)</sup> e la strategia europea per le università <sup>(3)</sup> individuano nella collaborazione università-industria un canale fondamentale per la produzione, la valorizzazione e la diffusione di nuove conoscenze. Inoltre nelle conclusioni del Consiglio sulla nuova agenda europea per l'innovazione <sup>(4)</sup> si sottolinea che un'efficace cooperazione tra ricerca, imprese e settore pubblico è una delle forze trainanti della valorizzazione delle conoscenze.
- (4) Le conclusioni del Consiglio su una strategia europea volta a rafforzare il ruolo degli istituti di istruzione superiore per il futuro dell'Europa <sup>(5)</sup> sottolineano che gli istituti di istruzione superiore dovrebbero essere ulteriormente incoraggiati a trasformare le conoscenze in abilità, competenze e innovazione sviluppando una stretta cooperazione con i partner economici, sociali e industriali nell'ambito degli ecosistemi locali e regionali di ricerca e innovazione e agevolando la mobilità intersettoriale tra gli istituti di istruzione superiore e gli altri partner.
- (5) La raccomandazione del Consiglio su un quadro europeo per attrarre e trattenere i talenti della ricerca, dell'innovazione e dell'imprenditorialità in Europa <sup>(6)</sup> raccomanda agli Stati membri di dare particolare risalto ai programmi volti a rafforzare le competenze trasversali necessarie ai ricercatori per intraprendere attività di valorizzazione delle conoscenze. I programmi in questione comprendono quelli di sensibilizzazione e di formazione sulla collaborazione tra industria e mondo accademico. Raccomanda altresì di promuovere e sostenere sistemi di valutazione e ricompensa dei ricercatori. Tali sistemi, tra l'altro, riconoscono una varietà di risultati, tra cui valorizzazione delle conoscenze, cooperazione tra industria e mondo accademico, elaborazione di politiche basate su dati concreti e interazione con la società.

<sup>(1)</sup> Raccomandazione (UE) 2022/2415 del Consiglio del 2 dicembre 2022 sui principi guida per la valorizzazione delle conoscenze (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 141, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2022/2415/oj>).


<sup>(2)</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una nuova agenda europea per l'innovazione [COM(2022) 332 final].

<sup>(3)</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su una strategia europea per le università [COM(2022) 16 final].

<sup>(4)</sup> Conclusioni del Consiglio sulla nuova agenda europea per l'innovazione, adottate il 17 novembre 2022 (documento del Consiglio 14705/22).

<sup>(5)</sup> Conclusioni del Consiglio su una strategia europea volta a rafforzare il ruolo degli istituti di istruzione superiore per il futuro dell'Europa (2022/C 167/03).

<sup>(6)</sup> Raccomandazione del Consiglio, del 18 dicembre 2023, su un quadro europeo per attrarre e trattenere i talenti della ricerca, dell'innovazione e dell'imprenditorialità in Europa (GU C, C/2023/1640 del 29.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/1640/oj>).



- (6) La cooperazione internazionale è un elemento chiave per la R&I, in quanto agevola l'accesso a nuovi mercati e promuove una rete tra i talenti; tuttavia la scienza e la tecnologia sono anche al centro di tensioni geopolitiche in un contesto globale in trasformazione <sup>(7)</sup>. Altri sviluppi, come la transizione verso una scienza aperta e il passaggio all'innovazione aperta, presentano sia sfide sia opportunità nell'ecosistema di R&I in evoluzione. Tali sviluppi dovrebbero assicurare l'eccellenza e l'impatto degli investimenti dell'Unione nella ricerca e nell'innovazione e salvaguardare gli interessi dell'Unione. A tale riguardo il kit di strumenti per contrastare le ingerenze straniere nel campo della R&I <sup>(8)</sup> contribuisce a sensibilizzare e a corroborare la resilienza nel settore della R&I in tutta Europa al fine di rafforzare la sicurezza della ricerca nelle attività congiunte di R&I <sup>(9)</sup>.
- (7) Le attività congiunte di R&I comportano sfide in quanto coinvolgono partner diversi caratterizzati da diversi contesti culturali e professionali, motivazioni e interessi <sup>(10)</sup>. Tali partner comprendono università, organizzazioni di ricerca, comunità locali, imprese, comprese le piccole e medie imprese (PMI), organizzazioni non governative e parti sociali.
- (8) Scopo della presente raccomandazione è fornire orientamenti e strumenti dettagliati per i soggetti coinvolti nella R&I. La presente raccomandazione dovrebbe agevolare la creazione di un ambiente favorevole alla co-creazione e di condizioni adatte a stimolarla, nonché contribuire allo sviluppo di modelli interattivi e alla promozione del ruolo degli intermediari e delle piattaforme digitali che agevolino la co-creazione e una migliore corrispondenza tra domanda e offerta di innovazione.
- (9) La presente raccomandazione si basa sui contributi della comunità di pratiche in materia di collaborazione tra industria e mondo accademico per la valorizzazione delle conoscenze. Il codice di buone pratiche rispecchia i nuovi orientamenti introdotti dalla raccomandazione (UE) 2022/2415, in quanto incoraggia i collegamenti e la co-creazione tra tutti i soggetti coinvolti nella R&I e sottolinea l'importanza delle competenze e delle pratiche imprenditoriali. Contribuisce altresì all'azione «Migliorare gli orientamenti dell'UE per una migliore valorizzazione delle conoscenze», che fa parte dell'agenda politica del SER per il periodo 2022-2024 <sup>(11)</sup>.
- (10) Sono incoraggiati a seguire la presente raccomandazione tutti gli attori della R&I che partecipano alla co-creazione tra industria e mondo accademico. Tra questi figurano le università e gli altri istituti di istruzione superiore, le organizzazioni pubbliche e private di ricerca, innovazione e tecnologia, le infrastrutture di ricerca e tecnologia, le imprese di tutte le dimensioni (comprese start-up, spin-off e scale-up) e gli intermediari (come i professionisti del trasferimento di conoscenze e tecnologie, gli incubatori, i parchi scientifici e gli intermediari aziendali). Sebbene la presente raccomandazione riguardi principalmente le organizzazioni, il suo contenuto è fondamentale anche per orientare i singoli ricercatori, innovatori e le loro équipe nella co-creazione tra industria e mondo accademico. La presente raccomandazione dovrebbe contribuire all'instaurazione di un ambiente dinamico di R&I e alla promozione di una comprensione reciproca globale dei rispettivi obiettivi e delle rispettive attività dell'industria e del mondo accademico.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

## 1. DEFINIZIONI

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «valorizzazione delle conoscenze»: il processo con cui si crea valore sociale ed economico a partire dalle conoscenze, collegando aree e settori diversi e trasformando i dati, le competenze tecniche e i risultati della ricerca in prodotti, servizi, soluzioni e politiche basate sulla conoscenza sostenibili che portano vantaggi alla società <sup>(12)</sup>;

<sup>(7)</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – L'approccio globale alla ricerca e all'innovazione. La strategia dell'Europa per la cooperazione internazionale in un mondo che cambia, COM(2021) 252 final del 18.5.2021.

<sup>(8)</sup> Commissione europea, direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, *Tackling R&I foreign interference – Staff working document*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022.

<sup>(9)</sup> Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla «Strategia europea per la sicurezza economica», JOIN/2023/20 final del 20.6.2023.

<sup>(10)</sup> Leveraging Innovation Through Collaboration: IP Challenges And Opportunities For SMEs In The Context Of EU-Funded Collaborative Research Projects (lesi.org).

<sup>(11)</sup> Agenda politica dello Spazio europeo della ricerca (europa.eu) (solo in EN).

<sup>(12)</sup> Raccomandazione (UE) 2022/2415.



- 2) «co-creazione tra industria e mondo accademico»: il processo di produzione e valorizzazione congiunta della conoscenza tra industria, attori della R&I ed eventualmente altri portatori di interessi, quali le autorità pubbliche, le parti sociali e la società civile <sup>(13)</sup>;
- 3) «mondo accademico»: università e altri istituti di istruzione superiore, comprese le organizzazioni pubbliche e private di ricerca e tecnologia <sup>(14)</sup>, le università di scienze applicate e altri istituti di istruzione e formazione professionale superiore;
- 4) «patrimonio intellettuale»: qualsiasi risultato o prodotto generato da attività di ricerca e innovazione (quali diritti di proprietà intellettuale, dati, competenze tecniche, prototipi, processi, pratiche, tecnologie e software);
- 5) «scienza aperta»: un approccio al processo scientifico basato su cooperazione, strumenti e diffusione della conoscenza aperti, quale definito all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(15)</sup>;
- 6) «innovazione aperta»: approccio di apertura del processo di innovazione al di fuori della singola organizzazione <sup>(16)</sup>;
- 7) «accesso aperto»: accesso offerto gratuitamente all'utente finale ai dati della ricerca, comprese le pubblicazioni scientifiche, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/695.

## 2. REALIZZAZIONE DI UN AMBIENTE FAVOREVOLE ALLA CO-CREAZIONE TRA INDUSTRIA E MONDO ACCADEMICO

### 2.1. Strategia, sensibilizzazione e incentivi

2.1.1. Si raccomanda di promuovere la co-creazione tra industria e mondo accademico nella strategia dell'organizzazione, mediante:


- a) la definizione di una missione chiara per la promozione della co-creazione tra industria e mondo accademico finalizzata alla valorizzazione della conoscenza e per l'elaborazione di strategie di ricerca e sviluppo adeguate allo scopo approvate dai dirigenti di livello superiore e intermedio;
- b) l'incoraggiamento della collaborazione interdisciplinare e dello scambio di conoscenze all'interno dell'organizzazione finalizzati alla promozione di una cultura dell'innovazione e di un dialogo aperto, condividendo risultati positivi e sfide e apprendendo tramite la pratica;
- c) la valutazione dell'opportunità di istituire gruppi dedicati incaricati di agevolare e sostenere la collaborazione tra industria e mondo accademico; l'investimento di tempo e risorse; la fornitura di orientamenti sull'individuazione dei partner potenziali (tenendo conto degli interessi, dell'impegno, dell'esperienza precedente e della complementarità delle capacità); e la fornitura di informazioni sui tipi di co-creazione e di partenariati disponibili (diversi gradi di coinvolgimento, durata e condizioni);
- d) il rafforzamento del dialogo tra l'industria e il mondo accademico a livello di strutture di consulenza e la promozione di tabelle di marcia congiunte che coinvolgano il mondo accademico, l'industria, le autorità pubbliche, le parti sociali, i cluster, le start-up e i cittadini, ad esempio mediante la creazione di comitati specifici; l'eventuale predisposizione di tavole rotonde, di contesti o processi collaborativi, compresa l'analisi del fabbisogno di competenze, di contesti o di processi collaborativi, compresa l'analisi del fabbisogno di competenze, finalizzata alla definizione delle sfide in materia di istruzione e all'individuazione delle competenze e delle abilità pertinenti al mercato del lavoro al fine di adattare di conseguenza i programmi di studio e i metodi di insegnamento e dotare gli studenti di competenze adeguate alle esigenze future;

<sup>(13)</sup> Adattamento del concetto di co-creazione di conoscenze contenuto nella relazione strategica dell'OCSE «Knowledge co-creation in the 21st Century».

<sup>(14)</sup> Adattamento della definizione di settore accademico contenuta nella convenzione di sovvenzione tipo commentata di Orizzonte 2020 [https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants\\_manual/amga/h2020-amga\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf).

<sup>(15)</sup> Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj>).

<sup>(16)</sup> Raccomandazione (UE) 2023/499 della Commissione, del 1º marzo 2023, relativa a un codice di buone pratiche sulla gestione del patrimonio intellettuale per la valorizzazione delle conoscenze nello Spazio europeo della ricerca (GU L 69 del 7.3.2023, pag. 75, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2023/499/oj>).



- e) lo sviluppo di strutture comuni quali poli di innovazione e conoscenza, istituti virtuali e accademie dell'imprenditorialità <sup>(17)</sup> per promuovere la cooperazione e creare ecosistemi interconnessi sostenibili; l'eventuale creazione di laboratori viventi e l'offerta di attività basate sulle sfide, come gli hackathon, che riuniscano gruppi diversificati e transdisciplinari di studenti, ricercatori, imprese e città nell'elaborazione di soluzioni innovative pertinenti alle imprese e alle città;
- f) la creazione di opportunità per ospitare, all'interno delle imprese, studenti di corsi di laurea di primo livello e studenti di corsi di laurea magistrale, dottorandi e ricercatori a livello di post-dottorato e il coinvolgimento attivo nella ricerca collaborativa e nella R&I orientata alla missione;
- g) la promozione di attività volte al rafforzamento della fiducia e della conoscenza reciproca (quali la creazione di reti, i distacchi e gli scambi di personale tra i partner) e l'utilizzo di strumenti (quali i voucher per l'innovazione) di incentivazione di partenariati più efficienti e sostenibili.

2.1.2. *Si raccomanda di aumentare la consapevolezza delle organizzazioni in merito ai vantaggi reciproci e alle opportunità di creazione di valore che la co-creazione fra industria e mondo accademico può offrire, mediante:*

- a) la promozione di una cultura della co-creazione intersettoriale e dell'apprendimento reciproco tramite lo scambio di idee su temi di interesse comune e la condivisione di esempi di storie di successo e migliori pratiche <sup>(18)</sup>;
- b) l'allineamento degli interessi pubblici e privati attraverso l'individuazione di sfide e obiettivi comuni all'industria e al mondo accademico, ad esempio la risposta alle esigenze della società o la promozione dell'innovazione tecnologica;
- c) la comunicazione dei vantaggi della co-creazione di conoscenze per l'industria, come ad esempio il contributo alle varie esigenze della società, la creazione di un impatto sociale, il miglioramento della ricerca industriale, l'accesso agli scambi di talenti e di competenze, il potenziamento delle innovazioni sociali e organizzative sul luogo di lavoro, l'accesso a programmi di ricerca finanziati con fondi pubblici, la condivisione dei rischi legati alla sperimentazione di nuove idee e tecnologie, il miglioramento di prodotti o servizi e il miglioramento della competitività delle imprese;
- d) la comunicazione dei vantaggi della co-creazione di conoscenze per le organizzazioni di ricerca, ad esempio il contributo alle esigenze della società, la creazione di un impatto sociale, lo stimolo allo sviluppo di spin-off, progetti comuni e pubblicazioni, l'applicazione industriale dei risultati della ricerca, l'esposizione all'industria, gli scambi di competenze e l'accesso alle infrastrutture, il potenziamento delle innovazioni sociali e organizzative, il miglioramento dell'occupabilità di studenti e ricercatori e le opportunità finanziarie (comprese maggiori opportunità di finanziamento);
- e) la messa in evidenza dei partenariati proficui tra industria e mondo accademico all'interno dell'organizzazione, sottolineando l'importanza di una gestione efficace del patrimonio intellettuale e dimostrando il valore generato dalla co-creazione tra industria e università;
- f) la collaborazione con i responsabili politici e le pubbliche amministrazioni sulle politiche di co-creazione tra industria e mondo accademico, sui finanziamenti e sugli incentivi fiscali (ad esempio per il finanziamento dei dottorati industriali);
- g) la creazione di attività congiunte (quali concorsi per casi di studio, hackathon, campagne di comunicazione, attività di formazione congiunta e dimostrazioni di concetto) e il coinvolgimento dei cittadini in attività di co-creazione tra industria e mondo accademico conformemente alla raccomandazione (UE) 2024/736 della Commissione <sup>(19)</sup>.

<sup>(17)</sup> Come quelli istituiti dalle alleanze delle università europee.

<sup>(18)</sup> Alcuni esempi di migliori pratiche sono reperibili nel Repository of Best Practices | Research and Innovation (europa.eu).

<sup>(19)</sup> Raccomandazione (UE) 2024/736 della Commissione, del 1° marzo 2024, su un codice di buone pratiche relativo al coinvolgimento dei cittadini per la valorizzazione delle conoscenze (GU L, 2024/736, 5.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2024/736/oj>).



2.1.3. *Si raccomanda di fornire a tutto il personale dell'organizzazione interessata* <sup>(20)</sup> *dell'industria o del mondo accademico incentivi affinché partecipi alla co-creazione tra industria e mondo accademico, mediante:*

- a) il riconoscimento e la ricompensa dei successi ottenuti nei partenariati, negli scambi di personale o nella mobilità intersettoriale tra industria e mondo accademico e delle competenze sviluppate nella co-creazione tra industria e mondo accademico per quanto riguarda le assunzioni, le valutazioni delle prestazioni <sup>(21)</sup>, le valutazioni delle carriere e la progressione del personale; è opportuno prendere in considerazione anche altri incentivi quali il finanziamento, la comproprietà della proprietà intellettuale e la condivisione delle royalties;
- b) la comunicazione dei vantaggi offerti dalle diverse possibilità di co-creazione e partenariato al personale dell'industria e del mondo accademico, quali l'apprendimento permanente, lo sviluppo professionale e personale, l'autonomia della ricerca, i ruoli di leadership e le opportunità di commercializzazione della ricerca;
- c) il coinvolgimento di tutto il personale nella mobilità intersettoriale bidirezionale, ossia dall'industria al mondo accademico e dal mondo accademico all'industria, per la promozione di attività di co-creazione e interdisciplinari, tra cui i programmi campus, volte a colmare il divario tra la ricerca e le applicazioni pratiche da parte dell'industria;
- d) la fornitura di informazioni a tutto il personale su strumenti e programmi pertinenti, anche per quanto riguarda le sovvenzioni di progetti, le borse di studio, le borse di ricerca, i programmi di dottorato industriale e post-dottorato, quali i tirocini non accademici nell'ambito delle borse di studio post-dottorato delle azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) <sup>(22)</sup> e le reti di dottorato MSCA (compresi i dottorati industriali) <sup>(23)</sup>, le sovvenzioni per la dimostrazioni di concetto <sup>(24)</sup>, le alleanze delle università europee <sup>(25)</sup>, le opportunità di finanziamento di avviamento, i servizi di sostegno, la formazione e l'accompagnamento, le opportunità di finanziamento e gli eventi.

## 2.2. Sviluppo delle competenze e apprendimento permanente

2.2.1. *Si raccomanda di investire nello sviluppo delle competenze e nell'apprendimento permanente per rafforzare la co-creazione tra industria e mondo accademico, mediante:*

- a) l'offerta e la promozione di opportunità di accompagnamento, tutoraggio e sviluppo professionale e personale rivolte a tutto il personale dell'industria e del mondo accademico (comprese le microcredenziali e la formazione professionale) <sup>(26)</sup>;
- b) l'investimento in opportunità di apprendimento diversificate e flessibili, tra cui le microcredenziali, in risposta all'evoluzione delle esigenze dell'industria e del mondo accademico e il coinvolgimento di insegnanti e docenti ospiti di diverso profilo, in particolare provenienti dall'industria;
- c) il rafforzamento delle competenze trasversali del personale dell'industria e del mondo accademico necessarie per un'efficace collaborazione interdisciplinare e intersettoriale, quali la comunicazione, la leadership, l'adattamento all'evoluzione degli ambienti di lavoro, la flessibilità e le competenze negoziali;
- d) la promozione di una comprensione globale del funzionamento delle imprese e l'offerta a studenti e ricercatori di attività di formazione e possibilità orientate alla presentazione dei loro progetti a gruppi di rappresentanti dell'industria al fine di ricevere riscontri e di creare una rete di sviluppo professionale futuro, anche attraverso la creazione di incubatori di studenti;
- e) lo sviluppo di competenze in materia di gestione di progetti, supervisione e tutoraggio, valutazione d'impatto, comunicazione, co-creazione di conoscenze, valorizzazione e innovazione per tutto il personale e tutti gli studenti del mondo accademico; rientrano in questo contesto la formazione sulle metodologie di valutazione, sui quadri di misurazione e sulla valutazione dei risultati dei progetti e del loro impatto sociale;
- f) la promozione del pensiero strategico e delle competenze imprenditoriali tra studenti e ricercatori finalizzata allo sviluppo di spin-off e start-up basate su prodotti e servizi innovativi che trasformino i risultati della loro ricerca in applicazioni pratiche sul mercato;

<sup>(20)</sup> Per «tutto il personale» si intendono non solo i ricercatori, ma anche altri membri del personale come i professionisti del trasferimento di conoscenze e tecnologie e i dirigenti responsabili della mediazione tra industria e mondo accademico.

<sup>(21)</sup> Secondo le indicazioni della Coalizione per il progresso della valutazione della ricerca (CoARA).


<sup>(22)</sup> Borse di studio post-dottorato MSCA.

<sup>(23)</sup> Reti di dottorato MSCA

<sup>(24)</sup> Dimostrazione di concetto | CER (europa.eu)

<sup>(25)</sup> Iniziativa delle università europee | Spazio europeo dell'istruzione (europa.eu)

<sup>(26)</sup> In linea con il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali



- g) l'offerta di un maggior numero di attività formazione sulle opportunità di finanziamento della R&I e l'impulso a una comprensione globale del funzionamento e delle attività degli istituti accademici e di ricerca in tutta l'industria, in particolare nelle PMI, nonché la promozione di incubatori, poli di innovazione e centri di diffusione delle tecnologie a sostegno dei processi di innovazione delle PMI, ad esempio sulla base del lavoro svolto nell'ambito dei centri di eccellenza professionale <sup>(27)</sup>;
- h) l'offerta formazione in materia di gestione del patrimonio intellettuale (la formazione dovrebbe riguardare anche l'industria, in particolare le PMI, e il mondo accademico, compresi gli studenti, idealmente in gruppi misti) e la concentrazione dell'attenzione sulla gestione del patrimonio intellettuale nell'ambito di progetti e partenariati, tenendo conto anche delle considerazioni relative alla scienza aperta e all'innovazione aperta, conformemente alla raccomandazione (UE) 2023/499 della Commissione;
- i) l'offerta di formazione in materia di normazione al fine di migliorare la comprensione delle caratteristiche e dei collegamenti tra ricerca, innovazione e normazione e il modo in cui possono sostenersi a vicenda per promuovere la valorizzazione delle conoscenze, conformemente alla raccomandazione (UE) 2023/498 della Commissione <sup>(28)</sup>;
- j) lo sviluppo delle competenze del personale, degli studenti e dei ricercatori nell'utilizzo di piattaforme e strumenti digitali, comprese le competenze in materia di alfabetizzazione ai dati e gestione dei dati per la valorizzazione delle conoscenze;
- k) l'incoraggiamento della partecipazione di tutto il personale (compresi i membri del personale dirigenziale e del personale amministrativo) e di tutti i ricercatori ai pertinenti programmi di mobilità intersettoriale nazionali e internazionali tra il mondo accademico e l'industria e ad altri programmi quali le reti di dottorato MSCA, gli scambi di personale MSCA <sup>(29)</sup>, il COFUND MSCA <sup>(30)</sup>, Erasmus+ <sup>(31)</sup>, i programmi di istruzione e formazione delle comunità della conoscenza e dell'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) <sup>(32)</sup> e la Comunità per la ricerca e l'innovazione europea in materia di sicurezza (CERIS).

### 2.3. Creazione di reti e comunicazione

2.3.1. Si raccomanda di investire nella creazione di reti, nella comunicazione e nel rafforzamento delle relazioni per agevolare la co-creazione tra industria e mondo accademico, mediante:

- a) l'incoraggiamento del personale a partecipare ad attività di rete all'interno dell'organizzazione e con organizzazioni esterne e l'aumento della consapevolezza in merito alle opportunità di creazione di reti;
- b) l'organizzazione di eventi che riuniscono l'industria (compresi le PMI, le spin-off e le start-up, i *business angel*, i fondi di capitale di rischio e altri portatori di interessi) e il mondo accademico per discutere di interessi, sfide e opportunità comuni, nonché la partecipazione a tali eventi;
- c) il mantenimento di una rete attiva di ex studenti finalizzata a creare collegamenti e a consentire agli ex studenti divenuti imprenditori e a coloro che lavorano nell'industria di condividere le proprie competenze con gli studenti e di fornire loro un tutoraggio <sup>(33)</sup>;
- d) l'adesione a cluster <sup>(34)</sup>, reti <sup>(35)</sup>, piattaforme <sup>(36)</sup>, comunità di pratiche, gruppi di lavoro congiunti e comitati consultivi (sia formali che informali) e l'utilizzo dei servizi di sostegno disponibili (quali incubatori, acceleratori, uffici per il trasferimento di conoscenze e tecnologie (KT/TTO), uffici di collegamento ed esperti terzi) a livello dell'UE, nazionale e regionale;

<sup>(27)</sup> Centri di eccellenza professionale — Occupazione, affari sociali e inclusione — Commissione europea (europa.eu)

<sup>(28)</sup> Raccomandazione (UE) 2023/498 della Commissione, del 1º marzo 2023, relativa a un codice di buone pratiche in materia di normazione nello Spazio europeo della ricerca (GU L 69 del 7.3.2023, pag. 63, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2023/498/oj>).

<sup>(29)</sup> Scambi di personale | Azioni Marie Skłodowska-Curie (europa.eu)

<sup>(30)</sup> COFUND | Azioni Marie Skłodowska-Curie (europa.eu)

<sup>(31)</sup> Home | Erasmus+ (europa.eu)


<sup>(32)</sup> EIT Entrepreneurial Education: Learn from Leaders of European Innovation | EIT (europa.eu)

<sup>(33)</sup> Quali EIT Alumni | EIT (europa.eu)

<sup>(34)</sup> Quali Homepage | Piattaforma europea per la collaborazione tra cluster

<sup>(35)</sup> Quali la rete Enterprise Europe | Enterprise Europe Network (europa.eu) e le comunità della conoscenza e dell'innovazione dell'EIT e le loro consolidate competenze nell'integrazione della ricerca, dell'innovazione e dell'istruzione nel contesto della collaborazione tra l'industria e il mondo accademico.

<sup>(36)</sup> Quali l'Horizon Results Platform (europa.eu)



- e) l'aumento della consapevolezza in merito alle sfide, compresa la sicurezza della ricerca in relazione alla cooperazione in materia di R&I e alle possibili ingerenze straniere nel settore della R&I <sup>(37)</sup>, e la promozione di partenariati tra le imprese dell'Unione e i partner accademici mondiali <sup>(38)</sup>;
- f) l'incoraggiamento di una comunicazione aperta ed efficace e la garanzia della comprensione delle terminologie utilizzate dai diversi attori;
- g) l'individuazione e l'utilizzo di piattaforme digitali o società di intermediazione ben consolidate e gestite professionalmente (dotate opzioni di ricerca, filtri, segnalazioni ecc.) che:
  - i) mettano in contatto l'industria e il mondo accademico e altri portatori di interessi, quali i singoli individui e le autorità pubbliche;
  - ii) esplorino le opportunità di co-creazione;
  - iii) allineino in modo interattivo i traguardi e gli obiettivi;
- h) l'istituzione di uffici di collegamento interni dotati dei mezzi e delle risorse necessari per fungere da punti di contatto per la co-creazione tra industria e mondo accademico, che forniscano informazioni sulle opportunità e garantiscano la fluidità delle relazioni con i partner;
- i) la promozione di un coinvolgimento post-progetto sostenibile e a lungo termine e l'incentivazione di relazioni e partenariati costanti tra l'industria e il mondo accademico.

### 3. GESTIONE DELLA CO-CREAZIONE TRA INDUSTRIA E MONDO ACCADEMICO PER UN'EFFICACE VALORIZZAZIONE DELLE CONOSCENZE

#### 3.1. Condizioni per partenariati coronati da successo


##### 3.1.1. Si raccomanda di sviluppare un quadro comune di partenariato tra industria e mondo accademico per un'efficace valorizzazione delle conoscenze, mediante:

- a) la definizione di comune accordo di una visione, di traguardi, di aspettative e di obiettivi condivisi che conducano a un elevato livello di coinvolgimento e di impegno a lungo termine, nel rispetto della libertà accademica e, ove possibile e pertinente, valutando il possibile coinvolgimento di altri portatori di interessi per la creazione del quadro di partenariato;
- b) la promozione della fiducia e dell'impegno tra tutte le parti coinvolte nel quadro di partenariato;
- c) la definizione di un quadro contrattuale chiaro e completo, di una struttura di governance, delle modalità di gestione del partenariato e di una procedura per la risoluzione dei conflitti con il sostegno di esperti giuridici;
- d) la definizione di comune accordo di un calendario e di una tabella di marcia dettagliati per il partenariato, comprese le tappe e le scadenze e il loro riesame periodico, e l'elaborazione di una terminologia di lavoro intersettoriale comune tra i partner;
- e) la definizione di indicatori specifici per il monitoraggio e la valutazione dei progressi, del valore creato, dell'impatto (ambientale, tecnologico, economico, sociale, politico e sanitario) e della sostenibilità del partenariato;
- f) l'elaborazione di una strategia comune di gestione del patrimonio intellettuale <sup>(39)</sup>, che tenga in considerazione anche le conoscenze di base, lo scambio di dati, la valutazione, la gestione congiunta e la titolarità della proprietà intellettuale, la scienza aperta, le pratiche di innovazione aperta e i contributi alla normazione;
- g) la definizione di comune accordo di questioni relative alla riservatezza, alla proprietà dei dati e alla riservatezza dei dati e di una politica in materia di conflitti di interessi;
- h) l'istituzione di una struttura chiara per la cooperazione dotata di personale appositamente formato (e, se del caso, l'istituzione di un gruppo ad hoc nelle organizzazioni partner); tali gruppi possono ricevere il sostegno dei KT/TTO nel caso dei partner accademici o delle associazioni pertinenti nel caso dei partner industriali;

<sup>(37)</sup> Commissione europea, direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, Tackling R&I foreign interference – Staff working document, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022.

<sup>(38)</sup> Dati disponibili nell'analisi d'impatto RISE: Azioni Marie Skłodowska-Curie — Ufficio delle pubblicazioni dell'UE (europa.eu).

<sup>(39)</sup> <https://clustercollaboration.eu/codice> di buone pratiche sulla gestione del patrimonio intellettuale per la valorizzazione delle conoscenze nel SER per quanto riguarda la gestione del patrimonio intellettuale nelle attività di ricerca e innovazione comuni e le raccomandazioni sui progetti finanziati prevalentemente con fondi pubblici.



- i) la promozione dell'uguaglianza, della diversità, della sostenibilità e dell'inclusione e l'assenza di pregiudizi di genere negli obiettivi e nelle attività del partenariato;
- j) l'aumento della consapevolezza in merito al quadro di partenariato e ai valori, ai ruoli, agli incentivi e alle risorse dei partner al fine di garantire chiarezza e allineamento.

### 3.2. Coinvolgimento di intermediari <sup>(40)</sup>

#### 3.2.1. Si raccomanda di promuovere il ruolo degli intermediari per incoraggiare e gestire la co-creazione sostenibile a lungo termine tra industria e università, mediante:

- a) il ricorso al sostegno di vari tipi di intermediari, compresi i professionisti del trasferimento di conoscenze e tecnologie e i responsabili dei contratti incaricati del controllo delle operazioni formali all'interno dell'organizzazione (ad esempio delle questioni relative alla gestione del patrimonio intellettuale); gli intermediari possono includere anche i facilitatori interni alle aziende e altri facilitatori professionisti (come le associazioni industriali o scientifiche) che favoriscono il dialogo e comprendono i rapporti di lavoro oppure le organizzazioni responsabili della supervisione degli spazi di co-creazione multipartecipativi (ad esempio gli spazi di sperimentazione, i banchi di prova, le piattaforme e i laboratori viventi);
- b) il ricorso al sostegno degli intermediari nel partenariato per facilitare la mediazione e la comunicazione tra i partner;
- c) il coinvolgimento degli intermediari nello sviluppo di quadri di partenariato e nella partecipazione ai bandi di gara delle agenzie di finanziamento;
- d) la collaborazione con gli intermediari finalizzata a fornire indicazioni sull'innovazione responsabile, consulenza e orientamenti normativi su questioni in cui l'organizzazione potrebbe non disporre di competenze (ad esempio la gestione del rischio tecnologico);
- e) la messa a disposizione di risorse adeguate, compresi i finanziamenti e gli investimenti nella professionalizzazione degli intermediari, e il riconoscimento del ruolo chiave degli intermediari negli ecosistemi dell'innovazione dell'UE, nazionali e regionali e nell'allineamento degli interessi multipartecipativi, intersettoriali e regionali nell'industria e nel mondo accademico;
- f) il sostegno alla collaborazione e allo scambio delle migliori pratiche tra gli intermediari coinvolti nella co-creazione tra industria e mondo accademico e l'incoraggiamento della sperimentazione per adattarsi alle nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, e trarne vantaggio;
- g) la responsabilizzazione degli intermediari e l'investimento nelle abilità necessarie tramite il finanziamento di visite di studio e l'offerta di opportunità di formazione sulla valorizzazione finanziaria e non finanziaria dei risultati e sull'imprenditoria sociale;
- h) l'incoraggiamento degli intermediari dell'industria e del mondo accademico a collaborare con i responsabili politici e le amministrazioni regionali, gli investitori di capitale di rischio, i *business angel* e i fondi di investimento per creare e/o rafforzare poli di innovazione regionali e attrarre investimenti.


### 3.3. Rafforzamento della valorizzazione dei risultati della co-creazione tra industria e mondo accademico

#### 3.3.1. Si raccomanda di promuovere la valorizzazione dei risultati delle attività di co-creazione tra industria e mondo accademico mediante:

- a) l'inclusione, per ciascun risultato atteso, di norme in materia di proprietà e controllo (compresi l'accesso aperto e la protezione della proprietà intellettuale) e di un piano di valorizzazione per un impatto maggiore; tale piano dovrebbe definire il ruolo di ciascuna parte, le misure da adottare per il raggiungimento di un impatto e, se del caso e laddove gli interessi fondamentali dei partner siano allineati, per uno sfruttamento congiunto;
- b) l'istituzione di canali e strumenti efficaci <sup>(41)</sup>, anche per la normazione, a garanzia dell'adozione dei risultati e l'elaborazione di un elenco regolarmente aggiornato del personale e dei punti di contatto chiave per ciascun partner di una data collaborazione;

<sup>(40)</sup> Gli intermediari comprendono, ad esempio, i professionisti del trasferimento di conoscenze e tecnologie, gli incubatori, i parchi scientifici, i poli o cluster di innovazione dell'UE, nazionali e regionali, gli esperti di proprietà intellettuale, i consulenti e i professionisti che si occupano di sostegno all'innovazione, i team di comunicazione scientifica e partecipazione politica, le organizzazioni di consulenza politica/scientifica e i professionisti specializzati nel coinvolgimento dei cittadini.

<sup>(41)</sup> Research & innovation valorisation channels and tools - Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (europa.eu)



- c) l'aumento della consapevolezza e della fruizione dei regimi di finanziamento pubblici e privati, compresi i programmi di finanziamento di prototipi atti a dimostrare la fattibilità tecnica dei risultati della ricerca, e dei finanziamenti dell'Unione e nazionali per la diffusione;
  - d) l'incoraggiamento all'uso di strumenti e servizi consolidati che promuovano l'individuazione di risultati ad alto potenziale di innovazione e sostengano l'elaborazione di strategie e piani di attività finalizzati all'adozione di tali risultati nella società.
- 3.3.2. *Si raccomanda di mettere in comune le risorse e di impegnarsi in infrastrutture comuni e strutture di co-creazione per rafforzare la co-creazione tra industria e mondo accademico, mediante:*
- a) investimenti in e partecipazione a infrastrutture tecnologiche e di ricerca comuni <sup>(42)</sup> e strutture di co-creazione, quali spazi di lavoro condivisi, banchi di prova e parchi di innovazione, strutture di prova e sperimentazione <sup>(43)</sup> e linee pilota <sup>(44)</sup>, che possano fornire sostegno professionale al personale in settori quali lo sviluppo delle imprese, i contatti con l'industria, la gestione di KT/TTO e la gestione dei finanziamenti alla ricerca per colmare il divario tra l'industria e il mondo accademico;
  - b) la messa a disposizione dell'accesso a risorse quali strutture, attrezzature e archivi di dati condivisi, a sostegno delle attività di ricerca e innovazione comuni (tenendo conto delle relative questioni di riservatezza);
  - c) il sostegno di e la partecipazione a piattaforme di innovazione aperta (compresi gli ambienti digitali e gli strumenti per la co-creazione e per l'abbinamento delle professionalità tra industria e mondo accademico) al fine di avviare e sviluppare progetti di innovazione a partire da idee innovative, sfide ed esigenze industriali e completarli mediante la creazione di consorzi di progetti di innovazione e relative équipe;
  - d) l'offerta di orientamenti sui metodi di co-creazione, sull'innovazione aperta e sulle migliori pratiche di valorizzazione adattate alle finalità e agli obiettivi specifici del partenariato; tali metodi possono includere il pensiero progettuale, approcci incentrati sull'utente e azioni di partecipazione.

#### 3.4. Valutazione dei risultati, del valore creato e dell'impatto


3.4.1. *Si raccomanda di valutare i risultati, il valore creato e l'impatto delle attività di co-creazione tra industria e mondo accademico mediante:*

- a) la definizione congiunta di parametri adeguati per tali valutazioni e la garanzia di un equilibrio tra i parametri orientati alle imprese, quelli orientati alla società e quelli orientati alla ricerca. Può trattarsi ad esempio di innovazioni, licenze, marchi e software individuati, contributi alle norme e co-pubblicazioni pubblico-privato. L'impatto (ambientale, tecnologico, economico, sociale, politico e sanitario) dovrebbe essere valutato. Dovrebbero essere segnalati gli impatti negativi e valutate le preoccupazioni etiche;
- b) la definizione e l'elaborazione congiunte di parametri qualitativi per la valutazione dei risultati del partenariato (quali i rapporti professionali, la fiducia instaurata e la condivisione delle conoscenze), ad esempio mediante indagini mirate e consultazioni di riscontro periodiche;
- c) l'utilizzo di casi di studio per la valutazione dell'impatto sulla società e del valore creato, in particolare per i progetti finanziati prevalentemente con fondi pubblici, e la messa a disposizione del pubblico di tali casi di studio;
- d) la revisione nel tempo di parametri e indicatori e il monitoraggio dell'impatto a lungo termine del partenariato a livello di coerenza, sostenibilità, scalabilità e riutilizzabilità;
- e) la garanzia di una ripartizione giusta ed equa del valore generato dalle attività di co-creazione tra industria e mondo accademico sulla base dell'impatto generato da tali attività;
- f) la garanzia che nello sviluppo delle attività e dei partenariati futuri tutte le parti coinvolte tengano conto del valore e dell'impatto creati dal partenariato.

<sup>(42)</sup> Per la creazione di infrastrutture di ricerca o tecnologiche, cfr. la comunicazione della Commissione — Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 414 del 28.10.2022, pag. 1).

<sup>(43)</sup> Programma Europa digitale

<sup>(44)</sup> Iniziativa «Chip per l'Europa»



Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2024

*Per la Commissione*  
Iliana IVANOVA  
*Membro della Commissione*

24CE1268



**REGOLAMENTO (UE) 2024/823 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 28 febbraio 2024****relativo a misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione****(codificazione)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio <sup>(2)</sup> ha subito varie e sostanziali modifiche <sup>(3)</sup>. A fini di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno procedere alla sua codificazione.
- (2) Sono stati conclusi accordi di stabilizzazione e di associazione con tutti i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione.
- (3) Una politica di apertura del mercato dell'Unione alle importazioni dai paesi dei Balcani occidentali dovrebbe contribuire alla stabilizzazione politica ed economica della regione senza ripercussioni negative per l'Unione.
- (4) Il sistema di misure commerciali autonome originariamente istituito dal regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio <sup>(4)</sup> costituisce un valido sostegno per le economie dei partner dei Balcani occidentali.
- (5) Le misure previste nel presente regolamento rientrano nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione, e costituiscono una risposta alla situazione specifica dei Balcani occidentali. Tali misure non dovrebbero costituire un precedente per la politica commerciale dell'Unione nei confronti di altri paesi terzi.
- (6) In conformità del processo di stabilizzazione e di associazione, basato sulla precedente impostazione regionale e sulle conclusioni del Consiglio del 29 aprile 1997, lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra l'Unione e i paesi dei Balcani occidentali è soggetto a determinate condizioni. La concessione delle preferenze commerciali autonome è subordinata al rispetto dei principi fondamentali della democrazia e dei diritti umani, nonché alla disponibilità dei paesi interessati allo sviluppo delle loro relazioni economiche. La concessione di preferenze commerciali autonome migliorate a favore dei paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione dovrebbe essere subordinata alla loro disponibilità ad avviare riforme economiche efficaci e una cooperazione regionale, specie attraverso la creazione di zone di libero scambio in conformità delle pertinenti norme GATT/OMC. Inoltre, l'ammissione al beneficio delle preferenze commerciali autonome dovrebbe essere subordinata all'impegno delle parti beneficiarie a favore di una cooperazione amministrativa efficace con l'Unione, onde prevenire qualsiasi rischio di frode.
- (7) Le preferenze commerciali possono essere concesse unicamente ai paesi e ai territori che possiedono un'amministrazione doganale.

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 febbraio 2024.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1).

<sup>(3)</sup> V. allegato II.

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1).



- (8) Le misure commerciali previste dal presente regolamento dovrebbero tener conto anche del fatto che la Serbia e il Kosovo \* costituiscono ciascuno un territorio doganale distinto.
- (9) Ai certificati di origine e alle procedure di cooperazione amministrativa dovrebbero applicarsi le relative disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione <sup>(5)</sup> e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione <sup>(6)</sup>.
- (10) Al fine di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle necessarie modifiche e agli adeguamenti tecnici dell'allegato I, in seguito alle modifiche ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della tariffa integrata dell'Unione europea (TARIC) nonché ai necessari adeguamenti in seguito alla concessione di preferenze commerciali in base ad altri accordi tra l'Unione e i paesi e territori di cui al presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 <sup>(7)</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (11) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda la sospensione del diritto di beneficiare dei regimi preferenziali in caso di non conformità, il rilascio di certificati di autenticità attestanti che i prodotti sono originari del paese o territorio in questione e corrispondono alla definizione di cui al presente regolamento, nonché per la sospensione temporanea, integrale o parziale, dei regimi previsti dal presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(8)</sup>.
- (12) È opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento al 31 dicembre 2025,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

#### Regimi preferenziali

1. I prodotti originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, del Kosovo, del Montenegro, della Macedonia del Nord e della Serbia («parti beneficiarie») di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata sono ammessi all'importazione nell'Unione senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente.

2. I prodotti originari delle parti beneficiarie continuano a beneficiare delle disposizioni del presente regolamento laddove ciò sia indicato in tali disposizioni. Tali prodotti beneficiano inoltre di qualsiasi concessione contemplata dal presente regolamento che sia più favorevole rispetto a quelle previste dagli accordi bilaterali tra l'Unione e tali parti beneficiarie.


\* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

<sup>(5)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

<sup>(7)</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

<sup>(8)</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



*Articolo 2***Condizioni di ammissione al regime preferenziale**

1. L'ammissione al beneficio di uno dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:
  - a) osservanza della definizione di «prodotti originari» di cui al titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezioni 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e al titolo II, capo 2, sezione 2, sottosezioni 10 e 11, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;
  - b) impegno delle parti beneficiarie a non applicare nuovi dazi e oneri di effetto equivalente né nuove restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni originarie dell'Unione, nonché a non aumentare i dazi o gli oneri esistenti e a non introdurre altre restrizioni;
  - c) impegno delle parti beneficiarie a favore di una cooperazione amministrativa efficace con l'Unione, onde prevenire qualsiasi rischio di frode; e
  - d) impegno delle parti beneficiarie a non commettere violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, compresi i diritti fondamentali del lavoro, dei principi fondamentali della democrazia e dello Stato di diritto.

2. Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il diritto di beneficiare dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1 è subordinato alla disponibilità delle parti beneficiarie ad avviare riforme economiche efficaci e una cooperazione regionale con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare attraverso la creazione di zone di libero scambio in conformità dell'articolo XXIV del GATT 1994 e delle altre disposizioni pertinenti dell'OMC.

In caso di inosservanza del primo comma, il Consiglio può adottare misure appropriate deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

3. In caso di inosservanza a opera di una parte beneficiaria del paragrafo 1, lettera a), b) o c), o del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può sospendere, in tutto o in parte, il diritto della parte beneficiaria in questione ai benefici previsti dal presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

*Articolo 3***Prodotti agricoli – contingenti tariffari**

1. Per alcuni prodotti vitivinicoli elencati nell'allegato I e originari delle parti beneficiarie, i dazi doganali applicabili alle importazioni nell'Unione sono sospesi per i periodi, ai livelli, entro i limiti del contingente tariffario dell'Unione e alle condizioni indicati nel suddetto allegato I per ogni prodotto e origine.
2. Fatte salve altre disposizioni del presente regolamento, in particolare l'articolo 10, considerato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricolo e della pesca, se le importazioni di prodotti agricoli e allevatori causano gravi perturbazioni nei mercati dell'Unione e nei relativi meccanismi regolatori, la Commissione può adottare le misure opportune mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

*Articolo 4***Gestione dei contingenti tariffari**

I contingenti tariffari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento vengono gestiti dalla Commissione a norma del titolo II, capo 1, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Lo scambio di informazioni in materia tra gli Stati membri e la Commissione avviene, per quanto possibile, per via telematica.



## Articolo 5

**Accesso ai contingenti tariffari**

Ciascuno Stato membro garantisce in permanenza agli importatori un accesso senza discriminazioni ai contingenti tariffari, fintantoché il saldo del volume contingenziale corrispondente lo consente.

## Articolo 6

**Delega di potere**


Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 riguardo a:

- a) le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari dell'allegato I richiesti da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni della tariffa integrata dell'Unione europea (TARIC);
- b) gli adeguamenti richiesti dalla concessione di preferenze commerciali ai sensi di altri accordi tra l'Unione e le parti beneficiarie;
- c) la sospensione, in tutto o in parte, del diritto della parte beneficiaria in questione ai benefici previsti dal presente regolamento in caso di inosservanza a opera di tale parte beneficiaria dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

## Articolo 7

**Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 3 dicembre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 6 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.



*Articolo 8***Procedura di comitato**

1. Ai fini degli articoli 2 e 10, la Commissione è assistita dal comitato di attuazione per i Balcani occidentali. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(\*)</sup>. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

*Articolo 9***Cooperazione**

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l'osservanza del presente regolamento, in particolare dell'articolo 10, paragrafo 1.

*Articolo 10***Sospensione temporanea**

1. Qualora constino alla Commissione elementi di prova sufficienti della sussistenza di frodi o della mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine, ovvero di un forte aumento delle esportazioni nell'Unione, superiore al livello della normale capacità di produzione e di esportazione, o di un'osservanza dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), b) o c), a opera delle parti beneficiarie, essa può adottare misure per sospendere integralmente o in parte i regimi previsti dal presente regolamento per un periodo di tre mesi, purché abbia preliminarmente:

- a) comunicato le proprie intenzioni al comitato di attuazione per i Balcani occidentali;
- b) invitato gli Stati membri ad adottare i provvedimenti cautelari necessari per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione o per garantire l'osservanza dell'articolo 2, paragrafo 1, a opera delle parti beneficiarie
- c) pubblicato un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* per indicare che esistono dubbi fondati in merito all'applicazione dei regimi preferenziali o all'osservanza dell'articolo 2, paragrafo 1, a opera della parte beneficiaria in questione, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei vantaggi concessi dal presente regolamento.

Le misure di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottate mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

2. Al termine del periodo di sospensione, la Commissione può decidere di porre fine alla misura di sospensione provvisoria oppure di prorogare la misura di sospensione a norma del paragrafo 1.

*Articolo 11***Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 1215/2009 è abrogato.

<sup>(\*)</sup> Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).



I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

*Articolo 12*

**Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 28 febbraio 2024

*Per il Parlamento europeo*

*La presidente*

R. METSOLA

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. MICHEL



## ALLEGATO I

**relativo ai contingenti tariffari di cui all'articolo 3, paragrafo 1**

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando davanti al codice NC figura «ex», il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione	Volume del contingente per anno <sup>(1)</sup>	Parti beneficiarie	Aliquota del dazio
09.1530	ex 2204 21 94 ex 2204 21 95 ex 2204 21 96 ex 2204 21 97 ex 2204 21 98 ex 2204 22 93 ex 2204 22 94 ex 2204 22 95 ex 2204 29 93 ex 2204 29 94 ex 2204 29 95	Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, diversi dai vini spumanti	30 000 hl	Albania <sup>(2)</sup> , Bosnia-Erzegovina <sup>(3)</sup> , Kosovo <sup>(4)</sup> , Montenegro <sup>(5)</sup> , Macedonia del Nord <sup>(6)</sup> Serbia <sup>(7)</sup> .	Esenzione

<sup>(1)</sup> Un volume globale per contingente tariffario accessibile per le importazioni originarie delle parti beneficiarie.

<sup>(2)</sup> L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari dell'Albania è subordinato al previo esaurimento del contingente tariffario individuale previsto dal protocollo sul vino concluso con l'Albania. Tale contingente tariffario individuale è aperto in forza degli ordini n. 09.1512 e n. 09.1513.


<sup>(3)</sup> L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari della Bosnia-Erzegovina è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con la Bosnia-Erzegovina. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1528 e n. 09.1529.

<sup>(4)</sup> L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari del Kosovo è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con il Kosovo. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1570 e n. 09.1572.

<sup>(5)</sup> L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari del Montenegro, nella misura in cui esso riguardi i prodotti di cui al codice NC 2204 21, è subordinato al previo esaurimento del contingente tariffario individuale previsto dal protocollo sul vino concluso con il Montenegro. Tale contingente tariffario individuale è aperto in forza dell'ordine n. 09.1514.

<sup>(6)</sup> L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari della Macedonia del Nord è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con la Macedonia del Nord. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1558 e n. 09.1559.


<sup>(7)</sup> L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari della Serbia è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con la Serbia. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1526 e n. 09.1527.



## ALLEGATO II

**Regolamento abrogato ed elenco delle modifiche successive**

Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1).	
Regolamento (UE) n. 1336/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 1).	
Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).	Solo articolo 1, paragrafo 1, lettera n), quinto trattino, e punto 16.5 dell'allegato
Regolamento (UE) n. 1202/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 321 del 30.11.2013, pag. 1).	
Regolamento (UE) 2015/2423 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 18).	
Regolamento delegato (UE) 2017/1464 della Commissione (GU L 209 del 12.8.2017, pag. 1).	
Regolamento (UE) 2020/2172 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 432 del 21.12.2020, pag. 7).	




## ALLEGATO III

## Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1215/2009	Presente regolamento
Articoli 1 e 2	Articoli 1 e 2
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 5	Articolo 4
Articolo 6	Articolo 5
Articolo 7	Articolo 6
Articolo 7 bis, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3
–	Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 7 bis, paragrafo 4	Articolo 7, paragrafo 5
Articolo 7 bis, paragrafo 5	Articolo 7, paragrafo 6
Articolo 8, paragrafi 1 e 2	Articolo 8, paragrafi 1 e 2
Articolo 8, paragrafo 4	Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 3	Articolo 10, paragrafo 2
Articoli 11 e 12	Articoli 11 e 12
Allegato I	Allegato I
Allegato III	–
Allegato IV	–
–	Allegato II
–	Allegato III

24CE1269



**DIRETTIVA (UE) 2024/825 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 28 febbraio 2024****che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,


considerando quanto segue:

- (1) Al fine di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, sulla base di un livello elevato di protezione dei consumatori e dell'ambiente, e di compiere progressi nella transizione verde, è essenziale che i consumatori possano prendere decisioni di acquisto informate e contribuire in tal modo a modelli di consumo più sostenibili. Ciò implica che gli operatori economici hanno la responsabilità di fornire informazioni chiare, pertinenti e affidabili. È pertanto opportuno introdurre nella normativa dell'Unione in materia di tutela dei consumatori norme specifiche volte a contrastare le pratiche commerciali sleali che ingannano i consumatori e impediscono loro di compiere scelte di consumo sostenibili, quali le pratiche associate all'obsolescenza precoce dei beni, le asserzioni ambientali ingannevoli («greenwashing»), le informazioni ingannevoli sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese degli operatori economici o i marchi di sostenibilità non trasparenti e non credibili. Tali norme consentiranno agli organi nazionali competenti di far fronte efficacemente a tali pratiche. La garanzia che le asserzioni ambientali sono eque, comprensibili e affidabili consentirà agli operatori economici di operare su un piano di parità e permetterà ai consumatori di scegliere prodotti che siano effettivamente migliori per l'ambiente rispetto ai prodotti concorrenti. Sarà così incoraggiata la concorrenza conducendo a prodotti più ecosostenibili, con conseguente riduzione dell'impatto negativo sull'ambiente.
- (2) È opportuno introdurre tali nuove norme mediante la modifica degli articoli 6 e 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> per quanto riguarda le pratiche commerciali che sono considerate ingannevoli e quindi vietate, in base a una valutazione caso per caso, e mediante la modifica dell'allegato I della stessa direttiva, con l'aggiunta di pratiche ingannevoli specifiche che sono considerate sleali in ogni caso e quindi vietate. Come già stabilito nella direttiva 2005/29/CE, dovrebbe comunque essere possibile ritenere che una pratica commerciale sia sleale sulla base degli articoli da 5 a 9 di tale direttiva, anche se tale particolare pratica non è elencata come pratica commerciale sleale nell'allegato I della direttiva 2005/29/CE.
- (3) Affinché possano prendere decisioni più informate e stimolare in tal modo la domanda e l'offerta di beni più sostenibili, i consumatori non dovrebbero essere ingannati sulle caratteristiche ambientali o sociali di un prodotto o sugli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, mediante la presentazione

<sup>(1)</sup> GU C 443 del 22.11.2022, pag. 75.


<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 febbraio 2024.

<sup>(3)</sup> Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).



generale di un prodotto. È pertanto opportuno modificare l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE aggiungendo le caratteristiche ambientali e sociali e gli aspetti relativi alla circolarità all'elenco delle caratteristiche principali di un prodotto rispetto alle quali le pratiche di un operatore economico possono essere considerate ingannevoli in base a una valutazione caso per caso. Le informazioni fornite dagli operatori economici sulle caratteristiche sociali di un prodotto lungo tutta la sua catena del valore possono riguardare, ad esempio, la qualità e l'equità delle condizioni di lavoro della forza lavoro interessata, quali salari adeguati, protezione sociale, sicurezza dell'ambiente di lavoro e dialogo sociale. Tali informazioni possono altresì riguardare il rispetto dei diritti umani, la parità di trattamento e di opportunità per tutti, compresi la parità di genere, l'inclusione e la diversità, i contributi alle iniziative sociali o gli impegni etici, quali il benessere degli animali. Le caratteristiche ambientali e sociali di un prodotto possono essere intese in senso ampio, che comprenda gli aspetti, l'impatto e le prestazioni ambientali e sociali di un prodotto.

- (4) Le asserzioni ambientali, in particolare quelle relative al clima, fanno sempre più spesso riferimento alle prestazioni future ai fini della transizione alla neutralità in termini di emissioni di carbonio o alla neutralità climatica, oppure di un obiettivo analogo, entro una determinata data. Con tali asserzioni gli operatori economici danno l'impressione che acquistando i loro prodotti i consumatori contribuiscano a un'economia a basse emissioni di carbonio. Ai fini dell'equità e della credibilità di tali asserzioni, è opportuno modificare l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2005/29/CE vietando quelle che, in base a una valutazione caso per caso, non risultano corroborate da impegni e obiettivi chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili fissati dall'operatore economico, e definiti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che indichi in quale modo tali impegni e obiettivi saranno conseguiti e che stanzi risorse a tal fine. Tale piano di attuazione dovrebbe includere tutti gli elementi pertinenti necessari per adempiere agli impegni, quali le risorse di bilancio e gli sviluppi tecnologici, se del caso e in conformità del diritto dell'Unione. Tali asserzioni dovrebbero inoltre essere verificate da un esperto terzo, che dovrebbe essere indipendente dall'operatore economico, esente da conflitti di interessi e dotato di esperienza e competenze in materia ambientale, il quale dovrebbe poter verificare periodicamente i progressi compiuti dall'operatore economico rispetto a tali impegni e obiettivi, comprese le tappe fondamentali per conseguirli. Gli operatori economici dovrebbero garantire che i risultati periodici dell'esperto terzo siano a disposizione dei consumatori.
- (5) Un'altra pratica commerciale potenzialmente ingannevole da aggiungere alle pratiche specifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2005/29/CE è quella di pubblicizzare come vantaggi per i consumatori caratteristiche che sono irrilevanti e non direttamente connesse ad alcuna caratteristica del prodotto specifico o dell'impresa in questione e che potrebbero indurre i consumatori a credere che siano più vantaggiosi per i consumatori, l'ambiente o la società rispetto ad altri prodotti o imprese di operatori economici dello stesso tipo, ad esempio asserendo che una particolare marca di acqua in bottiglia è priva di glutine o che i fogli di carta non contengono plastica.
- (6) Il raffronto dei prodotti in base alle rispettive caratteristiche ambientali o sociali o agli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, è una tecnica di marketing sempre più diffusa che potrebbe essere ingannevole per i consumatori, che non sempre sono in grado di valutare l'affidabilità di tali informazioni. Affinché tali raffronti non ingannino il consumatore, è opportuno modificare l'articolo 7 della direttiva 2005/29/CE per imporre agli operatori economici di fornire ai consumatori informazioni sul metodo di raffronto, sui prodotti raffrontati e sui fornitori di tali prodotti, così come sulle misure predisposte per tenere aggiornate le informazioni. I consumatori dovrebbero così essere messi in grado di prendere decisioni di natura commerciale più consapevoli quando si basano su tali raffronti. È opportuno garantire che tali raffronti siano oggettivi, in particolare grazie al raffronto di prodotti che svolgono la medesima funzione, all'impiego di un metodo comune e di assunti comuni e al raffronto fra caratteristiche rilevanti e verificabili dei prodotti in questione.
- (7) I marchi di sostenibilità possono riguardare molte caratteristiche di un prodotto, di un processo o di un'impresa, ed è essenziale garantirne la trasparenza e la credibilità. Pertanto è opportuno vietare l'esibizione di marchi di sostenibilità che non sono basati su un sistema di certificazione o che non sono stati stabiliti da autorità pubbliche includendo tali pratiche nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2005/29/CE. Prima di esibire un marchio di sostenibilità, l'operatore economico dovrebbe garantire che, secondo i termini del sistema di certificazione disponibili al pubblico, tale marchio soddisfi condizioni minime di trasparenza e credibilità, compresa l'esistenza di un controllo obiettivo della conformità ai requisiti del sistema. Tale monitoraggio dovrebbe essere effettuato da un terzo la cui competenza e indipendenza sia dal titolare del sistema che dall'operatore economico siano garantite sulla base delle norme e delle procedure internazionali, dell'Unione o nazionali, ad esempio dimostrando la conformità alle



pertinenti norme internazionali, quali la norma ISO 17065 «Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi di certificazione di prodotti, processi e servizi» o attraverso i meccanismi di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>. L'esibizione di marchi di sostenibilità è possibile in assenza di un sistema di certificazione quando il marchio è stabilito da un'autorità pubblica o in caso di forme di espressione e presentazione supplementari degli alimenti utilizzate in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>.

Esempi di marchi di sostenibilità stabiliti dalle autorità pubbliche sono i loghi assegnati per la conformità ai requisiti dei regolamenti (CE) n. 1221/2009 <sup>(6)</sup> o (CE) n. 66/2010 <sup>(7)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio. Alcuni marchi di certificazione, quali definiti all'articolo 27 della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(8)</sup>, possono fungere anche da marchi di sostenibilità se promuovono un prodotto, un processo o un'impresa con riferimento, ad esempio, alle sue caratteristiche ambientali o sociali o a entrambe. L'operatore economico dovrebbe poter esibire tali marchi di certificazione solo se sono stabiliti da autorità pubbliche o basati su un sistema di certificazione. Tale norma integra l'allegato I, punto 4, della direttiva 2005/29/CE, che vieta di asserire che un operatore economico, le sue pratiche commerciali o un prodotto sono stati approvati, accettati o autorizzati da un organismo pubblico o privato quando ciò non sia avvenuto o senza rispettare le condizioni dell'approvazione, dell'accettazione o dell'autorizzazione ricevuta. Le norme volontarie pubbliche e le norme volontarie basate sul mercato per le obbligazioni verdi e sostenibili non si rivolgono principalmente agli investitori al dettaglio e sono soggette a discipline legislative specifiche. Per tali motivi, tali norme non dovrebbero essere considerate marchi di sostenibilità a norma della presente direttiva. È importante che le autorità pubbliche promuovano, per quanto possibile e nel rispetto del diritto dell'Unione, misure volte ad agevolare l'accesso ai marchi di sostenibilità per le piccole e medie imprese.

- (8) Nei casi in cui l'esibizione di un marchio di sostenibilità comporti una comunicazione commerciale che suggerisce o dà l'impressione che il prodotto abbia un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure sia meno dannoso per l'ambiente rispetto ai prodotti concorrenti, tale marchio di sostenibilità dovrebbe inoltre essere considerato come un'asserzione ambientale.
- (9) È opportuno modificare l'allegato I della direttiva 2005/29/CE per vietare la formulazione di un'asserzione ambientale generica in assenza di un'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione. Esempi di asserzioni ambientali generiche comprendono: «rispettoso dell'ambiente», «ecocompatibile», «verde», «amico della natura», «ecologico», «rispettoso dal punto di vista ambientale», «rispettoso dal punto di vista del clima», «che salvaguarda l'ambiente», «rispettoso in termini di emissioni di carbonio», «efficiente sotto il profilo energetico», «biodegradabile», «a base biologica» o asserzioni analoghe che suggeriscono o danno l'impressione di un'eccellenza delle prestazioni ambientali. Tali asserzioni ambientali generiche dovrebbero essere vietate se non può essere dimostrata un'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali. Se la specificazione dell'asserzione ambientale è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo, quale il medesimo annuncio pubblicitario, la confezione del prodotto o l'interfaccia di vendita online, l'asserzione ambientale non è considerata un'asserzione ambientale generica. Ad esempio l'asserzione «imballaggio rispettoso dal punto di vista del clima» sarebbe una asserzione generica, mentre affermare che «il 100 % dell'energia utilizzata per produrre questo imballaggio proviene da fonti rinnovabili» sarebbe una asserzione specifica che non sarebbe soggetta a questo divieto, fatte salve altre disposizioni della direttiva 2005/29/CE che restano applicabili a tali asserzioni specifiche. Inoltre, un'asserzione presentata in forma scritta o oralmente combinata con dichiarazioni implicite mediante colori o immagini potrebbe costituire un'asserzione ambientale generica.


<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

<sup>(6)</sup> Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

<sup>(7)</sup> Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).


<sup>(8)</sup> Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1).



- (10) L'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali è dimostrabile mediante la conformità al regolamento (CE) n. 66/2010 o a un sistema di assegnazione di marchi di qualità ecologica EN ISO 14024 riconosciuto ufficialmente negli Stati membri o corrispondendo alle migliori prestazioni ambientali per una caratteristica ambientale specifica in conformità di altre normative dell'Unione applicabili, quali una classe A ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(9)</sup>. L'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali dovrebbe essere rilevante ai fini dell'intera asserzione. Ad esempio un'asserzione ambientale generica quale «efficiente sotto il profilo energetico» potrebbe essere formulata sulla base dell'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali in conformità del regolamento (UE) 2017/1369. Al contrario un'asserzione ambientale generica quale «biodegradabile» non potrebbe essere formulata sulla base dell'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali in conformità del regolamento (CE) n. 66/2010, in quanto non vi sono requisiti di biodegradabilità nei criteri specifici relativi all'Ecolabel UE concernenti il prodotto in questione. Analogamente, un operatore economico non dovrebbe formulare un'asserzione generica come «consapevole», «sostenibile» o «responsabile» basata esclusivamente sull'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali, in quanto tali asserzioni riguardano altre caratteristiche oltre a quelle ambientali, come le caratteristiche sociali.
- (11) Un'ulteriore pratica commerciale ingannevole che dovrebbe essere vietata in ogni caso e quindi aggiunta all'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2005/29/CE è quella di formulare un'asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l'attività dell'operatore economico nel suo complesso quando in realtà riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o un elemento specifico e non rappresentativo dell'attività dell'operatore economico. Tale divieto si applicherebbe, ad esempio, se un prodotto fosse commercializzato come «realizzato con materiale riciclato» dando l'impressione che l'intero prodotto sia stato realizzato con materiale riciclato quando in realtà solo l'imballaggio è stato realizzato con materiale riciclato, o se un operatore economico dà l'impressione di utilizzare soltanto fonti energetiche rinnovabili quando in realtà vari impianti dell'operatore economico utilizzano ancora combustibili fossili. Di conseguenza, il divieto non dovrebbe impedire ad un operatore economico di presentare asserzioni ambientali relative alla sua attività nel complesso, a condizione che tali asserzioni siano accurate e verificabili e non sovrastimino i benefici ambientali, come sarebbe il caso nel secondo di tali esempi, qualora l'operatore economico comunichi una diminuzione dell'uso di combustibili fossili per la sua attività nel complesso.
- (12) È particolarmente importante vietare la formulazione di asserzioni, basate sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che sostengono che un prodotto, sia esso un bene o un servizio, ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra. Tali asserzioni dovrebbero essere vietate in tutte le circostanze ed essere aggiunte all'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2005/29/CE in quanto inducono i consumatori a credere che tali asserzioni si riferiscano al prodotto stesso o alla fornitura e alla produzione di tale prodotto, o perché danno ai consumatori la falsa impressione che il consumo di tale prodotto non abbia alcun impatto ambientale. Tra gli esempi di tali asserzioni figurano «neutrale dal punto di vista climatico», «certificato neutrale in termini di emissioni di CO<sub>2</sub>», «positivo in termini di emissioni di carbonio», «a zero emissioni nette per il clima», «compensazione climatica», «impatto climatico ridotto» e «impronta di CO<sub>2</sub> ridotta». È opportuno che tali asserzioni siano consentite solo se si basano sull'impatto effettivo del ciclo di vita del prodotto in questione e non sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra al di fuori della catena del valore del prodotto, in quanto i primi e le seconde non sono equivalenti. Tale divieto non dovrebbe impedire alle imprese di pubblicizzare i loro investimenti in iniziative ambientali, compresi i progetti sui crediti di carbonio, purché forniscano tali informazioni in modo non ingannevole e conforme ai requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione.
- (13) Ulteriori requisiti sulle asserzioni ambientali dovranno essere stabiliti in specifici atti giuridici dell'Unione. Tali nuovi requisiti contribuiranno all'obiettivo della comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo di consentire agli acquirenti di prendere decisioni più sostenibili e ridurre il rischio di greenwashing attraverso informazioni attendibili, comparabili e verificabili.
- (14) Le attività di marketing, negli Stati membri, che promuovano beni come identici, mentre essi hanno in realtà una composizione o caratteristiche significativamente diverse, potrebbero ingannare i consumatori e indurli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Tali attività di marketing sono espressamente trattate all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2005/29/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(10)</sup>, che gli Stati membri hanno dovuto applicare a

<sup>(9)</sup> Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

<sup>(10)</sup> Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 7).




decorrere dal 28 maggio 2022. La Commissione valuterà l'applicazione della direttiva (UE) 2019/2161 e redigerà una relazione in merito nel 2024, trattando anche l'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2005/29/CE e indicando se tali pratiche dovrebbero essere soggette a requisiti più rigorosi, tra cui il divieto previsto all'allegato I. È opportuno le nuove disposizioni contro le pratiche di greenwashing nella presente direttiva si applichino anche alle attività in cui versioni dello stesso prodotto sono commercializzate come identiche in Stati membri diversi nonostante presentino differenze significative ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2005/29/CE.

- (15) È opportuno vietare in ogni circostanza, e quindi aggiungere all'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2005/29/CE, la pratica di presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell'Unione per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria, compresi i prodotti importati, come se fossero un tratto distintivo dell'offerta dell'operatore economico. È opportuno che tale divieto si applichi ad esempio qualora l'operatore economico pubblicizzi un determinato prodotto quale non contenente una specifica sostanza chimica laddove tale sostanza è già vietata per legge nell'Unione in tutti i prodotti appartenenti alla data categoria. Al contrario il divieto non dovrebbe riguardare le pratiche commerciali che promuovono il rispetto, da parte dell'operatore economico o del prodotto, di requisiti giuridici che si applicano soltanto ad alcuni prodotti ma non ad altri prodotti concorrenti della stessa categoria sul mercato dell'Unione, come ad esempio i prodotti di origine esterna all'Unione. Potrebbe accadere che determinati prodotti sul mercato siano tenuti a rispettare determinati requisiti giuridici, mentre altri prodotti appartenenti alla stessa categoria di prodotti non siano tenuti a rispettare tali requisiti. Ad esempio, per quanto riguarda i prodotti ittici fabbricati in modo sostenibile in conformità del diritto dell'Unione, sarebbe permesso promuovere le caratteristiche di sostenibilità di tali prodotti che rispettano i requisiti giuridici derivanti dal diritto dell'Unione, ove i prodotti ittici originari di paesi terzi offerti sul mercato dell'Unione non sono tenuti a rispettare tali requisiti giuridici derivanti dal diritto dell'Unione.
- (16) Ai fini del miglioramento del benessere economico dei consumatori, è opportuno che le modifiche della direttiva 2005/29/CE contemplino diverse pratiche associate all'obsolescenza precoce, comprese le pratiche di obsolescenza precoce programmata, intese come una politica commerciale che comporta la pianificazione o la progettazione deliberata di un prodotto con una durata di vita limitata, affinché giunga prematuramente ad obsolescenza o smetta di funzionare dopo un determinato periodo o dopo un'intensità d'uso predeterminata. L'acquisto di prodotti che dovrebbero durare più a lungo di quanto non durino effettivamente lede i consumatori. Peraltro le pratiche di obsolescenza precoce incidono complessivamente in modo negativo sull'ambiente, dato che determinano un aumento dei rifiuti e un maggiore utilizzo di energia e di materiali. Di conseguenza affrontare la questione delle informazioni relative alle pratiche di obsolescenza precoce ridurrà verosimilmente la quantità di rifiuti, contribuendo a una maggiore sostenibilità dei consumi.
- (17) Dovrebbe inoltre essere vietato a norma dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE non comunicare ai consumatori che un dato aggiornamento del software inciderà negativamente sul funzionamento di beni che comprendono elementi digitali o sull'uso di contenuti digitali o servizi digitali. In generale, gli operatori economici responsabili dello sviluppo di aggiornamenti del software dovrebbero disporre di tali informazioni, mentre in altri casi gli operatori economici possono basarsi su informazioni attendibili fornite, ad esempio, dagli sviluppatori di software, dai fornitori o dalle autorità nazionali competenti. Ad esempio quando invita il consumatore ad aggiornare il sistema operativo dello smartphone, l'operatore economico non dovrebbe omettere di comunicargli che tale aggiornamento avrà un impatto negativo sul funzionamento di una qualsiasi delle caratteristiche dello smartphone, come la batteria, le prestazioni di determinate applicazioni o causerà un rallentamento generale del dispositivo. È opportuno che il divieto si applichi a qualsiasi aggiornamento, compresi gli aggiornamenti di sicurezza e delle funzionalità. Per gli aggiornamenti, compresi gli aggiornamenti di sicurezza, necessari per mantenere la conformità dei beni, dei contenuti digitali e dei servizi digitali, si applicano anche l'articolo 8 della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> e l'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>. Ciò lascia impregiudicato l'articolo 19 della direttiva (UE) 2019/770.

<sup>(1)</sup> Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).



- (18) Gli aggiornamenti del software che sono aggiornamenti di sicurezza sono necessari per l'utilizzo sicuro del prodotto, mentre gli aggiornamenti relativi al miglioramento delle funzionalità non lo sono. Di conseguenza, la direttiva 2005/29/CE dovrebbe vietare la presentazione di un aggiornamento del software come necessario per mantenere la conformità del prodotto se tale aggiornamento migliora soltanto alcune caratteristiche di funzionalità.
- (19) Le comunicazioni commerciali relative a beni che contengono una caratteristica introdotta per limitarne la durabilità sono una pratica commerciale dannosa per i consumatori e l'ambiente, in quanto incoraggiano la vendita di tali beni, il che comporta costi più elevati per i consumatori e un uso non necessario di risorse, la produzione di rifiuti e l'emissione di gas a effetto serra. Tali comunicazioni commerciali dovrebbero pertanto essere vietate quando l'operatore economico disponga di informazioni sulla caratteristica e i suoi effetti sulla durabilità del bene. Esempi di tali caratteristiche potrebbero essere un software che interrompe o degrada la funzionalità del bene dopo un determinato periodo o un componente hardware progettato per smettere di funzionare dopo un determinato periodo. Potrebbe anche trattarsi di un difetto di progettazione o di fabbricazione che, pur non essendo stato introdotto come caratteristica a tal fine, determina un guasto prematuro del bene se non viene corretto una volta che l'operatore economico disponga di informazioni sull'esistenza e sull'effetto della caratteristica. Nel contesto di tale divieto, le comunicazioni commerciali comprendono le comunicazioni destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, i beni. La fabbricazione di beni e la loro messa a disposizione sul mercato non costituiscono comunicazioni commerciali.

Tale divieto dovrebbe avere l'obiettivo di essere applicabile principalmente agli operatori economici che sono anche i produttori dei beni, in quanto sono loro a determinarne la durabilità. Pertanto, in generale, quando un bene è identificato come contenente una caratteristica che ne limita la durabilità, il produttore di tale bene dovrebbe essere a conoscenza di tale caratteristica e del suo effetto sulla durabilità di tale bene. Tuttavia, gli operatori economici che non sono i produttori dei beni, come i venditori, dovrebbero essere soggetti a tale divieto qualora dispongano di informazioni attendibili sulla caratteristica e i suoi effetti sulla durabilità, come una dichiarazione di un'autorità nazionale competente o informazioni fornite dal produttore. Pertanto, non appena tali informazioni siano a disposizione dell'operatore economico, il divieto dovrebbe applicarsi indipendentemente dal fatto che l'operatore economico sia effettivamente a conoscenza o meno di tali informazioni, ad esempio perché le trascura. Affinché siffatta pratica commerciale sia considerata sleale, non dovrebbe essere necessario dimostrare che la finalità della caratteristica è incitare alla sostituzione del bene, ma dovrebbe essere sufficiente dimostrare che la caratteristica è stata introdotta per limitare la durabilità del bene. Tale divieto integra e lascia impregiudicati i rimedi a disposizione dei consumatori in caso di non conformità ai sensi della direttiva (UE) 2019/771. L'introduzione di caratteristiche che limitano la durabilità del bene dovrebbe essere distinta dalle pratiche di fabbricazione che impiegano materiali o processi di qualità generalmente bassa e che quindi limitano la durabilità del bene. La non conformità di un bene risultante dall'impiego di materiali o processi di bassa qualità dovrebbe continuare a essere disciplinato dalle norme sulla conformità dei beni di cui alla direttiva (UE) 2019/771.


- (20) Un'ulteriore pratica che dovrebbe essere vietata in virtù dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE è quella di dichiarare falsamente una determinata durabilità del bene in termini di tempo o intensità d'uso in condizioni d'uso normali. Questo si verificherebbe ad esempio se l'operatore economico informa il consumatore che è previsto che una data lavatrice duri per un certo numero di cicli di lavaggio, secondo l'uso normale previsto nelle istruzioni, mentre l'uso effettivo nelle condizioni prescritte dimostra che così non è. Tali dichiarazioni sono formulate principalmente dai produttori, in quanto sono loro a determinare la durabilità dei beni. Pertanto, in generale, gli operatori economici che sono anche i produttori dei beni dovrebbero essere a conoscenza di false dichiarazioni sulla durabilità dei beni, mentre altri operatori economici, come i venditori, dovrebbero basarsi sulle informazioni attendibili a loro disposizione, ad esempio le informazioni basate su una dichiarazione di un'autorità nazionale competente o le informazioni fornite dal produttore. La non conformità di un bene risultante da errori occasionali nella sua fabbricazione dovrebbe continuare a essere disciplinato dalle norme sulla conformità dei beni di cui alla direttiva (UE) 2019/771.
- (21) È opportuno modificare l'allegato I della direttiva 2005/29/CE per vietare la presentazione di prodotti come idonei alla riparazione quando questa non è invece possibile.
- (22) L'introduzione nella direttiva 2005/29/CE del divieto delle summenzionate pratiche in relazione alla durabilità e alla riparabilità offrirebbe alle autorità di tutela dei consumatori degli Stati membri un ulteriore strumento di applicazione con cui migliorare la tutela degli interessi del consumatore nei casi in cui l'operatore economico non rispetta gli obblighi di durabilità e riparabilità dei beni ai sensi del diritto dell'Unione specifico per prodotto.



- (23) Un'ulteriore pratica associata all'obsolescenza precoce che dovrebbe essere vietata e aggiunta all'elenco dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE è indurre il consumatore a sostituire o reintegrare materiali di consumo del prodotto prima di quanto sarebbe altrimenti necessario per motivi tecnici. Le pratiche in questo senso inducono il consumatore a credere, erroneamente, che i beni non funzioneranno più a meno che non siano sostituiti i materiali di consumo che contengono e, quindi, ad acquistare più materiali di consumo del necessario. Ad esempio è opportuno vietare la pratica di sollecitare il consumatore, tramite le impostazioni della stampante, a sostituire le cartucce di inchiostro prima che siano effettivamente esaurite per incitarlo ad intensificare l'acquisto di cartucce.
- (24) È opportuno modificare l'allegato I della direttiva 2005/29/CE per vietare la deliberata mancata informazione del consumatore sul deterioramento della funzionalità di un bene quando si utilizzano materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non originali. Ad esempio, se una stampante è progettata in modo tale che la sua funzionalità risulti limitata quando si utilizzano cartucce di inchiostro non fornite dal produttore originale della stampante, tale informazione non dovrebbe essere nascosta al consumatore, in quanto tale pratica potrebbe indurre il consumatore ad acquistare una cartuccia di inchiostro alternativa che di fatto non potrà essere utilizzata per la stampante in questione, determinando così flussi di rifiuti superflui ovvero costi aggiuntivi per il consumatore. Analogamente, se un dispositivo intelligente è progettato in modo tale che la sua funzionalità risulti limitata quando si utilizzano ricaricabatterie o pezzi di ricambio non forniti dal produttore originale, tale informazione non dovrebbe essere nascosta al consumatore al momento dell'acquisto. Dovrebbe altresì essere vietato indurre erroneamente il consumatore a credere che l'utilizzo di materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non forniti dal produttore originale deteriorerà la funzionalità di un bene ove così non è. In generale, gli operatori economici che sono anche i produttori dei beni dovrebbero disporre di tali informazioni, mentre altri operatori economici, come i venditori, dovrebbero basarsi sulle informazioni attendibili a loro disposizione, ad esempio le informazioni basate su una dichiarazione di un'autorità nazionale competente o le informazioni fornite dal produttore.
- (25) Affinché i consumatori possano prendere decisioni più consapevoli e al fine di stimolare la domanda e l'offerta di beni più durevoli, è opportuno fornire prima della conclusione del contratto, per tutti i tipi di beni, informazioni specifiche sulla durabilità e sulla riparabilità del prodotto. Per quanto concerne i beni comprendenti elementi digitali, i contenuti digitali e i servizi digitali, i consumatori dovrebbero essere informati del periodo durante il quale saranno disponibili aggiornamenti gratuiti del software. È di conseguenza opportuno modificare la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(13)</sup> per fornire ai consumatori informazioni precontrattuali sulla durabilità, sulla riparabilità e sulla disponibilità di aggiornamenti. Le informazioni dovrebbero essere fornite ai consumatori in modo chiaro e comprensibile e nel rispetto dei requisiti di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(14)</sup>. L'obbligo di fornire tali informazioni ai consumatori integra e lascia impregiudicati i diritti dei consumatori previsti dalle direttive (UE) 2019/770 e (UE) 2019/771.
- (26) Un buon indicatore della durabilità del bene è la garanzia commerciale di durabilità del produttore ai sensi dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/771. Tale garanzia costituisce un impegno del produttore nei confronti del consumatore sulla durabilità di un bene. Più specificamente, costituisce l'impegno che un bene manterrà le funzioni e le prestazioni richieste in condizioni d'uso normali. Affinché i consumatori siano informati dell'offerta di una garanzia di durabilità per un determinato bene, tale informazione dovrebbe essere fornita al consumatore mediante un'etichetta armonizzata. Gli operatori economici che vendono beni dovrebbero essere tenuti a informare i consumatori dell'esistenza e della durata di qualsiasi garanzia commerciale di durabilità offerta dal produttore senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso e che ha una durata superiore a due anni, sempreché il produttore metta a disposizione dell'operatore economico l'informazione. L'operatore economico non dovrebbe essere tenuto a cercare attivamente di ottenere tale informazione presso il produttore, ad esempio effettuando ricerche su siti web specifici del prodotto. Per evitare confusioni tra la garanzia commerciale di durabilità e la garanzia legale di conformità, è opportuno ricordare ai consumatori sull'etichetta armonizzata che essi beneficiano anche della garanzia legale di conformità.


<sup>(13)</sup> Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

<sup>(14)</sup> Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).




- (27) Recenti rapporti hanno mostrato che questi ultimi spesso ignorano i diritti legali derivanti dalla direttiva (UE) 2019/771. Pertanto, un avviso armonizzato dovrebbe ricordare ai consumatori l'esistenza e i principali elementi della garanzia legale di conformità, in particolare la sua durata minima di due anni e un riferimento generale alla possibilità di estendere la durata della garanzia legale di conformità a norma del diritto nazionale. Ciò eviterà possibili confusioni con le informazioni relative alla garanzia commerciale di durabilità.
- (28) L'etichetta armonizzata dovrebbe essere esposta in modo visibile e utilizzata in modo da permettere ai consumatori di identificare facilmente il bene specifico che beneficia di una garanzia commerciale di durabilità offerta dal produttore senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni, ad esempio apponendo l'etichetta direttamente sull'imballaggio di un bene specifico, esponendo l'etichetta in modo visibile sullo scaffale in cui sono collocati i beni coperti da tale garanzia, o collocandola direttamente accanto all'immagine del bene in caso di vendita online. I produttori che offrono tali garanzie commerciali di durabilità possono essi stessi apporre l'etichetta armonizzata direttamente sul prodotto specifico o sul suo imballaggio al fine di beneficiare di un vantaggio commerciale. Gli operatori economici dovrebbero garantire che l'etichetta armonizzata sia chiaramente visibile. L'avviso armonizzato dovrebbe nel frattempo fornire un promemoria generale ai consumatori in merito alla garanzia legale di conformità applicabile a tutti i beni a norma della direttiva (UE) 2019/771. L'avviso armonizzato dovrebbe essere esposto in modo visibile, ad esempio su un cartellone affisso in modo da attirare lo sguardo su una parete del negozio, accanto alla cassa o, in caso di vendita online, come promemoria generale sul sito web dell'operatore economico che vende beni.
- (29) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la concezione e il contenuto dell'etichetta armonizzata e dell'avviso armonizzato. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(15)</sup>.
- (30) In considerazione della durata minima di due anni della garanzia legale di conformità prevista dalla direttiva (UE) 2019/771 e del fatto che numerosi guasti dei prodotti si verificano dopo tale periodo, è opportuno che l'obbligo dell'operatore economico di informare il consumatore dell'esistenza e della durata della garanzia commerciale di durabilità del produttore mediante un'etichetta armonizzata si applichi soltanto alle garanzie commerciali di durabilità offerte per una durata superiore a due anni. Inoltre, l'etichetta armonizzata dovrebbe anche ricordare ai consumatori l'esistenza della garanzia legale di conformità.
- (31) Per agevolare il consumatore nel prendere una decisione consapevole di natura commerciale quando raffronta beni prima di concludere un contratto, l'operatore economico dovrebbe informarlo dell'esistenza e della durata della garanzia commerciale di durabilità del produttore per il bene nel suo complesso e non per suoi componenti specifici.
- (32) Il produttore e il venditore dovrebbero rimanere liberi di offrire altri tipi di garanzie commerciali e servizi postvendita. Tuttavia le informazioni fornite su altre garanzie o servizi commerciali non dovrebbero confondere il consumatore quanto all'esistenza e alla durata della garanzia commerciale di durabilità offerta dal produttore senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso, ha una durata superiore a due anni, e per la quale è utilizzata un'etichetta armonizzata.
- (33) Per permettere ai consumatori di prendere decisioni più informate e promuovere la concorrenza tra i produttori per quanto concerne la durabilità dei beni comprendenti elementi digitali, gli operatori economici che li vendono dovrebbero informare i consumatori del periodo minimo per il quale il produttore si impegna a fornire gli aggiornamenti del software per tali beni, sia esso espresso mediante un termine o con riferimento a una data. Analogamente, gli operatori economici che offrono contenuti digitali e servizi digitali dovrebbero informare i consumatori del periodo minimo per il quale il fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale si impegna a fornire gli aggiornamenti del software, compresi gli aggiornamenti di sicurezza necessari per mantenere la

<sup>(15)</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



conformità dei contenuti digitali e dei servizi digitali. Tale obbligo dovrebbe garantire che i consumatori ricevano tali informazioni in modo semplice e chiaro che permetta loro di raffrontare periodi minimi diversi. Ciò lascia impregiudicati gli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione, in particolare dalle direttive (UE) 2019/770 e (UE) 2019/771 e, se del caso, dal diritto dell'Unione specifico per prodotto. Le informazioni sugli aggiornamenti del software dovrebbero essere fornite in maniera non ingannevole ai sensi della direttiva 2005/29/CE. L'operatore economico dovrebbe essere tenuto a fornire tali informazioni solo se il produttore o il fornitore le ha messe a disposizione.

- (34) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83/UE, gli operatori economici sono tenuti a fornire ai consumatori, prima che questi ultimi siano vincolati dal contratto, informazioni sull'esistenza e sulle condizioni dei servizi postvendita, compresi i servizi di riparazione, laddove siano previsti. Inoltre, per consentire ai consumatori di prendere una decisione consapevole di natura commerciale e scegliere beni più facili da riparare, gli operatori economici dovrebbero fornire, se del caso, prima che i consumatori siano vincolati dal contratto, l'indice di riparabilità del bene segnalato dal produttore e stabilito a livello dell'Unione.
- (35) Qualora non sia stabilito un indice di riparabilità a livello dell'Unione, è opportuno che, per assicurare un'adeguata informazione dei consumatori sulla riparabilità dei beni che acquistano, gli operatori economici forniscano le altre informazioni pertinenti sulla riparazione messe a disposizione dal produttore, quali informazioni sulla disponibilità, il costo stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari per mantenere la conformità dei beni, la disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione e eventuali restrizioni alla riparazione.
- (36) Gli operatori economici dovrebbero fornire ai consumatori l'etichetta armonizzata, informazioni circa il periodo minimo per gli aggiornamenti e le informazioni sulla riparazione diverse dall'indice di riparabilità, laddove il produttore o il fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale, se diverso dall'operatore economico, metta a disposizione le informazioni pertinenti. Per quanto concerne i beni, l'operatore economico dovrebbe in particolare trasmettere ai consumatori le informazioni che il produttore gli ha fornito o ha altrimenti inteso rendere prontamente disponibili al consumatore prima della conclusione del contratto, riportandole sul prodotto stesso, sull'imballaggio o su cartellini ed etichette che di norma il consumatore consulterebbe prima della conclusione del contratto. L'operatore economico non dovrebbe essere tenuto a cercare attivamente di ottenere tali informazioni presso il produttore, ad esempio effettuando ricerche su siti web specifici del prodotto. Allo stesso tempo, sarebbe nell'interesse dei produttori fornire proattivamente tali informazioni per beneficiare di un vantaggio commerciale.
- (37) Gli operatori economici dovrebbero, se del caso, informare i consumatori in merito alla disponibilità di opzioni di consegna rispettose dell'ambiente, quali la consegna di beni mediante biciclette da trasporto o veicoli elettrici o la possibilità di raggruppare le spedizioni.
- (38) Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, l'operatore economico lo dovrebbe informare in modo chiaro ed evidente riguardo all'etichetta armonizzata, laddove disponibile, immediatamente prima che il consumatore inoltri un ordine, al fine di assicurare che il consumatore prenda in considerazione tali informazioni.
- (39) Le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE dovrebbero continuare a fungere da «rete di sicurezza» a garanzia del mantenimento di un livello elevato di tutela dei consumatori in tutti i settori, venendo a integrare il diritto dell'Unione settoriale e specifico per prodotto che prevale in caso di conflitto.
- (40) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia consentire ai consumatori di prendere decisioni di natura commerciale più consapevoli per promuovere consumi sostenibili, eliminare le pratiche che danneggiano l'economia sostenibile e impediscono i consumatori di compiere scelte di consumo sostenibili e migliorare la qualità e la coerenza dell'applicazione del quadro giuridico dell'Unione in materia di tutela dei consumatori, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, dato la questione riguarda l'Unione nel suo complesso, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.



- (41) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi <sup>(16)</sup>, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (42) Per agevolare la corretta applicazione della presente direttiva, è importante che la Commissione tenga aggiornati i documenti di orientamento sulle direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per tenere conto del contenuto della presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

### Modifiche della direttiva 2005/29/CE

La direttiva 2005/29/CE è così modificata:

1) all'articolo 2, il primo comma è così modificato:

a) è inserita la lettera seguente:

«c bis) “beni”: beni quali definiti all'articolo 2, punto 5, della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*);

(\*) Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).»;

b) sono aggiunte le lettere seguenti:

«o) “asserzione ambientale”: nel contesto di una comunicazione commerciale, qualsiasi messaggio o rappresentazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell'Unione o nazionale, in qualsiasi forma, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, quali marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore economico ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti, categorie di prodotto, marche o operatori economici oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo;

p) “asserzione ambientale generica”: qualsiasi asserzione ambientale formulata per iscritto o in forma orale, anche attraverso media audiovisivi, non inclusa in un marchio di sostenibilità e la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione;


q) “marchio di sostenibilità”: qualsiasi marchio di fiducia, marchio di qualità o equivalente, pubblico o privato, avente carattere volontario, che mira a distinguere e promuovere un prodotto, un processo o un'impresa con riferimento alle sue caratteristiche ambientali o sociali oppure a entrambe, esclusi i marchi obbligatori richiesti a norma del diritto dell'Unione o nazionale;

r) “sistema di certificazione”: un sistema di verifica da parte di terzi che certifica che un prodotto, un processo o un'impresa è conforme a determinati requisiti, che consente l'uso di un corrispondente marchio di sostenibilità e le cui condizioni, compresi i requisiti, sono accessibili al pubblico e soddisfano i criteri seguenti:

i) il sistema, nel rispetto di condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, è aperto a tutti gli operatori economici disposti e in grado di conformarsi ai suoi requisiti;

ii) i requisiti del sistema sono elaborati dal titolare dello stesso in consultazione con gli esperti pertinenti e i portatori di interessi;

<sup>(16)</sup> GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.



- iii) il sistema stabilisce procedure per affrontare i casi di non conformità ai requisiti del sistema e prevede la revoca o la sospensione dell'uso del marchio di sostenibilità da parte dell'operatore economico in caso di non conformità ai requisiti del sistema; e
- iv) il monitoraggio della conformità dell'operatore economico ai requisiti del sistema è oggetto di una procedura obiettiva ed è svolto da un terzo la cui competenza e la cui indipendenza sia dal titolare del sistema sia dall'operatore economico si basano su norme e procedure internazionali, dell'Unione o nazionali;
- s) "eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali": prestazioni ambientali conformi al regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), a un sistema nazionale o regionale di assegnazione di marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024, ufficialmente riconosciuto negli Stati membri, oppure conformi alle migliori prestazioni ambientali ai sensi delle altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione;
- t) "durabilità": la durabilità quale definita all'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/771;
- u) "aggiornamento del software": un aggiornamento necessario per mantenere conformi alla direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*) e alla direttiva (UE) 2019/771 i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali, compreso un aggiornamento di sicurezza, oppure un aggiornamento delle funzionalità;
- v) "materiali di consumo": componente di un bene che giunge ad esaurimento ricorrentemente e che deve essere sostituito o reintegrato affinché il bene funzioni come previsto;
- w) "funzionalità": la funzionalità quale definita all'articolo 2, punto 9, della direttiva (UE) 2019/771;

(\*) Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).

(\*\*) Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).»;

2) l'articolo 6 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, le caratteristiche ambientali o sociali, gli accessori, gli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto.»;


b) al paragrafo 2, sono aggiunte le lettere seguenti:

«d) la formulazione di un'asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza includere impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che includa obiettivi misurabili e con scadenze precise come pure altri elementi pertinenti necessari per sostenerne l'attuazione, come l'assegnazione delle risorse, e che sia verificato periodicamente da un terzo indipendente, le cui conclusioni sono messe a disposizione dei consumatori;

e) la pubblicizzazione come vantaggi per i consumatori di elementi irrilevanti che non derivano dalle caratteristiche del prodotto o dell'impresa.»;

3) all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:

«7. Quando l'operatore economico fornisce un servizio di raffronto fra prodotti e comunica al consumatore informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali o sugli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, dei prodotti o dei fornitori di tali prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni sul metodo di raffronto, sui prodotti raffrontati e sui fornitori di tali prodotti, così come sulle misure predisposte per tenere aggiornate le informazioni.»;



- 4) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

## Articolo 2

### Modifiche della direttiva 2011/83/UE

La direttiva 2011/83/UE è così modificata:

- 1) all'articolo 2 sono inserite le lettere seguenti:

- «14 bis) "garanzia commerciale di durabilità": una garanzia commerciale di durabilità del produttore di cui all'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/771, in base alla quale il produttore è responsabile direttamente nei confronti del consumatore per la riparazione o la sostituzione dei beni nell'arco di tutto il periodo di durata della garanzia commerciale di durabilità in conformità dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/771, qualora i beni non mantengano la propria durabilità;
- 14 ter) "durabilità": la durabilità quale definita all'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/771;
- 14 quater) "produttore": il produttore quale definito all'articolo 2, punto 4, della direttiva (UE) 2019/771;
- 14 quinquies) "indice di riparabilità": indice che esprime l'idoneità di un bene ad essere riparato sulla base di requisiti armonizzati stabiliti a livello dell'Unione;
- 14 sexies) "aggiornamento del software": aggiornamento gratuito, compreso un aggiornamento di sicurezza, necessario per mantenere conformi alle direttive (UE) 2019/770 e (UE) 2019/771 i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali;»

- 2) all'articolo 5, il paragrafo 1 è così modificato:

- a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:


- «e) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e dei suoi elementi principali, compresa la durata minima di due anni ai sensi della direttiva (UE) 2019/771, in modo visibile, utilizzando l'avviso armonizzato di cui all'articolo 22 bis della presente direttiva;»

- b) sono inserite le lettere seguenti:

- «e bis) se il produttore offre al consumatore una garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni e mette tali informazioni a disposizione dell'operatore economico, l'informazione che tale bene beneficia di tale garanzia, l'indicazione della relativa durata e un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità, in modo visibile, mediante l'etichetta armonizzata di cui all'articolo 22 bis;
- e ter) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per il contenuto digitale e i servizi digitali;
- e quater) se applicabili, l'esistenza e le condizioni dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;
- e quinquies) per i beni comprendenti elementi digitali, per i contenuti digitali e per i servizi digitali, se il produttore o il fornitore mette a disposizione dell'operatore economico le informazioni, il periodo minimo, sia esso espresso mediante un termine o con riferimento a una data, per il quale il produttore o il fornitore fornisce aggiornamenti del software.»

- c) sono aggiunte le lettere seguenti:

- «i) se applicabile, l'indice di riparabilità dei beni;
- j) se la lettera i) non è applicabile e a condizione che il produttore metta le informazioni a disposizione dell'operatore economico, informazioni concernenti la disponibilità, il costo stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari per mantenere la conformità dei beni, informazioni sulla disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione ed informazioni sulle restrizioni alla riparazione.»




- 3) all'articolo 6, il paragrafo 1 è così modificato:
- a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
    - «g) le modalità di pagamento, consegna, incluse ove disponibili opzioni di consegna rispettose dell'ambiente, esecuzione, la data entro la quale l'operatore economico si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte dell'operatore economico;»;
  - b) la lettera l) è sostituita dalla seguente:
    - «l) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e dei suoi elementi principali, compresa la durata minima di due anni ai sensi della direttiva (UE) 2019/771, in modo visibile, utilizzando l'avviso armonizzato di cui all'articolo 22 bis della presente direttiva;»;
  - c) sono inserite le lettere seguenti:
    - «l bis) se il produttore offre al consumatore una garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni e mette tali informazioni a disposizione dell'operatore economico, l'informazione che tale bene beneficia di tale garanzia, l'indicazione della relativa durata e un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità, in modo visibile, mediante l'etichetta armonizzata di cui all'articolo 22 bis;
    - l ter) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per il contenuto digitale e i servizi digitali;
    - l quater) per i beni comprendenti elementi digitali, per i contenuti digitali o per i servizi digitali, se il produttore o il fornitore mette a disposizione dell'operatore economico tali informazioni, il periodo minimo, sia esso espresso mediante un termine o con riferimento a una data, per il quale il produttore o il fornitore fornisce aggiornamenti del software.»;
  - d) sono aggiunte le lettere seguenti:
    - «u) se applicabile, l'indice di riparabilità dei beni;
    - v) se la lettera u) non è applicabile e a condizione che il produttore metta tali informazioni a disposizione dell'operatore economico, informazioni concernenti la disponibilità, il costo stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari per mantenere la conformità del bene, informazioni sulla disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione e informazioni sulle restrizioni alla riparazione.»;
- 4) all'articolo 8, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
- «2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, l'operatore economico gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), e), l bis), o) e p), direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine.»;
- 5) al capo V è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 22 bis

#### **Avviso armonizzato ed etichetta armonizzata**

1. Al fine di garantire che i consumatori siano ben informati e possano comprendere facilmente i loro diritti in tutta l'Unione, le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera l), sono fornite mediante l'utilizzo di un avviso armonizzato e le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e bis), e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera l bis), sono fornite mediante l'utilizzo di un'etichetta armonizzata.
2. Entro il 27 settembre 2025 la Commissione, mediante atti di esecuzione, specifica il formato e il contenuto dell'avviso armonizzato di cui al paragrafo 1.
3. L'avviso armonizzato contiene i principali elementi della garanzia legale di conformità, compresa la durata minima di due anni prevista dalla direttiva (UE) 2019/771, e un riferimento generale alla possibilità che la durata della garanzia legale di conformità sia più lunga a norma del diritto nazionale.



4. Entro il 27 settembre 2025 la Commissione, mediante atti di esecuzione, specifica il formato e il contenuto dell'etichetta armonizzata di cui al paragrafo 1.
  5. L'avviso armonizzato e l'etichetta armonizzata sono facilmente riconoscibili e comprensibili per i consumatori e di facile utilizzo e riproduzione per gli operatori economici.
  6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27 bis.»
- 6) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 27 bis

#### **Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(\*) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).».

#### *Articolo 3*

#### **Relazioni della Commissione e riesame**

Entro il 27 settembre 2031, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

La relazione comprende una valutazione del contributo della presente direttiva al rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare dell'efficacia dell'etichetta armonizzata e dell'avviso armonizzato per accrescere la disponibilità delle garanzie commerciali di durabilità e la loro comprensione da parte dei consumatori, nonché la consapevolezza dei consumatori in merito ai loro diritti nell'ambito della garanzia legale di conformità. La relazione valuta inoltre il contributo complessivo della presente direttiva alla partecipazione dei consumatori alla transizione verde e il suo impatto sugli operatori economici.

La relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte legislative.

#### *Articolo 4*


#### **Recepimento**

1. Entro il 27 marzo 2026, gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 27 settembre 2026.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.



*Articolo 5***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 6***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 28 febbraio 2024

*Per il Parlamento europeo*

*La presidente*

R. METSOLA

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. MICHEL




## ALLEGATO

L'allegato I della direttiva 2005/29/CE è così modificato:

- 1) è inserito il punto seguente:
  - «2 bis) Esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche.»;
- 2) sono inseriti i punti seguenti:
  - «4 bis) Formulare un'asserzione ambientale generica per la quale l'operatore economico non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione.
  - 4 ter) Formulare un'asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l'attività dell'operatore economico nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell'attività dell'operatore economico.
  - 4 quater) Asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra.»;
- 3) è inserito il punto seguente:
  - «10 bis) Presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell'Unione per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell'offerta dell'operatore economico.»;
- 4) sono inseriti i punti seguenti:
  - «23 quinquies) Non informare il consumatore del fatto che un dato aggiornamento del software inciderà negativamente sul funzionamento di beni che comprendono elementi digitali o sull'uso del contenuto digitale o dei servizi digitali.
  - 23 sexies) Presentare come necessario un aggiornamento del software che si limita a migliorare alcune caratteristiche di funzionalità.
  - 23 septies) Qualsiasi comunicazione commerciale relativa a un bene contenente una caratteristica introdotta per limitarne la durabilità, nonostante le informazioni sulla caratteristica e sui suoi effetti sulla durabilità del bene siano a disposizione dell'operatore economico.
  - 23 octies) Asserire falsamente che, in condizioni d'uso normali, il bene presenta una determinata durabilità in termini di tempo o intensità d'uso.
  - 23 nonies) Presentare il bene come riparabile quando non lo è.
  - 23 decies) Indurre il consumatore a sostituire o reintegrare materiali di consumo del bene prima di quanto sarebbe necessario per motivi tecnici.
  - 23 undecies) Non informare che la funzionalità di un bene sarà compromessa dall'utilizzo di materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non forniti dal produttore originale, o asserire falsamente che tale compromissione si verificherà.».

24CE1270



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/818 DELLA COMMISSIONE****del 28 novembre 2023****che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 153/2013 per quanto riguarda l'estensione delle misure temporanee di emergenza sui requisiti in materia di garanzie delle CCP****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 46, paragrafo 3,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento delegato (UE) 2022/2311 della Commissione <sup>(2)</sup> ha modificato il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 <sup>(3)</sup> per quanto riguarda misure temporanee di emergenza sui requisiti in materia di garanzie. Il regolamento delegato (UE) 2022/2311 ha temporaneamente ampliato l'insieme delle garanzie ammissibili per i partecipanti diretti non finanziari attivi sui mercati regolamentati del gas e dei derivati, includendovi fino al 29 novembre 2023 le garanzie bancarie non assistite da garanzie reali. Tale regolamento delegato ha inoltre consentito alle CCP di utilizzare le garanzie emesse o garantite da enti pubblici come garanzie ammissibili per le controparti finanziarie e non finanziarie fino al 29 novembre 2023.
- (2) La proposta della Commissione del 7 dicembre 2022 <sup>(4)</sup> prevede di modificare l'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 per consentire che le garanzie bancarie e le garanzie pubbliche siano considerate ammissibili come garanzie altamente liquide, fatte salve determinate condizioni. A seguito di tale modifica, le CCP, comprese le CCP che compensano derivati sull'energia, potrebbero consentire ai loro partecipanti diretti e ai relativi clienti di utilizzare una gamma più ampia di garanzie per soddisfare le richieste di margini da parte delle CCP, il che eviterebbe inutili tensioni di liquidità per tali partecipanti diretti e clienti. È necessario evitare una potenziale discontinuità nel trattamento delle garanzie prima che sia noto l'esito dei negoziati sulle modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012, in particolare sulla modifica dell'articolo 46, paragrafo 1, di tale regolamento, che riguarda il trattamento delle garanzie. Le misure temporanee che consentono il ricorso a tali garanzie dovrebbero pertanto essere prorogate di 6 mesi.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 153/2013.
- (4) Per garantire il corretto funzionamento dei mercati finanziari e dell'energia dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza.
- (5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), previa consultazione dell'Autorità bancaria europea, del Comitato europeo per il rischio sistemico e del Sistema europeo di banche centrali.

<sup>(1)</sup> GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2022/2311 della Commissione, del 21 ottobre 2022, che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 153/2013 per quanto riguarda misure temporanee di emergenza sui requisiti in materia di garanzie reali (GU L 307 del 28.11.2022, pag. 31).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41).

<sup>(4)</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione [COM(2022) 697 final].



- (6) L'ESMA non ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici, in quanto ciò sarebbe stato altamente sproporzionato rispetto alla portata e all'impatto delle modifiche da adottare, tenendo conto del carattere urgente e della portata limitata delle modifiche proposte. Considerata l'urgenza, l'ESMA non ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(6)</sup>. Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati sarà debitamente informato ai sensi di tale disposizione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

### Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 153/2013

Il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 è così modificato:

- 1) all'articolo 39, il secondo comma è sostituito dal seguente:  
«Fino al 7 settembre 2024, ai fini dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, le garanzie pubbliche che soddisfano le condizioni di cui all'allegato I sono considerate garanzie altamente liquide.»;
- 2) all'articolo 62, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:  
«Tuttavia la sezione 2, punto 1, lettera h), dell'allegato I non si applica alle operazioni su derivati di cui all'articolo 2, punto 4, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 1227/2011 dal 29 novembre 2022 al 7 settembre 2024.»;
- 3) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2023

Per la Commissione  
La presidente  
Ursula VON DER LEYEN

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).



## ALLEGATO

L'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 è così modificato:


1) il titolo è sostituito dal seguente:

**«Condizioni applicabili agli strumenti finanziari, alle garanzie bancarie, alle garanzie pubbliche e all'oro considerati garanzie altamente liquide»;**

2) nella sezione 2 bis, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Fino al 7 settembre 2024 una garanzia pubblica che non soddisfi le condizioni che si applicano a una garanzia emessa da una banca centrale di cui alla sezione 2, punto 2, soddisfa tutte le condizioni seguenti per essere accettata come garanzia a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012:».

24CE1271



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/822 DELLA COMMISSIONE****del 21 novembre 2023****che modifica l'allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di validità per il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia per cani, gatti e furetti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 38,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce, tra l'altro, le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo, nonché le norme relative ai controlli di conformità di tali movimenti a carattere non commerciale. Il regolamento (UE) n. 576/2013 è stato abrogato dal regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, ma continua ad applicarsi fino al 21 aprile 2026, a titolo di misura transitoria, per quanto riguarda i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, in sostituzione della parte VI del regolamento (UE) 2016/429.
- (2) Il regolamento (UE) n. 576/2013 prevede l'obbligo di vaccinazione antirabbica di determinati animali da compagnia, ossia cani, gatti e furetti, oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da territori o paesi terzi. Più in particolare, esso dispone che cani, gatti e furetti non possono essere spostati in uno Stato membro tranne qualora abbiano ricevuto una vaccinazione antirabbica e siano stati sottoposti a una titolazione di anticorpi per la rabbia, entrambe conformi ai requisiti stabiliti in tale regolamento. Il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce inoltre che la Commissione deve adottare un elenco di territori o paesi terzi in provenienza dai quali i cani, i gatti o i furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro non sono tenuti a essere sottoposti a un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia. Tale elenco figura nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (3) Inoltre, nei casi in cui un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia è obbligatorio, tale test deve soddisfare i requisiti di validità di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013. Tale allegato fissa i requisiti di validità del test di titolazione degli anticorpi per la rabbia e stabilisce che, ai fini dei movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia da paesi terzi o territori, il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia deve essere eseguito in un laboratorio approvato conformemente all'articolo 3 della decisione 2000/258/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>. La decisione in questione è stata tuttavia abrogata dal regolamento (UE) 2016/429. È quindi necessario determinare quale laboratorio debba effettuare il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia richiesto per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti.

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109).

<sup>(4)</sup> Decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40).




- (4) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione <sup>(5)</sup> stabilisce norme integrative in materia di sanità animale relative all'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali. Esso si applica pertanto ai movimenti a carattere commerciale di tali specie e categorie di animali. Dall'articolo 3 di tale regolamento delegato si evince che l'ingresso nell'Unione di partite di cani, gatti e furetti è consentito solo se il paese terzo o territorio di origine di tali partite, o la loro zona o il loro compartimento, sono elencati nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>(6)</sup>. L'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce che l'ingresso nell'Unione di partite di cani, gatti e furetti è consentito solo se le prove di laboratorio richieste da tale regolamento delegato sono state effettuate in un laboratorio ufficiale designato a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>. L'articolo 76 del regolamento delegato (UE) 2020/692 impone l'obbligo di una prova valida di titolazione degli anticorpi per la rabbia per l'ingresso nell'Unione di partite di cani, gatti e furetti da paesi terzi o territori, tranne qualora questi ultimi figurino nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013. Pertanto il regolamento delegato (UE) 2020/692 determina già quali sono i laboratori che possono effettuare la titolazione degli anticorpi per la rabbia richiesta per l'ingresso nell'Unione di cani, gatti e furetti.
- (5) Di conseguenza, a fini di coerenza delle norme dell'Unione, le prescrizioni che devono essere rispettate dal laboratorio che deve effettuare la titolazione degli anticorpi per la rabbia per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia da un paese terzo o territorio verso uno Stato membro dovrebbero essere coerenti con quelle previste dal regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda i laboratori in cui può essere effettuata la titolazione degli anticorpi per la rabbia, conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.
- (6) L'articolo 37, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce i requisiti di ammissibilità per la designazione di un laboratorio come laboratorio ufficiale in uno Stato membro o in un paese terzo che è parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo. Tali requisiti di ammissibilità devono essere soddisfatti anche dai laboratori designati situati in un paese terzo affinché sia garantito lo stesso livello di esecuzione del test di titolazione degli anticorpi per la rabbia per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia originari di paesi terzi.
- (7) È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 576/2013 per quanto riguarda i laboratori che possono effettuare test validi di titolazione degli anticorpi per la rabbia ai fini dei movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti verso uno Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

- <sup>(5)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
- <sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione del 24 marzo 2021 che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
- <sup>(7)</sup> Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).




*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2023

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN



## ALLEGATO

Nell'allegato IV, punto 2, del regolamento (UE) n. 576/2013, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) deve essere eseguito in uno dei laboratori seguenti:

- i) un laboratorio ufficiale, situato in uno Stato membro o in un paese terzo che è parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo, designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) per l'esecuzione del test di titolazione degli anticorpi per la rabbia e di cui l'autorità competente ha comunicato alla Commissione il nome e i recapiti; o
- ii) un laboratorio situato in un paese terzo o territorio elencato nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (\*\*), designato dall'autorità competente del paese terzo e che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 37, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/625 per l'esecuzione del test di titolazione degli anticorpi per la rabbia e di cui l'autorità competente ha comunicato alla Commissione il nome e i recapiti;

(\*) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

(\*\*) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).».

24CE1272



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/777 DELLA COMMISSIONE****del 5 marzo 2024****relativo all'autorizzazione della L-lisina base, liquida, del monoclorigrato di L-lisina, liquido, e del monoclorigrato di L-lisina prodotti da *Escherichia coli* NITE BP-02917 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del concentrato liquido di L-lisina, del concentrato liquido di monoclorigrato di L-lisina e del monoclorigrato di L-lisina prodotti da *Escherichia coli* NITE BP-02917. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione del concentrato liquido di L-lisina, del concentrato liquido di monoclorigrato di L-lisina e del monoclorigrato di L-lisina prodotti da *Escherichia coli* NITE BP-02917 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi nutrizionali», gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi» e nella categoria «additivi organolettici», gruppo funzionale «aromatizzanti».
- (4) Nei pareri del 27 settembre 2022 <sup>(2)</sup> e dell'11 maggio 2023 <sup>(3)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il concentrato liquido di L-lisina, il concentrato liquido di monoclorigrato di L-lisina e il monoclorigrato di L-lisina prodotti da *Escherichia coli* NITE BP-02917 sono sicuri per le specie bersaglio, i consumatori e l'ambiente se utilizzati sia come aminoacidi che come aromatizzanti. L'Autorità ha espresso preoccupazioni in merito alla somministrazione simultanea per via orale di tali additivi come aminoacidi nei mangimi e nell'acqua di abbeveraggio. Essa ha inoltre concluso che il concentrato liquido di L-lisina, il concentrato liquido di monoclorigrato di L-lisina e il monoclorigrato di L-lisina non sono considerati potenzialmente tossici per le vie respiratorie o sensibilizzanti della pelle. Il concentrato liquido di monoclorigrato di L-lisina e il monoclorigrato di L-lisina non sono considerati irritanti per la pelle e gli occhi, mentre il concentrato liquido di L-lisina, a causa del suo pH elevato, può essere corrosivo per la pelle e gli occhi. L'Autorità ha inoltre concluso che il concentrato liquido di L-lisina, il concentrato liquido di monoclorigrato di L-lisina e il monoclorigrato di L-lisina prodotti da *Escherichia coli* NITE BP-02917 sono una fonte efficace dell'aminoacido essenziale L-lisina per le specie animali non ruminanti. Affinché la supplementazione di L-lisina sia efficace tanto nelle specie ruminanti quanto in quelle non ruminanti, sarebbe necessario proteggere la sostanza dalla degradazione ruminale. Le tre forme dell'additivo sono state considerate efficaci anche come aromatizzanti per mangimi alle condizioni d'uso proposte. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

<sup>(2)</sup> EFSA Journal 2022;20(10):7612.

<sup>(3)</sup> EFSA Journal 2023;21(6):8048.



- (5) I nomi «concentrato liquido di L-lisina» e «concentrato liquido di monoclorigrato di L-lisina» dovrebbero essere modificati in «L-lisina base, liquida» e «monoclorigrato di L-lisina, liquido» in quanto il tenore minimo di L-lisina di tali additivi è pari rispettivamente solo al 50 % e al 22,4 %.
- (6) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la L-lisina base, liquida, il monoclorigrato di L-lisina, liquido, e il monoclorigrato di L-lisina prodotti da *Escherichia coli* NITE BP-02917 soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tali additivi. La Commissione ritiene che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori della L-lisina base, liquida.
- (7) La Commissione ritiene che, quando gli additivi sono utilizzati come aminoacidi, in particolare in caso di supplementazione nell'acqua di abbeveraggio, sia opportuno avvertire l'utilizzatore della necessità di tenere conto dell'apporto con la dieta di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali.
- (8) La Commissione ritiene che le caratteristiche fisiche della polvere di monoclorigrato di L-lisina in relazione alla distribuzione delle dimensioni delle particelle e al potenziale di polverizzazione comportino un rischio di esposizione alle endotossine per gli utilizzatori ed è pertanto opportuno stabilire una limitazione dell'esposizione massima alle endotossine.
- (9) La Commissione ritiene che non vi siano motivi di sicurezza che richiedano la fissazione di tenori massimi per l'uso della L-lisina base, liquida, del monoclorigrato di L-lisina, liquido, e del monoclorigrato di L-lisina prodotti da *Escherichia coli* NITE BP-02917 come aromatizzanti. Al fine di consentire un migliore controllo, il tenore massimo raccomandato dovrebbe essere indicato sull'etichetta degli additivi per mangimi. Qualora tale tenore venga superato, è opportuno indicare determinate informazioni sull'etichetta delle premiscele in questione.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi nutrizionali», gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi» e alla categoria «additivi organolettici», gruppo funzionale «aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per mangimi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2024

Per la Commissione  
La presidente  
Ursula VON DER LEYEN



## ALLEGATO


Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %	massimo		
3c320i	—	L-lisina base, liquida	<p>Composizione dell'additivo Soluzione acquosa di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina del 50 %</p> <p>Forma liquida</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva L-lisina prodotta da <i>Escherichia coli</i> NITE BP-02917</p> <p>Formula chimica: <math>\text{NH}_2\text{-(CH}_2\text{)}_4\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH}</math></p> <p>Numero CAS: 56-87-1</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per la quantificazione della lisina nelle premiscele e nei mangimi composti: — cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS), regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (*) (allegato III, parte F).</p> <p>Per la quantificazione della lisina nell'additivo per mangimi e nelle premiscele (contenenti oltre il 10 % di lisina): — cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS/FLD) EN ISO 17180.</p>	Tutte le specie	—	—	—	<p>1. Il tenore di lisina deve essere indicato sull'etichetta dell'additivo.</p> <p>2. L'additivo può essere utilizzato nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>3. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-lisina, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»</p>	26 marzo 2034

**Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi**

			<p>Per la quantificazione della lisina nell'acqua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS/FLD) o</li> <li>— cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS).</li> </ul>							<p>5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle e degli occhi.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


(\*) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_it](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it).

(\*\*) Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1; ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/152/oj>).




Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
3c3211	—	Monocloridrato di L-lisina, liquido	<p>Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi</p> <p><i>Composizione dell'additivo</i> Soluzione acquosa di monocloridrato di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina del 22,4 % e un tasso massimo di umidità del 65 %</p> <p>Forma liquida</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Monocloridrato di L-lisina prodotto da <i>Escherichia coli</i> NITE BP-02917</p> <p>Formula chimica: <math>\text{NH}_2\text{-(CH}_2\text{)}_4\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH-HCl}</math></p> <p>Numero CAS: 657-27-2</p> <p><i>Metodo di analisi (*)</i> Per l'identificazione del monocloridrato di L-lisina nell'additivo per mangimi: — «L-lysine monohydrochloride monograph» del Food Chemical Codex.</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. Il tenore di lisina deve essere indicato sull'etichetta dell'additivo.</p> <p>2. L'additivo può essere utilizzato nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>3. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premesse indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione:</p>	26 marzo 2034

**Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi**



			<p>Per la quantificazione della lisina nell'additivo per mangimi e nelle premiscele (contenenti oltre il 10 % di lisina):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS/FLD) – EN ISO 17180.</li> </ul> <p>Per la quantificazione della lisina nelle premiscele e nei mangimi composti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS), regolamento (CE) n. 152/2009 (allegato III, parte F).</li> </ul> <p>Per la quantificazione della lisina nell'acqua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS/FLD) o</li> <li>— cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS).</li> </ul>							<p>«In caso di supplementazione con monocloridrato di L-lisina, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»</p>	
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

(<sup>1</sup>) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_it](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it).



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
3c322v	—	Monocloridrato di L-lisina	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Polvere di monocloridrato di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina del 78 % e un tasso massimo di umidità dell'1,5 %</p> <p>Forma solida</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Monocloridrato di L-lisina prodotto da <i>Escherichia coli</i> NITE BP-02917</p> <p>Formula chimica: <math>\text{NH}_2\text{-(CH}_2\text{)}_4\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH-HCl}</math></p> <p>Numero CAS: 657-27-2</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per l'identificazione del monocloridrato di L-lisina nell'additivo per mangimi:</p> <p>— «L-lysine monohydrochloride monograph» del Food Chemical Codex.</p> <p>Per la quantificazione della lisina nell'additivo per mangimi e nelle premisce (contenenti oltre il 10 % di lisina):</p> <p>— cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS/FLD) – EN ISO 17180.</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. Il tenore di lisina deve essere indicato sull'etichetta dell'additivo.</p> <p>2. L'additivo può essere utilizzato nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>3. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premisce indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con monocloridrato di L-lisina, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»</p>	26 marzo 2034


**Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi**



			<p>Per la quantificazione della lisina nelle premiscele e nei mangimi composti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS), regolamento (CE) n. 152/2009 (allegato III, parte F).</li> </ul> <p>Per la quantificazione della lisina nell'acqua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS/FLD) o</li> <li>— cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS).</li> </ul>							<p>5. Il tenore di endotossine dell'additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un'esposizione massima alle endotossine di 1 600 UI endotossine/m<sup>3</sup> di aria <sup>(7)</sup></p>	
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--

<sup>(1)</sup> Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eur-fa-eurl-feed-additives/eur-fa-authorisation/eur-fa-evaluation-reports\\_it](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eur-fa-eurl-feed-additives/eur-fa-authorisation/eur-fa-evaluation-reports_it).

<sup>(7)</sup> Esposizione calcolata in base al livello di endotossine e al potenziale di polverizzazione dell'additivo secondo il metodo utilizzato dall'EFSA (EFSA Journal 2018;16(10):5458); metodo di analisi: Farmacopea europea 2.6.14. (endotossine batteriche).



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
3c320i	—	L-lisina base, liquida	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Soluzione acquosa di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina del 50 %</p> <p>Forma liquida</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>L-lisina prodotta da <i>Escherichia coli</i> NITE BP-02917</p> <p>Formula chimica: <math>\text{NH}_2\text{-(CH}_2\text{)}_4\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH}</math></p> <p>Numero CAS: 56-87-1</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per la quantificazione della lisina nelle premiscele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS), regolamento (CE) n. 152/2009 (allegato III, parte F).</li> </ul> <p>Per la quantificazione della lisina nell'additivo per mangimi e nelle premiscele (contenenti oltre il 10 % di lisina):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS/FLD) – EN ISO 17180.</li> </ul>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg.»</p> <p>4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del tenore di cui al punto 3.</p>	26 marzo 2034


**Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti**





Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %	massimo		
3c3211	—	Monocloridrato di L-lisina, liquido	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Soluzione acquosa di monocloridrato di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina del 22,4 % e un tasso massimo di umidità del 65 %</p> <p>Forma liquida</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Monocloridrato di L-lisina prodotto da <i>Escherichia coli</i> NITE BP-02917</p> <p>Formula chimica: <math>\text{NH}_2\text{-(CH}_2\text{)}_4\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH-HCl}</math></p> <p>Numero CAS: 657-27-2</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per l'identificazione del monocloridrato di L-lisina nell'additivo per mangimi: — «L-lysine monohydrochloride monograph» del Food Chemical Codex.</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg.»</p>	26 marzo 2034

**Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti.**





Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %	massimo		
3c322v	—	Monocloridrato di L-lisina	<p><i>Composizione dell'additivo</i>                      Polvere di monocloridrato di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina del 78 % e un tasso massimo di umidità dell'1,5 %</p> <p>Forma solida</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i>                      Monocloridrato di L-lisina prodotto da <i>Escherichia coli</i> NITE BP-02917</p> <p>Formula chimica: <math>\text{NH}_2\text{-(CH}_2\text{)}_4\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH-HCl}</math></p> <p>Numero CAS: 657-27-2</p> <p><i>Metodo di analisi (*)</i>                      Per l'identificazione del monocloridrato di L-lisina nell'additivo per mangimi:                      — «L-lysine monohydrochloride monograph» del Food Chemical Codex.</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:                      «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg/kg.»</p>	26 marzo 2034

**Categoria: additivi organoletti. gruppo funzionale: aromatizzanti.**




							<p>4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del tenore di cui al punto 3.</p> <p>5. Il tenore di endotossine dell'additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un'esposizione massima alle endotossine di 1 600 UI endotossine/m<sup>3</sup> di aria (*)</p>
	<p>Per la quantificazione della lisina nell'additivo per mangimi e nelle premiscele (contenenti oltre il 10 % di lisina):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS/FLD) – EN ISO 17180.</li> </ul> <p>Per la quantificazione della lisina nelle premiscele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS), regolamento (CE) n. 152/2009 (allegato III, parte F).</li> </ul>						

(\*) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorization/eurl-fa-evaluation-reports\\_it](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorization/eurl-fa-evaluation-reports_it)

(†) Esposizione calcolata in base al livello di endotossine e al potenziale di polverizzazione dell'additivo secondo il metodo utilizzato dall'EFSA (EFSA Journal 2018;16(10):5458); metodo di analisi: Farmacoepi europea 2.6.14. (endotossine batteriche).

24CE1273



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/778 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2024

relativo all'autorizzazione di un preparato di proteasi prodotta da *Bacillus licheniformis* DSM 33099 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso, allevate per la produzione di uova e allevate per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di proteasi (nota anche come «subtilisina») prodotta da *Bacillus licheniformis* DSM 33099. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di proteasi prodotta da *Bacillus licheniformis* DSM 33099 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole in crescita, con la richiesta di classificarlo nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «promotori della digestione».
- (4) Nel parere del 5 luglio 2023 <sup>(2)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di proteasi prodotta da *Bacillus licheniformis* DSM 33099 è sicuro per tutte le specie avicole da ingrasso e allevate per la produzione di uova/la riproduzione, nonché per i consumatori e per l'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che il preparato di proteasi prodotta da *Bacillus licheniformis* DSM 33099 non è irritante per gli occhi né per la pelle ma che dovrebbe essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie, mentre non è stato possibile trarre conclusioni sul suo potenziale di sensibilizzazione cutanea a causa dell'assenza di dati. L'Autorità ha inoltre concluso che il preparato di proteasi prodotta da *Bacillus licheniformis* DSM 33099 può essere efficace al livello di inclusione di 30 000 NFP di proteasi/kg di mangime completo per tutte le specie avicole da ingrasso e allevate per la produzione di uova/la riproduzione. Essa non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. L'Autorità ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di proteasi prodotta da *Bacillus licheniformis* DSM 33099 soddisfi le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tale preparato per tutte le specie avicole da ingrasso, allevate per la produzione di uova e allevate per la riproduzione. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell'additivo.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> EFSA Journal 2023;21(8):8163.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Autorizzazione**

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

*Articolo 2*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2024


*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo per mangimi	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
<b>Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione</b>									
4a43	DSM Nutritional Products Ltd	Proteasi (EC 3.4.21.62)	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Preparato di proteasi prodotta da <i>Bacillus licheniformis</i> DSM 33099 con un'attività minima di 600 000 NFP (°)/g.</p> <p>Forma solida.</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Proteasi (EC 3.4.21.62, nota anche come «subtilisina») prodotta da <i>Bacillus licheniformis</i> DSM 33099.</p> <p><i>Metodo di analisi (°)</i> Per la determinazione dell'attività proteasica nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi composti: metodi colorimetrici basati sulla reazione enzimatica della proteasi su un substrato di N-succinil-Ala-Ala-Pro-Phe-p-nitroamile.</p>	Tutte le specie avicole da ingrasso  Tutte le specie avicole allevate per la produzione di uova o allevate per la riproduzione	-	30 000 NFP	-	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle.</p>	26 marzo 2034

(°) Una unità di proteasi (NFP) è definita come la quantità di enzima che libera 1 µmol di p-nitroammina da 1 mM di substrato (N-succinil-Ala-Ala-Pro-Phe-p-nitroamile) al minuto a pH 9,0 e a 37 °C.  
 (°) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_it](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it).



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/780 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2024

relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma citrinoviride* DSM 34663 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso, tutte le specie avicole destinate alla produzione di uova e allevate per la produzione di uova, suinetti svezzati, suini da ingrasso e carpe, all'autorizzazione di tale preparato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da riproduzione, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori allevate per la riproduzione, uccelli ornamentali, suinetti lattanti e specie suine minori da ingrasso (titolare dell'autorizzazione: Huvepharma NV) e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1043, (UE) 2017/1906 e (UE) 2018/327

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
- (2) Un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma citrinoviride* DSM 34663 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come *Trichoderma citrinoviride* Bisset [IMI SD135]) è stato autorizzato per un periodo di 10 anni come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, specie avicole minori da ingrasso e destinate alla produzione di uova, suinetti svezzati e suini da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1043 della Commissione <sup>(2)</sup>, a pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori allevate per la produzione di uova dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1906 della Commissione <sup>(3)</sup> e a carpe dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/327 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (3) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma citrinoviride* DSM 34663 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, specie avicole minori da ingrasso e destinate alla produzione di uova, suinetti svezzati, suini da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori allevate per la produzione di uova e carpe, con la richiesta che tale additivo fosse classificato nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «promotori della digestione». In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, tale domanda riguardava anche l'autorizzazione di nuove utilizzazioni dello stesso preparato come additivo per mangimi destinati a galline da riproduzione, tacchini allevati per la riproduzione, tacchini da riproduzione, uccelli ornamentali, suinetti lattanti, specie suine minori da ingrasso, specie avicole minori allevate per la riproduzione e specie avicole minori da riproduzione. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29; ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1043 della Commissione, del 30 giugno 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto da *Trichoderma citrinoviride* Bisset (IM SD 135) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, suinetti svezzati, suini da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso e destinate alla produzione di uova, e che modifica i regolamenti (CE) n. 2148/2004, (CE) n. 828/2007 e (CE) n. 322/2009 (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) (GU L 167 dell'1.7.2015, pag. 63; ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2015/1043/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1043/oj)).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1906 della Commissione, del 18 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da *Trichoderma citrinoviride* Bisset (IM SD135) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova e a specie avicole minori destinate alla produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) (GU L 269 del 19.10.2017, pag. 33; ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2017/1906/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1906/oj)).


<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/327 della Commissione, del 5 marzo 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da *Trichoderma citrinoviride* Bisset (IMI SD135) come additivo per mangimi destinati a carpe (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) (GU L 63 del 6.3.2018, pag. 7; ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2018/327/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/327/oj)).



- (4) Nel parere del 5 luglio 2023 <sup>(5)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha dichiarato che non vi sono nuovi elementi di prova tali da indurre a riconsiderare le precedenti conclusioni secondo cui il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma citrinoviride* DSM 34663 è sicuro per le specie bersaglio, comprese le specie per le quali è attualmente autorizzato, segnatamente tutte le specie avicole da ingrasso, destinate alla produzione di uova e allevate per la produzione di uova, i suinetti svezzati, i suini da ingrasso e le carpe, i consumatori e l'ambiente alle condizioni d'uso attualmente autorizzate. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo è sicuro per tutte le specie avicole da riproduzione, i tacchini allevati per la riproduzione, le specie avicole minori allevate per la riproduzione, gli uccelli ornamentali, i suinetti lattanti e le specie suine minori da ingrasso, i consumatori e l'ambiente, alle condizioni d'uso raccomandate. L'Autorità ha altresì dichiarato che il preparato non è corrosivo per la pelle né sensibilizzante della pelle. Essa ha affermato che il preparato è irritante per gli occhi ed è considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie, mentre non è stato possibile trarre conclusioni sulla possibilità che l'additivo sia irritante per la pelle. L'Autorità ha ritenuto che non sia necessario valutare l'efficacia dell'additivo nel contesto del rinnovo dell'autorizzazione, in quanto la domanda non comprende una proposta di modifica o integrazione delle condizioni d'uso per le specie/categorie per le quali esiste un'autorizzazione. Essa ha ritenuto che le conclusioni raggiunte per tali specie possano essere estese ed estrapolate ad altre specie e ha pertanto concluso che l'additivo può essere efficace per le specie avicole minori allevate per la riproduzione, tutte le specie avicole da riproduzione, gli uccelli ornamentali, i tacchini allevati per la riproduzione, i suinetti lattanti e le specie suine minori da ingrasso. L'Autorità non ha ritenuto che fossero necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato.
- (5) Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all'attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione effettuata nel contesto della precedente autorizzazione riguardo al metodo di analisi dell'endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma citrinoviride* DSM 34663 come additivo per mangimi. In conformità all'articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione <sup>(6)</sup>, non è pertanto richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.
- (6) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma citrinoviride* DSM 34663 soddisfi le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale additivo per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, specie avicole minori da ingrasso e destinate alla produzione di uova, suinetti svezzati, suini da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori allevate per la produzione di uova e carpe, e l'uso di tale preparato dovrebbe essere autorizzato per galline da riproduzione, tacchini allevati per la riproduzione, tacchini da riproduzione, uccelli ornamentali, suinetti lattanti, specie suine minori da ingrasso, specie avicole minori allevate per la riproduzione e specie avicole minori da riproduzione. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti negativi sulla salute degli utilizzatori dell'additivo. Tali misure di protezione lasciano impregiudicate altre prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori ai sensi del diritto dell'Unione.
- (7) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma citrinoviride* DSM 34663 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, specie avicole minori da ingrasso e destinate alla produzione di uova, suinetti svezzati, suini da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori allevate per la produzione di uova e carpe, i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1043, (UE) 2017/1906 e (UE) 2018/327 dovrebbero essere abrogati.
- (8) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma citrinoviride* DSM 34663 destinato a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, specie avicole minori da ingrasso e destinate alla produzione di uova, suinetti svezzati, suini da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori allevate per la produzione di uova e carpe, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

<sup>(5)</sup> EFSA Journal 2023;21(8):8171.

<sup>(6)</sup> Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8; ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

**Rinnovo dell'autorizzazione**

L'autorizzazione del preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è rinnovata per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, specie avicole minori da ingrasso e destinate alla produzione di uova, suinetti svezzati, suini da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori allevate per la produzione di uova e carpe, alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

**Autorizzazione**

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale per galline da riproduzione, tacchini allevati per la riproduzione, tacchini da riproduzione, uccelli ornamentali, suinetti lattanti, specie suine minori da ingrasso, specie avicole minori allevate per la riproduzione e specie avicole minori da riproduzione, alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 3

**Abrogazioni**

I regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1043, (UE) 2017/1906 e (UE) 2018/327 sono abrogati.

Articolo 4

**Misure transitorie**

1. Il preparato specificato nell'allegato e le premiscele contenenti tale preparato, destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, specie avicole minori da ingrasso e destinate alla produzione di uova, suinetti svezzati, suini da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori allevate per la produzione di uova e carpe, prodotti ed etichettati prima del 26 settembre 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 26 marzo 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti il preparato specificato nell'allegato, destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, specie avicole minori da ingrasso e destinate alla produzione di uova, suinetti svezzati, suini da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori allevate per la produzione di uova e carpe, prodotti ed etichettati prima del 26 marzo 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 26 marzo 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 5

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2024

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

—



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
<b>Categoria: additivi zootecnici, gruppo funzionale: promotori della digestione.</b>									
4a1617	Huvepharma NV	Endo- 1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8)	<p>Preparato di endo- 1,4-beta-xilanasi prodotta da <i>Trichoderma citrinoviride</i> DSM 34663 con un'attività minima di 6 000 EPU (1) /g. Forma solida o liquida.</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Endo- 1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da <i>Trichoderma citrinoviride</i> DSM 34663.</p> <p>Metodo di analisi (2) Per la caratterizzazione dell'endo- 1,4-beta-xilanasi nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi composti: metodo colorimetrico di misurazione della sostanza colorante idrosolubile rilasciata dall'azione dell'endo- 1,4-beta-xilanasi a partire da substrati di arabinosilano di frumento reticolato con azzurrina.</p>	<p>Tacchini da ingrasso</p> <p>Tacchini allevati per la riproduzione</p> <p>Specie avicole minori da ingrasso</p> <p>Carpe</p> <p>Polli da ingrasso</p> <p>Pollastre allevate per la produzione di uova</p> <p>Specie avicole minori allevate per la produzione di uova o allevate per la riproduzione</p> <p>Tutte le specie avicole da riproduzione</p> <p>Galline ovaiole</p> <p>Specie avicole minori destinate alla produzione di uova</p> <p>Uccelli ornamentali</p>	-	1 050 EPU	-	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.</p>	26 marzo 2034





## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/781 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2024

relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di alfa-galattosidasi prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CBS 615.94 e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus niger* CBS 120604 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione: Kerry Ingredients & Flavours Ltd.) e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 237/2012 e (UE) n. 1365/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
- (2) Il preparato di alfa-galattosidasi prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CBS 615.94 e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus niger* CBS 120604 è stato autorizzato per dieci anni come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 237/2012 della Commissione <sup>(2)</sup> e alle specie avicole minori da ingrasso e alle pollastre allevate per la produzione di uova dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1365/2013 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (3) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'autorizzazione del preparato di alfa-galattosidasi prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CBS 615.94 e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus niger* CBS 120604 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «promotori della digestione». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel parere del 6 luglio 2023 <sup>(4)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso attualmente autorizzate, il preparato di alfa-galattosidasi prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CBS 615.94 e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus niger* CBS 120604 continua a essere sicuro per i polli da ingrasso, le specie avicole minori da ingrasso e le pollastre allevate per la produzione di uova, nonché per i consumatori e l'ambiente. Ha inoltre concluso che il preparato di alfa-galattosidasi prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CBS 615.94 e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus niger* CBS 120604 è irritante per la pelle e per gli occhi, è un sensibilizzante della pelle e dovrebbe essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 237/2012 della Commissione, del 19 marzo 2012, relativo all'autorizzazione di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da *Aspergillus niger* (CBS 120604) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Kerry Ingredients and Flavours) (GU L 80 del 20.3.2012, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2012/237/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/237/oj)).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1365/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di alfa-galattosidasi prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus niger* (CBS 120604) come additivo per mangimi destinati alle specie avicole minori da ingrasso e alle pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Kerry Ingredients and Flavours) (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 31, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2013/1365/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1365/oj)).

<sup>(4)</sup> EFSA Journal 2023;21(8):8175.



Ha inoltre indicato che non è necessario valutare l'efficacia del preparato di alfa-galattosidasi prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CBS 615.94 e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus niger* CBS 120604 in quanto la domanda di rinnovo dell'autorizzazione non comprende una proposta di modifica o integrazione delle condizioni delle autorizzazioni iniziali che inciderebbe sull'efficacia dell'additivo. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato.

- (5) Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all'attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione effettuata nel contesto delle precedenti autorizzazioni riguardo al metodo di analisi del preparato di alfa-galattosidasi prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CBS 615.94 e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus niger* CBS 120604 come additivo per mangimi. In conformità all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione <sup>(6)</sup>, non è pertanto richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.
- (6) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di alfa-galattosidasi prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CBS 615.94 e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus niger* CBS 120604 soddisfi le condizioni stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale additivo. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell'additivo. Tali misure di protezione lasciano impregiudicate altre prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori ai sensi del diritto dell'Unione.
- (7) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione del preparato di alfa-galattosidasi prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CBS 615.94 e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus niger* CBS 120604 come additivo per mangimi, è opportuno abrogare i regolamenti di esecuzione (UE) n. 237/2012 e (UE) n. 1365/2013.
- (8) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del preparato di alfa-galattosidasi prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CBS 615.94 e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus niger* CBS 120604, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

#### Rinnovo dell'autorizzazione


L'autorizzazione del preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

#### Articolo 2

#### Abrogazioni

I regolamenti di esecuzione (UE) n. 237/2012 e (UE) n. 1365/2013 sono abrogati.

<sup>(6)</sup> Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).



*Articolo 3***Misure transitorie**

1. Il preparato specificato nell'allegato e le premiscele contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 26 settembre 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 26 marzo 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti il preparato specificato nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 26 marzo 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 26 marzo 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

*Articolo 4***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2024


*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN



## ALLEGATO


Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
4a17	Kerry Ingredients and Flavours Ltd.	ALFA-galattosidasi (EC 3.2.1.22) Endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4)	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Preparato di alfa-galattosidasi prodotta da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CBS 615.94 e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da <i>Aspergillus niger</i> CBS 120604, avente un'attività minima di: — 1 000 U (*) alfa-galattosidasi/g; — 5 700 U (*) endo-1,4-beta-glucanasi/g. Forma solida.</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> ALFA-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CBS 615.94 ed endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da <i>Aspergillus niger</i> CBS 120604.</p> <p><i>Metodo di analisi (*)</i> Per la determinazione dell'alfa-galattosidasi: nell'additivo per mangimi, nelle premisce e nei mangimi composti: metodo colorimetrico di misurazione del p-nitrofenolo rilasciato</p>	Polli da ingrasso Specie avicole minori da ingrasso Pollastre allevate per la produzione di uova	—	50 U alfa-galattosidasi 285 U endo-1,4-beta-glucanasi	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Indicare nelle istruzioni per l'uso: «Dose massima raccomandata: — 100 U alfa-galattosidasi/kg di mangime completo, — 570 U endo-1,4-beta-glucanasi/kg di mangime completo.»</p> <p>3. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premisce. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premisce devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.</p>	26 marzo 2034

## Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione




**Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione**

4a17	Kerry Ingredients and Flavours Ltd.	ALFA-galattosidasi (EC 3.2.1.22) Endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4)	Composizione dell'additivo Preparato di alfa-galattosidasi prodotta da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CBS 615.94 e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da <i>Aspergillus niger</i> CBS 120604, avente un'attività minima di: — 500 U alfa-galattosidasi/g, — 2850 U endo-1,4-beta-glucanasi/g. Forma liquida.  Caratterizzazione della sostanza attiva ALFA-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CBS 615.94 ed endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da <i>Aspergillus niger</i> CBS 120604.	Polli da ingrasso	—	50 U alfa-galattosidasi 285 U endo-1,4-beta-glucanasi	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Indicare nelle istruzioni per l'uso: «Dose massima raccomandata: — 100 U alfa-galattosidasi/kg di mangime completo, — 570 U endo-1,4-beta-glucanasi/kg di mangime completo.» 3. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi	26 marzo 2034
------	-------------------------------------	---	---	-------------------	---	--	---	--	---------------





**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/785 DELLA COMMISSIONE****del 5 marzo 2024****che dispone la registrazione delle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> («regolamento di base»), in particolare l'articolo 24, paragrafo 5,

previa informazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 ottobre 2023 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup> («avviso di apertura»), l'apertura su propria iniziativa di un'inchiesta antisovvenzioni («inchiesta antisovvenzioni») per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

**1. PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE**

- (2) Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti principalmente per il trasporto di un massimo di nove persone compreso il conducente, azionati <sup>(3)</sup> esclusivamente da uno o più motori elettrici. I motocicli sono esclusi dall'inchiesta. Il prodotto in esame è attualmente classificato con il codice NC 8703 80 10.

**2. MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE**

- (3) A norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può, su propria iniziativa, chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione, in conformità all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base.

**2.1. Circostanze gravi nelle quali importazioni massicce in un periodo di tempo relativamente breve di un prodotto che beneficia di sovvenzioni provocano un pregiudizio difficilmente rimediabile**

- (4) Per quanto riguarda le sovvenzioni, la Commissione dispone di sufficienti elementi di prova tendenti a indicare che le importazioni del prodotto in esame dalla PRC sono oggetto di sovvenzioni. Le sovvenzioni asserite consistono, tra l'altro,
- i) nel trasferimento diretto di fondi e in potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni;
  - ii) nella rinuncia della pubblica amministrazione ad entrate altrimenti dovute o nella mancata riscossione delle stesse; e
  - iii) nella fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato.
- (5) Gli elementi di prova attestanti le sovvenzioni sono stati resi disponibili nella nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova.
- (6) Si asserisce che le misure di cui al considerando 4 siano sovvenzioni, poiché comportano un contributo finanziario del governo della RPC o di altre amministrazioni regionali (fra cui enti pubblici), o di enti privati su ordine o su incarico del governo della RPC, che conferiscono un vantaggio ai produttori esportatori del prodotto in esame. Paiono inoltre essere specifiche e quindi compensabili, tra l'altro, in quanto limitate a determinati settori, prodotti e/o regioni.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

<sup>(2)</sup> GU C, C/2023/160, 4.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/160/oj>.

<sup>(3)</sup> Indipendentemente dal numero di ruote mosse.



- (7) Gli elementi di prova disponibili nella fase attuale tendono pertanto a indicare che le esportazioni del prodotto in esame sono oggetto di sovvenzioni compensabili.
- (8) Gli elementi di prova evidenziano inoltre circostanze gravi sotto forma di importazioni massicce in un periodo di tempo relativamente breve e un aumento sostanziale delle importazioni di cui al codice NC 8703 80 10 nel periodo che va da ottobre 2023 a gennaio 2024. Nello specifico, gli elementi di prova disponibili indicano che il volume delle importazioni tra ottobre 2023 e gennaio 2024 è pari a 177 839 unità. Si tratta di un aumento del 11 % rispetto al periodo dell'inchiesta (ottobre 2022 - settembre 2023) in termini di media mensile (cfr. la tabella 1) e del 14 % rispetto al corrispondente periodo tra ottobre 2022 e gennaio 2023 (cfr. la tabella 2).

Tabella 1

**Importazioni dalla RPC nel periodo dell'inchiesta e dopo l'inchiesta**

	Periodo dell'inchiesta	Media mensile nel periodo dell'inchiesta	Ottobre 2023-gennaio 2024	Media mensile nel periodo ottobre 2023-gennaio 2024	Variazione
Importazioni dalla RPC nell'Unione (esprese in unità)	479 720	39 977	177 839	44 460	+ 11%

Fonte: banca dati Surveillance.

Tabella 2

**Importazioni dalla RPC nel periodo ottobre-gennaio rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente**

	Ottobre 2022-gennaio 2023	Ottobre 2023-gennaio 2024	Variazione
Importazioni dalla RPC nell'Unione (esprese in unità)	155 873	177 839	+ 14 %

Fonte: banca dati Surveillance.


- (9) In questa fase risulta plausibile che, sulla base dei dati raccolti durante l'inchiesta, il pregiudizio difficilmente rimediabile abbia iniziato a concretizzarsi anche prima della fine dell'inchiesta.
- (10) Sussiste inoltre il rischio che un numero crescente di produttori dell'Unione subirà le conseguenze di un calo delle vendite e di una riduzione dei livelli di produzione, qualora proseguano gli attuali livelli accresciuti di importazioni dalla RPC a prezzi assertivamente sovvenzionati, come dimostrato finora dopo l'apertura dell'inchiesta. È evidente che tale rischio avrà un'incidenza negativa sull'occupazione e sui risultati complessivi dei produttori dell'Unione. Ciò costituirebbe un pregiudizio difficilmente rimediabile.

**2.2. Esclusione della reiterazione del pregiudizio**

- (11) Tenuto conto dei dati e delle osservazioni di cui ai considerando da 8 a 10, la Commissione ha ritenuto necessario preparare la potenziale istituzione di misure retroattive disponendo la registrazione, al fine di escludere la reiterazione di tale pregiudizio. Qualora alla fine dell'inchiesta in corso la Commissione dovesse concludere che l'industria dell'Unione subisce un pregiudizio grave, la riscossione di dazi compensativi sulle importazioni registrate può essere ritenuta una misura appropriata per escludere la reiterazione di tale pregiudizio.

**2.3. Conclusioni**

- (12) La Commissione ha concluso che sussistono elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame in conformità all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base.



### 3. PROCEDURA

- (13) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

### 4. REGISTRAZIONE

- (14) A norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, qualora dalle risultanze dell'inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi compensativi, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili, purché siano rispettate le condizioni necessarie.
- (15) L'eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dai risultati dell'inchiesta.
- (16) Nella fase attuale dell'inchiesta non è ancora possibile stimare con esattezza l'importo della sovvenzione. La Commissione non ritiene pertanto opportuno fornire una stima relativa all'importo dei dazi che dovranno essere corrisposti in futuro.

### 5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (17) I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Le autorità doganali sono invitate, a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti principalmente per il trasporto di un massimo di nove persone compreso il conducente, azionati (indipendentemente dal numero di ruote mosse) esclusivamente da uno o più motori elettrici, attualmente classificati con il codice NC 8703 80 10 e originari della Repubblica popolare cinese. I motocicli sono esclusi dalla presente inchiesta.
2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2024

Per la Commissione  
La presidente  
Ursula VON DER LEYEN

---

(\*) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/794 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2024

relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Komagataella phaffii* CGMCC 7.371 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e ai suinetti di tutte le specie di suidi (titolare dell'autorizzazione: Victory Enzymes GmbH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Komagataella phaffii* CGMCC 7.371. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Komagataella phaffii* CGMCC 7.371 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole, ai suinetti (svezzati e lattanti) e alle specie suine minori in crescita, con la richiesta di classificarlo nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «promotori della digestione».
- (4) Nel parere del 4 luglio 2023 <sup>(2)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Komagataella phaffii* CGMCC 7.371 è sicuro per tutte le specie avicole, per i suinetti (lattanti e svezzati) e per le specie suine minori in crescita, nonché per i consumatori e per l'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Komagataella phaffii* CGMCC 7.371 è considerato non irritante per gli occhi ma che dovrebbe essere considerato un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie, mentre non è stata in grado di trarre conclusioni sul potenziale di irritazione cutanea dell'additivo. L'Autorità ha altresì concluso che il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Komagataella phaffii* CGMCC 7.371 può essere efficace a 2 000 U/kg di mangime in tutti gli uccelli ovaiole e in tutti i suidi (dall'allattamento allo svezzamento) e a 1 000 U/kg di mangime in tutte le altre specie/categorie avicole. Essa non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. L'Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Komagataella phaffii* CGMCC 7.371 soddisfi le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tale preparato per tutte le specie avicole e per i suinetti di tutti i suidi (dall'allattamento allo svezzamento). La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell'additivo.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

<sup>(2)</sup> EFSA Journal 2023;21(8):8150.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Autorizzazione**

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

*Articolo 2*


**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2024

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN



## ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
4a44	Victory Enzymes GmbH	Endo-1,4-beta-xilanasasi (EC 3.2.1.8)	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di endo-1,4-beta-xilanasasi prodotta da <i>Komagataella phaffii</i> CGMCC 7.371 con un'attività minima di 30 000 U (*) /g.</p> <p>Forma liquida o solida.</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Endo-1,4-beta-xilanasasi (EC 3.2.1.8) prodotta da <i>Komagataella phaffii</i> CGMCC 7.371.</p> <p><i>Metodo di analisi (*)</i></p> <p>Per la determinazione dell'endo-1,4-beta-xilanasasi nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi composti: metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica dell'endo-1,4-beta-xilanasasi su un substrato di arabinosilano di frumento reticolato con azzurrina.</p>	Tutte le specie avicole per la produzione di uova Suinetti lattanti Suinetti svezzati Suinetti di specie suine minori (lattanti e svezzati)	—	2 000 U	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle.	26 marzo 2034
				Tutte le specie avicole ad eccezione delle specie avicole per la produzione di uova	—	1 000 U			

(\*) Un'unità (U) di xilanasasi è la quantità di enzima necessaria per liberare una micromole di zuccheri riduttori equivalenti al minuto dall'arabinosilano a 37 °C e pH 6,5.

(†) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_it](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it).



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/831 DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 2024

**che autorizza la Svezia ad applicare aliquote di accisa ridotte sull'elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi situati in talune zone della Svezia settentrionale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,


vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/2409 del Consiglio <sup>(2)</sup> ha autorizzato la Svezia ad applicare, fino al 31 dicembre 2023, un'aliquota di accisa ridotta sull'elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi in talune zone della Svezia settentrionale, conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.
- (2) Con lettera dell'11 aprile 2023 la Svezia ha chiesto l'autorizzazione di prorogare l'applicazione di un'aliquota di accisa ridotta sull'elettricità consumata dagli stessi beneficiari per un ulteriore periodo di quattro anni, ossia a decorrere dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2027. La riduzione deve essere limitata a 96 SEK/MWh. Con lettera del 10 ottobre 2023 la Svezia ha trasmesso ulteriori informazioni e chiarimenti.
- (3) Nelle zone interessate, le spese di riscaldamento sono mediamente superiori a quelle sostenute nel resto del paese a causa del periodo di riscaldamento più lungo. La riduzione del costo dell'elettricità a favore di nuclei familiari e società del settore dei servizi in tali zone restringe pertanto il divario tra i costi complessivi di riscaldamento per i consumatori nella Svezia settentrionale e quelli sostenuti dai consumatori nel resto del paese. La misura contribuisce quindi al conseguimento degli obiettivi della politica regionale e di coesione. La riduzione fiscale non dovrebbe eccedere quanto necessario a compensare i costi supplementari di riscaldamento sostenuti da nuclei familiari e società del settore dei servizi in talune zone della Svezia settentrionale.
- (4) Le aliquote di imposizione ridotte dovrebbero essere superiori ai livelli minimi di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.
- (5) Tenuto conto della natura remota delle zone cui si applica e considerato che la riduzione fiscale è limitata ai nuclei familiari e alle imprese del settore dei servizi, senza superare i costi aggiuntivi del riscaldamento nella Svezia settentrionale, la misura non dovrebbe tradursi in distorsioni significative della concorrenza né in variazioni degli scambi commerciali fra Stati membri.
- (6) Di conseguenza la misura è accettabile per quanto riguarda il corretto funzionamento del mercato interno e la necessità di garantire una concorrenza leale. Essa è inoltre compatibile con le politiche dell'Unione in materia di sanità, ambiente, energia e trasporti.
- (7) A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione accordata a norma di tale disposizione deve essere limitata nel tempo. Per garantire ai nuclei familiari e alle società del settore dei servizi interessati un grado di prevedibilità sufficiente, è opportuno concedere l'autorizzazione per un periodo di quattro anni, come richiesto. Tuttavia, l'autorizzazione dovrebbe cessare di applicarsi dalla data di applicazione di un

<sup>(1)</sup> GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/2409 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, che autorizza la Svezia ad applicare un'aliquota di accisa ridotta sull'elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi situati in talune zone della Svezia settentrionale, conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (GU L 342 del 21.12.2017, pag. 10).



sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità adottato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qualora tali disposizioni diventino applicabili durante il periodo dell'autorizzazione.

- (8) Al fine di evitare perturbazioni per i nuclei familiari e le imprese del settore dei servizi interessati, è opportuno garantire che la Svezia possa continuare ad applicare senza interruzioni un'aliquota di accisa ridotta sull'elettricità consumata dagli stessi beneficiari. È opportuno pertanto concedere l'autorizzazione richiesta con effetto dal 1° gennaio 2024, così da garantire la continuità con le disposizioni precedenti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/2409. Prevedendo l'applicazione a partire da una data anteriore all'entrata in vigore della misura speciale, si rispettano le legittime aspettative dei nuclei familiari e delle imprese del settore dei servizi interessati, in quanto la misura speciale non ne intacca i diritti e gli obblighi.
- (9) La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

1. La Svezia è autorizzata ad applicare un'aliquota di accisa ridotta sull'elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi situati nei comuni elencati nell'allegato. La riduzione rispetto all'aliquota di accisa normale nazionale sull'elettricità non eccede quanto necessario a compensare le spese supplementari di riscaldamento sostenute a causa della situazione geografica del nord della Svezia rispetto al resto del paese e non supera 96 SEK/MWh.

2. Le aliquote ridotte devono rispettare i requisiti previsti dalla direttiva 2003/96/CE, in particolare i livelli minimi di cui all'articolo 10.

#### Articolo 2


La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

#### Articolo 3

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2024


*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
A. VERLINDEN



## ALLEGATO

Regioni	Comuni
Contea di Norrbotten	Tutti
Contea di Västerbotten	Tutti
Contea di Jämtland	Tutti
Contea di Västernorrland	Sollefteå, Ånge, Örnköldsvik
Contea di Gävleborg	Ljusdal
Contea di Dalarna	Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen
Contea di Värmland	Torsby

24CE1279



## DECISIONE (UE) 2024/775 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2024

**relativa alla franchigia dai dazi all'importazione e all'esenzione dall'IVA concesse all'importazione delle merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dall'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina**

[notificata con il numero C(2024) 1333]

**(Solo i testi in lingua lettone, lituana, polacca, rumena e slovacca fanno fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto delle importazioni definitive di taluni beni <sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 53, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 76, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 febbraio 2022 la Russia ha avviato un'invasione su vasta scala non provocata e ingiustificata dell'Ucraina. Di conseguenza milioni di persone sono fuggiti dall'Ucraina e la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio <sup>(3)</sup> ha accertato l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina e ha introdotto una protezione temporanea. L'afflusso di persone in fuga dall'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina continua a rappresentare una sfida per gli Stati membri interessati per quanto riguarda l'erogazione di una sufficiente assistenza umanitaria e il soddisfacimento dei bisogni primari di queste persone.
- (2) Il 24 febbraio 2022 l'Ucraina ha chiesto assistenza a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> in materia di forniture per la protezione civile. In un'espressione di solidarietà e sostegno, gli Stati membri e la comunità internazionale hanno risposto con la fornitura di merci per l'assistenza umanitaria destinate a essere distribuite alle persone in fuga dall'aggressione militare della Russia che arrivano nell'Unione e alle altre persone colpite dall'aggressione nei confronti dell'Ucraina.
- (3) La decisione (UE) 2022/1108 della Commissione <sup>(5)</sup> ha concesso a taluni Stati membri la franchigia dai dazi all'importazione e l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto («IVA») all'importazione delle merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dall'aggressione militare in Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in loco. La decisione (UE) 2023/829 della Commissione <sup>(6)</sup> ha prorogato dette misure nei confronti di taluni Stati membri fino al 31 dicembre 2023.

<sup>(1)</sup> GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/132/oj>.

<sup>(2)</sup> GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1186/oj>.

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2022/382/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/382/oj)).


<sup>(4)</sup> Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924), ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1313/oj>).

<sup>(5)</sup> Decisione (UE) 2022/1108 della Commissione, del 1° luglio 2022, relativa alla franchigia dai dazi all'importazione e all'esenzione dall'IVA concesse all'importazione delle merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina (GU L 178 del 5.7.2022, pag. 57, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1108/oj>).

<sup>(6)</sup> Decisione (UE) 2023/829 della Commissione, del 17 aprile 2023, relativa alla franchigia dai dazi all'importazione e all'esenzione dall'IVA concesse all'importazione delle merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina (GU L 104 del 19.4.2023, pag. 25, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/829/oj>).



- (4) Il 19 ottobre 2023 la Commissione ha consultato gli Stati membri in merito alla necessità di prorogare la validità delle misure previste da tale decisione. In seguito a tale consultazione, richieste di applicare o di continuare ad applicare tali misure sono state presentate dalla Polonia il 26 ottobre 2023, dalla Lituania il 27 ottobre 2023, dalla Romania il 31 ottobre 2023 nonché dalla Lettonia e dalla Slovacchia il 3 novembre 2023 («Stati membri richiedenti»).
- (5) La crisi umanitaria causata dall'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia, non provocata e ingiustificata, è ancora in corso e può essere necessaria un'assistenza per quanti siano in fuga dall'aggressione militare nei confronti dell'Ucraina e per quanti restino nel paese. Tale situazione instabile sta generando gravi conseguenze non solo per l'Ucraina, bensì anche per diversi Stati membri. Si tratta pertanto di una catastrofe che colpisce il territorio di diversi Stati membri sia ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009, e dell'articolo 51, primo comma, lettera a), della direttiva 2009/132/CE.
- (6) È pertanto appropriato autorizzare gli Stati membri richiedenti a concedere la franchigia dai dazi all'importazione imponibili sulle merci importate ai fini di cui all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e l'esenzione dall'IVA imponibile sulle merci importate ai fini di cui all'articolo 51 della direttiva 2009/132/CE da o per conto di organizzazioni pubbliche, di enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri richiedenti. Tenuto conto della situazione senza precedenti, è appropriato inoltre autorizzare gli Stati membri richiedenti a concedere la franchigia dai dazi all'importazione e l'esenzione dall'IVA per le merci destinate all'assistenza umanitaria importate per l'immissione in libera pratica anche da organizzazioni pubbliche, enti caritativi o filantropici autorizzati che svolgono attività analoghe in un altro Stato membro richiedente nel quale le merci sono destinate a essere usate. Al fine di rispondere alle richieste degli Stati membri di fornire assistenza alle persone rimaste in Ucraina e gravemente colpite dall'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina, è altresì necessario autorizzare ulteriori trasferimenti di tali merci a organizzazioni pubbliche ucraine oppure a enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità competenti ucraine per la distribuzione gratuita delle merci alle persone che ne hanno bisogno in loco. È pertanto appropriato autorizzare inoltre gli Stati membri richiedenti a concedere la franchigia dai dazi all'importazione imponibili sulle merci importate ai fini di cui all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e l'esenzione dall'IVA imponibile sulle merci importate ai fini di cui all'articolo 51 della direttiva 2009/132/CE, se tali merci sono importate per l'immissione in libera pratica da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone in fuga dall'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina.
- (7) Al fine di monitorare le importazioni per le quali è concessa la franchigia dai dazi all'importazione o l'esenzione dall'IVA, gli Stati membri richiedenti dovrebbero informare la Commissione della natura, dei quantitativi e del valore delle merci ammesse in franchigia dai dazi doganali all'importazione e in esenzione dall'IVA per la distribuzione o la messa a disposizione gratuita alle persone in fuga dall'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina, delle organizzazioni approvate ai fini della distribuzione o della messa a disposizione di dette merci e delle misure adottate al fine di evitare che le merci siano usate a fini diversi dal far fronte alle esigenze delle persone in fuga dall'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina.
- (8) Al fine di garantire la conformità con le condizioni stabilite dalla presente decisione, prevenire le irregolarità e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e degli Stati membri, gli Stati membri richiedenti dovrebbero garantire l'applicazione di misure pertinenti in materia di gestione del rischio e di controlli doganali per quanto attiene all'immissione in libera pratica nonché all'uso e al successivo trasferimento verso l'Ucraina di merci per le quali è concesso il beneficio della franchigia dai dazi all'importazione o dell'esenzione dall'IVA. Le misure dovrebbero essere comunicate alla Commissione entro i termini stabiliti dalla presente decisione.
- (9) Tenuto conto delle difficoltà che gli Stati membri richiedenti affrontano, si dovrebbe concedere la franchigia dai dazi all'importazione e l'esenzione dall'IVA per le importazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024. La franchigia e le esenzioni dovrebbero rimanere in vigore fino al 31 dicembre 2024.
- (10) Il 27 novembre 2023 gli Stati membri sono stati consultati conformemente a quanto disposto all'articolo 76, primo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009, e all'articolo 53, primo comma, della direttiva 2009/132/CE,



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

1. Le merci sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) le merci sono destinate a uno dei seguenti usi:
  - i) distribuzione gratuita da parte degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c) a favore delle persone in fuga dall'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina;
  - ii) messa a disposizione gratuita a favore delle persone in fuga dall'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina, laddove le merci restano di proprietà degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c);
- (b) le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE;
- (c) le merci sono importate per l'immissione in libera pratica da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico, oppure da o per conto di altri enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità competenti di Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia («gli Stati membri richiedenti») ove si intende usare tali merci.

2. Le merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono altresì essere ammesse in franchigia dai dazi all'importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009, e in esenzione dall'IVA all'importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE in uno Stato membro richiedente diverso dallo Stato membro richiedente in cui si intende usare le merci, a condizione che le merci siano importate per l'immissione in libera pratica da parte di organizzazioni pubbliche o di altri enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità competenti che svolgono attività analoghe nello Stato membro nel quale le merci sono destinate a essere usate.


Il trasferimento delle merci fra due Stati membri è soggetto a una notifica preventiva da parte di un ente caritativo o filantropico autorizzato alle autorità competenti dello Stato membro richiedente che concede la franchigia dai dazi all'importazione e l'esenzione dall'IVA.

3. Subordinatamente a notifica preventiva alle autorità competenti dello Stato membro richiedente che concede la franchigia dai dazi all'importazione e l'esenzione dall'IVA, le organizzazioni che beneficiano di tale franchigia nonché dell'esenzione dall'IVA, a norma dei paragrafi 1 e 2, possono trasferire le merci di cui al paragrafo 1, per le quali sono state concesse la franchigia dai dazi all'importazione e l'esenzione dall'IVA, a organizzazioni pubbliche ucraine oppure a enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità competenti ucraine per la distribuzione gratuita delle merci alle persone che ne hanno bisogno in loco.

4. Subordinatamente al rispetto di quanto prescritto agli articoli da 75 a 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e gli articoli da 52 a 57 della direttiva 2009/132/CE, le merci sono inoltre ammesse in franchigia dai dazi all'importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall'IVA all'importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE, se sono importate per l'immissione in libera pratica da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone in fuga dall'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina.

#### Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione in merito alla natura, ai quantitativi e al valore delle merci ammesse in franchigia dai dazi all'importazione e in esenzione dall'IVA a norma dell'articolo 1, con cadenza mensile, il quindicesimo giorno del mese seguente il mese di comunicazione.



Entro il 31 marzo 2025 gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:

- (a) un elenco delle organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c);
- (b) le seguenti informazioni consolidate concernenti le merci ammesse in franchigia dai dazi all'importazione e in esenzione dall'IVA a norma dell'articolo 1;
  - i) il numero di dichiarazione doganale;
  - ii) la data di accettazione della dichiarazione doganale;
  - iii) il codice del regime doganale;
  - iv) lo Stato membro richiedente o il paese di destinazione in cui si intende utilizzare le merci;
  - v) il codice della nomenclatura combinata;
  - vi) il codice della tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC);
  - vii) la massa netta;
  - viii) l'unità supplementare, se del caso;
  - ix) il valore dei beni;
  - x) il dazio;
  - xi) l'aliquota IVA;
  - xii) l'importo dei dazi e dell'IVA non riscossi;
  - xiii) l'origine delle merci;
  - xiv) i nominativi degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c);
- (c) le misure adottate per garantire la conformità con gli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e con gli articoli 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE e, se del caso, le misure in materia di gestione del rischio e di controlli doganali adottate a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>, per quanto riguarda le merci che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione.

#### Articolo 3

L'articolo 1 si applica alle importazioni effettuate verso Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

#### Articolo 4

La Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione.


Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2024

Per la Commissione  
Paolo GENTILONI  
Membro della Commissione

---

(7) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj>).



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/773 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2024

**che modifica la decisione 2009/992/UE per quanto riguarda i requisiti minimi relativi ai dati supplementari da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada**

[notificata con il numero C(2024) 1120]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 prevede che ciascuno Stato membro tenga un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada che sono state autorizzate da un'autorità competente da esso designata a esercitare la professione di trasportatore su strada. I registri elettronici nazionali devono contenere almeno i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009.
- (2) Il regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> ha modificato l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009, stabilendo che devono essere inseriti dati supplementari nei registri elettronici nazionali.
- (3) Al fine di agevolare l'interconnessione dei registri elettronici nazionali, la Commissione ha adottato la decisione 2009/992/UE <sup>(3)</sup>. La decisione 2009/992/UE dovrebbe prevedere che tali dati supplementari siano inclusi nei registri elettronici nazionali.
- (4) La decisione 2009/992/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 2009/992/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2024


*Per la Commissione*  
Adina-Ioana VĂLEAN  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 17).


<sup>(3)</sup> Decisione 2009/992/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, sui requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (GU L 339 del 22.12.2009, pag. 36).




## ALLEGATO

## «ALLEGATO


Categoria	Elemento	Descrizione ulteriore del campo dati	Lunghezza
Impresa di trasporto	Nome	Campo alfanumerico a contenuto libero	1-100
	Forma giuridica	Campo alfanumerico a contenuto libero	1-50
	Numero di persone occupate	Campo numerico a contenuto libero	1-7
	Fattore di rischio	Campo numerico a contenuto libero	1-5
	Fascia di rischio	Dichiarata come: — "grigia" — "verde" — "gialla" — "rossa"	
	Numero di veicoli gestiti	Campo numerico a contenuto libero	1-6
Indirizzo	Indirizzo	Campo alfanumerico a contenuto libero	1-150
	Codice postale	Campo alfanumerico a contenuto libero	1-10
	Città	Campo alfanumerico a contenuto libero	1-50
	Codice paese	Codice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere	2
Autorizzazione	Tipo	Dichiarazione di: — "Licenza comunitaria per il trasporto di passeggeri" — "Licenza nazionale per il trasporto di passeggeri" oppure: — "Licenza comunitaria per il trasporto di merci" — "Licenza comunitaria per il trasporto di merci, esclusivamente per mezzi ≤ 3,5 t" — "Licenza nazionale per il trasporto di merci"	
	Numero di serie della licenza comunitaria (*)	Campo alfanumerico a contenuto libero	1-20
	Data di inizio validità della licenza comunitaria	Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)	10




Categoria	Elemento	Descrizione ulteriore del campo dati	Lunghezza
	Data di scadenza di validità della licenza comunitaria	Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)	10
	Numero di veicoli gestiti nell'ambito dell'autorizzazione	Campo numerico a contenuto libero	1-6
	Numero di immatricolazione del veicolo	Campo alfanumerico a contenuto libero	1-15
	Status dell'autorizzazione	Dichiarazione: — "Attiva" — "Sospesa" — "Ritirata" — "Scaduta" — "Persa/sottratta" — "Annullata" — "Restituita"	
	Data di ritiro della licenza comunitaria	Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)	10
	Data di sospensione della licenza comunitaria	Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)	10
	Data di scadenza della sospensione della licenza comunitaria	Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)	10
	Motivazione della sospensione o del ritiro della licenza comunitaria	Dichiarazione di: — "Assenza di sede effettiva e stabile" — "Assenza di adeguata idoneità finanziaria" — "Assenza dell'idoneità professionale richiesta" — "Assenza dei requisiti di onorabilità" — "Altro"	
	Numero di serie della copia autenticata della licenza comunitaria (?)	Campo alfanumerico a contenuto libero	1-20
	Data di inizio validità della copia autenticata	Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)	10
	Data di scadenza della copia autenticata	Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)	10



Categoria	Elemento	Descrizione ulteriore del campo dati	Lunghezza
	Data di ritiro della copia autenticata	Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)	10
	Data di sospensione della copia autenticata	Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)	10
	Data di scadenza della sospensione della copia autenticata	Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)	10
Rappresentante legale dell'impresa (se del caso) <sup>(3)</sup>	Nome	Campo alfanumerico a contenuto libero	1-100
	Cognome/i	Campo alfanumerico a contenuto libero	1-100
	Data di nascita	Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)	10
	Luogo di nascita	Campo alfanumerico a contenuto libero	1-50
Gestore dei trasporti	Nome	Campo alfanumerico a contenuto libero	1-100
	Cognome/i	Campo alfanumerico a contenuto libero	1-100
	Data di nascita	Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)	10
	Luogo di nascita	Testo alfabetico libero	1-50
	Numero del certificato di abilitazione professionale	Campo alfanumerico a contenuto libero	1-20
	Data del rilascio del certificato di abilitazione professionale	Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)	10
	Stato che ha rilasciato il certificato di abilitazione professionale	Codice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere	2
	Validità del certificato di abilitazione professionale	Dichiarazione: — "Valido" — "Non valido"	



Categoria	Elemento	Descrizione ulteriore del campo dati	Lunghezza
Infrazione grave	Categoria	Campo alfanumerico che utilizza valori codificati	
	Tipo	Campo alfanumerico che utilizza valori codificati	
	Data dell'infrazione	Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)	10
	Data dell'accertamento dell'infrazione	Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)	10
	Stato membro nel quale l'infrazione è stata accertata	Codice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere	2
	Motivo per cui la perdita del requisito di onorabilità costituisce una sanzione sproporzionata (*)	Campo alfanumerico a contenuto libero	1-500
Persona non idonea	Nome	Campo alfanumerico a contenuto libero	1-100
	Cognome/i	Campo alfanumerico a contenuto libero	1-100
	Data di nascita	Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)	10
	Luogo di nascita	Testo alfabetico libero	1-50
	Numero del certificato di abilitazione professionale	Campo alfanumerico a contenuto libero	1-20
	Data del rilascio del certificato di abilitazione professionale	Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)	10
	Stato che ha rilasciato il certificato di abilitazione professionale	Codice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere	2
	Motivi che giustificano la dichiarazione di non idoneità	Dichiarazione: — "Violazione di norme nazionali" — "Violazione di norme comunitarie"	



Categoria	Elemento	Descrizione ulteriore del campo dati	Lunghezza
	Attuale misura di riabilitazione	Dichiarazione: — "Formazione adeguata della durata di almeno tre mesi" — "Esame sulle materie elencate nell'allegato I, parte I, del regolamento (CE) n. 1071/2009"	
	Data di inizio validità della dichiarazione di non idoneità	Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)	10
	Data di fine validità della dichiarazione di non idoneità	Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)	10

(<sup>1</sup>) Il numero deve essere stampato nello stesso formato che figura nel registro nazionale e riportato su qualsiasi documento destinato a essere conservato all'interno del veicolo.

(<sup>2</sup>) Il numero deve essere stampato nello stesso formato che figura nel registro nazionale e riportato su qualsiasi documento destinato a essere conservato all'interno del veicolo.

(<sup>3</sup>) Cfr. l'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1071/2009

(<sup>4</sup>) In questo campo non devono essere inseriti dati personali oltre a quelli necessari relativi al gestore dei trasporti.»

24CE1281



# RETTIFICHE


**Retifica del regolamento delegato (UE) 2024/249 della Commissione, del 30 novembre 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i requisiti comuni in materia di dati ai fini dello scambio e dell'archiviazione di determinate informazioni ai sensi della normativa doganale**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2024/249, 12 febbraio 2024)

Pagina 436, allegato IV, che modifica l'allegato B-02 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, nel capitolo I, il modello del documento di accompagnamento transito va letto come segue:

UNIONE EUROPEA		TIPO DI DICHIARAZIONE		MRN
DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO	Speditore (13 02) ID	Tipo (11 01)	Tipo suppl. (11 02)	
	Referente (13 02 074)	Formulari	SCI (11 04)	
	Destinatario (13 03) ID	Totale articoli		Totale dei colli
	Titolare del regime di transito (13 07) ID	Totale massa lorda (kg)		Sicurezza (11 07)
	Referente (13 07 074)	LRN (12 09)	UCR (12 08)	TIR (12 06)
	Rappresentante (13 06) ID	BCP: <input type="checkbox"/> Esempio di rinvio da inviare all'ufficio:		
	Referente (13 06 074)			
	Trasportatore (13 12) ID	Luogo di carico (16 13)		Ubicazione delle merci (16 15)
	Referente (13 12 074)	Luogo di scarico (16 14)		Referente (16 15 074)
	Altro supplementare della catena di approvvigionamento (13 14) ID	Mezzo di trasporto attivo alla partenza (19 05)		Mezzo di trasporto fino alla frontiera (19 03)
Mezzo di trasporto attivo alla partenza (19 05)	Mezzo di trasporto interno (19 04)		Numero di riferimento del trasporto (19 02)	
Mezzo di trasporto attivo alla frontiera (19 08)	Materiale di trasporto (19 07)		Contenitore (19 01) <input type="checkbox"/>	
Numero di riferimento del trasporto (19 02)	Documento precedente (12 01)		Documento di trasporto (12 05)	
Materiale di trasporto (19 07)	Documento giustificativo (12 03)		Riferimento complementare (12 04)	
Contenitore (19 01) <input type="checkbox"/>	Informazioni supplementari (12 02)		Spese di trasporto (14 02)	
Garanzia (99 02 - 99 03 - 99 04)	Autorizzazione (12 12)		Insieme dal ribordo (11 08) <input type="checkbox"/>	
Caratteristica non applicabile in INCIDENTI DURANTE IL TRASPORTO (BCP)	UFFICIO DOGANALE DI REGISTRAZIONE DELL'INCIDENTE		Codice incidente	UFFICIO DOGANALE DI REGISTRAZIONE DELL'INCIDENTE
Identità e nazionalità del nuovo mezzo di trasporto	Identità e nazionalità del nuovo mezzo di trasporto		Identità e nazionalità del nuovo mezzo di trasporto	
Numero di identificazione del container (19 07)	Numero di identificazione del container (19 07)		Numero di identificazione del container (19 07)	
Altri incidenti durante il trasporto / Rapporto dei fatti e delle misure adottate (testo)	Altri incidenti durante il trasporto / Rapporto dei fatti e delle misure adottate (testo)		Altri incidenti durante il trasporto / Rapporto dei fatti e delle misure adottate (testo)	
CERTIFICAZIONE E DELLE AUTORITÀ COMPETENTI	Nuovi sigilli: Numero: ID		Nuovi sigilli: Numero: ID	
Firma: Timbro:	Firma: Timbro:		Firma: Timbro:	
<input type="checkbox"/> Dati già registrati nel sistema	<input type="checkbox"/> Dati già registrati nel sistema		<input type="checkbox"/> Dati già registrati nel sistema	
Paese di tragitto della spedizione (16 12)	Paese di spedizione (16 06)		Paese di destinazione (16 03)	
UFFICIO DOGANALE DI TRANSITO (17 04)	UFFICIO DOGANALE DI USCITA PER IL TRANSITO (17 06)		UFFICIO DOGANALE DI PARTENZA (17 03)	
UFFICIO DOGANALE DI PARTENZA (17 03)	UFFICIO DOGANALE DI DESTINAZIONE (17 05)		UFFICIO DOGANALE DI DESTINAZIONE (17 05)	
CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA	CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE		Esemplare per il rinvio inviato il	
Risultato:	Data di arrivo:		dopo iscrizione con numero di identificazione	
Sigilli apposti: Numero:	Controllo dei sigilli:		Firma: Timbro:	
Identificazione:	Osservazioni:			
Termine ultimo (15 11):				

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 28 dell'11 aprile 2024)



**Rettifica della decisione (UE) 2023/2759 del Consiglio, del 4 dicembre 2023, relativa alla nomina di cinque membri e di sei supplenti del Comitato delle regioni, proposti dal Regno dei Paesi Bassi**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 2023/2759 del 7 dicembre 2023)

1. Pagina 2, considerando 5:

*anziché:* «..., la sig.ra Willemina Roziena Catharina STERK, *Gedeputeerde provincie Zuid-Holland* (membro della giunta provinciale dell'Olanda meridionale), ...»,

*leggasi:* «..., la sig.ra Willemina Roziena Catharina STERK, *Gedeputeerde provincie Utrecht* (membro della giunta provinciale di Utrecht), ...».

2. Pagina 2, articolo 1, lettera a), terzo trattino:

*anziché:* «— la sig.ra Willemina Roziena Catharina STERK, *Gedeputeerde provincie Zuid-Holland* (membro della giunta provinciale dell'Olanda meridionale),»,

*leggasi:* «— la sig.ra Willemina Roziena Catharina STERK, *Gedeputeerde provincie Utrecht* (membro della giunta provinciale di Utrecht),».

---

(Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 10 del 5 febbraio 2024)

24CE1283



**Retifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2454 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza delle concentrazioni dei rischi e delle operazioni intragruppo**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 324 del 19 dicembre 2022)

1. Pagina 79, allegato II, parte II, punto 1.2, nelle istruzioni fornite per la riga C FC0010 sulle operazioni di assicurazione/riassicurazione,

*anziché:* «FC0010» equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce «FC0160» della scheda «FC.04 - Assicurazione/riassicurazione», se:

- l'impresa alla voce «FC0020» è stata identificata come «settore assicurativo»; e
- l'impresa alla voce «FC0050» è stata identificata come «settore bancario» o «settore dei servizi di investimento».»,

*leggasi:* «FC0010» equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce «FC0160» della scheda «FC.04 - Assicurazione/riassicurazione», se:

- l'impresa alla voce «FC0050» è stata identificata come «settore assicurativo»; e
- l'impresa alla voce «FC0020» è stata identificata come «settore bancario» o «settore dei servizi di investimento».»,

2. Pagina 79, allegato II, parte II, punto 1.2, nelle istruzioni fornite per la riga C FC0030 sulle operazioni di assicurazione/riassicurazione,

*anziché:* «FC0030» equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce «FC0160» della scheda «FC.04 - Assicurazione/riassicurazione», se:

- l'impresa alla voce «FC0020» è stata identificata come «settore assicurativo»; e
- l'impresa alla voce «FC0050» è stata identificata come «altra impresa del gruppo»,

*leggasi:* «FC0030» equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce «FC0160» della scheda «FC.04 - Assicurazione/riassicurazione», se:

- l'impresa alla voce «FC0050» è stata identificata come «settore assicurativo»; e
- l'impresa alla voce «FC0020» è stata identificata come «altra impresa del gruppo».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 12 del 9 febbraio 2023)

24CE1284



**Rettifica del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2024/795, 29 febbraio 2024)*

Alla pagina 18, punto 4, lettera b), seconda colonna, quinta riga,

anziché: «del regolamento (UE) 2024/...»,

leggasi: «del regolamento (UE) 2024/795».

Alla pagina 27, punto 3, paragrafo 6,

anziché: «6. Prima di pubblicare inviti a presentare proposte o procedure di gara in relazione agli obiettivi STEP, quali stabiliti all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/...+, gli Stati membri mettono a disposizione le seguenti informazioni sul portale della sovranità di cui all'articolo 6 di tale regolamento:»,

leggasi: «6. Prima di pubblicare inviti a presentare proposte o procedure di gara in relazione agli obiettivi STEP, quali stabiliti all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795, gli Stati membri mettono a disposizione le seguenti informazioni sul portale della sovranità di cui all'articolo 6 di tale regolamento:».

*(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 32 del 29 aprile 2024)*

24CE1285


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GUE-033) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € <b>86,72</b>
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € <b>55,46</b>

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica [editoria@ipzs.it](mailto:editoria@ipzs.it).

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ <b>18,00</b>

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.


Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.  
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*





\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 4 0 5 0 2 \*

€ 18,00

